Spedizione in abbonamento postale Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia In caso di mancato recapito inviare al detentore del conto, per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa



## BOLLETTINO UFFICIALE

### **DELLA**

### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 26 marzo 2003

€ 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

### **SOMMARIO**

### PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2003, n. 7.

Disciplina del settore fieristico.

pag. 3572

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2003, n. 032/Pres.

Legge regionale 20/2000, articolo 1, comma 25. Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico. Approvazione.

pag. 3575

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 febbraio 2003, n. 049/Pres.

Approvazione modifiche al Regolamento per la provvista, la destinazione e l'uso degli autoveicoli e motoveicoli della Regione.

pag. 3615

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 febbraio 2003, n. 050/Pres.

Regolamento per l'assegnazione ai Comuni delle risorse per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 431/1998 e dell'articolo 4, commi da 76 a 78, della legge regionale 4/2001. Approvazione.

pag. 3616

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 marzo 2003, n. 056/Pres.

Fondazione «Fundacija Gorica Fondazione» - Gorizia. Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

pag. 3619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 marzo 2003, n. 058/Pres.

Rideterminazione delle riduzioni del prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione nel territorio regionale.

pag. 3622

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 marzo 2003, n. 29/SASM.

Approvazione della modifica della «Sezione di programma» per l'anno 1999, concernente interventi per l'agricoltura, della Comunità montana Canal Del Ferro-Val Canale.

pag. 3624

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI 11 marzo 2002, n. 90/FARM.

Inserimento della farmacia «Palci dott. Gianfranco» di Forni Avoltri (Udine) nell'elenco delle farmacie di confine della Regione Friuli Venezia Giulia.

pag. 3624

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 11 marzo 2003, n. 324.

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, articolo 6. Estinzione I.P.A.B. «Asilo Infantile Regina Elena» di Tavagnacco (Udine).

pag. 3625

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 11 marzo 2003, n. 325.

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, articolo 6. Estinzione I.P.A.B. «Asilo Infantile Alessandro Trevisan» di Precenicco (Udine).

pag. 3626

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA CACCIA 3 marzo 2003, n. 167.

Rideterminazione della superficie della «Zona cinofila di Soleschiano» nel Comune di Manzano.

pag. 3626

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2003, n. 269.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Attività programmatoria e direttive generali per la gestione delle competenze del Servizio affari della presidenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione per l'anno 2003. Approvazione.

pag. 3629

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2003, n. 282.

Legge regionale 18/1996. Approvazione del programma di attività dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza per l'anno 2003.

pag. 3631

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 444.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - Azione 2.3.1 «Acquisizione di servizi reali - Settore commercio al dettaglio». Approvazione dell'iniziativa da ammettere a finanziamento in conformità all'articolo 3 della legge regionale 26/2001.

pag. 3635

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 445.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - Azione 2.3.1 «Acquisizione di servizi reali» - Settore turismo. Approvazione delle iniziative da ammettere a finanziamento in conformità all'articolo 3 della legge regionale 26/2001.

pag. 3639

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 463.

Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 2000-2006. Approvazione delle misure contributive previste dai Regolamenti attuativi degli interventi in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo per l'anno 2003.

pag. 3644

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 464.

Modifica alla D.G.R. 4504/2002, concernente la «Ripartizione provinciale delle quote di lavoratori

stranieri assegnate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 59/2002 in applicazione del D.P.C.M. del 15 ottobre 2002» decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002 e modalità rilascio autorizzazioni secondo circolare n. 62 del 20 dicembre 2002».

pag. 3647

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 484.

DOCUP obiettivo 2 2000-2006 - azione 1.2.1 «Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana volti ad elevare la vivibilità e l'attrattività dei maggiori centri urbani». Approvazione iniziativa da ammettere a finanziamento in Comune di Gorizia.

pag. 3649

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 485.

DOCUP obiettivo 2 2000-2006 - azione 1.2.2 «Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio pubblico volti alla valorizzazione dei centri minori», tipologia a). Approvazione iniziative da ammettere a finanziamento.

pag. 3652

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 490.

Legge regionale 3/2002, articolo 6, commi da 70 a 72. Approvazione dell'Accordo con la Provincia di Udine per la realizzazione degli interventi pubblici previsti nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio.

pag. 3656

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 528.

Primi indirizzi in ordine alle modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 297/2002.

pag. 3657

### DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO

Servizio della gestione degli immobili

Comunicato relativo alla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2002, n. 1356. Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio gestione immobili e servizio tecnico gestione immobili. Indirizzo politico per l'anno 2002 ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 18/1996.

pag.	3659

### DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE

Ufficio per le attività minerarie e le risorse geotermiche

Avviso dell'istituzione dell'Ufficio per le attività minerarie e le risorse geotermiche nell'ambito della Direzione regionale dell'ambiente.

pag. 3659

# DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Servizio della pianificazione territoriale subregionale Udine

Comune di Chions. Avviso di adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

	pag.	3659

Comune di Fanna. Avviso di approvazione del Piano per insediamenti produttivi.

pag. 3659

Comune di Fontanafredda. Avviso di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 3660

Comune di Muggia. Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 3660

Comune di Pasian di Prato. Avviso di approvazione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).	Comune di Rigolato. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.
pag. 3660	pag. 3661
Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.	Comune di Sedegliano. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Chiavecces» - ex P.E.E.P.
pag. 3660	pag. 3661
Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.  pag. 3660	Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 129 al Piano regolatore generale e contestuale variante n. 13 al Piano regolatore particolareggiato comunale del Centro Città.
	pag. 3662
Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 61 al Piano regolatore generale.  pag. 3660	DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI
Comune di Povoletto. Avviso di adozione della variante n. 17 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.	Graduatoria regionale provvisoria per i medici di medicina generale, valevole per l'anno 2003, con avvertenze ed elenco dei concorrenti in ordine alfabetico.
pag. 3661	pag. 3662
Comune di Prato Carnico. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale e n. 33 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione (legge regionale	PRESIDENZA DELLA REGIONE Servizio vigilanza sugli enti  Legge regionale 7/1999 - Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (A.Re.Ra.N.). Bilancio
52/1991, articolo 127).  pag. 3661	preventivo per l'esercizio finanziario 2003.  pag. 3687
Comune di Prato Carnico. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale e n. 34 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione (legge regionale 52/1991, articolo 127).	PARTE SECONDA  LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE
pag. 3661	(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 39 del 17 febbraio 2003)

3661

pag.

Comune di Prato Carnico. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale

comunale.

DECRETO 6 febbraio 2003.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Accertamento del periodo di mancato funziona-
mento dell'ufficio del pubblico registro automobili-
stico di Trieste. Comunicato.

pag. 3689

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 42 del 20 febbraio 2003)

### PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 31 gennaio 2003.

Ricostituzione della speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Udine per la categoria degli agricoltori diretti, mezzadri e coloni. (Determinazione n. 109). Comunicato.

pag. 3689

### PARTE TERZA CONCORSI E AVVISI

### Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A. - Ronchi dei Legionari (Udine):

Bando di gara mediante procedura aperta l'assegnazione di un mutuo per il finanziamento dei lavori di ampliamento del piazzale di sosta degli aeromobili - I stralcio funzionale.

pag. 3689

### Comune di Latisana (Udine):

Estratto dell'avviso d'asta per la fornitura di un velocipede da donna per il servizio di polizia municipale.

pag. 3691

Estratto dell'avviso d'asta per la fornitura di due ciclomotori da adibire al servizio di polizia municipale e di undici caschi protettivi.

pag. 3691

Estratto dell'avviso d'asta per la fornitura di un misuratore istantaneo di velocità tipo pistola laser.

pag. 3691

### Comune di Maniago (Pordenone):

Avviso di asta pubblica per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comu-

nale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

pag. 3692

### **Comune di Trieste:**

Bando di gara per affidamento dell'incarico di assistenza e supporto al Direttore dei lavori nella realizzazione delle opere d'arte nel sottosuolo e degli impianti tecnologici del III lotto - II stralcio della Grande Viabilità di Trieste (Tratto Cattinara-Padriciano).

pag. 3692

### Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato - Trieste:

Deliberazione del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato 18 dicembre 2002, n. 18. Rinnovo assegnazione della gestione del Centro di servizio per il volontariato nel Friuli Venezia Giulia.

pag. 3694

### Comune di Buja (Udine):

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Ca' Madusso».

pag. 3696

### Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine):

Riclassificazione delle strutture ricettive turistiche ai sensi della legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2002. Determinazione del Responsabile dell'Ufficio commercio, pubblici esercizi, licenze e statistica 7 marzo 2003, n. 223. (Estratto).

pag. 3696

### Comune di Pordenone:

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 3 al Piano di recupero n. 17 di via Vallona.

pag. 3697

Avviso di deposito e di adozione del Piano attuativo n. 1 - P.R.P.C. di iniziativa pubblica di via Fontane. Avviso di rettifica.

pag. 3697

Comune	di	San	Giorgio	di	Nogaro	(Udine)	):

	Classific	azione	della	struttura	ricettiva	alberghiera
de	nominata:	«Hotel	Vitto	oria».		

pag. 3697

### Comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone):

Avviso di adozione della variante n. 5 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativa alla zona industriale Ponte Rosso e alla zona artigianale di via Zuccherificio (P.I.P.) con contestuale variante n. 5 al P.R.G.C.

pag. 3698

### Comune di Spilimbergo (Pordenone):

Deliberazione giuntale 17 febbraio 2003 n. 31. (Estratto). Determinazione delle tariffe relative al servizio acquedotto del Comune di Spilimbergo per l'anno 2003.

pag. 3698

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa pubblica per la zona industriale nord.

pag. 3699

Avviso di deposito della variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica, ambito 2B del Centro storico.

pag. 3699

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata «Zona omogenea C1 - Comparto 7».

pag. 3699

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata «Azienda Gaspari Cristian».

pag. 3700

### Direzione provinciale dei servizi tecnici - Pordenone:

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Domande di concessioni di derivazione d'acqua a ditte varie.

pag. 3700

### Provincia di Pordenone:

Deliberazione della Giunta provinciale 6 febbraio 2003, n. 22. Ditta Verardo S.p.A. di Brugnera. Diniego approvazione variante non sostanziale.

pag. 3700

### Servizio autonomo per i rapporti internazionali - Trieste:

Iniziativa comunitaria Interreg III A/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006. Invito a presentare proposte progettuali per l'elaborazione e lo sviluppo di zone artigianali sul territorio transfrontaliero. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 26 febbraio 2003. Errata corrige.

pag. 3702

### Centro di riferimento oncologico - C.R.O. - Aviano (Pordenone):

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo presso l'Ufficio del personale.

pag. 3703

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente avvocato presso l'Ufficio affari generali legali, controllo e revisione nell'ambito della struttura operativa «Programmazione e controllo».

pag. 3703

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di programmatore categoria «C», fascia iniziale.

pag. 3703

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica categoria «D», fascia iniziale.

pag. 3703

### PARTE PRIMA

### LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2003, n. 7.

Disciplina del settore fieristico.

### IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

(Finalità)

- 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in armonia con la Costituzione e in conformità con i principi dell'Unione europea, attraverso il sistema fieristico favorisce la promozione delle attività economiche e produttive regionali, lo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche regionali, nazionali e internazionali, l'innovazione tecnologica e dei processi produttivi.
- 2. L'attività fieristica è svolta secondo i principi della concorrenza, della libertà d'impresa, della trasparenza e parità di condizioni per l'accesso alle strutture e alle manifestazioni.
- 3. La Regione partecipa alle iniziative di coordinamento e ad eventuali intese con le altre Regioni.

### Art. 2

### (Definizioni)

- 1. Ai fini della presente legge, si intendono:
- a) per «manifestazioni fieristiche» le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo le seguenti tipologie:

- fiere generali, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
- 2) fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
- mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
- b) per «quartieri fieristici» le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e a tale fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
- c) per «superficie netta» la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici.

### Art. 3

### (Esclusioni)

- 1. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
- a) le esposizioni universali;
- b) le esposizioni permanenti di beni e servizi;
- c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
- d) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali:
- e) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- f) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;
- g) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato;
- h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto.

### Art. 4

(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell'iniziativa, al numero e alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

- 2. Le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale sono attribuite dalla Regione.
- 3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel territorio del quale si svolge la manifestazione.
- 4. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale o nazionale hanno l'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea o di Paesi terzi.
- 5. La richiesta di qualificazione è presentata all'Amministrazione regionale o al Comune competente unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 5.

### Art. 5

(Autorizzazione a svolgere manifestazioni fieristiche)

- 1. L'autorizzazione a svolgere manifestazioni fieristiche è rilasciata, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, libertà di prestazione di servizi e di stabilimento sanciti dall'Unione europea, a tutti i soggetti pubblici e privati dotati della capacità organizzativa e finanziaria necessaria per la realizzazione dell'evento.
- 2. Per i soggetti organizzatori aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea, il riconoscimento è subordinato all'esistenza di condizioni di reciprocità per gli organizzatori.
- 3. L'autorizzazione a svolgere manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è rilasciata dall'Amministrazione regionale. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune nell'ambito territoriale del quale si svolge l'evento.
- 4. Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalità di svolgimento della manifestazione fieristica. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche è finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che:
- a) per quanto concerne le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, il soggetto richiedente eserciti l'attività da almeno un anno in analogo settore merceologico;
- b) la sede espositiva sia qualificata come quartiere fieristico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero sia idonea per gli aspetti relativi alla sicu-

- rezza e all'agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche con riferimento alla qualifica della stessa;
- c) le modalità di organizzazione siano atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni non discriminatorie di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;
- d) le quote di partecipazione poste dall'organizzatore a carico dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza; sono peraltro vietate condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all'accettazione di prestazioni supplementari.
- 5. La domanda di autorizzazione, contenente una dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, s'intende accolta qualora l'Amministrazione competente non provveda entro sessanta giorni.
- 6. Entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione il soggetto organizzatore deve trasmettere alla Regione o al Comune una relazione riassuntiva sui risultati in rapporto agli obiettivi dell'evento.

#### Art. 6

(Calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche)

- 1. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, è istituito il calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale, nazionale e regionale, di seguito denominato calendario.
- 2. Il calendario è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi.
- 3. Nel calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:
- a) la denominazione ufficiale;
- b) la tipologia e la qualifica;
- c) gli estremi dell'autorizzazione;
- d) il luogo e il periodo di svolgimento;
- e) i settori merceologici interessati.

### Art. 7

(Regolamento di attuazione)

- 1. Con regolamento regionale si provvede a stabilire:
- a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di qualificazione, nonché la specificazione dei requisiti di cui all'articolo 4;

- b) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche;
- c) i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di internazionale, nazionale e regionale.

(Riordino e trasformazione degli enti fieristici)

1. Ai fini del riordino e trasformazione degli enti fieristici trova applicazione l'articolo 10 della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002).

### Art. 9

### (Sanzioni)

- 1. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione, ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle autorizzate, il Comune nel territorio del quale si svolge la manifestazione assume i provvedimenti necessari ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione stessa. E' irrogata altresì nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 5 euro ad un massimo di 50 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta espositiva. La medesima sanzione è irrogata in caso di abuso della qualifica di manifestazione internazionale, nazionale o regionale.
- 2. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 4, lettere b), c) e d), il Comune nel territorio del quale si svolge la manifestazione irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.
- 3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 si osservano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.

### Art. 10

### (Disposizioni transitorie e finali)

1. Sino alla trasformazione degli enti fieristici ai sensi dell'articolo 8, le funzioni di controllo e vigilanza sugli atti dei medesimi sono esercitate dalla Giunta regionale.

- 2. Sono soggette all'approvazione le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo e conto consuntivo, nonché la stipulazione di mutui.
- 3. Entro quindici giorni dall'adozione, gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, che ne cura l'istruttoria. Il controllo viene eseguito entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto.
- 4. Possono essere richiesti ulteriori elementi istruttori; in tale caso il termine di cui al comma 3 è sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni.
- 5. I procedimenti concernenti la qualificazione, nonché l'autorizzazione a svolgere manifestazioni fieristiche, in corso all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere regolati dalla disciplina previgente.

### Art. 11

### (Abrogazioni)

- 1. Sono abrogati in particolare:
- a) la legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10 (Disciplina, promozione e delega di funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni nella regione Friuli-Venezia Giulia);
- b) l'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (modificativo della legge regionale 10/1981);
- c) l'articolo 39 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (modificativo della legge regionale 10/1981);
- d) l'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 18 (modificativo della legge regionale 10/1981);
- e) l'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 18 (modificativo della legge regionale 10/1981);
- f) i commi 6 e 7 dell'articolo 13 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativo della legge regionale 10/1981);
- g) il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo della legge regionale 10/1981).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 marzo 2003

#### NOTE

#### Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 10 della legge 11 gennaio 2001, n. 7, come modificato dall'articolo 80, comma 43, della legge 289/2002, è il seguente:

#### Art. 10

(Riordino degli enti fieristici già costituiti e riconosciuti)

- 1. Ai fini di quanto previsto al comma 2, le regioni, su istanza dei soggetti che hanno svolto e svolgono di fatto e con continuità operativa attività di carattere fieristico almeno nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, iscrivono i soggetti medesimi in un apposito elenco regionale degli enti fieristici. L'istanza deve essere presentata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'elenco si considerano iscritti d'ufficio gli enti fieristici dotati di personalità giuridica.
- 2. Le regioni disciplinano il riordino degli enti fieristici iscritti nell'elenco di cui al comma 1 prevedendone la trasformazione anche in società per azioni, tenendo conto, in tale caso, anche degli eventuali contestuali conferimenti da parte di terzi. Gli statuti delle società per azioni possono prevedere la libera circolazione delle azioni emesse a seguito della trasformazione.
- 3. Il progetto di trasformazione, redatto dall'ente fieristico, deve essere approvato dalla regione ed identificare il patrimonio dell'ente fieristico. Nel caso in cui la trasformazione preveda anche la costituzione di una società per azioni il progetto dovrà identificare anche:
- a) gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all'attività dell'ente, da conferire nella società per azioni da parte di enti pubblici e di società od enti privati;
- b) la ripartizione del capitale sociale.
- 4. L'atto di trasformazione deve essere accompagnato da una relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 del codice civile per quanto attiene ai beni e ai diritti indicati al comma 3, lettera a).
- 5. Gli atti di trasformazione previsti dal presente articolo sono soggetti, in luogo di tutte le imposte dirette e indirette applicabili, alla sola imposta di registro in misura fissa. Il medesimo trattamento fiscale si applica ai conferimenti di cui al comma 3.
- 6. Per gli atti di trasformazione in società per azioni o di conferimento a società per azioni dei beni patrimoniali identificati ai sensi del comma 3, attuativi del progetto di cui al medesimo comma 3, il valore dei beni e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito, rispettivamente, della trasformazione e del conferimento. Detto valore può, a scelta del contribuente da effettuare nell'atto di trasformazione o di conferimento, essere elevato fino all'importo indicato negli atti medesimi sottoponendolo a tassazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, indipendentemente dal periodo di previo possesso. Il maggior valore delle azioni ha effetto anche quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti compresi nell'atto di trasformazione e conferimento.
- 7. I benefici di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli atti perfezionati entro il 30 marzo 2005 nonché agli atti relativi ad enti già trasformati in fondazione che conferiscono entro il suddetto termine beni patrimoniali a società per azioni nel quadro di un progetto di riordino complessivo dell'ente medesimo.
- Il testo dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

### Art. 87

(Disposizioni in materia di commercio)

### (omissis)

6. Ai fini del riordino del sistema fieristico regionale, l'articolo 10 della legge 11 gennaio 2001, n. 7, trova applicazione anche nel Friuli Venezia Giulia.

(omissis)

#### Note all'articolo 11

- La legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, reca: «Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento».
- La legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, reca: «Disposizioni varie in materia di competenza regionale».
- La legge regionale 5 luglio 1999, n. 18, reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10/1981 in materia di Enti fieristici e norme contabili».
- La legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, reca: «Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000».

### LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 274

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 23 luglio 2002;
- assegnato alla II Commissione permanente in data 24 luglio 2002;
- esaminato e approvato, all'unanimità senza modifiche, dalla II Commissione permanente nella seduta del 3 ottobre 2002, con relazione dei consiglieri Cisilino e Franz;
- esaminato e approvato, all'unanimità senza modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 6 marzo 2003;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/1626-03 del 12 marzo 2003.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2003, n. 032/Pres.

Legge regionale 20/2000, articolo 1, comma 25. Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico. Approvazione.

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, recante «Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali»;

VISTO l'articolo 1, commi 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ed in particolare, il comma 25 della legge regionale di cui sopra che prevede l'emanazione di apposito regolamento concernente la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico;

VISTA la legge regionale 15 ottobre 2002, n. 13, recante «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002 il cui articolo 19 (Disposizioni in materia di foreste) introduce alcune modifiche ed integrazioni alla precedente legislazione;

VISTO in particolare il 7° comma del citato articolo 19, legge regionale 13/2002 che, sostituendo il 25° comma dell'articolo 1 della legge regionale 20/2000 ed integrandolo con i commi 25 bis e 25 ter prevede l'emanazione di un apposito Regolamento forestale;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale delle foreste e della caccia;

ATTESO che sul medesimo la IV Commissione consiliare nella seduta del 21 gennaio 2003 ha espresso parere favorevole;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 223 del 3 febbraio 2003;

### **DECRETA**

E' approvato il «Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 febbraio 2003

**TONDO** 

Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico

### CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

Art. 2 Oggetto

### CAPO II

### **DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI**

- Art. 3 Bosco
- Art. 4 Livelli selvicolturali
- Art. 5 Definizione dei termini selvicolturali

### CAPO III

### PIANIFICAZIONE FORESTALE

- Art. 6 Disposizioni generali sulla pianificazione forestale
- Art. 7 Redazione, approvazione ed attuazione dei piani di gestione forestale
- Art. 8 Redazione ed approvazione dei piani integrati particolareggiati

### **CAPO IV**

### TAGLI BOSCHIVI, PROGETTI E PROCEDURE

- Art. 9 Progetti di riqualificazione forestale ed ambientale
- Art. 10 Piccoli tagli boschivi in aree di proprietà pubblica
- Art. 11 Piccoli tagli boschivi in aree di proprietà privata
- Art. 12 Dichiarazione di taglio

### CAPO V

### INFRASTRUTTURE PER L'ESBOSCO PER VIA TERRESTRE ED AEREA ED IMPRESE BOSCHIVE

- Art. 13 Infrastrutture forestali
- Art. 14 Strade e piste forestali, linee di avvallamento, sentieri, mulattiere e piazzali
- Art. 15 Linee di teleferica
- Art. 16 Imprese boschive

### CAPO VI

### PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEI BOSCHI

- Art. 17 Divieto di trasformazione dei boschi
- Art. 18 Obbligo di governo ad altofusto
- Art. 19 Divieto di conversione dei boschi di altofusto in boschi cedui e di sostituzione di specie
- Art. 20 Epoca per il taglio dei boschi

- Art. 21 Potature
- Art. 22 Taglio, allestimento e sgombero dei prodotti legnosi
- Art. 23 Concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi
- Art. 24 Avvallamento e concentramento a strascico di materiale legnoso lungo strade, canaloni, torrenti
- Art. 25 Trasporto ai fini del commercio e coltivazione degli «alberi di Natale»
- Art. 26 Pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati od abbandonati
- Art. 27 Tutela dei boschi in situazioni speciali, dei boschi interessati dagli incendi, dal vento e da altre avversità meteoriche e biotiche

### **CAPO VII**

### PRESCRIZIONI PER I TERRENI CESPUGLIATI E PASCOLATI

- Art. 28 Terreni cespugliati
- Art. 29 Terreni pascolati

### **CAPO VIII**

NORME E PROCEDURE PER LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI IN ALTRE QUALITA' DI COLTURA, PER LA TRASFORMAZIONE DEI TERRENI SALDI IN TERRENI SOTTOPOSTI A PERIODICA LAVORAZIONE E PER IL MUTAMENTO PERMANENTE DI DESTINAZIONE D'USO DEI TERRENI VINCOLATI

- Art. 30 Attività che comportano autorizzazione
- Art. 31 Attività che comportano dichiarazione
- Art. 32 Attività non soggette ad autorizzazione forestale né a dichiarazione
- Art. 33 Salvaguardia dei prati montani

### CAPO IX

### UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI

- Art. 34 Gestione forestale sostenibile
- Art. 35 Forme di governo dei boschi
- Art. 36 Trattamento dei boschi governati a ceduo semplice
- Art. 37 Generalità sul trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato e composto
- Art. 38 Generalità sul trattamento dei boschi cedui in conversione all'altofusto

- Art. 39 Trattamento particolare dei boschi governati a ceduo matricinato
- Art. 40 Trattamento dei rimboschimenti e dei boschi di conifere nell'area delle latifoglie
- Art. 41 Definizioni relative al trattamento dei boschi governati a fustaia
- Art. 42 Fasi di sviluppo nelle fustaie
- Art. 43 Indirizzi per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi di sviluppo
- Art. 44 Operazioni consentite nei boschi in cui si esegue il taglio di rinnovazione
- Art. 45 Divieto di taglio raso delle fustaie
- Art. 46 Trattamento particolare per la rinnovazione delle fustaie monoplane
- Art. 47 Trattamento particolare dei boschi governati a fustaia multiplana
- Art. 48 Maturità economica ed ecologica delle fustaie

### CAPO X

### **SANZIONI**

- Art. 49 Disposizioni generali in materia di sanzioni
- Art. 50 Valore convenzionale a ettaro delle principali tipologie di boschi in condizioni minime di vitalità
- Art. 51 Sanzioni

### CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

### Art. 1

### (Finalità)

- 1. Il presente Regolamento, in attuazione della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali) e successive modifiche ed integrazioni, persegue le seguenti finalità:
- a) tutelare il corretto assetto idrogeologico dei territori montani e preservare e migliorare la funzione protettiva delle foreste;
- b) tutelare e valorizzare il patrimonio forestale in considerazione della sua importanza quale ecosistema multifunzionale;

- c) gestire il patrimonio forestale nell'ottica dello sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale;
- d) preservare il patrimonio forestale dalle avversità biotiche ed abiotiche;
- e) sviluppare la funzione economica del bosco nel rispetto dei suoi contenuti biologici ed ambientali;
- f) concorrere al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali e contribuire a favorire le attività forestali e a rafforzare l'impresa di utilizzazione quale elemento essenziale e qualificante per la conservazione del territorio e dell'ambiente;
- g) conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati ed i pascoli contenendo l'espansione del bosco e conservando un assetto equilibrato del paesaggio;
- h) semplificare le procedure amministrative per i soggetti che si dedicano alle attività forestali contribuendo alla conservazione di un equilibrato uso del territorio e a contenere l'abbandono della montagna e delle sue risorse;
- i) promuovere una nuova cultura per una gestione moderna delle risorse forestali.

### (Oggetto)

- 1. Il presente Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 25 bis, della legge regionale 20/2000, disciplina:
- a) la pianificazione forestale e le procedure per la formazione e l'approvazione dei piani di gestione forestale;
- b) le seguenti attività connesse alla gestione selvicolturale e alla utilizzazione dei boschi non soggetti alla pianificazione forestale e ricadenti in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico:
  - la gestione forestale e le procedure da applicare per l'attuazione di interventi di utilizzazione forestale;
  - le metodologie di intervento ed i livelli dendrometrici da conservare o conseguire nei popolamenti per garantirne vitalità e perpetuità;
  - 3) gli interventi infrastrutturali e di cantiere legati alle utilizzazioni forestali;
  - 4) le procedure relative alle dichiarazioni ed autorizzazioni dei tagli boschivi e alle fattispecie esenti;
  - 5) le procedure per il visto e l'autorizzazione per i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale;

- c) gli interventi di tutela dei boschi interessati da avversità naturali ed antropiche;
- d) le procedure relative al vincolo idrogeologico per l'attuazione dei cambiamenti di coltura e quelle connesse agli interventi aventi rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le disposizioni relative a procedure semplificate di dichiarazione per l'attuazione di modesti interventi di cambiamento di coltura e per i movimenti di terra, che non comportino trasformazione urbanistica ed edilizia ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione) e successive modifiche ed integrazioni, o che riguardino fattispecie esenti da ogni formalità;
- e) le procedure di autorizzazione e dichiarazione, o l'esenzione per le altre attività svolte in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, nel rispetto della normativa vigente.

### CAPO II

### DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

### Art. 3

### (Bosco)

- 1. Ai fini del presente Regolamento si applica la definizione di bosco prevista, a tutti gli effetti, dall'articolo 3 della legge regionale 22/1982, e successive modifiche ed integrazioni, che si riporta nell'allegato A.
- 2. Ai fini del presente Regolamento, i termini «bosco» e «foresta» sono sinonimi.
- 3. Ai fini dell'individuazione dei prati abbandonati, ancorché rimboschiti da più di dieci anni e non classificabili bosco in applicazione dell'articolo 3, comma 4, lettera f bis), punto 1) della legge regionale 22/1982, si fa riferimento alle aree classificate nello strumento urbanistico comunale come «zone omogenee E4 prato».

### Art. 4

### (Livelli selvicolturali)

- 1. Gli interventi selvicolturali in bosco sono distinti in due livelli diversi per modalità ed intensità:
- a) gli interventi selvicolturali di livello semplificato, adottabili dal proprietario anche in assenza di strumenti pianificatori forestali, secondo la definizione ed i criteri di cui agli articoli 10, 11 e 12;
- b) gli interventi selvicolturali di livello complesso, diversi da quelli di cui alla lettera a) e rispettosi dei principi della selvicoltura naturalistica, realizzabili subordinatamente alla redazione dei piani di gestione forestale o dei piani particolareggiati integrati o

dei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, secondo le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9.

### Art. 5

(Definizione dei termini selvicolturali)

1. Ai fini del presente Regolamento, le principali definizioni relative ai termini selvicolturali sono riportate nell'allegato A.

### CAPO III

### PIANIFICAZIONE FORESTALE

### Art. 6

(Disposizioni generali sulla pianificazione forestale)

- 1. Sono strumenti di pianificazione della gestione dei boschi:
- a) i piani di gestione forestale;
- b) i piani integrati particolareggiati.
- 2. Il piano di gestione forestale è lo strumento di pianificazione della proprietà forestale, la cui validità è riferita ad un periodo non inferiore a dodici anni. Costituisce strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale e per la redazione dei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, da attuare nel rispetto dei principi della selvicoltura naturalistica. Esso è obbligatorio per tutti gli enti pubblici proprietari di patrimoni boschivi, la cui superficie boscata economicamente produttiva è superiore a cinquanta ettari accorpati. Il piano di gestione forestale è facoltativo per la proprietà privata.
  - 3. Il piano integrato particolareggiato:
- a) in assenza del piano di gestione forestale, è lo strumento pianificatorio sommario per quanto concerne le analisi dendro-auxometriche e puntuale per il contenuto di concretezza degli interventi programmati, in un periodo temporale limitato, per significativi complessi boscati; attua, inoltre, la gestione integrata di proprietà anche di soggetti diversi, individuando gli interventi specifici da realizzare, la loro scadenza temporale nonché le risorse finanziarie necessarie;
- b) in presenza del piano di gestione forestale, è lo strumento pianificatorio puntuale per lo sviluppo di aree significative del patrimonio forestale attraverso la programmazione degli interventi da realizzare mediante progetti di riqualificazione forestale ed ambientale. Costituisce documento di approfondimento e integrazione del piano di gestione forestale;
- c) i piani integrati particolareggiati sono facoltativi, hanno una validità non superiore a dieci anni e non sono aggiornabili.

### Art. 7

### (Redazione, approvazione ed attuazione dei piani di gestione forestale)

- 1. Il piano di gestione forestale è redatto esclusivamente da tecnici agronomi-forestali abilitati, in conformità alle direttive generali, approvate dalla Giunta regionale, e alle direttive specifiche, redatte dal Servizio della selvicoltura della Direzione regionale delle foreste, in accordo con la proprietà. Le direttive specifiche puntualizzano gli aspetti di dettaglio della pianificazione, in armonia con le direttive generali.
- 2. Il piano di gestione forestale è articolato nelle seguenti parti:
- a) relazione illustrativa e programmatica, comprendente il piano dei tagli;
- b) schede descrittive;
- c) prospetti riepilogativi;
- d) cartografia.
- 3. Il progetto di piano di gestione forestale viene presentato al Servizio della selvicoltura, che provvede al suo esame e verifica, anche con accertamenti da attuarsi tramite gli Ispettorati forestali competenti per territorio. Entro novanta giorni dalla data di presentazione, il Servizio redige il verbale positivo di verifica finale, ovvero formula eventuali osservazioni, che devono essere recepite nel progetto di piano entro sessanta giorni dalla data della loro ricezione. Tale termine può essere prorogato per una sola volta, per il periodo di tempo necessario alla modifica del progetto. Decorso inutilmente il termine, il progetto decade.
- 4. Per i complessi forestali ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di parchi naturali regionali, il progetto di piano di gestione forestale è contemporaneamente trasmesso anche all'Ente parco, che esprime il proprio parere vincolante entro trenta giorni dal ricevimento, comunicandolo alla Direzione regionale delle foreste.
- 5. Il progetto di piano di gestione forestale, eventualmente modificato per il recepimento delle osservazioni formulate ai sensi del comma 3, viene adottato nella versione definitiva dal proprietario ed è approvato e reso esecutivo con decreto del Direttore regionale delle foreste. I piani di gestione forestale delle proprietà forestali regionali sono approvati e resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione.
- 6. L'attuazione dei piani di gestione forestale avviene in conformità ai seguenti criteri:
- a) le utilizzazioni complessive previste per il periodo di validità del piano sono vincolanti. Nella revisione successiva si tiene conto dell'eventuale esubero delle utilizzazioni, per effetto anche di tagli accidentali o forzosi;

- b) l'utilizzazione prevista per particella è indicativa e non tassativa, in considerazione delle effettive esigenze selvicolturali puntualmente definite con il progetto di riqualificazione forestale ed ambientale di cui all'articolo 9;
- c) gli interventi previsti nel piano dei tagli possono essere anticipati fino a tre annualità;
- d) qualora per effetto di tagli forzosi di rilevante entità risulti superato il livello delle utilizzazioni complessive previste sino al momento considerato, con decreto del Direttore regionale delle foreste o del Presidente della Regione, in conformità al comma 5, può essere rivisto il piano dei tagli e rideterminato conseguentemente il livello complessivo delle utilizzazioni previste nel rimanente periodo di validità del piano, previo accertamento dello stato selvicolturale dei soprassuoli;
- e) qualora per motivi contingenti, durante il periodo di validità, il piano sia applicato solo per una quota parte relativamente alle utilizzazioni boschive, con decreto del Direttore regionale delle foreste o del Presidente della Regione, in conformità al comma 5, può essere prevista la proroga della scadenza per un numero di anni tali da raggiungere una quota di applicazione di almeno il novanta per cento. La proroga può essere prevista, con i medesimi decreti, anche qualora parti significative della proprietà siano state escluse dagli interventi ordinari di utilizzazione previsti dal piano di gestione forestale, per effetto di utilizzazioni superiori alle previsioni sulla restante superficie. Con la proroga viene riassegnata la quota media annuale di utilizzazione da effettuare nel periodo di estensione di validità;
- f) in attesa della revisione del piano di gestione forestale il proprietario è autorizzato ad effettuare le operazioni di utilizzazione per un massimo di due annualità, nei limiti della quota di utilizzazione media annua prevista dal piano scaduto;
- g) per i piani di gestione scaduti da più di due anni, non revisionati né prorogati, i tagli devono essere autorizzati dall'Ispettorato forestale competente, nei limiti di un'utilizzazione annua ridotta del trenta per cento rispetto alle previsioni del piano scaduto;
- h) gli enti pubblici devono accantonare, su apposito capitolo di bilancio, il dieci per cento degli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive di importo superiore a mille euro e reinvestirli per lavori di manutenzione delle infrastrutture boschive, di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale e per operazioni di gestione della proprietà forestale, fatte salve le eventuali diverse disposizioni contenute nei piani di gestione.

- 7. Le direttive specifiche di cui al comma 1 possono stabilire procedure semplificate di estrapolazione, riprogrammazione o riproposizione delle scelte pianificatorie e dei relativi tempi di attuazione, per la revisione dei piani di gestione forestale approvati e attuati ai sensi del presente Regolamento.
- 8. Per la corretta esecuzione delle utilizzazioni forestali su proprietà pubblica, attraverso i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, è emanato un capitolato tecnico approvato con deliberazione della Giunta regionale.

### (Redazione ed approvazione dei piani integrati particolareggiati)

- 1. Il piano integrato particolareggiato è redatto da tecnici agronomi forestali abilitati, in conformità alle direttive per la redazione dei progetti di riqualificazione forestale e ambientale e dei piani integrati particolareggiati approvate dalla Giunta regionale.
- 2. Il piano integrato particolareggiato è approvato e reso esecutivo con decreto del Direttore regionale delle foreste o del Presidente della Regione in conformità all'articolo 7, comma 5.
- 3. Il piano integrato particolareggiato è articolato nelle seguenti parti:
- a) relazione illustrativa e programmatica;
- b) schede descrittive;
- c) cartografia.

### CAPO IV

### TAGLI BOSCHIVI, PROGETTI E PROCEDURE

### Art. 9

(Progetti di riqualificazione forestale ed ambientale)

- 1. I progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sono progetti integrati, che comprendono il progetto di taglio del soprassuolo principale e i progetti relativi agli interventi colturali, alle vie di esbosco terrestri ed aeree ed ai modesti interventi funzionali alla riqualificazione ambientale ed idrogeologica della superficie forestale. Rispondono ai principi della selvicoltura naturalistica e sono redatti in conformità alle direttive approvate dalla Giunta regionale.
- 2. I progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sono obbligatori per le proprietà pubbliche pianificate, ai fini degli interventi di cui al comma 1, con esclusione dei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a). Sono redatti in conformità ai piani di gestione forestale e ai piani integrati particolareggiati.

- 3. Per la proprietà pubblica in assenza di pianificazione forestale, ovvero nelle more della sua approvazione, gli interventi di utilizzazione boschiva sono effettuati in conformità agli indirizzi specifici stabiliti dall'Ispettorato forestale competente, a seguito di sopralluogo, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- 4. Per la proprietà privata i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sono obbligatori qualora il taglio del soprassuolo principale superi i cento metri cubi lordi di massa nelle fustaie e i 2,5 ettari di superficie nei cedui. Per quantitativi o superfici inferiori si seguono le indicazioni dell'articolo 11.
- 5. La redazione dei progetti è di competenza di tecnici agronomi forestali abilitati; l'ente pubblico proprietario di boschi può altresì chiedere che i progetti vengano redatti dagli Ispettorati forestali o da altri enti pubblici competenti in materia forestale.
- 6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 26 ter della legge regionale 20/2000, l'Ispettorato forestale competente per territorio può predisporre il progetto attraverso i propri tecnici agronomi-forestali abilitati, previa verifica delle priorità del servizio d'istituto. Si applica la tariffa di euro 300,00 al netto dell'I.V.A., ogni cinquecento metri cubi lordi o frazioni di massa legnosa assegnata. Sono altresì a carico del proprietario gli oneri relativi alle missioni e alle eventuali ore straordinarie relative al personale forestale impiegato che sono rimborsati all'amministrazione regionale che provvede a richiederli, rendicontando gli oneri effettivamente sostenuti. Il personale operaio da adibire ai rilievi progettuali deve essere messo a disposizione dall'ente proprietario del bosco, che ne assume gli oneri.
- 7. In presenza di piano di gestione forestale, il progetto di riqualificazione forestale e ambientale viene inviato all'Ispettorato forestale competente, il quale verifica la coerenza del documento con gli indirizzi della pianificazione forestale e vista il progetto ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge regionale 20/2000 entro trenta giorni dalla data di presentazione; trascorso tale termine, il progetto si intende vistato. Se il progetto contiene anche tipologie di interventi relativi alla realizzazione di viabilità forestale o di linee di esbosco per via aerea soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 14 e 15, esso è sottoposto ad approvazione, comprensiva di eventuali prescrizioni, da parte dell'Ispettorato forestale competente, che si esprime entra sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. L'approvazione tiene luogo di tutti gli atti autorizzativi di competenza della Direzione regionale delle foreste o dell'Ispettorato medesimo o dichiarativi, ai fini del vincolo idrogeologico o delle autorizzazioni per gli impianti a fune.
- 8. Ai progetti redatti da tecnici agronomi-forestali abilitati dipendenti da enti pubblici si applica il comma 7.

- 9. I progetti redatti, ai sensi dei commi 5 e 6, da tecnici agronomi-forestali abilitati dipendenti dagli Ispettorati forestali vengono vistati o approvati dal Direttore dell'Ispettorato forestale.
- 10. I progetti relativi alle proprietà forestali regionali, redatti da tecnici agronomi-forestali abilitati dipendenti dagli uffici della Direzione regionale delle foreste, sono vistati o approvati dal Direttore del Servizio per la gestione delle foreste regionali.
- 11. Per la proprietà pubblica e privata non pianificata, il progetto deve essere coerente con le disposizioni previste al Capo IX. Il progetto è approvato dall'Ispettorato forestale secondo le modalità di cui al comma 7.
- 12. Le piante oggetto di taglio possono essere individuate con diverse modalità: contrassegno professionale o forestale, contrassegno del proprietario, targhetta di plastica alla ceppaia, specchiatura, segnatura con colore, aree di saggio nei soli casi di boschi omogenei ed ogni altro strumento individuato dal tecnico. Per le fustaie pianificate il tecnico incaricato redige il relativo piedilista di assegno per la registrazione sul piano di gestione.
- 13. Sulla proprietà pubblica, per la corretta esecuzione dei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale più complessi deve essere prevista la direzione dei lavori da parte di un tecnico agronomo-forestale abilitato secondo le indicazioni contenute nel capitolato tecnico di cui all'articolo 7, comma 8.
- 14. Il taglio deve essere eseguito in conformità al progetto. Il Direttore dei lavori nel corso dell'intervento può apportare piccole integrazioni di massa assegnata fino al cinque per cento, per le quali non necessita autorizzazione e di cui deve essere redatta una relazione unica e finale di assegno, da trasmettere all'Ispettorato forestale competente.
- 15. Tutti gli interventi di taglio aggiuntivi rispetto al progetto, purché giustificati ed organicamente collegati allo stesso, quali i tagli forzosi per schianti costituiti da piante divelte o stroncate, i tagli di piante instabili in aree soggette a movimenti franosi, i tagli fitosanitari, i tagli di piante lungo tracciati di vie di esbosco, singoli prelievi di piante che impediscono un corretto abbattimento o utilizzazione, non necessitano di autorizzazione e le relative piante non devono essere contrassegnate preventivamente. Gli interventi sono effettuati sotto la responsabilità del Direttore dei lavori, che ne redige una relazione unica e finale di assegno da trasmettere all'Ispettorato forestale competente. La relativa massa assegnata non rientra nell'integrazione di cui al comma 14.
- 16. Le varianti sostanziali, che non rientrano nelle fattispecie di cui ai commi 14 e 15, seguono la procedura prevista dai commi 7, 8, 9, 10 e 11.

(Piccoli tagli boschivi in aree di proprietà pubblica)

- 1. Sulla proprietà pubblica i piccoli tagli boschivi possono essere attuati con le seguenti modalità:
- a) in presenza di pianificazione forestale, l'assegno di massa legnosa fino a cento metri cubi lordi nella fustaia e a 2,5 ettari nel ceduo può essere eseguito dai tecnici o dal personale di custodia dell'ente proprietario o, su richiesta dello stesso, dal personale della stazione forestale competente o dal tecnico professionista incaricato per interventi relativi a fabbisogni di legna da ardere o legname da opera a favore di cittadini, nonché per la soddisfazione dei diritti di servitù, per tagli di conversione dei cedui all'altofusto, per tagli fitosanitari, per tagli di piante instabili in aree soggette a movimenti franosi. Per il materiale assegnato va redatta relazione semplificata di assegno per la relativa registrazione delle utilizzazioni in applicazione del piano di gestione forestale, da comunicare all'Ispettorato forestale competente anche a lavori finiti;
- b) in assenza di pianificazione forestale, per i tagli di cui al comma a) si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 1;
- c) gli interventi relativi al taglio di piante secche, schiantate, divelte o stroncate, a tagli forzosi derivanti da autorizzazioni per l'esecuzione di opere pubbliche, nonché gli interventi di sfollo, ripuliture e il prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale, prescindono dai quantitativi massimi di massa legnosa nella fustaia o di superficie nel ceduo di cui alla lettera a). In presenza di piano di gestione, va redatta relazione semplificata di assegno, per la relativa registrazione delle utilizzazioni in applicazione del piano di gestione forestale, da comunicare all'Ispettorato forestale competente anche a lavori finiti.

### Art. 11

(Piccoli tagli boschivi in aree di proprietà privata)

- 1. Sulla proprietà privata, nelle aree non rientranti nei casi previsti dall'articolo 27, i piccoli tagli boschivi possono essere attuati con le seguenti modalità:
- a) sono esenti dall'obbligo di dichiarazioni o autorizzazioni i tagli inferiori a quindici metri cubi lordi di massa nelle fustaie o a mille metri quadrati di superficie nei cedui, le ripuliture, i decespugliamenti, il prelievo di materiale intercalare scarsamente vitale, il taglio di piante secche, schiantate, divelte, stroncate di qualsiasi entità o dimensione. Nei boschi governati a ceduo gli interventi di taglio devo-

- no comunque essere effettuati nel rispetto dell'epoca di taglio per il ceduo di cui all'articolo 20;
- b) il proprietario, l'avente titolo, le comunioni familiari, i consorzi privati, che intendano tagliare da quindici a cento metri cubi lordi di massa nelle fustaie o da mille metri quadri fino a 2,5 ettari di superficie nei cedui, devono presentare una dichiarazione di taglio secondo le modalità dell'articolo 12. Nell'arco del triennio, per ogni superficie forestale accorpata, gli interventi non possono superare il quantitativo o la superficie massima previsti dalla presente lettera.
- 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 26 ter della legge regionale 20/2000, su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), il personale forestale, nell'ambito dei normali servizi d'istituto, presta la propria assistenza tecnica gratuita ai fini:
- a) della predisposizione della dichiarazione di taglio;
- b) dell'individuazione delle piante da abbattere nelle fustaie, entro il limite di cento metri cubi lordi, al cui contrassegno provvede il proprietario;
- c) dell'individuazione dei criteri di intervento nei cedui.
- 3. L'attività di assistenza tecnica di cui al comma 2 si esplica mediante lo svolgimento di compiti di contenuto non progettuale, consistenti in sopralluoghi, consigli sull'indicazione delle piante da abbattere e collaborazione nella redazione della dichiarazione di taglio.
- 4. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), provvedono ai tagli nei limiti e secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di taglio e dal presente Regolamento.
- 5. In presenza di pianificazione forestale, deve comunque essere sempre redatta dal personale della stazione forestale competente, o dal tecnico professionista incaricato, una relazione semplificata di assegno per la relativa registrazione delle utilizzazioni in applicazione del piano di gestione forestale, da comunicare all'Ispettorato forestale competente anche a lavori finiti.

### Art. 12

### (Dichiarazione di taglio)

- 1. Le dichiarazioni di taglio devono essere redatte secondo il modello stabilito con decreto del Direttore regionale delle foreste. Sono presentate all'Ispettorato forestale competente, tramite la Stazione forestale, che può fornire la necessaria assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 11.
- 2. La dichiarazione comprende i seguenti elementi: generalità, indirizzo e recapito del dichiarante, ubicazione, estremi catastali e superficie della proprietà, superfici d'intervento, tipo di bosco secondo la casistica prevista al Capo IX, tipo di taglio, piedilista delle pian-

te contrassegnate preventivamente per numero, specie e diametro nelle fustaie adulte e mature o superficie di taglio nei cedui, termini presunti di inizio e durata dell'utilizzazione. Le masse lorde delle fustaie sono calcolate applicando il sistema delle tariffe di Algan, di cui all'allegato A.

- 3. Per i boschi misti di acero di monte, frassino maggiore e faggio, e per i boschi di specie quercine, ai fini della dichiarazione, è obbligatoria l'individuazione preventiva delle piante da rilasciare qualora sia previsto il governo a fustaia ai sensi dell'articolo 18.
- 4. La Stazione forestale esprime parere sulle dichiarazioni di taglio ricevute, valutando la conformità delle operazioni previste alle disposizioni del presente Regolamento.
- 5. L'Ispettorato forestale competente, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione alla Stazione forestale, visto il parere espresso dalla medesima, può formulare, ove necessario, prescrizioni per la corretta effettuazione dei tagli nel rispetto delle norme di cui al Capo IX. Trascorso tale termine, il taglio può essere eseguito.

### CAPO V

### INFRASTRUTTURE PER L'ESBOSCO PER VIA TERRESTRE ED AEREA ED IMPRESE BOSCHIVE

### Art. 13

### (Infrastrutture forestali)

- 1. Le infrastrutture forestali impiegate per il concentramento e l'esbosco del legname nonché per l'accesso delle maestranze, sono classificate in viabilità forestale principale e viabilità forestale secondaria.
- 2. La viabilità forestale principale è caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato, dotate di manufatti di varia natura, comportanti una trasformazione permanente dello stato dei luoghi; è costituita da strade, camionabili o trattorabili, di larghezza superiore a tre metri, e da piazzali permanenti di raccolta del legname.
  - 3. La viabilità forestale secondaria comprende:
- a) opere temporanee a fondo naturale, che può essere ricolonizzato dalla vegetazione, soggette a riutilizzo periodico, realizzate senza o con modesti movimenti di terra, le quali non costituiscono interruzione della superficie boscata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 22/1982 e successive modifiche e integrazioni; sono costituite da:
  - le piste principali, di larghezza pari o inferiore a tre metri e di lunghezza non superiore a settecento metri, ivi compresi piazzali provvisori di raccolta del legname;

- 2) le piste secondarie, varchi nel soprassuolo che non necessitano di movimenti di terra ed hanno larghezza inferiore a 3 metri; la larghezza può essere superiore a 3 metri per interventi con macchine operatrici speciali, tipo harvester e forwarder:
- 3) le linee di esbosco a gravità, realizzate lungo le linee di massima pendenza o tramite percorsi attrezzati:
- b) le linee di teleferica, distinte in:
  - 1) linee temporanee di gru a cavo tradizionale;
  - 2) linee temporanee di gru a cavo mobile;
  - 3) linee di teleferica monofuni, denominate palorci, e trifuni.
- 4. Gli interventi di viabilità forestale principale, di cui al comma 2, in quanto infrastrutture di viabilità forestale di carattere permanente a fondo stabilizzato, nonché le linee di teleferica monofuni e trifuni, qualora siano permanenti, sono soggette all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 131, comma 11, lettera a) della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica). Gli interventi di viabilità forestale secondaria di cui al comma 3, lettera a), le linee temporanee di gru a cavo tradizionale e mobile, nonché le linee di teleferica monofuni e trifuni, qualora non siano permanenti, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 152 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturale e ambientali), in quanto non alterano l'assetto idrogeologico e non comportano trasformazioni permanenti dello stato dei luoghi.
- 5. Le direttive tecniche per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

### Art. 14

(Strade e piste forestali, linee di avvallamento, sentieri, mulattiere e piazzali)

- 1. La realizzazione e manutenzione delle strade forestali principali, come definite all'articolo 13, comma 2, è soggetta alla seguente disciplina ai fini del vincolo idrogeologico:
- a) la realizzazione è soggetta all'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico prevista dall'articolo 7 della legge regionale 22/1982;
- b) la manutenzione ordinaria è esente dall'obbligo di dichiarazioni o autorizzazioni ai fini forestali;
- c) la manutenzione straordinaria con interventi che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi o finalizzata al consolidamento o ripristino funzionale di opere esistenti con le tecniche dell'ingegneria

- naturalistica, ivi compresa l'attuazione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche con tipologie strutturali idonee, è soggetta alla dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 31.
- 2. La realizzazione e manutenzione delle piste forestali di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), è soggetta alla seguente disciplina ai fini del vincolo idrogeologico:
- a) le piste principali di concentramento ed esbosco di larghezza pari o inferiore a tre metri e di lunghezza non superiore a settecento metri possono essere eseguite, previa dichiarazione dell'interessato all'Ispettorato forestale competente per territorio, secondo la procedura di cui all'articolo 31, con l'esplicito obbligo di inerbire l'area denudata a seguito dei movimenti di terra e realizzare le necessarie opere trasversali di sgrondo delle acque meteoriche a completamento dei lavori. Nella predisposizione dei progetti di qualificazione forestale ed ambientale le piste principali devono essere esplicitamente previste e pianificate; la progettazione deve comprendere il tracciamento sul terreno, l'individuazione della sezione tipo ed i provvedimenti di ripristino a completamento dei lavori di esbosco;
- b) le piste secondarie, varchi nel soprassuolo che non necessitano di movimenti di terra ed hanno larghezza inferiore a tre metri, non sono soggette ad alcuna disciplina; l'effettuazione di varchi, senza movimenti di terra, di larghezza superiore a tre metri è consentita per interventi con macchine operatrici speciali, tipo harvester e forwarder, previa dichiarazione all'Ispettorato forestale competente secondo la procedura di cui all'articolo 31. E' fatta salva la facoltà per l'Ispettorato forestale competente, qualora l'utilizzo dei varchi dovesse procurare danni al soprassuolo o rappresentasse un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, di prevedere, con provvedimento inviato a mezzo raccomandata o notifica al proprietario o alla ditta utilizzatrice, le necessarie restrizioni, la sospensione dei lavori o del transito dei mezzi ed il ripristino dei luoghi.
- 3. Le linee di esbosco a gravità, realizzate lungo le linee di massima pendenza o tramite percorsi attrezzati, non sono soggette ad alcuna disciplina, fatto salvo quanto previsto negli articoli 23 e 24. Le linee di avvallamento artificiali, risine o canalette, possono essere eseguite liberamente e vanno rimosse al termine dei lavori di utilizzazione.
- 4. Sono esenti dall'obbligo di dichiarazione o autorizzazione la realizzazione di sentieri di larghezza inferiore a un metro, nonché la manutenzione delle mulattiere per l'accesso alle aree silvo-pastorali, qualora i relativi lavori siano eseguiti a mano o con mini macchine operatrici.

- 5. La realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di superficie inferiore a trecento metri quadri, che siano oggetto di ripristino con inerbimento al termine dei lavori, non rappresenta alterazione permanente dello stato dei luoghi ed è soggetta a dichiarazione, secondo la procedura di cui all'articolo 31.
- 6. Per gli interventi previsti dal presente articolo inseriti nei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, l'approvazione del progetto tiene luogo di tutti gli atti autorizzativi di competenza della Direzione delle foreste o degli Ispettorati forestali o dichiarativi.

### (Linee di teleferica)

- 1. Nei boschi di alto fusto, nonché in quelli da avviare all'alto fusto, è ammessa l'apertura di varchi nel soprassuolo della larghezza consentita dalle corrette tecniche per il tracciamento e l'esercizio delle linee di teleferica, al fine di consentire l'installazione e l'esercizio di gru a cavo e di altre macchine operatrici forestali a fune. Le spaziature tra le linee sono conformate al tipo di bosco, al trattamento, all'intensità del taglio ed alle macchine da impiegare, secondo gli indirizzi individuati per l'impiego delle moderne teleferiche forestali nelle direttive tecniche di cui all'articolo 13, comma 5 e le indicazioni del progetto di riqualificazione forestale ed ambientale.
- 2. La disciplina della linee temporanee di gru a cavo tradizionale è la seguente:
- a) la realizzazione delle linee di lunghezza superiore a mille metri è soggetta all'autorizzazione dell'Ispettorato forestale competente, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'esecutore deve presentare il progetto redatto da tecnico agronomo forestale abilitato ed in conformità alle direttive tecniche di cui al comma 1, previo tracciamento sul terreno e segnatura delle piante di ancoraggio e di sostegno. Il progetto è corredato degli elementi tecnici dimensionali di progetto, della planimetria in scala adeguata, del profilo del terreno, della posizione della catenaria, degli ancoraggi e dei cavalletti;
- b) la realizzazione delle linee di lunghezza fino a mille metri è soggetta a dichiarazione all'Ispettorato forestale competente, secondo le modalità indicate al comma 3, lettera b);
- c) qualora nei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sia previsto l'impiego di gru a cavo tradizionali, queste sono soggette a progettazione ai sensi della lettera a) ed il tracciamento sul terreno delle linee di gru a cavo deve essere propedeutico all'assegno delle piante del progetto; l'atto di controllo sul progetto principale assorbe le procedure

di cui alle lettere a) e b), ai sensi dell'articolo 9, comma 7.

- 3. La disciplina delle linee temporanee di gru a cavo mobile è la seguente:
- a) la realizzazione delle linee di lunghezza superiore a settecento metri, è soggetta alla procedura autorizzativa di cui al comma 2, lettera a);
- b) la realizzazione di linee di gru a cavo mobile di lunghezza fino a settecento metri è soggetta a dichiarazione all'Ispettorato forestale competente, corredata con la progettazione delle linee che vanno indicate in planimetria a scala adeguata e l'individuazione sommaria delle caratteristiche tecniche essenziali dell'impianto; l'Ispettorato forestale competente può formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione; in caso di inutile decorso del termine, le linee possono essere realizzate;
- c) qualora nei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sia previsto l'impiego di gru a cavo mobili, il tracciamento sul terreno delle linee di gru a cavo deve essere propedeutico all'assegno delle piante del progetto; l'atto di controllo sul progetto principale assorbe le procedure di cui alle lettere a) e b), ai sensi dell'articolo 9, comma 7.
- 4. La realizzazione di linee di teleferiche monofuni, denominate palorci, e trifuni per attività agrarie e forestali è soggetta, in quanto opere permanenti, all'autorizzazione edilizia comunale, che viene rilasciata su parere conforme dell'Ispettorato forestale competente per territorio. La richiesta di autorizzazione al Comune va corredata con un progetto contenente le caratteristiche tecniche dell'impianto, la planimetria in scala adeguata, il profilo del terreno e la posizione della catenaria e degli ancoraggi. L'Ispettorato forestale competente esprime il parere sull'impianto entro trenta giorni dalla ricezione della domanda; in caso di inutile decorso del termine, il parere si intende favorevolmente reso.
- 5. Qualora la linea di teleferica monofune sia installata in maniera temporanea, per un tempo massimo di un anno, si applica la procedura dichiarativa prevista al comma 3, lettera b) per le linee temporanee di gru a cavo mobile.
- 6. Per gli impianti che investono lo spazio aereo sovrastante le chiome del bosco resta impregiudicata l'osservanza delle norme e delle procedure di sicurezza per il volo. Il progetto della linea di gru a cavo è obbligatorio per tutti gli impianti ad una o più campate, i quali, indipendentemente dalla lunghezza della linea, si elevino oltre la sommità della chioma o del terreno nudo per una altezza maggiore di venti metri su un tratto della linea superiore a cento metri.

### Art. 16

### (Imprese boschive)

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge regionale 20/2000, i lavori di riqualificazione forestale ed ambientale sulla proprietà pubblica devono essere effettuati da imprese boschive, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione al Registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) possesso del certificato di idoneità di cui al comma 2, rilasciato dalla Direzione regionale delle foreste, su istruttoria degli Ispettorati forestali competenti.
- 2. Al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la razionale gestione del patrimonio forestale nonché la crescita imprenditoriale e professionale delle imprese di utilizzazione forestale, viene rilasciato il certificato di idoneità, per le tipologie citate al comma 3, alle imprese boschive che dispongano delle macchine idonee e delle maestranze specializzate, abbiano almeno un addetto in possesso del patentino di abilitazione tecnica di cui al comma 6 e diano garanzia di applicazione delle norme relative al lavoro dipendente, nel rispetto dei contratti collettivi, e di quelle sulla sicurezza dei cantieri.
- 3. La Direzione regionale delle foreste tiene ed aggiorna l'elenco delle imprese boschive, in possesso del certificato di idoneità, distinto in sezioni secondo le seguenti specializzazioni:
- a) lavori colturali;
- b) taglio ed allestimento;
- c) concentramento ed esbosco per via terrestre;
- d) concentramento ed esbosco per via aerea;
- e) lavori di qualificazione e manutenzione ambientale.
- 4. Il certificato di idoneità, suddiviso per specializzazione, consente di attuare i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale di proprietà degli Enti pubblici e di assumere quindi lavori per l'utilizzazione dei lotti boschivi in piedi, per l'aggiudicazione dei soli lavori di taglio ed allestimento delle piante, dei lavori di miglioramento dei boschi, nonché per la realizzazione di opere infrastrutturali e di difesa idrogeologica funzionali agli interventi di riqualificazione forestale ed ambientale.
- 5. Le imprese boschive aggiudicatarie dei lavori di cui al comma 4 possono, nel rispetto delle normative vigenti, far eseguire una parte del valore degli stessi da altre imprese boschive purché tali imprese dispongano dei necessari requisiti di professionalità, attestati dal possesso del certificato di idoneità di cui al comma 1.
- 6. La Direzione regionale delle foreste rilascia un patentino di abilitazione tecnica agli operatori forestali,

valutandone le capacità in ordine alla corretta e razionale effettuazione dei lavori di taglio, allestimento ed esbosco del legname, nonché le conoscenze in materia antinfortunistica e nei riguardi dell'impiego e manutenzione delle attrezzature boschive.

- 7. Le capacità di cui al comma 6 devono essere comprovate, da parte della Direzione regionale delle foreste, mediante verifica periodica, teorica e pratica, della professionalità dell'operatore forestale, già acquisita o da acquisire attraverso appositi corsi di formazione ed aggiornamento professionale.
- 8. Prima dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 4, le imprese devono individuare un responsabile del cantiere che sia in possesso del patentino di abilitazione tecnica di cui al comma 6.
- 9. Le procedure per il rilascio del certificato di idoneità di cui al comma 2, per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco di cui al comma 3, nonché per il rilascio dell'abilitazione tecnica di cui al comma 6 e le relative modalità di verifica periodica della professionalità di cui al comma 7 sono stabilite con apposite direttive approvate dalla Giunta regionale.
- 10. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui al comma 9, continuano ad applicarsi le vigenti norme sul certificato di idoneità per l'utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà pubblica.

### CAPO VI

### PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEI BOSCHI

### Art. 17

(Divieto di trasformazione dei boschi)

- 1. Salvo nei casi previsti dalla legge, è fatto divieto di trasformare i boschi in altri tipi di coltura.
- 2. La trasformazione dei boschi è soggetta all'autorizzazione paesaggistica; la trasformazione dei boschi soggetti a vincolo idrogeologico è subordinata anche all'autorizzazione in deroga al vincolo di cui all'articolo 7 della legge regionale 22/1982.

### Art. 18

(Obbligo del governo ad altofusto)

- 1. I cedui invecchiati di faggio di età media superiore a trentacinque anni devono essere convertiti ad alto fusto.
- 2. Per i boschi cedui misti invecchiati di latifoglie che non siano stati soggetti al taglio da più di trentacinque anni, l'Ispettorato forestale competente all'atto dell'eventuale dichiarazione di taglio o di presentazione

del progetto di riqualificazione forestale ed ambientale, può consentire, in relazione alle condizioni selvicolturali del popolamento ed alle capacità di perpetuazione, il ripristino del governo a ceduo o imporre con provvedimento motivato gli interventi per l'avviamento all'alto fusto.

- 3. Per i boschi di acero di monte, frassino maggiore, faggio o rovere, con partecipazione in purezza o in mescolanza di tali specie superiore all'ottanta per cento in termini di massa, è obbligatorio il governo a fustaia.
- 4. In deroga a quanto previsto al comma 3, per i boschi di neoformazione misti di latifoglie, esclusa la robinia, di età compresa tra quindici e venticinque anni, l'Ispettorato forestale competente, all'atto della dichiarazione di taglio o di presentazione del progetto, può consentire, in relazione alle condizioni selvicolturali del popolamento ed alle capacità di perpetuazione, il governo a ceduo.

### Art. 19

(Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui e di sostituzione di specie)

- 1. La conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui è vietata, salvo autorizzazione dell'Ispettorato forestale competente. Il divieto comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalla conversione dei cedui invecchiati.
- 2. Sono vietate la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e la sostituzione di specie definitive con specie pioniere e transitorie.

### Art. 20

(Epoca per il taglio dei boschi)

- 1. E' consentito effettuare operazioni di taglio durante tutto l'anno per le fustaie di latifoglie e di conifere.
- 2. Gli interventi di avviamento all'altofusto possono essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno.
- 3. Per i boschi cedui è obbligatorio effettuare il taglio nel periodo di riposo vegetativo, al fine di conservare la capacità pollonifera e per limitare i danni alle ceppaie con le operazioni di esbosco.
- 4. Ai fini del comma 3, per i boschi cedui delle province di Udine e Pordenone sono individuati per i tagli i seguenti periodi:
- a) fino a 800 metri di altitudine, dal 1° ottobre al 15 aprile;
- b) oltre agli 800 metri di altitudine, dal 15 settembre al 15 maggio.

- 5. Ai fini del comma 3, per i boschi cedui delle Province di Trieste e Gorizia sono individuati per i tagli i seguenti periodi:
- a) fino a 400 metri di altitudine, dal 1° ottobre al 31 marzo:
- b) oltre i 400 metri di altitudine, dal 15 settembre al 15 aprile.
- 6. Qualora ricorrano circostanze vegetative particolari l'Ispettorato forestale competente per territorio può modificare la durata dei periodi indicati ai commi 4 e 5.

### (Potature)

- 1. Nei boschi di altofusto di latifoglie è consentito effettuare sul primo fusto dei soggetti giovani meglio conformati, quali piante scelte tra le candidate dotate di buone caratteristiche di forma e portamento, una progressiva potatura verde dei rami sul tronco per un terzo dell'altezza totale, al fine della migliore correzione della verticalità e per originare, a maturità, fusti puliti da nodi per almeno un'altezza di sei metri da terra.
- 2. Nei boschi di conifere gli interventi di potatura sono consentiti per le giovani piante scelte, di miglior conformazione e destinate alla maturità, sui rami secchi o di scarsa vitalità del terzo inferiore del fusto.

### Art. 22

(Taglio, allestimento e sgombero dei prodotti legnosi)

- 1. Il taglio e l'allestimento dei prodotti legnosi devono essere compiuti con cura, in modo da non danneggiare le piante circostanti ed il novellame; lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi deve essere realizzato il più prontamente possibile, in modo da non danneggiare l'eventuale rinnovazione presente o in via di insediamento e comunque, per i cedui, entro il periodo di cui all'articolo 20, commi 4 e 5.
- 2. Nei boschi in corso di rinnovazione, la ramaglia, i cimali e ogni altro avanzo delle utilizzazioni, devono essere ammucchiati nelle aree dove non risultino di ostacolo all'affermarsi della rinnovazione stessa.
- 3. Tale ammucchiamento deve seguire immediatamente il taglio e l'allestimento in tutte le aree già coperte da novellame, mentre deve essere effettuato prima della ripresa vegetativa nelle superfici suscettibili di rinnovazione.
- 4. Nei boschi non in rinnovazione la ramaglia può essere lasciata sparsa su tutta la superficie interessata dal taglio.
- 5. Nei boschi ubicati in zone ad alto rischio d'incendio non è comunque consentito l'ammucchiamento delle ramaglie a ridosso delle piante in piedi né in prossimità

delle strade o delle piste di accesso per una fascia di venti metri, da conteggiarsi dal bordo delle stesse.

6. L'utilizzatore è tenuto a tenere sgomberi da tronchi e da ramaglia i sentieri e le mulattiere di uso collettivo, nonché gli alvei dei corsi d'acqua.

### Art. 23

(Concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi)

- 1. Il concentramento a strascico è consentito dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, avendo cura di limitare i danni al suolo e al soprassuolo.
- 2. Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto del legname per via aerea, l'esbosco può di norma farsi per teleferica, strade, piste, condotte attrezzate, canali di avallamento già esistenti, evitando per quanto possibile qualsiasi percorso nelle parti di bosco in rinnovazione.
- 3. Nel corso delle utilizzazioni il transito in bosco di trattori gommati e cingolati è consentito lungo le piste o varchi naturali e superfici non coperte da rinnovazione, purché non comporti rilevanti danni al soprassuolo o movimenti di terra.
- 4. L'Ispettorato forestale competente può vietare l'uso degli avvallamenti e canali esistenti, nonché l'impiego di trattori cingolati se tale uso può dar luogo a frane, smottamenti o rilevanti danni al soprassuolo. Il motivato provvedimento viene comunicato a mezzo raccomandata o notifica al proprietario interessato ed alla ditta che sta eseguendo l'utilizzazione boschiva, anche in corso d'opera.
- 5. L'utilizzatore può usare la via più breve o più funzionale per l'esbosco, previa comunicazione ed accordo con il proprietario od avvalersi dei diritti di servitù di passaggio già costituiti o da costituire ai sensi dell'articolo 1032 del codice civile. Eventuali danni dovuti all'esbosco devono essere riparati o risarciti secondo le norme del codice civile.

### Art. 24

(Avvallamento e concentramento a strascico di materiale legnoso lungo strade, canaloni, torrenti)

- 1. E' vietato l'avvallamento del materiale legnoso lungo pendici, canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestali.
- 2. E' altresì vietato il concentramento a strascico lungo le strade a fondo stabilizzato, salvo che per i tratti strettamente necessari all'accatastamento del legname e comunque non oltre cinquanta metri.
- 3. L'Ispettorato forestale competente per territorio entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'interessato può concedere deroghe ai divieti di cui

ai commi 1 e 2, con le prescrizioni del caso e l'obbligo di ripristino.

### Art. 25

(Trasporto ai fini del commercio e coltivazione degli «alberi di Natale»)

- 1. Il trasporto ai fini del commercio delle piante resinose destinate ad «alberi di Natale» viene così regolamentato:
- a) le piante provenienti o circolanti nei territori comunali di Claut, Cimolais, Erto e Casso, Barcis, Andreis, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Ampezzo, Sauris, Prato Carnico, Forni Avoltri, Comeglians, Rigolato, Ovaro, Ravascletto, Cercivento, Sutrio, Paluzza, Treppo Carnico, Paularo, Pontebba, Moggio Udinese, Tarvisio, Malborghetto, Dogna e Chiusaforte devono essere dotate di speciale sigillo apposto al momento del taglio dal personale forestale regionale o da personale di custodia dei Comuni o di Consorzi pubblici forestali o di altra idonea certificazione di provenienza;
- b) tutti gli alberi di Natale provenienti o circolanti nei restanti territori della regione non sono soggetti alla disciplina del punto precedente.
- 2. Chi intende coltivare alberi di Natale in terreni soggetti a vincolo idrogeologico, prima della piantagione ne fa dichiarazione scritta all'Ispettorato forestale competente per territorio tramite la Stazione forestale, corredata dagli estremi catastali, nel quale sia indicata la zona da destinare alla piantagione; tale intervento non costituisce cambiamento di coltura. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione, l'Ispettorato forestale competente può formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni; decorso inutilmente tale termine, l'impianto può essere realizzato.

### Art. 26

(Pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati od abbandonati)

- 1. Nei boschi in via di rinnovazione diffusa o allo stadio di basso novelleto il pascolo è vietato sino a che i soggetti della rinnovazione non siano definitivamente affermati e abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non subire danno per il morso del bestiame.
- 2. In tutte le restanti zone boscate il pascolo è consentito fatta eccezione per il pascolo caprino, suino ed equino e per quello di allevamento della selvaggina ungulata, per il quale si applica il disposto del comma 3.
- 3. Nei boschi fortemente cespugliati fino a mille metri di altitudine è consentito il pascolo caprino, suino ed equino e quello di allevamento di selvaggina ungu-

- lata. In boschi scarsamente cespugliati o sopra i mille metri di quota, il proprietario o il possessore che intenda aprire il pascolo per tali animali deve farne preventiva dichiarazione all'Ispettorato forestale competente, tramite la Stazione forestale, indicando: località, estremi catastali, il numero dei capi ed il periodo. L'Ispettorato forestale competente entro trenta giorni può vietare motivatamente l'esercizio del pascolo o subordinarlo, ove necessario, a limiti e prescrizioni; decorso inutilmente tale termine, il pascolo può essere effettuato.
- 4. Qualora il pascolo, effettuato ai sensi dei commi 2 e 3, a causa del carico di bestiame, della specie o per le caratteristiche dei luoghi, dovesse procurare danni al soprassuolo o rappresentasse un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, l'Ispettorato forestale competente può prevedere le necessarie restrizioni, l'esclusione o la sospensione del pascolo con provvedimento inviato a mezzo raccomandata o notifica al proprietario o al conduttore.
- 5. Nelle zone abbandonate, boscate o cespugliate, soggette al rischio d'incendio, l'Amministrazione regionale può disporre l'esercizio del pascolo con bestiame specifico, quale opera di prevenzione degli incendi prevista dall'articolo 4 punto a) della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), previa occupazione temporanea dei terreni secondo le modalità di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale. Il provvedimento regionale comprende idonea cartografia dell'area di occupazione.

### Art. 27

(Tutela dei boschi in situazioni speciali, dei boschi interessati dagli incendi, dal vento e da altre avversità meteoriche e biotiche)

- 1. Sono considerati boschi in situazioni speciali quelli che, in aree non soggette a pianificazione forestale, assolvono rilevanti funzioni protettive di abitati ed infrastrutture civili, ed in particolare:
- a) i boschi presenti sulle rupi;
- b) i boschi ubicati sui terreni instabili, in forte pendenza o comunque particolarmente esposti a fenomeni di erosione o situati in aree soggette a valanghe o a caduta massi;
- c) i boschi in posizione sommitale, a quota superiore a 1.400 metri per l'area prealpina e a 1.600 metri per l'area alpina, ove siano presenti rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione.
- 2. Tali boschi sono definiti con particolari elenchi predisposti dalla Direzione delle foreste e pubblicati per trenta giorni all'albo pretorio dei Comuni; entro tale periodo possono essere avanzate osservazioni alla proposta di vincolo. Le aree soggette a vincolo speciale

vengono rese pubbliche con deliberazione della Giunta regionale.

- 3. Per i boschi in situazioni speciali i tagli, per qualsiasi quantitativo, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ispettorato forestale competente entro trenta giorni dalla presentazione del progetto o della dichiarazione di taglio rispettivamente previsti dagli articoli 9, comma 4, e 12; ogni assegno per interventi di taglio deve essere fatto ricorrendo all'assistenza tecnica del personale forestale o di un tecnico agronomo forestale abilitato.
- 4. Nelle aree di distacco delle valanghe censite dallo specifico Catasto regionale delle valanghe, sono vietati, salvo autorizzazione dell'Ispettorato forestale competente per territorio, ogni utilizzazione di piante vive, il taglio dei monconi delle piante stroncate e di quelle svettate, nonché l'asportazione delle ceppaie o delle piante divelte. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta del proprietario o dell'avente titolo.
- 5. Nei boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre avversità meteoriche sono consentiti, senza autorizzazione, l'utilizzo e l'asporto di tutte le piante fortemente danneggiate, compromesse nella vitalità o in precario equilibrio; per tali lavori deve essere preventivamente presentata una dichiarazione, tramite la Stazione forestale, all'Ispettorato forestale competente per territorio, il quale può formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni entro i successivi trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, l'intervento può essere realizzato. Nelle proprietà soggette a pianificazione deve essere redatta una relazione semplificata di assegno da parte del personale della Stazione forestale competente, o dei tecnici e personale di custodia dell'Ente proprietario, o del tecnico professionista incaricato, per la relativa registrazione della quantità di materiale asportato in applicazione del piano di gestione forestale; a tal fine la relazione di assegno deve essere comunicata all'Ispettorato forestale competente, anche a lavori finiti.
- 6. Quando in un complesso boscato o su singole piante forestali si verifica un attacco di insetti, funghi o altri agenti biotici, il proprietario o l'avente titolo, l'utilizzatore o il tecnico incaricato, venutone a conoscenza, è tenuto a darne tempestivamente notizia alla Stazione forestale competente per territorio.
- 7. Nei boschi interessati da infestazioni di insetti, da infezioni fungine o da altre circostanze avverse di natura biotica, l'Ispettorato forestale competente, accertatane la causa, la consistenza e la gravità, può disporre con carattere di urgenza gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie.
- 8. La Direzione regionale delle foreste, anche tramite gli Ispettorati forestali competenti, promuove il monitoraggio, il controllo e l'inventario dello stato fi-

- tosanitario dei boschi, divulga le conoscenze utili per la prevenzione ed attua le azioni di lotta più opportune contro le infestazioni di insetti e gli attacchi epidemici di organismi patogeni, mediante il ricorso. preferenziale a metodi di lotta biologica e integrata, compresa l'applicazione di interventi selvicolturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti.
- 9. L'impiego di prodotti fitosanitari, in bosco o in piazzale, su legname allestito con corteccia è ammesso, previa comunicazione all'Ispettorato forestale competente, limitatamente ai casi di pericolo di danneggiamento del materiale legnoso per probabili attacchi di insetti corticioli o lignicoli. L'impiego di prodotti fitosanitari in bosco su piante in piedi, per scopi di sperimentazione o nei casi di elevato rischio fitosanitario o per altri scopi, è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Ispettorato forestale competente, recante le specifiche dettagliate dei principi attivi impiegabili, le modalità di trattamento e le precauzioni da adottare; l'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

### CAPO VII

### PRESCRIZIONE PER I TERRENI CESPUGLIATI E PASCOLATI

### Art. 28

### (Terreni cespugliati)

- 1. Nelle aree boscate è consentito il taglio del sottobosco costituito da specie arbustive, nel rispetto della rinnovazione naturale delle specie arboree.
- 2. Nei terreni cespugliati e su pendenza inferiore al settanta per cento, è consentito senza alcuna restrizione il taglio dell'ontano verde finalizzato al ripristino di aree aperte.
- 3. Il taglio dei cespugli e degli arbusti in aree non boscate aventi funzioni protettive, in zone con pendenza superiore al settanta per cento che, per la loro ubicazione, possono essere sede di formazione di valanghe e di movimenti franosi o di caduta massi, ovvero, se sottoposti al calpestio del bestiame pascolante, dell'insorgere dei fenomeni di rottura del cotico erboso, è sottoposto a dichiarazione all'Ispettorato forestale competente per territorio tramite la Stazione forestale; salvo che nei successivi trenta giorni non pervenga il provvedimento motivato di divieto o di prescrizione di particolari condizioni od accorgimenti da parte dell'Ispettorato forestale competente, le attività suddette si intendono eseguibili.
- 4. Nelle aree non boscate su terreni con pendenza inferiore al trenta per cento, l'estirpazione dei cespugli finalizzata al ripristino di aree aperte può essere effettuata, a condizione che venga tempestivamente ripristi-

nato il cotico mediante inerbimento tale da garantire il rinsaldamento duraturo del terreno.

- 5. Nelle aree boscate infraperte, con densità delle piante arboree inferiore al quaranta per cento e su terreni con pendenza inferiore al trenta per cento, l'estirpazione dei cespugli è consentita, previa dichiarazione all'Ispettorato forestale competente tramite la Stazione forestale, a condizione che tale operazione sia finalizzata al ripristino e al miglioramento del bosco. Entro trenta giorni l'Ispettorato competente può formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni; decorso inutilmente tale termine, l'intervento può essere realizzato.
- 6. Nelle aree non boscate su terreni con pendenza compresa tra il trenta e il settanta per cento, l'estirpazione dei cespugli, finalizzata al ripristino di aree aperte, è consentita per superfici inferiori a duecento metri quadri con immediato ripristino del cotico erboso; per valori di superficie superiori deve essere presentata una preventiva dichiarazione all'Ispettorato forestale competente tramite la Stazione forestale. Entro trenta giorni l'Ispettorato può formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni; decorso inutilmente tale termine, l'intervento può essere realizzato.
- 7. Nelle aree non boscate in terreni franosi o su versanti con pendenza superiore al settanta per cento l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli è vietata, salvo autorizzazione dell'Ispettorato forestale competente che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
- 8. L'estirpazione degli arbusti e delle eventuali piante arboree è consentita per gli interventi di manutenzione delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica dei corsi d'acqua, promossi e realizzati dagli Enti pubblici competenti in materia.
- 9. Nei castagneti da frutto è consentito il taglio e l'estirpazione degli arbusti ai fini colturali.
- 10. L'estirpazione delle piante di pino mugo è vietata, salvo per la realizzazione e manutenzione di sentieri. Il taglio andante del pino mugo è soggetto ad autorizzazione dell'Ispettorato forestale competente che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

### Art. 29

### (Terreni pascolati)

- 1. Nei terreni non boscati adibiti a pascolo è consentito il taglio delle specie arboree ed arbustive con i limiti delle prescrizioni di cui all'articolo 28.
- 2. Nei terreni a pascolo, nei prati e prati abbandonati e nei terreni non boscati l'esercizio del pascolo è consentito durante tutto l'arco dell'anno, preferibilmente

nella forma del pascolo a rotazione al fine di favorire il miglioramento del pascolo e limitare i danni al cotico erboso.

- 3. Qualora per il periodo stagionale di pascolamento, per il carico del bestiame o per le caratteristiche dei luoghi, il pascolo dovesse procurare danni al cotico erboso o rappresentasse un pericolo di potenziali dissesti idrogeologici, l'Ispettorato forestale competente può prevedere restrizioni, l'esclusione o la sospensione del pascolo con provvedimento inviato a mezzo raccomandata o notifica al proprietario o al conduttore.
- 4. Nei pascoli sono consentiti, senza obbligo di dichiarazione o autorizzazione, i lavori di miglioramento consistenti in spietramento e successivo interramento o livellamento, erpicatura, concimazione, suddivisione in comparti, manutenzione ordinaria della viabilità di accesso interna e piccole opere di regimazione delle acque.
- 5. Tutti i miglioramenti, che comportino la lavorazione andante e comunque il dissodamento o scasso del terreno, sono soggetti alla disciplina di cui al Capo VIII.
- 6. Nei terreni a prato abbandonato e nella landa carsica ed in tutte le zone nelle quali potenzialmente l'abbandono accresce il rischio di incendi, l'Amministrazione regionale può disporre l'esercizio del pascolo con bestiame specifico, quale opera di prevenzione degli incendi come previsto e con le modalità di cui all'articolo 26 comma 5.
- 7. Il pascolo transumante, qualora effettuato con più di trecento capi, è soggetto a preventiva dichiarazione all'Ispettorato forestale competente, nella quale devono essere specificati il percorso previsto, la durata dello spostamento ed i tempi previsti di permanenza sul territorio di ciascun Comune, con l'indicazione delle zone interessate dal pascolamento e dalla sosta; l'Ispettorato entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione può impartire prescrizioni per disciplinare il carico del bestiame, nonché le modalità ed i tempi di spostamento e sosta degli animali, ovvero subordinare il pascolo transumante a limiti temporali o spaziali, al fine di evitare danni al cotico erboso ed alla vegetazione arborea ed impedire danni al suolo o possibili rischi di dissesti idrogeologici. In presenza di danni o di pericoli di potenziali dissesti, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
- 8. Sui terreni catastalmente individuati a pascolo il proprietario o l'avente titolo può effettuare, con le modalità di cui agli articoli 31 e 32, il ripristino della superficie pascoliva preesistente mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, purché l'area oggetto di intervento non sia interessata direttamente da fenomeni valanghivi, censiti dallo specifico Catasto delle valanghe.

### **CAPO VIII**

NORME E PROCEDURE PER LA TRASFORMAZIONE DEI BOSCHI IN ALTRE QUALITA' DI COLTURA, PER LA TRASFORMAZIONE DEI TERRENI SALDI IN TERRENI SOTTOPOSTI A PERIODICA LAVORAZIONE E PER IL MUTAMENTO PERMANENTE DI DESTINAZIONE D'USO DEI TERRENI VINCOLATI

### Art. 30

(Attività che comportano autorizzazione)

- 1. Nei terreni soggetti ai vincoli di cui al Regio decreto 3267/1923 ogni attività soggetta a concessione edilizia o ad accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'articolo 89 della legge regionale 52/1991, o comportante rilevanti interventi di cambiamento di coltura, è subordinata all'autorizzazione forestale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22/1982, ferma restando la disciplina autorizzativa prevista ai fini del vincolo paesaggistico dal decreto legislativo 490/1999 sulla protezione delle bellezze naturali, così come disciplinata nella Regione Friuli-Venezia Giulia dalla legge regionale 52/1991, Titolo X.
- 2. Alle disposizioni di cui al comma 1 fanno eccezione i casi specificati negli articoli 31 e 32.
- 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 vengono rilasciate dalla Direzione regionale delle foreste per superfici superiori a cinquemila metri quadri e dall'Ispettorato forestale competente per territorio per superfici inferiori.

### Art. 31

(Attività che comportano dichiarazione)

- 1. Ferma restando la disciplina autorizzativa relativa al vincolo paesaggistico, possono essere eseguiti, previa dichiarazione da presentarsi al competente Ispettorato forestale, tramite la Stazione forestale, gli interventi di seguito individuati, che per loro natura ed entità non comportano trasformazioni permanenti dei boschi, rilevanti movimenti di terreno e rischi di dissesto idrogeologico:
- a) la realizzazione e manutenzione delle piste forestali principali aventi i requisiti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), delle piste secondarie di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) qualora di larghezza superiore a tre metri, dei piazzali di deposito connessi alle utilizzazioni forestali di cui all'articolo 14 comma 5, delle linee temporanee di gru a cavo forestali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), e comma 3 lettera b), nonché delle linee temporanee di teleferica monofune di cui all'articolo 15, comma 5;
- b) il miglioramento dei prati e dei pascoli mediante lavorazione del terreno e ricostituzione del cotico er-

- boso su pendenze inferiori al cinquanta per cento e per superfici comprese tra duemila metri quadri e diecimila metri quadri; per superfici superiori, si può procedere per lotti separati, ma progressivamente portati a compimento;
- c) la trasformazione di prati in aree coltivate per superfici comprese tra duecento metri quadri e tremila metri quadri per terreni con pendenza inferiore al cinquanta per cento;
- d) l'estirpazione dei cespugli nei pascoli alpini, con immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici comprese tra duecento metri quadri e diecimila metri quadri e con pendenze inferiori al cinquanta per cento;
- e) il ripristino delle aree a pascolo, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni valanghivi, per superfici comprese tra cinquemila metri quadri e quarantamila metri quadri e con pendenze medie inferiori al cinquanta per cento;
- f) i movimenti di terra e roccia per superfici comprese tra duecento metri quadri e mille metri quadri e volumi compresi tra venti metri cubi e duecento metri cubi;
- g) la trasformazione in prati di boschi derivanti da prati abbandonati imboschiti, in attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera f bis), punto 1) della legge regionale 22/1982, per superfici poste a quote inferiori a millecinquecento metri e comprese tra duemila metri quadri e ventimila metri quadri, con pendenze inferiori al trenta per cento;
- h) la realizzazione di condotte sotterranee, con ripristino dello stato dei luoghi, di lunghezza inferiore a duecento metri e che non comportino più di cento metri cubi complessivi di movimentazione;
- i) la realizzazione di recinzioni con materiale diverso dal legno, di muri di cinta, di cancellate e di altane;
- j) i movimenti di terra per il recupero dei fabbricati, anche con ampliamento della superficie edificata, fermi restando i limiti della lettera f);
- k) la manutenzione straordinaria delle strade forestali ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c);
- la realizzazione di opere di consolidamento del terreno di altezza inferiore a tre metri mediante i tipi costruttivi dell'ingegneria naturalistica.
- 2. L'Ispettorato forestale competente nel termine di trenta giorni può formulare, ove necessario, eventuali osservazioni tecniche o specifiche prescrizioni per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1; decorso inutilmente il termine, l'intervento può essere realizzato.

- 3. L'atto di controllo su progetti di riqualificazione forestale ed ambientale, di cui all'articolo 9, che comprendano anche interventi di cui al comma 1, assorbe la relativa procedura dichiarativa ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge regionale 20/2000.
- 4. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di dimensioni, salvo quanto disposto dal comma 1, lettera b), non possono essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue, se non attraverso specifica autorizzazione dell'Ispettorato forestale competente.

### (Attività non soggette ad autorizzazione forestale né a dichiarazione)

- 1. Ferma restando la disciplina autorizzativa relativa al vincolo paesaggistico, non sono soggetti ad autorizzazione forestale, né a dichiarazione, i seguenti interventi:
- a) le piccole opere di riqualificazione ambientale e di riassetto del territorio, quali le opere di ingegneria naturalistica volte alla protezione e copertura del terreno interessato da dissesti di carattere superficiale, la costruzione di muretti in pietrame a secco, le piccole opere per lo smaltimento delle acque meteoriche realizzate con materiali naturali;
- b) il miglioramento dei prati e pascoli con risemina delle aree lavorate per superfici inferiori a duemila metri quadri e su pendenze inferiori al cinquanta per cento;
- c) la trasformazione di prati in aree coltivate per superfici inferiori a duecento metri quadri e su pendenze inferiori al cinquanta per cento;
- d) l'estirpazione dei cespugli nei pascoli alpini, con immediato inerbimento delle superfici denudate, per superfici inferiori a duecento metri quadri e su pendenze inferiori al cinquanta per cento;
- e) il ripristino delle aree a pascolo, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, mediante il taglio delle piante arboree ed arbustive di crescita spontanea, in zone non interessate direttamente da fenomeni valanghivi, per superfici inferiori a cinquemila metri quadri e con pendenze medie inferiori al cinquanta per cento;
- f) i piccoli movimenti di terra e roccia per superfici inferiore a duecento metri quadri e di volume inferiore a venti metri cubi, che comunque comportano la realizzazione di scarpate con pendenza inferiore al cinquanta per cento;
- g) la trasformazione in prati di boschi derivanti da prati abbandonati imboschiti, in attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera f bis), punto 1) della legge regionale 22/1982, per superfici poste a quote inferio-

- ri a millecinquecento metri e di ampiezza inferiore a duemila metri quadri, con pendenze inferiori al trenta per cento;
- h) la realizzazione di recinzioni con l'impiego esclusivamente di elementi in legno;
- i) la manutenzione ordinaria delle strade e piste forestali mediante la realizzazione di canalette e ricarica del fondo stradale;
- j) la realizzazione di sentieri di larghezza inferiore a un metro, nonché la manutenzione delle mulattiere, qualora eseguiti secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 4.
- 2. Gli interventi contemplati al comma 1 che prevedono limiti di dimensioni non possono essere replicati dallo stesso soggetto su superfici contigue, se non attraverso specifica dichiarazione all'Ispettorato forestale competente tramite la Stazione forestale, secondo la procedura dell'articolo 31.

### Art. 33

### (Salvaguardia dei prati montani)

- 1. Nel territorio montano della Regione, come definito dalla normativa regionale vigente, la trasformazione con imboschimento artificiale dei prati in bosco è considerata trasformazione dei suoli soggetta a tutti gli effetti alla disciplina ed alle sanzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 22/1982.
- 2. Nel territorio montano della Regione di cui al comma 1, gli imboschimenti di superfici prative vanno realizzati previa autorizzazione degli Ispettorati forestali competenti e nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico comunale.
- 3. Nel territorio montano della Regione di cui al comma 1, gli Ispettorati forestali non possono distribuire piante forestali provenienti dai vivai regionali per imboschimenti o rinfoltimenti in aree che non siano classificabili o destinabili a bosco.

### CAPO IX

### UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI

### Art. 34

### (Gestione forestale sostenibile)

1. Ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del principio di mantenere elevata la biodiversità ed attenta alla conservazione degli habitat delle specie animali, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco alcuni alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito nella misura in cui la rinuncia all'utilizzazione non comporti svantaggi economici insostenibili; sono altresì mantenuti gli alberi morti o con cavità, qualora ciò non sia ostativo alla protezione fitosanitaria della foresta o all'incolumità di persone e beni.

- 2. Le attività selvicolturali di cui al presente Capo, in quanto non comportano alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, sono considerate tagli colturali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativo all'orientamento e modernizzazione del settore forestale, e non sono quindi soggetti all'autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 490/1999, così come disciplinata dalla specifica normativa regionale di cui alla legge regionale 52/1991, Titolo X.
- 3. Per formazioni a prevalenza di una o più specie, s'intendono quelle in cui la specie o le specie citate partecipano alla composizione arborea con più del cinquanta per cento del numero dei soggetti.
- 4. Per la valutazione del numero minimo di piante o di metri cubi di massa legnosa da rilasciare ai sensi delle norme di cui al presente capo, si deve tenere conto anche del danneggiamento arrecato ai singoli soggetti arborei destinati ad assicurare, dopo l'intervento di taglio, le condizioni minime di vitalità del popolamento. Esso va computato come perdita di un soggetto o di un metro cubo ogni tre piante danneggiate, qualora le piante siano svettate per almeno un terzo del fusto o interessate da danni per scortecciatura al fusto per più di un quarto della circonferenza.
- 5. Nell'allegato B sono riportati orientamenti tecnici per un'adeguata gestione forestale. La mancata osservanza di tali orientamenti non comporta sanzioni.

### Art. 35

(Forme di governo dei boschi)

- 1. Ai fini del presente Regolamento, le forme di governo applicabili nei boschi sono le seguenti:
- a) ceduo: soprassuolo comprendente le formazioni forestali di latifoglie in cui oltre l'ottanta per cento dei soggetti arborei sia di origine agamica e l'età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, non superi i trentacinque anni. I cedui possono essere semplici o matricinati; nella forma di governo a ceduo sono comprese anche le formazioni governate a ceduo composto.
- b) fustaia: soprassuolo comprendente i boschi di conifere e quelli di latifoglie in cui oltre l'ottanta per cento della copertura sia costituita da soggetti arborei chiaramente nati da seme. Nel governo a fustaia rientrano anche i boschi di neoformazione e le fu-

staie transitorie, vale a dire i cedui invecchiati, in cui l'età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, superi i trentacinque anni e quelli in cui sia già stato eseguito almeno un taglio d'avviamento alla fustaia.

2. Per utilizzazione ordinaria s'intende, ai fini del comma 1, quella che ha interessato più del venticinque per cento della massa legnosa.

#### Art. 36

(Trattamento dei boschi governati a ceduo semplice)

- 1. Il trattamento a ceduo semplice è applicato nei boschi a prevalenza di robinia, salici, pioppi, ontani e platani, per i quali è consentito il taglio raso dei polloni senza rilascio di alcun soggetto arboreo. Tale forma di trattamento si applica anche ai cedui puri di castagno, vale a dire in cui almeno l'ottanta per cento di soggetti arborei sia appartenente a tale specie.
- 2. Il turno minimo, ovvero il numero di anni che deve intercorrere dall'ultimo taglio, deve essere di almeno otto anni, salvo per il castagno per il quale è fissato in dodici anni.
- 3. La superficie complessiva delle tagliate non può essere superiore, nel triennio, a cinque ettari accorpati per proprietario o per più proprietari e qualora le tagliate contigue raggiungano tale limite, le adiacenti devono essere distanziate non meno di centocinquanta metri.
- 4. Il taglio delle ceppaie deve essere eseguito in prossimità del colletto e con attrezzi idonei, in maniera tale che la corteccia non resti slabbrata e non possa ristagnare acqua sulla superficie di taglio; è fatto obbligo di ripassare le ceppaie tagliate in maniera non regolare ovvero oltre il colletto, durante l'epoca di taglio per il ceduo di cui all'articolo 20.
- 5. Il taglio del nocciolo non è soggetto ad alcuna restrizione.

### Art. 37

(Generalità sul trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato e composto)

- 1. Per i boschi trattati a ceduo matricinato si devono rilasciare, all'atto della ceduazione, un numero di piante per ettaro provenienti da seme o, in loro mancanza, polloni nel numero e qualità indicati nell'articolo 39.
- 2. Nei cedui che hanno superato di una volta e mezzo l'età del turno minimo prescritto, il numero di matricine ed allievi può anche essere inferiore ai valori indicati, ma comunque superiore a quaranta per ettaro.
- 3. Le matricine e gli allievi devono essere scelti fra le piante migliori, non necessariamente distribuite in modo uniforme su tutta la superficie, in relazione alla

maggiore o minore resistenza all'isolamento, in modo comunque da assicurare la perpetuazione del ceduo.

- 4. Le matricine e gli allievi sono scelti tra i soggetti robusti e meglio conformati, escludendo quelli aduggiati, filati o scarsi di chioma, tra le seguenti specie: tutte le querce, faggio, acero di monte e riccio, frassino maggiore, tiglio, ciliegio, olmo montano, noce e carpino bianco.
- 5. Le matricine non possono essere utilizzate prima che siano stati raggiunti almeno i due turni del ceduo.
- 6. Le matricine interessate dal taglio vanno utilizzate sempre contemporaneamente al ceduo e non in epoca successiva.fwe
- 7. Nei cedui composti il numero complessivo dei soggetti da rilasciare è, di norma, centoventi per ettaro, di cui ottanta dell'età del turno del ceduo e quaranta ripartiti fra le classi di età multiple di quella del ceduo.
- 8. Il taglio delle ceppaie deve essere eseguito con le modalità di cui all'articolo 36, comma 4.

### Art. 38

(Generalità sul trattamento dei boschi cedui in conversione all'altofusto)

- 1. Nei boschi cedui invecchiati in cui, ai sensi dell'articolo 18, sia obbligatorio il taglio di avviamento all'altofusto, dopo il primo intervento di conversione devono rimanere in piedi almeno ottocento fusti per ettaro, scelti tra i soggetti nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati, salvo nei boschi già radi prima dell'intervento, nei quali devono comunque rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.
- 2. I successivi interventi di diradamento seguono gli stessi indirizzi validi per le formazioni governate a fustaia ed indicati all'articolo 43.

### Art. 39

(Trattamento particolare dei boschi governati a ceduo matricinato)

- 1. Il trattamento dei boschi governati a ceduo matricinato deve essere effettuato secondo i principi ed i parametri indicati alle seguenti lettere, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato:
- a) boschi di carpino bianco e querce o a prevalenza di carpino bianco: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro, possibilmente querce, con diametro minimo di quindici centimetri;

- b) boschi a prevalenza di castagno: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno dodici (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno cinquanta soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di quindici centimetri, appartenenti a specie diverse dal castagno, se presenti, altrimenti almeno quaranta soggetti ben conformati di castagno per ettaro, scelti fra quelli meno interessati da patologie;
- c) boschi a prevalenza di querce: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno venti (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centiventi soggetti di querce ben conformati per ettaro con diametro minimo di dodici centimetri;
- d) boschi misti di carpino nero, orniello e querce: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno ottanta soggetti ben conformati per ettaro qualora raggiungano un diametro minimo di dieci centimetri, altrimenti almeno centoventi soggetti, possibilmente appartenenti a specie diverse dal carpino nero ed ornello;
- e) boschi a prevalenza di faggio: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno venti (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di quindici centimetri, più almeno un pollone, anche se di piccole dimensioni, per ogni ceppaia vitale;
- f) boschi misti di robinia ed altre latifoglie, quando queste ultime raggiungono una copertura superiore al quaranta per cento: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno centoventi soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di quindici centimetri, anche di robinia;
- g) boschi di altre latifoglie non previste nei casi precedenti: numero di anni intercorsi dall'ultimo taglio almeno quindici (turno minimo); obbligo di rilascio di almeno cento soggetti ben conformati per ettaro con diametro minimo di quindici centimetri.

### Art. 40

(Trattamento dei rimboschimenti e dei boschi di conifere nell'area delle latifoglie)

- 1. Ai fini della progressiva rinaturalizzazione dei boschi di conifere impiantati o anche spontaneamente diffusi nell'area naturale delle latifoglie si applicano i trattamenti di cui al presente articolo.
- 2. Gli impianti di conifere autoctone o esotiche a rapido accrescimento, quali in particolare pino strobo, pino eccelso, larice giapponese, cipresso di Lawson, douglasia, presenti in impianti effettuati da più di trenta anni in aree ecologicamente non adeguate, possono essere tagliati a raso, su una superficie comunque non

maggiore a 2,5 ettari, quando sotto la loro copertura si sia spontaneamente diffusa una rinnovazione affermata di latifoglie, con copertura delle latifoglie maggiore del trenta per cento, esclusi il nocciolo ed il rovo.

- 3. I soggetti di abete rosso spontaneamente diffusisi al di sotto dei seicento metri di quota, che costituiscono una formazione forestale denominata peccete di sostituzione extrazonali, possono essere tagliati, su una superficie comunque non maggiore di un ettaro, quando sotto la loro copertura si sia spontaneamente diffusa una rinnovazione affermata di latifoglie con copertura maggiore del trenta per cento, esclusi il nocciolo e il rovo.
- 4. Ogni tagliata di cui ai commi 2 e 3 deve essere distanziata da un'altra di almeno centocinquanta metri; sulla superficie affiancata l'intervento di taglio può essere effettuato, con le medesime modalità e condizioni, dopo almeno cinque anni.
- 5. Nei popolamenti di cui ai commi 2 e 3, in mancanza di rinnovazione di latifoglie è consentito eseguire un diradamento anche di forte intensità, con il taglio fino al cinquanta per cento dei soggetti vitali, realizzato anche a strisce o a gruppi, al fine di riattivare l'attività biologica al suolo.
- 6. Il taglio finale del vecchio soprassuolo rimasto in piedi dopo il diradamento di cui al comma 5, può essere fatto dopo quindici anni o anche prima nel caso sia presente ed affermata la rinnovazione di specie arboree adatte al sito.

### Art. 41

### (Definizioni relative al trattamento dei boschi governati a fustaia)

- 1. Ai fini del presente Regolamento, relativamente ai boschi governati a fustaia, si considerano le seguenti definizioni:
- a) numero di piante: si intendono i soggetti arborei di normale vitalità con diametro, misurato a metri 1,30, maggiore di 17,5 centimetri. Convenzionalmente, una pianta è data anche dall'insieme di almeno cinque piante con diametro inferiore a 17,5 centimetri e di altezza superiore a 1,5 metri;
- b) massa: s'intende la massa legnosa cormometrica lorda determinata con la tavola decima di Algan per piante di diametro superiore a centimetri 17,5 e calcolata in base ai seguenti volumi unitari per ogni classe diametrica:

Classe diametrica (cm)	Volume unitario (m <sup>3</sup> )
20	0,2
25	0,4
30	0,6
35	1,0
40	1,4

45	1,8
50	2,3
55	2,9
60	3,5
≥ 65	4,2

- c) dal computo della massa indicata alla lettera b) sono esclusi i soggetti completamente secchi, stroncati e quelli sradicati; sono invece da conteggiare i soggetti vitali con diametro da 7,5 centimetri a 17,5 centimetri, ai quali è attribuito un volume convenzionale di 1 metro cubo ogni dieci soggetti;
- d) superficie al taglio: s'intende quella occupata dagli alberi comprese le loro chiome;
- e) copertura o densità: s'intende la percentuale di copertura esercitata dalle chiome sul terreno;
- f) valori per ettaro: si fa riferimento alla superficie boscata al netto dei vuoti provocati da eventi eccezionali o dovuti a improduttivi, rii e strade od a produttivi non boscati, radure.

### Art. 42

### (Fasi di sviluppo nelle fustaie)

- 1. Nelle fustaie monoplane, vale a dire quando gli alberi hanno più o meno la stessa altezza, si distinguono le seguenti fasi di sviluppo, ciascuna con un'ampiezza convenzionalmente pari a circa un quinto del turno minimo: novelleto, spessina, perticaia, fustaia adulta, fustaia matura.
- 2. Nelle fustaie multiplane, vale a dire quando gli alberi non hanno tutti la stessa altezza, si riscontrano, su superfici non ampie, alberi di età e dimensioni diverse e non si distinguono quindi le fasi di sviluppo individuate al comma 1 per le fustaie monoplane.

### Art. 43

### (Indirizzi per la gestione dei boschi monoplani nelle diverse fasi di sviluppo)

- 1. Nei boschi monoplani, nelle fasi di sviluppo in cui il soprassuolo non è ancora maturo, è consentito fare dei diradamenti, che possono essere condotti con due modalità:
- a) diradamenti bassi: consistono nell'eliminare i soggetti peggiori principalmente del piano dominato, quelli danneggiati o in condizioni d'evidente deperimento;
- b) diradamenti selettivi: prevedono di scegliere i soggetti migliori e togliere quelli vicini che, prima del successivo intervento, presumibilmente entreranno in concorrenza con quelli scelti.
- 2. In particolare, nei novelleti e nelle spessine di boschi a prevalenza di latifoglie, in cui l'intervento di

diradamento è eseguito quando la densità sia superiore a duemila soggetti per ettaro e l'altezza media degli alberi sia superiore a sei metri, dopo il diradamento devono rimanere almeno mille soggetti per ettaro.

- 3. Nelle perticaie e nelle fustaie adulte a prevalenza di latifoglie, in cui siano presenti più di mille soggetti per ettaro, dopo l'intervento o l'insieme degli interventi di diradamento, da iniziare non prima che gli alberi abbiano raggiunto dai tredici ai quindici metri d'altezza, devono rimanere almeno cinquecento soggetti ad ettaro alla fine della fase di perticaia ed almeno duecentocinquanta soggetti ad ettaro alla fine della fase di fustaia adulta.
- 4. Nelle fustaie mature mai diradate è necessario eseguire, prima del taglio di rinnovazione, almeno un taglio di preparazione, con prelievo andante di una pianta ogni tre, oltre alle piante del piano dominato, e rilascio comunque di tutti i soggetti più vigorosi.

### Art. 44

(Operazioni consentite nei boschi in cui s'esegue il taglio di rinnovazione)

- 1. Nei boschi in cui si esegue il taglio di maturità, taglio finale o di rinnovazione, è sempre consentita, senza limitazioni, l'effettuazione delle seguenti operazioni selvicolturali:
- a) il taglio dei soggetti di minor diametro decisamente sottomessi agli alberi dominanti di maggior diametro;
- b) il taglio degli alberi maturi che limitano lo sviluppo della rinnovazione affermata; tale taglio, denominato secondario o a macchia d'olio, è effettuato solitamente quando l'albero o gli alberi sono presenti a non più di 5 metri dal bordo del nucleo di rinnovazione;
- c) il taglio di sgombero delle piante isolate od a gruppi che sovrastano la rinnovazione ben affermata.

### Art. 45

(Divieto di taglio raso delle fustaie)

- 1. Ai fini del presente articolo per «taglio raso» si intende il taglio totale del soprassuolo su una superficie maggiore di cinquemila metri quadri.
- 2. E' vietato il taglio raso come provvedimento ordinario di rinnovazione delle fustaie.
- 3. Qualora situazioni particolari dovessero rendere necessaria l'esecuzione del taglio raso di un soprassuolo, il proprietario deve richiedere l'autorizzazione all'Ispettorato forestale competente tramite la Stazione forestale. L'Ispettorato, valutata la situazione, entro trenta giorni può autorizzare il taglio raso ed imporre eventuali prescrizioni.

### Art. 46

### (Trattamento particolare per la rinnovazione delle fustaie monoplane)

- 1. Nel trattamento della fustaia monoplana matura il proprietario o chi interviene in bosco ha titolo per tagliare integralmente mappali di proprietà di estensione fino a mille metri quadri; la somma di analoghe superfici o mappali contigui di proprietari diversi è consentita fino alla concorrenza di cinquemila metri quadri. Ulteriori superfici, sempre nel rispetto del limite massimo di cinquemila metri quadri, devono distare tra loro almeno centocinquanta metri.
- 2. Il taglio di maturità dei boschi governati a fustaia tendenzialmente monoplana, finalizzato ad ottenere la rinnovazione naturale, deve essere effettuato secondo i principi ed i parametri indicati ai commi da 3 a 10, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato, fatta salva l'applicazione degli interventi di cui all'articolo 44 in presenza di rinnovazione naturale affermata. I criteri di intervento, i parametri di massa e di numero di piante indicati ai commi successivi devono essere riferiti e rispettati per superfici tendenzialmente omogenee relative allo stadio di sviluppo della fustaia monoplana matura in assenza di rinnovazione naturale.
- 3. Per le fustaie miste di castagno ed altre latifoglie il taglio di rinnovazione è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione deve prevedere il rilascio di almeno centocinquanta soggetti per ettaro, scelti tra i migliori e possibilmente diversi dal castagno; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia affermata e diffusa.
- 4. Per le fustaie a prevalenza di acero di monte e frassino maggiore il taglio di rinnovazione è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a sessanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze è consentito tagliare tutti i soggetti presenti su una superficie ampia fino a tremila metri quadri, salvo dove la pendenza è superiore al settanta per cento, nel qual caso la superficie massima non deve essere superiore a millecinquecento metri quadri. Ogni superficie d'intervento deve essere distanziata da un'altra di almeno cinquanta metri ed il proprietario può intervenire in un'area affiancata dopo cinque anni.
- 5. Per le fustaie a prevalenza di rovere il taglio di rinnovazione è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a ottanta anni (turno mini-

mo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione deve prevedere il rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia affermata e diffusa.

- 6. Per le fustaie di faggio il taglio di rinnovazione è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze il taglio di sementazione deve prevedere il rilascio di almeno centocinquanta alberi per ettaro, scelti tra quelli migliori per sviluppo e portamento; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia affermata e diffusa.
- 7. Per le fustaie di latifoglie non rientranti nei casi precedenti, comprese quelle a prevalenza di ontani, il taglio di rinnovazione è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a quaranta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di trenta centimetri. In queste circostanze è consentito tagliare tutti i soggetti presenti su una superficie ampia fino a mille metri quadri; ogni superficie d'intervento deve essere distanziata da un'altra di almeno cinquanta metri ed il proprietario può intervenire in un'area affiancata dopo cinque anni.
- 8. Per le fustaie di pino silvestre e di pino nero d'origine naturale o artificiale e pinete naturalizzate del Carso il taglio di rinnovazione può essere fatto quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a cinquanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di trenta centimetri. In queste circostanze è consentito intervenire secondo due modalità alternative:
- a) taglio a buche o a strisce di tutti i soggetti su una o più superfici, ciascuna non più ampia di millecinquecento metri quadri; le superfici su cui s'interviene nello stesso momento devono esser distanziate fra loro di almeno settanta metri ed il proprietario può intervenire in un'area affiancata a quella tagliata dopo dieci anni. Nelle aree interposte fra due tagliate è consentito prelevare un soggetto ogni tre scelto fra i peggiori, con diradamento basso a carico del trenta per cento dei soggetti;
- taglio di sementazione con rilascio di almeno cento alberi per ettaro, scelti tra i migliori; nell'area interessata dal taglio di sementazione si può intervenire con il taglio di sgombero per togliere i vecchi soggetti rimasti qualora la rinnovazione sia affermata e diffusa.

- 9. Per le fustaie montane a prevalenza di abete rosso su suoli acidi, in alternanza o mescolanza con abete bianco o faggio, e fustaie montane pure di abete rosso il taglio di rinnovazione è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a sessanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze sono consentiti i tagli a buche di dimensioni non maggiori a duemila metri quadri, distanziate tra loro almeno ottanta metri, o i tagli marginali o ad orlo; nelle aree tra le buche e lungo i margini e gli orli per una profondità non superiore a quaranta metri è consentito effettuare un taglio di sementazione, con prelievo di una pianta ogni due, scelta fra le peggiori.
- 10. Per le fustaie miste di abete rosso e faggio, con o senza abete bianco il taglio di rinnovazione è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a settanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze è consentito intervenire secondo due modalità alternative:
- a) taglio di singoli alberi o di gruppetti da due a quattro piante; la massa rimanente dopo il taglio non deve essere inferiore a duecentocinquanta metri cubi per ettaro;
- b) taglio a buche d'ampiezza massima di mille metri quadri, ogni gruppo deve essere distanziato dal successivo di almeno cinquanta metri; nelle aree tra le buche è consentito effettuare un taglio di sementazione con prelievo di una pianta ogni tre, scelta tra le peggiori.
- 11. Per le fustaie pure di larice, vale a dire quelle in cui almeno l'ottanta per cento di soggetti arborei sia appartenente a tale specie, il taglio di rinnovazione è consentito quando il soprassuolo ha un'età media non inferiore a ottanta anni (turno minimo) o il diametro medio delle cento piante più grosse per ettaro è maggiore di trentacinque centimetri. In queste circostanze è consentito intervenire con un taglio per gruppi o buche di dimensioni non maggiori a tremila metri quadri, distanziate tra loro almeno centocinquanta metri.

### Art. 47

(Trattamento particolare dei boschi governati a fustaia multiplana)

1. Il taglio di maturità dei boschi governati a fustaia tendenzialmente multiplana, finalizzato ad eseguire il taglio di curazione o taglio a scelta colturale, deve essere effettuato secondo i principi ed i parametri indicati ai commi 2 e 3, differenziati sulla base del tipo di popolamento forestale interessato.

- 2. Per le fustaie miste di abete rosso e abete bianco, con o senza faggio il trattamento a scelta colturale può interessare singoli alberi o un gruppetto da due a cinque piante. La massa dell'insieme degli alberi tagliati non deve superare il venticinque per cento di quella presente prima dell'intervento e comunque la massa rimanente non deve essere inferiore a centocinquanta metri cubi per ettaro o a duecentocinquanta piante per ettaro; il proprietario può intervenire sulla stessa area dopo dieci anni (periodo di curazione). Nei tratti a struttura tendenzialmente monostratificata, in cui cioè le altezze degli alberi tendono ad essere all'incirca uguali e dove prevalgono i diametri medi e grossi, il prelievo può arrivare fino al trenta per cento della massa o, in presenza di rinnovazione affermata, fino al quaranta per cento della massa, comunque sempre rispettando il limite inferiore di centocinquanta metri cubi per ettaro per la massa che deve rimanere o di duecentocinquanta piante per ettaro.
- 3. Per le fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o senza larice il trattamento a scelta o colturale prevede due modalità di intervento, a seconda del tipo di popolamento:
- a) il prelievo per pedali o per gruppi da due a quattro soggetti, sempre che almeno uno abbia un diametro maggiore di quaranta centimetri. Dopo il taglio deve essere garantita una massa di almeno centoventi metri cubi per ettaro o di duecento piante per ettaro ed il proprietario può intervenire sulla stessa area dopo venti anni (periodo di curazione);
- b) in presenza di alte erbe a foglia larga, pecceta a megaforbie, il taglio va eseguito per piede d'albero solo in presenza di rinnovazione ben affermata ai margini dei grandi alberi o del bosco; il proprietario può intervenire sulla stessa area dopo venticinque anni (periodo di curazione).

(Maturità economica ed ecologica delle fustaie)

- 1. I boschi governati a fustaia sono considerati maturi sotto l'aspetto economico quando raggiungono le condizioni di sviluppo ottimali per la specie considerata; in tali condizioni il taglio delle piante mature fornisce i migliori risultati dal punto di vista economico per gli assortimenti legnosi ricavabili. Il bosco maturo espleta al meglio le proprie funzioni anche dal punto di vista ecologico, naturalistico e paesaggistico.
- 2. I popolamenti forestali possono essere considerati maturi, sotto l'aspetto di cui al comma 1, quando i cento alberi più grossi per ettaro hanno raggiunto i seguenti valori di diametro medio del tronco ed età media delle piante:

Fustaie a prevalenza di quercia	Diametro medio dei 100 soggetti più grossi per etta- ro: circa 50 cm (età circa 100-120 anni)
Fustaie a prevalenza di frassino ed acero	Diametro medio dei 100 soggetti più grossi per etta- ro: circa 45 cm (età circa 70-90 anni)
Fustaie a prevalenza di faggio	Diametro medio dei 100 soggetti più grossi per etta- ro: circa 40 cm (età circa 100-120 anni)
Fustaie montane miste di abete rosso e faggio su suoli acidi e fustaie montane pure di abete rosso	Diametro medio dei 100 soggetti più grossi per etta- ro: circa 40 cm per il faggio e 50 cm per l'abete rosso (età circa 100-120 anni)
Fustaie miste di abete rosso, abete bianco e/o faggio	Diametro medio dei 100 soggetti più grossi per etta- ro: circa 50 cm (età circa 120-140 anni)
Fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso	Diametro medio dei 100 soggetti più grossi per etta- ro: circa 50 cm (età circa 140-160 anni)
Fustaie pure di larice	Diametro medio dei 100 soggetti più grossi per etta- ro: circa 50 cm (età circa 140-160 anni)

### CAPO X

### **SANZIONI**

### Art. 49

(Disposizioni generali in materia di sanzioni)

- 1. Il taglio del bosco in violazione delle norme del presente regolamento arreca danno forestale ed è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria quantificata secondo i principi ed i parametri di cui all'articolo 1, comma 27, della legge regionale 20/2000, come specificati dal presente Capo.
- 2. Sulla base dei parametri e criteri minimi indicati al Capo IX, al fine di garantire la perpetuità dei popolamenti forestali, viene attribuito un valore convenzionale a ettaro, per ogni raggruppamento tipologico di boschi, stimato sulla base del valore convenzionale di ciascun bosco nelle condizioni minime di vitalità di cui al comma 4, che costituisce il parametro di riferimento per la stima del danno forestale ed il calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia forestale.
- 3. Lo scostamento dai parametri minimi indicati al Capo IX comporta una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno fo-

restale arrecato, calcolato secondo le percentuali di cui all'articolo 51 rispetto ai valori convenzionali di riferimento per ciascun raggruppamento tipologico di boschi di cui all'articolo 50, e in particolare:

- a) per i cedui semplici si fa riferimento alla tabella A;
- b) per i cedui matricinati alla tabella B;
- c) per i cedui invecchiati e composti ai corrispondenti valori dei cedui matricinati di cui alla tabella B;
- d) per i rimboschimenti e formazioni extrazonali di conifere alla tabella C;
- e) per le fustaie monoplane, comprese quelle transitorie, alla tabella D;
- f) per le fustaie multiplane alla tabella E.
- 4. In caso di fattispecie che comportano opzioni alternative per quanto concerne i parametri minimi di superficie, massa o numero di piante da rilasciare per ettaro, e in particolare nei casi di violazione degli articoli 46, commi 8 e 10, e 47, commi 2 e 3, lettera a), si applica la sanzione più favorevole al contravventore.
- 5. Il danneggiamento arrecato ai singoli soggetti arborei destinati ad assicurare, dopo l'intervento di taglio, le condizioni minime di vitalità del popolamento di cui al Capo IX, viene computato, al fine di valutare il rispetto del numero minimo di piante o di metro cubi di massa legnosa da rilasciare, con le modalità di cui all'articolo 34, comma 4.
- 6. Il danno per dissesti arrecati al terreno soggetto a vincolo idrogeologico per effetto della violazione delle norme relative alla tutela dei terreni vincolati di cui ai Capi V, VI, VII e VIII è sanzionato ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 3267/1923 e successive modificazioni e integrazioni.
- 7. Per i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale di cui all'articolo 9, la quantificazione del danno forestale prende come riferimento la variazione dal progetto vistato od approvato, ferme restando le variazioni in deroga previste dall'articolo 9, commi 14 e 15. I valori di riferimento per la quantificazione del danno percentuale, per ciascuna tipologia di bosco, trovano riferimento nelle tabelle di cui al comma 3.
- 8. In ottemperanza all'articolo 1, comma 28, della legge regionale 20/2000, in caso di interventi effettuati in mancanza delle prescritte autorizzazioni, dichiarazioni o progetti di cui ai Capi IV, V, VI e VII, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 a 124,00, ferma restando, se dovuta, la quantificazione del danno forestale, calcolato con l'attribuzione dei valori di cui al presente Capo.

### Art. 50

(Valore convenzionale a ettaro delle principali tipologie di boschi in condizioni minime di vitalità)

1. Le seguenti tabelle individuano i valori convenzionali ad ettaro delle principali tipologie di boschi in condizioni minime di vitalità:

Tabella A - Boschi governati a ceduo semplice (articolo 36)

Richiamo articoli Capo IX	Raggruppamento ti- pologico	Valore convenzio- nale/ha euro
articolo 36, comma 1	Boschi di robinia, sa- lici, pioppi, ontani e platani	1.000
articolo 36, comma 1	Boschi puri di casta- gno	1.300

Tabella B - Boschi governati a ceduo matricinato (articolo 39)

Richiamo articoli Capo IX	Raggruppamento ti- pologico	Valore convenzio- nale/ha euro
articolo 39, comma 1, lettera a)	Boschi di carpino bianco e querce o a prevalenza di carpi- no bianco	2.600
articolo 39, comma 1, lettera b)	Boschi a prevalenza di castagno	2.100
articolo 39, comma 1, lettera c)	Boschi a prevalenza di querce	2.800
articolo 39, comma 1, lettera d)	Boschi misti di car- pino nero, orniello e querce	1.500
articolo 39, comma 1, lettera e)	Boschi a prevalenza di faggio	2.300
articolo 39, comma 1, lettera f)	Boschi misti di robi- nia ed altre latifoglie	1.800
articolo 39, comma 1, lettera g)	Boschi di altre lati- foglie non previste nei casi precedenti	1.500

Tabella C - Rimboschimenti e formazioni extrazonali di conifere (articolo 40)

Richiamo articoli Capo IX	Raggruppamento ti- pologico	Valore convenzio- nale/ha euro
articolo 40, comma 2	Rimboschimenti ex- trazonali di conifere autoctone o esotiche	3.100
articolo 40, comma 3	Peccete di sostituzione extrazonali	4.100

Tabella D - Boschi governati a fustaia monoplana (articolo 46)

Richiamo articoli Capo IX	Raggruppamento ti- pologico	Valore convenzio- nale/ha euro
articolo 46, comma 3	Fustaie miste di ca- stagno ed altre latifo- glie	3.600
articolo 46, comma 4	Fustaie a prevalenza di acero di monte e frassino maggiore	6.200
articolo 46, comma 5	Fustaie a prevalenza di rovere	4.600
articolo 46, comma 6	Fustaie di faggio	4.100
articolo 46, comma 7	Fustaie di latifoglie non rientranti nei casi precedenti	3.100
articolo 46, comma 8	Fustaie di pino silve- stre e/o pino nero di origine naturale o ar- tificiale e pinete natu- ralizzate del Carso	3.100
articolo 46, comma 9	Fustaie montane a prevalenza di abete rosso su suoli acidi e fustaie montane pure di abete rosso	5.200
articolo 46, comma 10	Fustaie miste di abete rosso e faggio, con o senza abete bianco	6.200
articolo 46, comma 11	Fustaie pure di larice	6.200

Tabella E - Boschi governati a fustaia multiplana (articolo 47)

Richiamo articoli Capo IX	Raggruppamento ti- pologico	Valore convenzio- nale/ha euro
articolo 47, comma 2	Fustaie miste di abete rosso o bianco, con o senza faggio	6.700
articolo 47, comma 3	a) fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o senza la- rice,	7.200
	b) fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o senza la- rice, in presenza di alte erbe a foglia lar- ga	7.700

### (Sanzioni)

- 1. In caso di violazione dell'articolo 9, comma 4, inerente l'obbligo del progetto di riqualificazione forestale ed ambientale, e in caso di mancanza di visto od approvazione del progetto di cui all'articolo 9, commi 7 e 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 a 124,00, di cui all'articolo 1, comma 28, della legge regionale 20/2000, fermi restando l'obbligo di sospensione dei lavori e l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 27, della legge regionale 20/2000, come disciplinate dall'articolo 49, in caso di taglio eseguito in difformità dalle norme del Capo IX.
- 2. In caso di omessa dichiarazione o assenza di autorizzazione per la realizzazione di linee di teleferica di cui all'articolo 15, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 a 124,00, fermo restando l'obbligo di sospensione dei lavori.
- 3. In caso di omessa dichiarazione di taglio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) e 12 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 a 124,00, di cui all'articolo 1 comma 28, della legge regionale 20/2000, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 27, della legge regionale 20/2000, così come disciplinate dall'articolo 49, in caso di taglio eseguito in difformità dalle norme del Capo IX.
- 4. In caso di violazione del divieto di trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura di cui all'articolo 17, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 24 del regio decreto 3267/1923 e successive modificazioni e integrazioni, per la trasformazione dei terreni saldi. Si applica inoltre la sanzione per danno forestale calcolata sulla base del cento per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50, rapportata alla superficie reale oggetto di trasformazione, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.
- 5. In caso di violazione dell'obbligo del governo ad altofusto per i cedui invecchiati di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, il valore del danno forestale è determinato applicando il tre per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni mille metri quadri o frazione; in caso di violazione dell'obbligo di governo ad altofusto per i boschi di cui all'articolo 18, comma 3, il valore del danno forestale è determinato applicando il due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento delle fustaie di cui alla tabella D dell'articolo 50, per ogni mille metri quadri o frazione.
- 6. In caso di violazione del divieto di conversione dei boschi di altofusto in boschi cedui e di sostituzione di specie di cui all'articolo 19, il valore del danno fore-

stale è determinato applicando il due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni mille metri quadri o frazione, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 a 124,00, di cui all'articolo 1 comma 28, della legge regionale 20/2000, per mancata autorizzazione.

- 7. In caso di violazione delle norme sull'epoca per il taglio dei boschi cedui di cui all'articolo 20 commi 3, 4 e 5, il valore del danno forestale è determinato applicando il quattro per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50, rapportato alla superficie interessata dal taglio.
- 8. Per i danni dovuti a negligenza o imperizia nel taglio delle piante ed allestimento e sgombero dei prodotti legnosi di cui all'articolo 22, comma 1, che causano la totale eliminazione della rinnovazione naturale di specie forestali su una superficie continua e non lineare superiore a cento metri quadri e di larghezza superiore a cinque metri, il valore del danno forestale è determinato applicando l'uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni cento metri quadri o frazione.
- 9. In caso di violazione delle norme sull'allestimento e sgombero dei prodotti legnosi di cui all'articolo 22, commi 2, 3, 5 e 6, il valore del danno forestale è determinato applicando il tre per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 e del cinque per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per le fattispecie di cui ai commi 5 e 6, per ogni mille metri quadri ragguagliati o frazione, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi.
- 10. In caso di violazione delle norme sul concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi di cui all'articolo 23, comma 4 e sull'avvallamento e concentramento a strascico di materiale legnoso lungo strade, canaloni e torrenti di cui all'articolo 24, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 a 124,00, di cui all'articolo 1, comma 28, della legge regionale 20/2000, ferma restando l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'articolo 24 del Regio decreto 3267/1923 e quanto previsto al comma 8 in caso di danni alla rinnovazione naturale del bosco.
- 11. In caso di violazione delle norme sul trasporto ai fini del commercio di «alberi di Natale» di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 a 124,00, di cui all'articolo 1 comma 28, della legge regionale 20/2000 per ogni cinque piante o frazione di cinque piante sprovviste di sigillo.
- 12. In caso di violazione dei divieti e degli obblighi relativi al pascolo nei boschi e nei terreni cespugliati od abbandonati di cui all'articolo 26, commi 1 e 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00

- a 124,00, di cui all'articolo 1, comma 28, della legge regionale 20/2000; in caso di danni alla rinnovazione naturale del bosco originati dal pascolo, che causano la totale eliminazione della rinnovazione naturale di specie forestali su una superficie continua superiore a cento metri quadri, il valore del danno forestale è determinato applicando l'uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni cento metri quadri o frazione.
- 13. In caso di violazione delle norme di tutela dei boschi in situazioni speciali, dei boschi interessati dagli incendi, dal vento e da altre avversità meteoriche e biotiche di cui all'articolo 27, commi 3, 4, 5 e 9 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 a 124,00, di cui all'articolo 1, comma 28, della legge regionale 20/2000, con obbligo di sospensione dei lavori.
- 14. In caso di violazione delle norme relative all'utilizzazione dei terreni cespugliati di cui all'articolo 28, commi 3, 5, 6, 7 e 10 e dei terreni pascolati di cui all'articolo 29, commi 3 e 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 a 124,00, di cui all'articolo 1, comma 28, della legge regionale 20/2000 per mancata dichiarazione o autorizzazione, fermi restando l'obbligo di sospensione degli interventi per mancata autorizzazione e l'eventuale applicazione dell'articolo 24 del Regio decreto 3267/1923 per superfici ragguagliate.
- 15. In caso di violazione delle norme sul vincolo idrogeologico di cui agli articoli 30, 31 e 33 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20,00 a 124,00, di cui all'articolo 1, comma 28, della legge regionale 20/2000, con obbligo di sospensione dei lavori eseguiti senza autorizzazione. Restano ferme, per le attività soggette ad autorizzazione o dichiarazione, le eventuali sanzioni di cui all'articolo 24 del regio decreto 3267/1923 per superfici ragguagliate, nonché le specifiche sanzioni per le attività effettuate in contrasto con le norme vigenti in materia paesaggistica.
- 16. In caso di violazione delle norme sui cedui semplici, matricinati e composti di cui agli articoli 36, 37 e 39, il danno forestale è determinato applicando i seguenti valori:
- a) per taglio anticipato di più di tre anni rispetto al turno minimo, dieci per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50, rapportato alla superficie interessata dal taglio; per taglio anticipato meno di tre anni, tre per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50, rapportato alla superficie interessata dal taglio;
- b) in caso di violazione delle norme sulla superficie massima delle tagliate di cui all'articolo 36, comma 3, cinque per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per

ogni ettaro o frazione tagliati in più; in caso di violazione delle norme sulla distanza minima tra le tagliate di cui all'articolo 36, comma 3, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata;

- c) in caso di violazione delle norme sul numero minimo di soggetti, matricine e allievi, da preservare per ettaro secondo le prescrizioni di cui agli articoli 37 e 39, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni pianta tagliata in più;
- d) in caso di violazione delle norme sulle modalità di taglio delle ceppaie di cui agli articoli 36, comma 4 e 37 comma 8, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni cinque ceppaie o frazione tagliate in maniera non corretta. In epoca di taglio, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata qualora non si sia adempiuto all'obbligo di ripassare le ceppaie.
- 17. In caso di violazione delle norme sul trattamento dei rimboschimenti e dei boschi di conifere nell'area delle latifoglie di cui all'articolo 40, il danno forestale è determinato applicando i seguenti valori:
- a) in caso di violazione delle norme sulla superficie massima delle tagliate di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, dieci per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni ettaro o frazione tagliati in più;
- b) in caso di violazione delle norme sulla distanza minima tra le tagliate di cui all'articolo 40, comma 4, due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata; in caso di taglio di una superficie affiancata ad una appena tagliata anticipato di almeno due anni di cui all'articolo 40, comma 4, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni anno mancante;
- c) in caso di violazione delle norme sul numero minimo di soggetti da rilasciare di cui all'articolo 40, comma 5, due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni decina di piante o frazione non rilasciate.
- 18. In caso di violazione delle norme sul numero minimo di soggetti da rilasciare nelle formazioni governate a fustaia, anche transitoria, non ancora mature di cui all'articolo 38 comma 1 e all'articolo 43 commi 2 e 3, il valore del danno forestale è determinato applicando il due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni decina di piante o frazione non rilasciate.
- 19. In caso di violazione del divieto di taglio raso delle fustaie di cui all'articolo 45, il valore del danno

forestale è determinato applicando il sette per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni mille metri quadri o frazione di superficie tagliata a raso.

- 20. In caso di violazione delle norme sul trattamento delle formazioni governate a fustaia monoplana di cui all'articolo 46, il danno forestale è determinato applicando i seguenti valori:
- a) per taglio anticipato di almeno dieci anni rispetto al turno minimo previsto, sei per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 rapportato alla superficie interessata dal taglio;
- b) per taglio anticipato per meno di dieci anni rispetto al turno minimo previsto, tre per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 rapportato alla superficie interessata dal taglio;
- c) per riduzione della massa al di sotto del minimo vitale, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni metro cubo mancante per ettaro;
- d) per riduzione del numero di piante al di sotto del minimo vitale, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni pianta mancante per ettaro;
- e) per taglio di piante in eccesso rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 46, commi 9 e 10 lettera b), uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni decina di piante o frazione tagliate in più;
- f) per taglio di buche di superficie eccedente quella massima consentita, due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni 100 metri quadri o frazione tagliati in più;
- g) per taglio di una superficie affiancata ad una appena tagliata anticipato per almeno due anni, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni anno mancante;
- h) per mancato rispetto delle distanze minime tra le tagliate o della profondità massima dei tagli ad orlo e marginali, tre per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni decina di metri o frazione di distanza non rispettata.
- 21. In caso di violazione delle norme sul trattamento delle formazioni governate a fustaia multiplana di cui all'articolo 47, il danno forestale è determinato applicando i seguenti valori:
- a) per taglio anticipato di almeno due anni rispetto al periodo di curazione, cinque per cento del valore

- convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50, rapportato alla superficie interessata dal taglio;
- b) per riduzione della massa al di sotto del minimo vitale, due per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni metro cubo mancante per ettaro;
- c) per riduzione del numero di piante al di sotto del minimo vitale, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni pianta mancante per ettaro;
- d) per taglio di una massa superiore alla percentuale consentita all'articolo 47, comma 2, uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50 per ogni due per cento o frazione di massa tagliata in più ad ettaro.
- 22. Per i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale di cui all'articolo 9, ai fini del calcolo delle sanzioni, il valore del danno forestale è determinato applicando l'uno per cento del valore convenzionale della tipologia di riferimento di cui all'articolo 50, per ogni pianta mancante rispetto ai parametri del progetto nel caso di boschi governati a ceduo, ovvero per ogni metro cubo mancante rispetto ai parametri del progetto nel caso di boschi governati a fustaia.

ALLEGATO A

#### **GLOSSARIO**

Ai sensi dell'articolo 5, le principali definizioni relative ai termini selvicolturali utilizzati ai fini del regolamento, sono riportate nel presente allegato.

Si tratta di definizioni, volutamente semplificate ma comunque corrette anche dal punto di vista scientifico, utili al fine di cercare d'uniformare il linguaggio ed anche consentire d'avviare il necessario sforzo di divulgazione, per rendere quanto più trasparenti possibile le scelte tecniche di gestione forestale.

#### INDICE DELLE DEFINIZIONI

- 1. BOSCO
- 2. MASSA AD ETTARO (o consistenza o provvigione)
- 3. NUMERO DI PIANTE
- 4. GOVERNO (forma di governo)
  - a) Ceduo
  - b) Fustaia
- 5. STRUTTURA DEL BOSCO
  - a) monoplana
  - b) biplana

c) multiplana

#### 6. TRATTAMENTO

- a) Tagli intercalari
  - 1) gli sfolli
  - 2) le ripuliture
  - 3) i diradamenti
- b) Tagli di maturità
  - 1) il taglio raso
  - 2) i tagli successivi
  - 3) il taglio colturale

## 7. PERIODO DI RITORNO

- a) Turno
- b) Periodo di curazione

# 8. FASI CRONOLOGICHE DELLA FUSTAIA MONOPLANA

- a) Novellato
- b) Spessina
- c) Perticaia
- d) Fustaia adulta
- e) Fustaia matura

## 9. INTERVENTI COLTURALI E TAGLI INTER-CALARI NELLE GIOVANI FUSTAIE

- a) Rinfoltimento
- b) Ripulitura
- c) Sfollo
- d) Diradamento
- e) Taglio di preparazione

## 10. TIPI DI DIRADAMENTO

- a) Basso
- b) Selettivo o alto

# 11. TAGLI DI MATURITA' O DI RINNOVAZIONE NELLE FUSTAIE

- a) Taglio raso
- b) Tagli successivi
  - 1) taglio di sementazione
  - 2) taglio secondario
  - 3) taglio di sgombero
- c) Taglio di curazione o taglio a scelta colturale o taglio saltuario
- 12. TAGLI DI MATURITA' APPLICATI ALLE FU-STAIE MONOPLANE

# a) Tagli da eseguire in assenza di rinnovazione:

- 1) taglio a buche
- 2) taglio a strisce
- 3) taglio marginale
- 4) taglio di sementazione
  - a. uniformi
  - b. su piccole superfici

# b) Tagli da eseguire in presenza di rinnovazione diffusa sotto copertura:

- 1) taglio secondario
- 2) taglio di sgombero
- 3) taglio a gruppi
- 4) tagli successivi a gruppi
- 5) taglio ad orlo
- 6) tagli successivi ad orlo

## 13. TAGLI DI MATURITA' APPLICATI ALLE FU-STAIE MULTIPLANE

Taglio di curazione o taglio a scelta colturale

- a) uniforme
- b) disforme
- c) taglio a scelta o taglio saltuario
- d) taglio a scelta commerciale
- 14. TAGLIO FITOSANITARIO
- 15. NOMENCLATURA RELATIVA AI BOSCHI CEDUI ED AI CEDUI IN CONVERSIONE

## Termini generali

- a) Pollone
- b) Allievo
- c) Matricina

# Tipi di Ceduo

- a) Ceduo semplice
- b) Ceduo matricinato
- c) Ceduo composto
- d) Ceduo invecchiato

## 16. INTERVENTI DI CONVERSIONE DEI BOSCHI

# 17. INTERVENTI DI CONVERSIONE DEI BOSCHI CEDUI IN FUSTAIA

- a) Conversione per invecchiamento
- b) Conversione per matricinatura intensiva
- 18. TRASFORMAZIONE DEL BOSCO IN ALTRI TIPI DI COLTURA
- 19. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI SPECIE

# 20. TERMINI RELATIVI ALLE UTILIZZAZIONI FORESTALI

- a) Taglio
- b) Allestimento (sramatura, sezionatura e scortecciatura)
- c) Concentramento
- d) Esbosco
  - 1) per via terrestre
  - 2) per via aerea
- e) Sistemi combinati: processor, harvester, feller-buncher, forwarder

# 21. UNITA' DI MISURA DEL LEGNAME

- a) metro cubo (m<sup>3</sup>)
- b) metro stero (mst)
- c) tonnellata (t)
- 22. MASSA VOLUMICA DELLE PRINCIPALI SPE-CIE LEGNOSE
- 23. POTERE CALORIFICO DEL LEGNO
- 24. LEGNA DA ARDERE: LEGNI DURI E LEGNI TENERI
- 25. SISTEMA DI TARIFFE DI ALGAN
- 26. CALCOLO DEL VOLUME LORDO DI UNA PIANTA IN PIEDI (FORMULA DI DENZIN)
- 27. UNITA' DI MISURA DELLA SUPERFICIE
  - a) Ettaro (ha)
  - b) Decara (daa)
  - c) Ara (a)
- 28. SUPERFICIE RAGGUAGLIATA
- 29. PENDENZA

### 1. BOSCO

Per la definizione di bosco, si deve fare riferimento all'articolo 3 della legge regionale 22/1982 e successive modifiche ed integrazioni, che di seguito si riporta:

1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la componente arborea esercita una copertura superiore al venti per cento. Per essere considerate bosco le suddette formazioni vegetali ed i terreni su cui esse sorgono devono avere superfici pari o superiore a 1.000 metri quadri e larghezza media minima pari o superiore a 10 metri, misurati dalla base esterna dei fusti.

- 2. I terreni su cui sorgono le formazioni descritte al comma 1, privi temporaneamente della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo, sono considerati bosco.
- 3. La viabilità o i canali presenti all'interno delle formazioni vegetali così come definite ai commi 1 e 2 di larghezza pari o inferiori a 3 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.
- 4. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:
  - a) le formazioni vegetali ed i terreni su cui esse sorgono, così come definiti nei commi 1 e 2, sia pubblici e privati, che ricadono nelle zone omogenee A e B e nelle aree contigue alle zone omogenee medesime destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a servizi ed attrezzature collettive, salvo quelle ricadenti in aree oggetto di piano economico, anche se scaduto, realizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 bis della presente legge e per gli effetti dell'articolo 130 e seguenti del regio decreto 3267/1923 (si tratta dei piani di gestione forestale, ora realizzati ai sensi del comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale 20/2000);
  - b) i parchi cittadini, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;
  - c) le colture di alberi di natale di età media inferiore ad anni trenta;
  - d) gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli altri impianti costituiti con altre specie arboree di turno, accertabile dal piano di coltura e conservazione regolarmente approvato, o in difetto, dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale vigenti, inferiore ad anni cinquanta, realizzati sui terreni precedentemente non boscati; la rinnovazione naturale, eventualmente insediatasi durante il periodo di vita dell'impianto, non determina il cambiamento di qualità da non bosco a bosco;
  - e) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di dieci anni dal momento dell'accertamento;
  - e bis) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua occupati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, con esclusione delle golene, nonché sugli argini artificiali dei corsi d'acqua e sulle relative fasce di rispetto, lato alveo e lato campagna, per una larghezza non superiore a metri 4;
  - f) i filari ed i viali di piante arboree e/o arbustive ed i frutteti;

# f bis) in deroga alla lettera e):

- 1. i prati abbandonati nel solo territorio montano della regione, così come definito dall'articolo 2 della legge regionale 29/1973, ancorché imboschiti da più di dieci anni, per i quali sia riconosciuta sulla base dei documenti catastali l'originaria coltura a prato, individuati nello strumento urbanistico comunale;
- 2. le superfici non boscate, così come individuate dai piani di gestione forestale realizzati ai sensi degli articoli 21 e 21bis.
- 2. MASSA ad ettaro (o consistenza o provvigione)

Rappresenta il capitale legnoso ragguagliato all'ettaro di un determinato bosco, costituito dal volume totale degli alberi in piedi il cui diametro, misurato a 1,30 metri da terra, superi i 17,5 centimetri.

## 3. NUMERO DI PIANTE (ad ettaro)

Si intende il numero di piante di normale vitalità presenti in un ettaro di superficie, aventi un diametro maggiore di 17,5 centimetri misurato a metri 1,30 (convenzionalmente si considera che corrisponda ad una pianta anche un numero di almeno cinque piante con diametro inferiore a 17,5 centimetri e di altezza superiore a 1,5 metri).

A titolo indicativo, si riportano le distanze medie tra le piante (in metri) alle quali corrispondono i valori di piante ad ettaro citati nel Capo IX del Regolamento, al fine di fornire un metodo speditivo per stimare in bosco il numero di piante presenti ad ettaro sulla base della distanza media tra le stesse:

Distanza media tra le Numero piante per ettaro piante (n. piante/ha) (in metri) 2000 2,2 m circa 1000 3 m circa 800 3.5 m circa 500 4.5 m circa 250 6 m circa 200 7 m circa 150 8 m circa 120 9 m circa 100 10 m circa 80 11 m circa 50 14 m circa 18 m circa 30

# 4. GOVERNO (forma di governo)

Il sistema di rinnovazione del bosco individua il governo. Vengono riconosciute due fondamentali forme di governo:

a) *Ceduo:* soprassuolo in cui oltre l'ottanta per cento dei soggetti sia di origine agamica (nati da ceppaia)

- e l'età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, non superi i trentacinque anni. Nella forma di governo a ceduo sono comprese anche le formazioni governate a *ceduo composto*.
- b) Fustaia: soprassuolo in cui oltre l'ottanta per cento della copertura sia costituita da soggetti chiaramente nati da seme. Nel governo a fustaia rientrano anche i boschi di neo-formazione, vale a dire quelli insediatisi spontaneamente su terreni abbandonati dalle attività dell'uomo (soprattutto agricole), quelli derivati attraverso impianto, e le fustaie transitorie, vale a dire quei cedui invecchiati, in cui l'età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi dall'ultima utilizzazione ordinaria, superi i trentacinque anni e quelli in cui sia già stato eseguito almeno un taglio d'avviamento alla fustaia (conversione).

Per utilizzazione ordinaria s'intende, in questo contesto, quella che ha interessato più del venticinque per cento della massa legnosa.

## 5. STRUTTURA DEL BOSCO

Rappresenta il modo di presentarsi del bosco e di stratificarsi nello spazio aereo. Tre sono i tipi principali di struttura:

- a) monoplana: soprassuolo in cui le chiome degli alberi si concentrano in un solo piano. E' tipica delle faggete, delle peccete di media quota e, in generale, dei boschi puri;
- b) biplana: si ha la presenza di due stadi arborei, ben diversificati, costituiti da specie diverse. E' tipico delle formazioni forestali nelle quali si verifica un'alternanza delle specie (fustaie di abete rosso su soli acidi in alternanza o mescolanza con abete bianco e faggio);
- c) multiplana: le chiome degli alberi si distribuiscono in più piani ad altezze diverse. E' una struttura abbastanza frequente nei boschi misti montani (fustaie miste di abete rosso ed abete bianco, con o senza faggio) o in quelli d'alta montagna (peccete subalpine), dove si trovano vicini tra loro alberi di dimensione diversa (piante grosse, medie e piccole).

#### 6. TRATTAMENTO

Il trattamento dei boschi, vale a dire le modalità di taglio del bosco, può comprendere due tipi principali di modalità di taglio delle piante:

- a) Tagli intercalari: qualsiasi taglio in un bosco monoplano in un momento intermedio fra il suo insediamento (naturale o artificiale) e la raccolta finale del prodotto attuata con i tagli di maturità. I tagli intercalari comprendono:
  - 1) gli sfolli

- 2) le ripuliture
- 3) i diradamenti
- b) Tagli di maturità: viene così definito quel taglio fatto alla fine del ciclo economico di un bosco, con lo scopo non solo di raccogliere il prodotto legnoso maturo, ma anche e soprattutto quello di avviare un successivo ciclo innescando il processo di rinnovazione naturale. I tipi fondamentali di taglio di maturità, che spesso identificano il tipo di trattamento, sono tre:
  - 1) il taglio raso
  - 2) i tagli successivi
  - 3) il taglio colturale

## 7. PERIODO DI RITORNO

Per periodo di ritorno s'intende il numero di anni in cui si torna su una stessa superficie con lo stesso tipo di taglio. Il periodo di ritorno prende un nome diverso a seconda se si consideri per le fustaie monoplane o per quelle multiplane; infatti si parla di:

- a) *Turno:* nelle fustaie monoplane rappresenta il numero d'anni, calcolato secondo diversi criteri (economici, ecologici, ecc.), che deve intercorrere tra la rinnovazione (o l'impianto artificiale) di un soprassuolo ed il taglio di maturità. Il turno è breve per il ceduo (generalmente inferiore a venti anni) e più lungo per la fustaia (quaranta-centosessanta anni).
- b) *Periodo di curazione*: nelle fustaie multiplane costituisce l'intervallo che intercorre fra un taglio di curazione e il successivo (generalmente ha una lunghezza da dieci a venticinque anni).

# 8. FASI CRONOLOGICHE DELLA FUSTAIA MONOPLANA

Le fasi cronologiche e di sviluppo che si possono distinguere in una fustaia monoplana sono cinque, ciascuna con un'ampiezza convenzionalmente pari a circa un quinto del turno minimo:

- a) *Novellato:* è il primo stadio cronologico, in cui è presente la rinnovazione, anche se in modo non necessariamente uniforme, ed essa va affermandosi; orientativamente l'altezza dei soggetti è inferiore a 3 metri.
- b) Spessina: stadio cronologico successivo, in cui la rinnovazione è affermata e, in caso di copertura colma, iniziano i fenomeni di compenetrazione delle chiome e quindi l'autopotatura dei rami basali. Verso la fine del periodo, in mancanza di cure colturali, comincia a manifestarsi una certa mortalità per disseccamento o schianti; orientativamente in questa fase le altezze degli alberi vanno da 3 a 10 metri.
- c) *Perticaia:* stadio cronologico in cui vi è già una buona differenziazione in classi sociali degli alberi

(diametro ed altezza) e la crescita in altezza tende a diminuire. In presenza di una copertura colma e in mancanza di cure colturali, la mortalità è molto elevata; orientativamente in questa fase le altezze vanno da 10 a 18 metri.

- d) Fustaia adulta: stadio cronologico in cui prevale nettamente la crescita in diametro; gli alberi sono già ben differenziati in classi sociali e la mortalità tende a diminuire; orientativamente in questa fase le altezze superano i 18 metri.
- e) Fustaia matura: soprassuoli che presentano caratteristiche tali da consentire di ottenere assortimenti di dimensioni ottimali; il bosco è inoltre nelle condizioni adatte per avviare il processo di rinnovazione (buona fruttificazione, suolo adatto all'insediamento della rinnovazione, ecc.). Con l'andare del tempo ed in assenza di interventi selvicolturali, possono iniziare a manifestarsi fenomeni di disseccamento e morte delle piante più vecchie: si parla allora di fustaia stramatura.

## 9. INTERVENTI COLTURALI E TAGLI INTER-CALARI NELLE GIOVANI FUSTAIE

Gli interventi colturali ed intercalari applicati nelle fustaie giovani od in via di ricostituzione possono essere i seguenti:

- a) *Rinfoltimento:* introduzione di specie arboree e/o arbustive per via artificiale al fine di migliorare l'attuale composizione.
- b) *Ripulitura:* taglio del materiale secco o vivo (talora anche di alcune specie arbustive) che esercita una forte concorrenza, tale da impedire o comunque ostacolare l'insediamento della rinnovazione o di altre specie (anche arbustive) desiderate.
- c) *Sfollo:* taglio intercalare di sfoltimento applicato ai popolamenti monoplani allo stadio di novelleti o spessine.
- d) *Diradamento:* taglio di parte delle piante di un soprassuolo monoplano immaturo allo stadio di perticaia o fustaia adulta; ha lo scopo di favorire l'accrescimento diametrico dei soggetti rilasciati e di selezionare quelli di forma migliore. Talvolta il diradamento consente d'anticipare la raccolta di una parte del prodotto finale.
- e) Taglio di preparazione: taglio intercalare che viene condotto prima del taglio di sementazione quando il soprassuolo non ha subito, durante il ciclo, i necessari diradamenti; esso ha lo scopo di preparare il bosco ed il terreno ad accogliere la rinnovazione naturale.

## 10. TIPI DI DIRADAMENTO

In relazione alle modalità di effettuazione, si possono distinguere due tipi principali di diradamento:

- a) Basso: vengono prelevati soggetti del piano dominato e, in parte, del piano condominante, scegliendo le piante in non buone condizioni vegetative, di cattiva forma o scarso portamento; in genere, dopo il diradamento le chiome degli alberi rimasti dovrebbero ancora toccarsi o non distare molto fra di loro.
- b) Selettivo o alto: la finalità principale è quella di agevolare la crescita di alberi con caratteristiche superiori in vigoria (in particolare nelle conifere, per avere maggiore resistenza agli schianti) e in qualità (soprattutto nelle latifoglie). Questi soggetti vengono favoriti durante la fase di selezione positiva che segue quella di selezione negativa in cui si cerca, invece, d'allontanare dal popolamento i soggetti peggiori. A differenza dei diradamenti di tipo basso, nei quali le piante da abbattere vengono essenzialmente designate in base alla loro appartenenza al piano dominato, nel diradamento selettivo si procede anzitutto a individuare i soggetti da conservare (piante scelte), scelti fra quelli con buone caratteristiche di forma e portamento (piante candidate). Successivamente, s'individuano quei soggetti che esercitano (o che potranno esercitare fino al successivo intervento di diradamento) una concorrenza nei riguardi delle piante scelte ed essi vengono eliminati (piante concorrenti). In generale non si interviene invece a carico di quelle piante che non esercitano alcuna concorrenza alle piante scelte (piante indifferenti).

In altre parole, questa seconda modalità concentra l'intervento attorno ai soggetti scelti, mentre con la prima modalità si esegue un intervento più o meno uniforme su tutta la superficie.

# 11. TAGLI DI MATURITA' O DI RINNOVAZIONE NELLE FUSTAIE

In linea generale, a fine turno (per le fustaie monoplane) o alla scadenza del periodo di curazione (per le fustaie multiplane) si possono eseguire i tagli di maturità, detti anche tagli principali o tagli di rinnovazione del bosco.

- a) *Taglio raso:* taglio di tutti gli alberi presenti su una superficie superiore a 5.000 metri quadri; di norma è vietato, salvo autorizzazione, e si applica in soprassuoli monoplani, di solito solamente in presenza di particolari condizioni (es. attacchi parassitari). La rinnovazione è generalmente artificiale e posticipata (cioè ottenuta con impianto effettuato dopo il taglio).
- b) *Tagli successivi:* tipo di trattamento da applicare soprattutto nelle fustaie monoplane e che può comprendere tre diversi interventi di taglio che si susseguono nel tempo:

- 1) taglio di sementazione: è il primo dei tagli successivi ed è fatto quando il popolamento ha raggiunto la maturità (turno). Ha lo scopo di ampliare la chioma delle piante per favorire la dispersione del seme (per questo è spesso fatto in presenza di specie con seme pesante, come faggio e querce) e di creare le giuste condizioni di luce e di calore sul terreno per facilitare l'insediamento della rinnovazione naturale;
- 2) taglio secondario: è un'ulteriore riduzione della copertura delle piante del vecchio ciclo. Viene fatto dopo il taglio di sementazione, quando questo sia stato troppo debole o la rinnovazione tardi ad insediarsi;
- 3) taglio di sgombero: è l'ultimo dei tagli successi ed elimina tutte le piante residue del vecchio ciclo. Viene fatto quando la rinnovazione è affermata, ma non troppo cresciuta da restare danneggiata dalla caduta delle piante tagliate.
- c) Taglio di curazione o taglio a scelta colturale o taglio saltuario: è il trattamento che solitamente si applica nelle fustaie multiplane ed ha lo scopo di raccogliere il prodotto finale, facilitare l'insediamento di nuova rinnovazione, effettuare interventi colturali e conservare la struttura multiplana. Gli alberi possono essere scelti singolarmente (per pedali) o per piccoli gruppi (due-cinque soggetti): in genere si utilizza parte delle piante mature di grosso diametro, soprattutto in presenza di rinnovazione già affermata, e si opera una selezione a livello dei diametri medi ed inferiori cercando di conferire al bosco una situazione equilibrata in termini di composizione specifica e di ripartizione dei diametri. Con questo taglio quindi si fanno contemporaneamente sia i tagli intercalari sia quelli di rinnovazione.

# 12. TAGLI DI MATURITA' APPLICATI ALLE FU-STAIE MONOPLANE

Nelle fustaie monoplane si possono distinguere due grandi gruppi di modalità di taglio di maturità, a seconda se la rinnovazione si sia già insediata o meno:

- a) Tagli da eseguire in assenza di rinnovazione:
  - 1) taglio a buche: taglio integrale su una superficie con diametro (o lato) pari o inferiore a una volta-una volta e mezzo l'altezza degli alberi dominanti (circa da 600 a 2.000 metri quadri), in genere di forma circolare o quadrata;
  - 2) taglio a strisce: taglio integrale su una superficie di forma rettangolare con il lato minore uguale od inferiore a metà dell'altezza degli alberi sul bordo; per rientrare in questa categoria (e non nella precedente), il lato maggiore deve essere almeno doppio del lato minore;
  - 3) *taglio marginale:* taglio simile al precedente, localizzato però in corrispondenza di un margi-

- ne del bosco già esistente e non ancora provvisto di rinnovazione;
- 4) taglio di sementazione: taglio parziale del soprassuolo con rilascio di alberi portaseme; l'entità del prelievo deve essere compresa fra il venticinque e il settanta per cento della massa presente a seconda della specie arborea (se tale limite superiore viene superato si rientra nel taglio raso con riserve). Il taglio di sementazione deve essere seguito da altri interventi (tagli secondari e taglio di sgombero), che solitamente vengono eseguiti quando è già presente della rinnovazione. L'insieme di questi tagli viene definito tagli successivi, che possono essere:
  - a) *uniformi:* se interessano una superficie accorpata maggiore di 5.000 metri quadri;
  - b) *su piccole superfici:* se interessano una o più superfici, ciascuna inferiore di 5.000 metri quadri.
- b) Tagli da eseguire in presenza di rinnovazione diffusa sotto copertura:
  - taglio secondario: taglio parziale della vecchia generazione, eseguito con lo scopo di aumentare il processo d'insediamento della rinnovazione innescato con il precedente taglio di sementazione;
  - 2) taglio di sgombero: taglio integrale della vecchia generazione presente su una diffusa rinnovazione affermata; la superficie interessata dall'intervento è in genere superiore a 1.000 metri quadri; il taglio di sgombero solitamente conclude i tagli successivi, ma può essere condotto anche separatamente in un diverso contesto di trattamento:
  - 3) taglio a gruppi: taglio integrale della vecchia generazione in un'area di forma circolare o quadrata, in cui al centro è presente un nucleo di rinnovazione. L'intervento provoca di solito un'interruzione del soprassuolo maturo inferiore a 1.000 metri quadri; in questo tipo di taglio viene incluso anche quello a macchia d'olio;
  - 4) tagli successivi a gruppi: taglio simile al precedente, ne differisce per il fatto che contemporaneamente al taglio integrale del soprassuolo attorno al tratto già provvisto di rinnovazione affermata, viene condotto, nella parte interna, anche un taglio di sementazione, per facilitare l'insediamento di nuova rinnovazione;
  - 5) *taglio ad orlo:* taglio simile al marginale, eseguito però su un bordo del bosco già provvisto di rinnovazione;
  - 6) *tagli successivi ad orlo:* simile al precedente, ne differisce per il fatto che contemporaneamente

al taglio integrale del soprassuolo in corrispondenza del bordo già provvisto di rinnovazione viene condotto, nella parte interna del bordo stesso, anche un taglio di sementazione per facilitare l'avanzamento del fronte in rinnovazione.

# 13. TAGLI DI MATURITA' APPLICATI ALLE FUSTAIE MULTIPLANE

Il taglio di curazione o taglio a scelta colturale viene condotto tenendo conto contemporaneamente dell'opportunità di prelevare soggetti «maturi», selezionare i soggetti intermedi e facilitare lo sviluppo della rinnovazione presente o creare le condizioni affinché altra se ne insedi. Esso interesserà quindi sia gli alberi grossi che quelli intermedi e piccoli; per certi versi, non è altro che l'esecuzione su piccola superficie di uno o più dei tagli finora descritti. Questo taglio può essere distinto in:

- a) *uniforme*, se la superficie percorsa supera i 1.000 metri quadri;
- b) *disforme*, se sono interessate superfici inferiori a 1.000 metri quadri;
- c) taglio a scelta o taglio saltuario: taglio che interessa singoli alberi maturi od al massimo un gruppetto di due-quattro alberi;
- d) *taglio a scelta commerciale:* tagli di singoli alberi scelti esclusivamente per il loro interesse dal punto di vista commerciale.

## 14. TAGLIO FITOSANITARIO

Per taglio fitosanitario si intende l'utilizzazione forzata di piante in piedi, ancora viventi oppure morte nel corso dell'ultima stagione vegetativa, sulle quali sia riscontrabile uno stato di deperimento grave causato da avversità biotiche capaci di diffondersi a danno del soprassuolo superstite. In tali circostanze, a scopo precauzionale, il taglio fitosanitario può interessare anche piante indenni molto prossime a quelle deperite, ovvero piante indebolite presenti nelle vicinanze, anche se non recanti segni evidenti di fitopatie in atto. Le condizioni fitosanitarie, per quanto concerne la natura degli organismi coinvolti e la stadio evolutivo del deperimento, devono essere diagnosticate da personale di specifica competenza, che fornisce anche tutte le indicazioni sulle modalità e i tempi dell'utilizzazione e del trattamento dei materiali di risulta.

Non sono considerati tagli fitosanitari:

- a) gli interventi di rimozione di piante secche in piedi, in quanto ormai disertate dagli organismi responsabili del deperimento ed anzi frequentate da organismi utili;
- b) l'asportazione di piante bruciate dal fuoco nelle quali non siano in corso attacchi di insetti corticicoli;

- c) gli interventi di sfollo, diradamento o taglio selettivo di piante in soprannumero e/o di scarso vigore vegetativo sulle quali non siano in atto stati di deperimento causati da agenti biotici.
- 15. NOMENCLATURA RELATIVA AI BOSCHI CEDUI ED AI CEDUI IN CONVERSIONE

## Termini generali

- a) *Pollone:* fusto che s'origina da una gemma (origine agamica) situata alla base (ceppaia) di un soggetto di latifoglia che è stato tagliato o che ha subito una lesione rilevante. Il pollone può quindi essere frutto di un'operazione colturale (ceduazione), ma anche di un evento accidentale (passaggio del fuoco, attacchi parassitari, traumi meccanici).
- b) Allievo: soggetto arboreo d'origine gamica (nato da seme) od agamica, con diametro o altezza poco diversi da quelli dei migliori polloni del ceduo, che viene rilasciato all'atto dell'utilizzazione al fine di diventare una matricina; esso in genere ha età uguale o poco diversa da quella degli altri polloni.
- c) *Matricina*: soggetto di dimensioni notevolmente superiori a quelle dei migliori polloni e a quelle degli allievi, probabilmente preesistente, come allievo o già come matricina, nel ciclo precedente. In generale, si tratta di una pianta rilasciata dopo il taglio del ceduo per uno o più turni successivi al fine di disseminare o sostituire all'atto del suo taglio le ceppaie esaurite, produrre legname di dimensioni e valore maggiori di quello fornito dai polloni, conservare le specie meno frequenti o che vengono sfavorite con la ceduazione, favorire la presenza di alcune specie animali.

# Tipi di Ceduo

In relazione al tipo di trattamento e quindi alle modalità di taglio dei polloni, si possono distinguere tre tipi di ceduo:

- a) Ceduo semplice: trattamento nell'ambito del governo a ceduo che prevede il taglio di tutti i polloni che costituiscono il soprassuolo, quindi senza rilascio di matricine. Questo tipo di ceduo, oggi assai raro, è adottato in presenza di specie con elevata facoltà pollonifera (ad esempio, robinia) e dove non vi siano altri scopi per rilasciare le matricine (conservare le specie meno frequenti, favorire la presenza di determinate specie animali, ecc.); il turno è solitamente piuttosto breve.
- b) Ceduo matricinato: trattamento che prevede, all'atto del taglio del ceduo, il rilascio di un certo numero di allievi o eventualmente anche di matricine (in genere in numero variabile da trenta a cento per ettaro secondo la specie arborea interessata) che nell'insieme esercitano, dopo il taglio, una copertura inferiore a un terzo. Gli allievi o le matricine vengono scelti fra i migliori soggetti presenti al mo-

mento del taglio del ceduo (polloni sviluppati, ben conformati ed affrancati, piante nate da seme in buone condizioni vegetative e di portamento); essi sono tagliati solitamente in corrispondenza del successivo taglio del ceduo.

c) Ceduo composto: trattamento che prevede una formazione prevalentemente costituita da polloni (anche affrancati), di cui una parte viene rilasciata come allievi, e matricine, che rimangono per più cicli del ceduo; dopo ogni taglio del ceduo vi deve essere una copertura maggiore ad un terzo. Più in generale, il ceduo composto è una forma di governo che prevede la coesistenza sulla medesima superficie del ceduo e di una fustaia costituita da matricine di diverse età, multiple del turno del ceduo, ed in numero decrescente con l'età stessa. La struttura del popolamento è in genere tipicamente biplana, con un piano dominante dato dalle matricine di età più elevata ed un piano dominato dato dai polloni del ceduo e dagli allievi. Al momento del taglio del ceduo, si tagliano anche le matricine mature (che hanno in genere età pari a tre o quattro volte il turno) e parte di quelle delle classi inferiori e se ne reclutano altre: si devono avere quindi almeno centoventi soggetti per ettaro, di cui ottanta dell'età pari al turno del ceduo e quaranta ripartiti fra le classi multiple di quella del ceduo.

Ad essi si può aggiungere un quarto tipo di ceduo, individuato in base all'età media dei polloni rispetto al turno normale:

d) Ceduo invecchiato: si tratta di un ceduo la cui età (spesso espressa come numero di anni trascorsi dall'ultima utilizzazione) è superiore al turno solitamente applicato per quella formazione. In linea generale e per convenzione a livello amministrativo, s'intende invecchiato un ceduo la cui età sia superiore a trentacinque anni: per i cedui invecchiati di faggio è di norma obbligatoria la conversione all'altofusto, mentre per quelli misti di latifoglie la scelta va fatta caso per caso, in relazione alle condizioni selvicolturali del popolamento ed alla capacità di perpetuazione (articolo 18 del presente regolamento). Oltre che ad uno stato di fatto, dovuto in genere all'abbandono delle pratiche di gestione selvicolturale, l'invecchiamento del ceduo può essere dovuto ad una scelta tecnica per portare il soprassuolo alle condizioni ideali per praticare il taglio d'avviamento all'alto fusto (conversione).

# 16. INTERVENTI DI CONVERSIONE DEI BOSCHI

La conversione rappresenta l'insieme delle operazioni selvicolturali per cui si passa da una forma di governo ad un'altra (di norma da ceduo a fustaia). Il periodo di tempo necessario affinché la nuova forma di governo risulti presente su tutta la superficie si dice *periodo di conversione*.

## 17. INTERVENTI DI CONVERSIONE DEI BOSCHI CEDUI IN FUSTAIA

Nel caso della conversione del ceduo in fustaia, si attende un certo periodo d'invecchiamento del ceduo (che può durare anche fino al momento del taglio finale); successivamente s'interviene con un primo diradamento (detto taglio d'avviamento all'altofusto) che ha lo scopo di ridurre notevolmente il numero dei soggetti, selezionandone i migliori. Si origina quella che viene definita fustaia transitoria; a questo primo diradamento ne possono seguire altri fino a raggiungere la giusta densità prima del taglio finale, che ha lo scopo di rinnovare da seme (per via gamica) il bosco e di dare quindi origine alla nuova fustaia.

I tipi principali di conversione sono essenzialmente due:

# a) Conversione per invecchiamento

Il ceduo viene lasciato invecchiare, senza eseguire alcun intervento intercalare; quando esso avrà raggiunto una consistenza od un'età idonea per sostituire l'attuale generazione, si interverrà con il taglio finale (di rinnovazione) effettuato di solito con le modalità dei tagli successivi.

## b) Conversione per matricinatura intensiva

Tecnica più comune di conversione del ceduo che prevede l'esecuzione, in genere dopo un *periodo di invecchiamento* (pari a una volta e mezzo o due il turno del ceduo), di un diradamento del ceduo (*taglio di avviamento all'altofusto*) con rilascio di un elevato numero di allievi ed eventualmente delle matricine presenti (in totale almeno 800 soggetti per ettaro). A questo primo intervento ne seguiranno degli altri, condotti con criteri analoghi a quelli adottati nei tagli intercalari della fustaia, fino al taglio finale (di rinnovazione).

# 18. TRASFORMAZIONE DEL BOSCO IN ALTRI TIPI DI COLTURA

Costituisce trasformazione del bosco in altri tipi di coltura ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale (taglio delle piante ed asporto delle ceppaie) e la destinazione del suolo ad un altro uso, diverso da quello forestale.

## 19. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI SPECIE

Sono così detti quegli interventi in cui si cerca di sostituire una specie forestale con un'altra o con altre; in genere questo tipo d'intervento richiede la piantagione (o la semina) della nuova o delle nuove specie e la riduzione o la totale eliminazione di quella o di quelle preesistenti. Si tratta di un intervento che solitamente viene fatto per sostituire una *specie esotica o alloctona* (cioè che vive al di fuori del suo areale naturale), a sua volta spesso derivata da impianto artificiale, con una

specie autoctona (cioè che fa parte della vegetazione tipica di quell'ambiente).

# 20. TERMINI RELATIVI ALLE UTILIZZAZIONI FORESTALI

## a) Taglio

Operazione di abbattimento della pianta scelta, che di solito viene fatta impiegando la motosega (un tempo era invece diffuso l'uso dell'accetta e del "segone"), abbinata all'uso dei cunei, per i diametri maggiori, al fine di direzionare la caduta della pianta per evitare il danneggiamento delle piante circostanti o delle aree con rinnovazione naturale di specie forestali.

## b) Allestimento

Operazione di preparazione del tronco abbattuto, che comprende la *sramatura* (taglio dei rami), la *depezzatura o sezionatura* (riduzione del tronco in pezzi o toppi di lunghezza adeguata alle esigenze del commercio) e la *scortecciatura*, effettuata solamente sulle conifere, eseguita in genere a macchina sui piazzali di esbosco o in segheria (un tempo veniva invece fatta a mano, con appositi attrezzi, sul letto di caduta della pianta).

#### c) Concentramento

Operazione iniziale che consiste nel radunare la legna o il legname da opera dal letto di caduta in un primo temporaneo deposito per essere poi esboscato lungo una via attrezzata (strada, teleferica, ecc).

### d) Esbosco

Trasporto del legname lungo vie attrezzate dal luogo di abbattimento (letto di caduta) o di concentramento degli alberi, fino al punto in cui il materiale viene caricato su mezzi che effettuano un trasporto ordinario su strade percorribili con articolati.

#### Il concentramento e l'esbosco si possono attuare:

- per via terrestre: con mezzi meccanici gommati o cingolati (trattori con verricello), mediante strascico dei tronchi a terra o con teste rialzate, oppure per avvallamento dei tronchi lungo pendici e canaloni esistenti ovvero in condotte attrezzate (canalette o risine, utilizzate per tronchi di dimensioni non elevate e per la legna da ardere). Un tempo venivano spesso impiegati anche gli animali da soma, come i muli (per la legna da ardere) ed i cavalli da tiro (per i tronchi);
- 2) per via aerea: con gru a cavo tradizionali (argani su slitta) o mobili (argani con torretta); i tronchi si muovono sospesi o con le teste rialzate. Per la legna da ardere sono ancora usate anche le teleferiche monofuni (chiamate anche palorci o fili a sbalzo).

## e) Sistemi combinati

Le fasi del concentramento ed esbosco del legname, ed a volte anche quelle precedenti dell'abbattimento ed allestimento della pianta, possono essere effettuate con moderni sistemi di utilizzazione a meccanizzazione avanzata, già in uso in molti Paesi europei ed extra-europei anche in ambienti montani, che permettono di effettuare più operazioni con un unico macchinario. I principali macchinari di questo tipo sono:

- il processor, costituito da una testa sramatrice depezzatrice, accoppiata ad un escavatore a ruote o a cingoli, che consente la completa sramatura e la depezzatura alla lunghezza esatta impostata dei tronchi già abbattuti; quando si opera con piante in succhio, è anche possibile eseguire la parziale scortecciatura del tronco:
- 2) l'harvester, costituito da una testa accoppiata ad un escavatore a ruote o a cingoli che, oltre ad effettuare le operazioni del processor, consente anche il preventivo abbattimento della pianta e l'accatastamento dei toppi;
- 3) il feller-buncher, costituito da una testa abbattitrice, accoppiata ad un escavatore a ruote o a cingoli, che abbatte la pianta, ne controlla la direzione di caduta tramite dispositivi di afferraggio del fusto a ganasce e permette quindi il concentramento dei tronchi interi in gruppi;
- 4) il *forwarder*, costituito da un trattore articolato portante, ad elevata mobilità, dotato di gru a braccio articolato per il carico e lo scarico, in grado di operare il trasporto del legname, già depezzato, sia in bosco che sulle strade forestali.

# 21. UNITA' DI MISURA DEL LEGNAME

Le principali unità di misura del legname sono tre:

- a) *metro cubo* (m<sup>3</sup>): generalmente utilizzato per il legname da lavoro;
- b) *metro stero* (mst): generalmente utilizzato per la legna da ardere in catasta; rappresenta l'unità di volume apparente (comprendente il legno e gli spazi vuoti) corrispondente ad una catasta delle dimensioni di un metro per un metro per un metro. Il rapporto tra volume reale del legno di una catasta e il suo volume apparente è variabile con la regolarità e la lunghezza dei pezzi nonché con l'abilità di accatastamento. Per i legni della Regione F.V.G. tale rapporto può variare tra 0,5 e 0,75 (mediamente 0,65).
- c) tonnellata (t): generalmente utilizzata come unità di misura della legna da ardere pesata; corrisponde a 10 quintali (q) = 1000 chilogrammi (kg).

## 22. MASSA VOLUMICA DELLE PRINCIPALI SPE-CIE LEGNOSE

Il peso di un metro cubo di legname delle principali specie legnose di conifere e latifoglie viene definito massa volumica.

Nella seguente tabella se ne riportano i valori medi, allo stato fresco (albero appena tagliato) e stagionato al quindici per cento di umidità (che è il valore usato correntemente nel commercio del legno) delle principali specie legnose regionali:

	Massa volumica allo stato fresco (peso di 1 m³ di legno fresco)	Massa volumica di legno stagionato (peso di 1 m³ di legno con il 15% di umidità)
SPECIE LEGNOSA	(kg / m <sup>3</sup> )	$(kg / m^3)$
Conifere		
Abete rosso	860	450
Abete bianco	920	440
Larice	900	660
Pino nero	900	560
Pino silvestre	880	570
Tasso	1020	760
Latifoglie		
Acero montano	830	670
Betulla	950	650
Carpino bianco	1000	800
Carpino nero	1050	820
Castagno	1000	650
Ciliegio	900	620
Faggio	1050	750
Frassino	960	720
Olmo	1000	620
Ontano	850	540
Pioppi ibridi	780	380
Robinia	1050	790
Rovere - Farnia	1050	760
Salice	880	450
Tiglio	850	650

#### 23. POTERE CALORIFICO DEL LEGNO

Il potere calorifico del legno ad umidità del dodici-quindici per cento risulta mediamente pari a:

- a) conifere: circa 3.800 Kilocalorie per Kilogrammo
- b) latifoglie: circa 3.570 Kilocalorie per Kilogrammo

Le conifere hanno mediamente un potere calorifico superiore alle latifoglie perché il legno contiene più lignina e resina.

# 24. LEGNO DA ARDERE: LEGNI DURI E LEGNI TENERI

Ai fini della commercializzazione del legno da ardere vengono considerate legni duri il Carpino nero, il Carpino bianco, la Robinia, le Querce in genere, il Faggio e il Frassino mentre sono considerati legni teneri oltre all'Abete rosso e l'Abete bianco anche i Salici, l'Ontano, i Pioppi e il Tiglio.

## 25. SISTEMA DI TARIFFE DI ALGAN

Si tratta di un insieme di tavole ad una entrata costruite con elaborazioni matematiche. Esse danno il volume delle piante secondo una misura convenzionale, detto volume di assestamento, che si avvicina ma non esprime esattamente il volume reale. La tavola adottata nel presente regolamento è la tavola decima di Algan:

Classe diametrica (cm) Volume unitario (m<sup>3</sup>)

20	0,2
25	0,4
30	0,6
35	1,0
40	1,4
45	1,8
50	2,3
55	2,9
60	3,5
> 65	4,2

# 26. CALCOLO DEL VOLUME LORDO DI UNA PIANTA IN PIEDI (FORMULA DI DENZIN)

La formula di Denzin è una formula speditiva per la stima del volume di singole piante in piedi, particolarmente adatta per le resinose:

$$V = 10 * D^2$$

dove D è il diametro a 1,30 metri espresso in metri.

Questa relazione è precisa quando per piante di diametro di 0,4 metri (40 centimetri), si hanno altezze di: 27 metri per l'abete rosso, 26 metri per l'abete bianco, 29 metri per il pino silvestre.

## 27. UNITA' DI MISURA DI SUPERFICIE

Le principali unità di misura delle superficie sono:

- a) Ettaro (ha) =  $10.000 \text{ m}^2$
- b) Decara (daa) =  $1.000 \text{ m}^2$
- c) Ara (a) =  $100 \text{ m}^2$

## 28. SUPERFICIE RAGGUAGLIATA

Si intende la superficie effettiva interessata dal tipo di intervento e viene calcolata come sommatoria delle singole superfici reali al netto delle tare e dei vuoti.

#### 29. PENDENZA

Per calcolare la superficie bisogna ricordare di riferirsi sempre alla superficie planimetrica orizzontale.

La misura di una distanza di 100 metri in orizzontale, misurata sul piano inclinato, porta ai seguenti valori di distanza reale:

Pendenza (%)	Pendenza (gradi sessag.)	Distanza reale (metri)
20%	10	102
30%	16	105
40%	22	109
50%	27	113
60%	30	117
70%	34	123
80%	38	129
90%	41	135
100%	45	141

ALLEGATO B

## ORIENTAMENTI ED INDIRIZZI TECNICI

- 1) ASPETTI GENERALI
- 2) EPOCA DI TAGLIO DELLE PIANTE (articolo 20)
- 3) POTATURE (articolo 21)
- 4) TRATTAMENTO PARTICOLARE DEI BOSCHI GOVERNATI A CEDUO MATRICINATO (articolo 39)
- 5) TRATTAMENTO DEI RIMBOSCHIMENTI E DEI BOSCHI DI CONIFERE NELL'AREA DELLE LATIFOGLIE (articolo 40)
- 6) INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEI BOSCHI MONOPLANI NELLE DIVERSE FASI DI SVILUPPO (articolo 43)
- 7) TRATTAMENTO PARTICOLARE PER LA RIN-NOVAZIONE DELLE FUSTAIE MONOPLANE (articolo 46)
- 8) TRATTAMENTO PARTICOLARE DEI BOSCHI GOVERNATI A FUSTAIA MULTIPLANA (articolo 47)
- 9) MATURITA' ECONOMICA ED ECOLOGICA DELLE FUSTAIE (articolo 48)

## 1) ASPETTI GENERALI

- 1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce che il bosco è un sistema complesso, difficilmente inquadrabile in pochi modelli generalizzabili, dotato di una sua individualità ecologica che deve essere adeguatamente conosciuta se si vuole applicare una selvicoltura su basi naturalistiche.
- 2. In questo contesto, fare selvicoltura naturalistica significa superare gli schemi semplificativi per cercare di cogliere e riconoscere l'essenza dei variegati ecosistemi forestali e il loro dinamismo assecondando, senza forzature, i processi evolutivi e strutturali con l'appli-

cazione di idonei trattamenti, fondati su principi biologici ed ecologici.

- 3. Alla complessità della gestione forestale, si contrappone peraltro la necessità di fornire alcune regole semplici e chiare, che stabiliscano le condizioni minimali per una «gestione sostenibile», capace di garantire la perpetuità dei popolamenti forestali, regole a cui si deve attenere il proprietario e chi interviene nella gestione selvicolturale dei boschi.
- 4. Le caratteristiche di semplicità e chiarezza di tali regole sono necessarie per agevolarne l'applicazione e, nel contempo, per fornire al proprietario e a chi lavora in bosco la certezza operativa, al fine di ridurre le interpretazioni soggettive ed i relativi contenziosi.
- 5. Al fine di conservare elevati gli attuali standard gestionali e, se possibile, migliorarli, è opportuno affiancare al corpo delle regole alcuni indirizzi e orientamenti tecnici, prioritariamente rivolti ai proprietari ed a chi è incaricato di svolgere l'assistenza ad essi.
- 6. Le regole da seguire nella gestione forestale, il cui mancato rispetto comporta delle sanzioni, sono principalmente quelle contenute nel Capo IX del Regolamento, mentre gli orientamenti, che costituiscono degli indirizzi e consigli tecnici ed il cui mancato rispetto non comporta una specifica sanzione, sono contenuti nel presente allegato. Tra parentesi viene riportato lo specifico articolo del Regolamento a cui si fa riferimento.

## 2) EPOCA DI TAGLIO DELLE PIANTE (articolo 20)

1. In relazione all'epoca per il taglio dei boschi, è sconsigliato tagliare le fustaie di latifoglie e di conifere nel periodo di maggio-giugno, al fine di preservare il legno dai possibili attacchi fungini.

## 3) POTATURE (articolo 21)

- 1. A titolo di indirizzo tecnico, sono fornite le seguenti indicazioni per la potatura delle piante:
- a) sono sconsigliate le potature verdi sulle piante di conifere, salvo nelle aree ad elevato rischio piroclimatico;
- b) nell'interesse del proprietario, è opportuno effettuare le potature verdi o secche rasenti al fusto con attrezzi ben taglienti (cesoie o seghetti ricurvi a doppia dentatura), al fine di evitare ferite o slabbrature lungo il fusto.
- 4) TRATTAMENTO PARTICOLARE DEI BOSCHI GOVERNATI A CEDUO MATRICINATO (articolo 39)
- 1. Nei cedui matricinati coniferati e nelle fustaie artificiali di Pino nero delle Province di Gorizia e Trieste in cui si sta insediando la rinnovazione naturale di specie latifoglie adatte alla stazione, è opportuno che l'utilizzazione favorisca la tendenza evolutiva spontanea

verso la sostituzione delle specie artificiali di resinoso con quelle naturali di latifoglie, prevedendo altresì il governo ad altofusto dove le condizioni stazionali lo consentono. In tali situazioni, eventuali piante sporadiche di Pino nero presenti all'interno del ceduo potranno essere lasciate oltre il numero prescritto di matricine di piante latifoglie qualora non ostacolino il fenomeno evolutivo in atto.

# 5) TRATTAMENTO DEI RIMBOSCHIMENTI E DEI BOSCHI DI CONIFERE NELL'AREA DELLE LATIFOGLIE (articolo 40)

1. Negli impianti di conifere autoctone o esotiche a rapido accrescimento e nelle peccete di sostituzione extrazonali, qualora dopo l'intervento di diradamento di forte intensità o il taglio finale del soprassuolo, vi sia la probabile comparsa di un fitto tappeto di nocciolo o di rovo, si suggerisce, come indirizzo tecnico, di lasciarlo invecchiare, senza interventi, assecondandone l'evoluzione spontanea.

# 6) INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEI BOSCHI MONOPLANI NELLE DIVERSE FASI DI SVILUPPO (articolo 43)

- 1. Nei boschi monoplani sia a prevalenza di conifere sia di latifoglie, nelle fasi di sviluppo in cui il soprassuolo non è ancora maturo, è opportuno fare dei diradamenti, che possono essere condotti con due modalità:
- a) diradamenti bassi,
- b) diradamenti selettivi.
- 2. In particolare, nei novelleti e nelle spessine di boschi a prevalenza di conifere è consigliabile intervenire quando la densità sia superiore a duemila soggetti per ettaro e l'altezza media degli alberi sia superiore a sei metri. Dopo il diradamento dovrebbero rimanere almeno mille soggetti per ettaro.
- 3. Nelle perticaie e nelle fustaie adulte di boschi a prevalenza di conifere in cui siano presenti più di mille soggetti per ettaro, è opportuno fare uno o più diradamenti, da iniziare non prima che gli alberi abbiano raggiunto dai tredici ai quindici metri d'altezza. Dopo l'intervento o l'insieme degli interventi di diradamento, dovrebbero rimanere almeno cinquecento soggetti ad ettaro alla fine della fase di perticaia ed almeno duecentocinquanta soggetti ad ettaro alla fine della fase di fustaia adulta.
- 4. Per i boschi a prevalenza di latifoglie, si rimanda alle disposizioni dell'articolo 43, commi 2 e 3 del Regolamento.
- 5. Nelle fustaie mature sia di conifere che di latifoglie, qualora non siano stati effettuati i necessari diradamenti, è necessario eseguire, prima del taglio di rinnovazione, almeno un taglio di preparazione, con prelievo andante di una pianta ogni tre, oltre alle piante del

piano dominato, e rilascio comunque di tutti i soggetti più vigorosi.

- 6. Nelle fustaie di acero di monte e frassino maggiore, vale a dire nelle formazioni in cui le due specie, o una delle due, sono presenti per più dell'ottanta per cento in termini di massa, è consigliabile effettuare i diradamenti selettivi, che non dovrebbero iniziare prima che i soggetti abbiano in media raggiunto un diametro tra dodici e quindici centimetri. Fra questi ne vanno scelti almeno duecento per ettaro (piante scelte) fra i meglio conformati, con fusto cilindrico, diritto e con pochi rami sotto i quattro metri (piante candidate) e sono da tagliare quegli alberi che, con la loro chioma, toccano quella dei soggetti scelti o stanno ad una distanza da essa inferiore a un metro e mezzo (piante concorrenti); i successivi diradamenti seguono lo stesso criterio, con il taglio dei soggetti che sono divenuti concorrenti rispetto alle piante scelte.
- 7. Al fine di effettuare una corretta gestione selvicolturale dei boschi di acero di monte e frassino maggiore, per i quali non esiste ancora una consolidata tradizione gestionale, e per garantire una futura fonte di reddito per i proprietari, è necessario soprattutto eseguire frequentemente i diradamenti selettivi, per l'esecuzione dei quali si consiglia di servirsi sempre del personale forestale o di tecnici agronomi forestali abilitati.
- 8. Nelle peccete situate sotto i 1.400 metri di quota e dove vi siano rischi di stabilità, è possibile intervenire con diradamenti selettivi, iniziando però quanto prima. In queste formazioni, i diradamenti hanno lo scopo di conservare «lunga» la chioma verde lungo il fusto, al fine di conferire alla pianta un maggiore stabilità meccanica, riducendo il rischio di schianti da eventi meteorici avversi.

# 7) TRATTAMENTO PARTICOLARE PER LA RINNOVAZIONE DELLE FUSTAIE MONO-PLANE (articolo 46)

- 1. Fustaie di faggio: nelle faggete in cui non si è mai intervenuti (o non si è più intervenuti da almeno trent'anni) è consigliabile, prima d'eseguire il taglio di rinnovazione, fare un taglio di preparazione rilasciando un soggetto ogni due scelto fra i migliori (taglio del cinquanta per cento dei soggetti) o due terzi della massa; prima di eseguire il taglio di sementazione è consigliabile lasciare trascorrere almeno dieci anni.
- 2. Fustaie di pino silvestre e di pino nero d'origine naturale o artificiale e pinete naturalizzate del Carso: qualora il taglio di rinnovazione sia effettuato con la modalità del taglio a buche o a strisce di tutti i soggetti su una o più superfici, nelle aree interposte fra due tagliate è consigliabile prelevare un soggetto ogni tre scelto fra i peggiori (diradamento basso a carico del trenta per cento dei soggetti). Nelle pinete in cui non si è mai intervenuti (o non si è più intervenuti da almeno trent'anni) è consigliabile, prima d'eseguire il taglio di

rinnovazione, fare un taglio di preparazione, rilasciando un soggetto ogni due scelto fra i migliori (taglio del cinquanta per cento dei soggetti); prima di eseguire il taglio di rinnovazione è quindi consigliabile lasciare trascorrere almeno cinque anni.

3. Fustaie miste di abete rosso e faggio, con o senza abete bianco: in queste formazioni è opportuno cercare d'assicurare una maggior presenza del faggio, facilitando la sua rinnovazione anche sotto copertura; a tal fine è consigliabile lasciare sempre qualche grossa pianta di faggio con lo scopo di diffondere il seme. Là dove l'abete rosso e l'abete bianco sono decisamente prevalenti e la loro presenza ostacola la crescita dei soggetti di faggio, è bene intervenire con una certa decisione riducendo la quantità di tali specie di conifere.

# 8) TRATTAMENTO PARTICOLARE DEI BOSCHI GOVERNATI A FUSTAIA MULTIPLANA (articolo 47)

- 1. Fustaie miste di abete rosso e abete bianco, con o senza faggio: in questi boschi si applica il taglio di curazione, che prevede di tagliare, oltre ai soggetti maturi, anche quelli peggiori delle classi diametriche intermedie; il taglio si prefigge anche di ridurre la dimensione di eventuali gruppi di alberi tendenzialmente monoplani, che tendono ad alterare la distribuzione degli alberi su più livelli. In tutti i casi il prelievo può essere fatto con una certa libertà, fatto salvo il rispetto dei limiti indicati nell'articolo 47, comma 2, grazie al dinamismo che hanno questi boschi ed alla buona capacità delle tre specie di rinnovarsi assieme.
- 2. Fustaie altimontane a prevalenza di abete rosso, con o senza larice: nelle formazioni non ancora mature con alte erbe a foglia larga (peccete a megaforbie) è consigliabile, in assenza di rinnovazione, solo il prelievo di soggetti sottoposti (taglio di una pianta ogni tre scelta tra le peggiori), senza incidere sul soprassuolo dominante; non è, infatti, opportuno ridurre la densità del soprassuolo.

# 9) MATURITA' ECONOMICA ED ECOLOGICA DELLE FUSTAIE (articolo 48)

- 1. I parametri indicati all'articolo 48, relativi all'età ed al diametro che devono raggiungere i cento alberi più grossi per ettaro per le principali specie forestali presenti in Regione al fine di poter considerare «maturo» un popolamento forestale sotto l'aspetto economico, sono riportati con lo scopo di fornire ai proprietari utili indicazioni relative alla maturità economica dei boschi governati a fustaia, vale a dire quali siano le condizioni di sviluppo ottimali dei soggetti arborei al cui raggiungimento il taglio delle piante può dare i migliori risultati dal punto di vista economico per gli assortimenti legnosi ricavabili.
- 2. Rispettando i parametri di maturità economica, vi è inoltre una maggiore probabilità che il bosco possa

espletare al meglio le proprie funzioni anche dal punto di vista ecologico, naturalistico e paesaggistico.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 febbraio 2003, n. 049/Pres.

Approvazione modifiche al Regolamento per la provvista, la destinazione e l'uso degli autoveicoli e motoveicoli della Regione.

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto 29 marzo 1990, n. 0148/Pres. con cui è stato approvato il Regolamento per la provvista, la destinazione e l'uso degli autoveicoli e motoveicoli della Regione;

VISTO in particolare l'articolo 9 di detto Regolamento in cui, tra l'altro, viene disciplinato il ricovero degli autoveicoli e motoveicoli di proprietà della Regione;

RAVVISATA la necessità di modificare tale disciplina per far fronte in maniera più funzionale alle esigenze connesse al ricovero degli automezzi assegnati agli Amministratori anche al fine di realizzare condizioni di maggiore economicità evitando gli spostamenti giornalieri che, altrimenti, dovrebbero essere effettuati per raggiungere le autorimesse di riferimento;

RITENUTO, a tal fine, di modificare e integrare opportunamente il suddetto articolo 9 prevedendo la possibilità del ricovero, per gli automezzi assegnati agli Amministratori, anche in luogo diverso dall'autorimessa, messa a disposizione dell'Amministrazione regionale purché idoneo sotto l'aspetto tecnico ed adeguatamente assicurato, rimettendone la verifica all'Amministrazione regionale stessa ai fini del relativo assenso:

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 283 del 12 febbraio 2003;

#### **DECRETA**

- 1. Per le motivazioni di cui in premessa, sono approvate le seguenti modifiche al Regolamento per la provvista, la destinazione e l'uso degli autoveicoli e motoveicoli della Regione, di cui al D.P.G.R. 29 marzo 1990 n. 0148/Pres.:
- Al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 le parole «assegnati agli Amministratori residenti fuori Trieste e quelli» sono soppresse.

- All'articolo 9 medesimo dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Per gli autoveicoli assegnati agli Amministratori, il ricovero potrà essere effettuato sia presso l'autorimessa all'uopo destinata dall'Amministratore regionale, sia in luogo diverso idoneo sotto l'aspetto tecnico ed adeguatamente assicurato. In quest'ultimo caso il ricovero dovrà essere previamente assentito dall'Amministrazione regionale».

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 febbraio 2003

**TONDO** 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 febbraio 2003, n. 050/Pres.

Regolamento per l'assegnazione ai Comuni delle risorse per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 431/1998 e dell'articolo 4, commi da 76 a 78, della legge regionale 4/2001. Approvazione.

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», il cui articolo 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che ha istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 giugno 1999 relativo all'individuazione dei requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione e dei criteri per la loro determinazione;

VISTO l'articolo 4, commi 76 e 77, della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001, disciplinante la concessione di contributi finalizzati all'abbattimento dei canoni di locazione per gli immobili di proprietà privata;

PRESO ATTO che le due succitate legislazioni hanno trovato ulteriore dettaglio normativo con la predisposizione dei due Regolamenti regionali, rispettivamente approvati con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2001 n. 0359/Pres. per quanto riguarda la legge regionale n. 4/2001 e con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2002 n. 0228/Pres. per quanto concerne la legge 431/1998;

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 30 della legge regionale n. 3 del 25 gennaio 2002 ha trasferito alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici le competenze amministrative relative all'applicazione dell'articolo 4, commi 76 e 77, della legge regionale n. 4/2001;

RITENUTO di adottare il «Regolamento per l'assegnazione ai Comuni delle risorse per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell'articolo 4, commi da 76 a 78, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 330 del 12 febbraio 2003;

#### **DECRETA**

E' approvato il «Regolamento per l'assegnazione ai Comuni delle risorse per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell'articolo 4, commi da 76 a 78, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione dei due precedenti Regolamenti approvati con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2001 n. 0359/Pres. e decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2002 n. 0228/Pres..

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 febbraio 2003

TONDO

Regolamento per l'assegnazione ai Comuni delle risorse per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell'articolo 4, commi da 76 a 78, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

## Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la ripartizione fra i Comuni delle risorse finalizzate

alla concessione di contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per gli immobili di proprietà pubblica e privata, e dell'articolo 4, commi da 76 a 78, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per gli immobili di proprietà privata, ed individua, altresì, le disposizioni generali cui i Comuni devono fare riferimento per gli interventi di loro competenza.

#### Art. 2

## (Determinazione delle risorse)

1. Con deliberazione della Giunta Regionale, da adottare successivamente alla scadenza del termine indicato al comma 3 dell'articolo 4, si provvede, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 18/1996, alla determinazione della quota delle risorse regionali da destinare rispettivamente alle finalità della legge regionale n. 4/2001 e della legge n. 431/1998 in dipendenza della disponibilità di bilancio per l'anno di competenza.

#### Art. 3

## (Ripartizione delle risorse ai Comuni)

1. I finanziamenti destinati alle finalità di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 vengono assegnati ai Comuni richiedenti nella percentuale dell'80% delle risorse statali e regionali, determinate ai sensi dell'articolo 2, sulla base del fabbisogno relativo alla legge 431/1998 da questi accertato nei bandi pubblici secondo la proporzione seguente:

80% delle risorse 431/1998

Sommatoria del fabrelative alla legge : bisogno totale della = X legge 431/1998 ri-

chiesto dai Comuni

Fabbisogno richiesto per la legge 431/1998 dal singolo Comune

2. Un'ulteriore quota del 15% delle risorse statali e regionali, determinate ai sensi dell'articolo 2, viene inoltre suddivisa secondo la proporzione seguente tra quei Comuni che hanno aggiunto proprie risorse:

relative alla legge 431/1998

15% delle risorse : Sommatoria dei con- = X ferimenti dei Comuni per la legge 431/1998

Quota aggiunta dal singolo Comune per la legge 431/1998

- 3. La residua quota del 5% delle risorse statali e regionali, determinate ai sensi dell'articolo 2, viene suddivisa tra i Comuni in proporzione alla percentuale delle abitazioni in locazione sul totale del patrimonio abitativo desunta d'ufficio dagli ultimi dati ISTAT disponibili.
- 4. Le risorse regionali destinate ai sensi dell'articolo 4, commi da 76 a 78, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 vengono assegnate ai Comuni in proporzione alla popolazione italiana residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente alla data del bando secondo i dati dell'ISTAT.

## Art. 4

## (Adempimenti dei Comuni)

- 1. I Comuni emanano apposito bando per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 431/1998.
- 2. I Comuni definiscono con proprio Regolamento i criteri e i limiti di reddito per l'erogazione ai soggetti richiedenti dei contributi relativi alla legge regionale n.
- 3. I Comuni presentano alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, la seguente documentazione:
- a) le graduatorie delle domande presentate, redatte ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo e del comma 6 dell'articolo 6;
- b) i dati che vengono richiesti dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici relativi ad ogni beneficiario;
- c) la quantificazione del fabbisogno richiesto per soddisfare le domande di contributo;
- d) l'eventuale deliberazione del Comune recante la messa a disposizione della quota comunale relativa alla partecipazione finanziaria al Fondo nazionale di cui alla legge n. 431/1998.
- 4. Non è ammissibile a contributo la domanda del Comune che indichi un fabbisogno complessivo inferiore a 50,00 euro.

## Art. 5

## (Requisiti dei beneficiari)

- 1. Per essere ammesso a beneficiare dei contributi di cui alla legge n. 431/1998 il conduttore deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:
- a) avere la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione europea ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario, possedere la carta di soggiorno, oppure essere regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) essere residente in uno dei Comuni della Regione;
- c) essere conduttore di un alloggio privato o pubblico in base ad un contratto registrato.
- 2. Per essere ammesso a beneficiare dei contributi di cui alla legge regionale n. 4/2001 il conduttore deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:
- a) avere la cittadinanza italiana;
- b) essere residente da almeno 1 anno in uno dei Comuni della Regione;

- c) essere conduttore di un alloggio privato in base ad un contratto registrato.
- 3. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni.
- 4. I contributi della legge n. 431/1998 e della legge regionale n. 4/2001 non sono cumulabili qualora siano riferiti allo stesso periodo di locazione.

#### Art. 6

## (Determinazione dei contributi spettanti)

- 1. Per la determinazione dei contributi relativi alla legge 431/1998 vanno osservate le disposizioni indicate ai successivi commi da 2 a 7.
- 2. I Comuni sono tenuti a determinare l'entità dei contributi spettanti secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, nonché con l'osservanza dei seguenti criteri:
- a) per i nuclei familiari con reddito annuo lordo complessivo imponibile dell'intero nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS, l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 3.100,00 euro all'anno;
- b) per i nuclei familiari con reddito annuo lordo complessivo imponibile dell'intero nucleo familiare non superiore a 15.803,58 euro, l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a 2.325,00 euro all'anno.
- 3. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre situazioni di particolare debolezza sociale o economica indicate dal Comune nel bando, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati al comma 2, lettere a) e b), possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.
- 4. Qualora i Comuni concorrano ad incrementare le risorse con propri fondi in una percentuale non inferiore al 10% del fabbisogno, la percentuale del comma 3 relativa ai limiti di reddito può essere innalzata sino al 60% ed i Comuni possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenze del canone, più favorevoli rispetto a quelle indicate ai commi precedenti.
- 5. I Comuni possono concedere ai nuclei familiari a «reddito zero» un contributo non superiore all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno, nei limiti degli importi stabiliti al precedente comma 2.

- 6. Per l'accertamento dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori.
- 7. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Comuni ad alta tensione abitativa), possono destinare fino al 10% delle somme ad essi attribuite ad inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto, che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni o disabili e che non dispongono di altra abitazione o di redditi sufficienti per accedere all'affitto di una nuova casa. In questi casi i Comuni predispongono apposite graduatorie degli inquilini.
- 8. Per quanto riguarda i contributi spettanti ai sensi della legge regionale n. 4/2001 si applicano le disposizioni dei Regolamenti comunali previsti al precedente articolo 4 comma 2.

#### Art. 7

## (Rendicontazione dei contributi)

1. I Comuni devono far pervenire la rendicontazione della spesa in conformità a quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello in cui i finanziamenti sono stati erogati.

## Art. 8

# (Osservatorio sulla condizione abitativa)

1. I Comuni al fine di consentire il monitoraggio periodico della situazione del mercato delle locazioni, sono tenuti ad inviare alla Regione le ulteriori eventuali informazioni relative alla condizione abitativa esistente nel territorio nei modi e nelle forme da questa indicati.

## Art. 9

## (Norma transitoria)

- 1. Relativamente all'anno 2003 le domande dei Comuni, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 4, comma 3, devono essere presentate alla Regione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
- 2. La deliberazione di cui all'articolo 2 per la determinazione della quota delle risorse regionali da destinare rispettivamente alle finalità della legge regionale n. 4/2001 e della legge n. 431/1998, in dipendenza della disponibilità di bilancio, viene adottata successivamente alla scadenza del termine indicato al precedente comma 1.

#### Art. 9

# (Entrata in vigore)

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2001 n. 0359/Pres. e il decreto del Presidente della Regione n. 29 luglio 2002 n. 0228/Pres.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 marzo 2003, n. 056/Pres.

Fondazione «Fundacija Gorica Fondazione» - Gorizia. Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la domanda del 3 febbraio 2003 con la quale il Presidente della Fondazione «Fundacija Gorica Fondazione» ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione medesima;

VISTO l'atto costitutivo di fondazione a rogito del dott. Maria Francesca Acidiacono, notaio in Gorizia, del 13 settembre 2000, rep. 3882, racc. 1133, registrato a Gorizia il 29 settembre 2000, al n. 546;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello Statuto della Fondazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Fondazione come istituzione nel settore della cultura;

VISTO il parere favorevole al riconoscimento da parte della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura espresso con nota del 17 febbraio 2003 prot. n. 2567/3 FOND;

VISTI gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 360 del 27 febbraio 2003;

### **DECRETA**

- E' approvato lo Statuto della Fondazione «Fundacija Gorica Fondazione», avente sede in Gorizia, nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante.
- La Fondazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 marzo 2003

**TONDO** 

## FONDAZIONE «FUNDACIJA GORICA FONDAZIONE»

#### **STATUTO**

#### TITOLO I

**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO** 

#### Art. 1

# Costituzione

E' costituita per volontà di Cernic Branislav, Cotar Danijel, Vogric Andrej, Paulin Damiano e Markezic Marijan una Fondazione denominata: «Fundacija Gorica Fondazione».

Art. 2

Sede

La sede della Fondazione è in Gorizia, viale XX Settembre n. 85.

Art. 3

Scopo

La fondazione ha lo scopo di contribuire alla conservazione ed allo sviluppo della comunità slovena, presente nel territorio del Friuli Venezia Giulia, inteso come comunità etnica - ed in special modo nella Provincia di Gorizia - con particolare riferimento alla tradizione culturale cattolica dei suoi appartenenti.

Detto scopo viene perseguito in particolar modo mediante il sostegno allo sviluppo delle attività culturali, educative, sociali, sportive e ricreative in genere, della comunità slovena, come sopra individuata e con la gestione dei beni immobili destinati alle attività di cui sopra.

La Fondazione, nei limiti delle proprie disponibilità economiche, ed assicurata la sana e prudente gestione, previa delibera formale del Consiglio di amministrazione, sosterrà le iniziative e le attività, promosse da enti ed associazioni in genere, che sono espressione della comunità slovena nel Friuli Venezia Giulia, dirette alla conservazione e sviluppo della cultura e delle tradizioni della comunità slovena del Friuli Venezia Giulia, e/o al conseguimento di scopi analoghi.

### TITOLO II

### PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO

#### Art. 4

#### Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti nell'atto di costituzione della Fondazione, del quale il presente Statuto è parte integrante.

Detto patrimonio potrà essere incrementato a qualunque titolo, con beni mobili e/o immobili, anche in forza di acquisizioni, donazioni, capitalizzazioni di rendite non consumate, acquisizioni anche mortis causa o di quant'altro utilmente sopravveniente nel corso dell'attività della Fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, e in genere di beni già destinati a scopi analoghi a quelli della Fondazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

Il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

## Art. 5

## Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### TITOLO III

# AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

## Art. 6

#### Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da 8 (otto) membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Degli otto, sei sono designati dai seguenti Enti ed organizzazioni della comunità slovena di Gorizia, tra i membri dei rispettivi Organi direttivi:

- Soc. Coop. Zadruga Goriska Mohorjeva, con sede in Gorizia, Riva Piazzutta n. 18;
- Unione Culturale Cattolica Slovena Zveva Slovenske Katoliske Prosvete, con sede a Gorizia, viale XX Settembre 85:
- Centro Sloveno di Educazione Musicale «E. Komel»
   Slovenski Center za Glasbeno Vzgojo «E. Komel»
   con sede a Gorizia, viale XX Settembre 85;
- «Kulturni Center L. Bratuz», con sede in Gorizia al viale XX Settembre n. 85;
- Federazione Cori Parrocchiali Zdruzenje cerkvenih pevskih zborov, con sede a Gorizia, Riva Piazzutta 18;
- Polisportiva Sportno Zdruzenje «Olympia», con sede in Gorizia, viale XX Settembre n. 118.

I rimanenti due membri verranno nominati, dal Decanato di S. Andrea di Gorizia, tra i sacerdoti sloveni che regolarmente celebrano nelle parrocchie dell'Arcidiocesi di Gorizia le funzioni religiose in lingua slovena.

Gli Amministratori vengono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo.

Il Consiglio, così formato, potrà nominare, con funzioni consultive, 2 (due) tecnici, esperti in materie giuridiche ed economiche.

I suddetti tecnici sono privi del diritto di voto, ma partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione, su richiesta del Consiglio.

Costituisce causa di decadenza dalla carica di Amministratore della Fondazione, la cessazione, per qualunque motivo, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Organizzazione che lo ha designato.

#### Art. 7

### Presidenza del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, al quale spetta la rappresentanza legale della Fondazione e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

#### Art. 8

# Riunioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, ed in seduta straordinaria quando il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

L'avviso di convocazione potrà essere inviato anche ai tecnici nominati a norma del 5° comma dell'articolo 6.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presidente dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo designato.

#### Art. 9

# Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza limitazioni, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi suindicati, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto, e salvi restando i poteri autorizzativi e di vigilanza dell'autorità Amministrativa previsti per legge.

Il Consiglio di amministrazione redige ed approva il bilancio consuntivo per ogni anno solare, accompagnato da una relazione.

#### Art. 10

# Compiti del Presidente

La firma e la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione.

## Il Presidente inoltre:

- convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio di amministrazione, che lo ratifica.

#### Art. 11

## Compensi

La funzione di membro degli organi della Fondazione è gratuita.

#### Art. 12

## Sostituzione degli Amministratori

In caso di cessazione di uno o più Amministratori, per qualunque causa, gli Enti e le organizzazioni di appartenenza provvederanno alla sostituzione del membro mancante, il quale durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio nel quale subentra.

Qualora si dovesse in seguito procedere alla trasformazione, fusione, scioglimento o comunque all'estinzione di alcuni degli Enti e/o organizzazioni e/o del Decanato, di cui al precedente articolo 6, ovvero qualora i suddetti non dovessero provvedere alle designazioni di cui al medesimo articolo 6, il Consiglio continuerà ad essere composto dai rappresentanti delle organizzazioni suddette ancora esistenti, e che avranno provveduto alla relativa designazione. Il numero dei suoi componenti verrà conseguentemente ridotto in ragione di un'unità, in riferimento al rappresentante dell'organizzazione cessata, fino ad un numero minimo di quattro membri.

Qualora per effetto di quanto precede, il numero degli Amministratori si riduca al di sotto del minimo come sopra fissato, il Consiglio di amministrazione verrà integrato, fino al limite minimo suddetto, mediante cooptazione dei membri mancanti, da parte dei Consiglieri ancora in carica, da scegliersi con priorità, tra le persone appartenenti agli Enti e/o alle organizzazioni sopra individuate, e in subordine tra gli Enti e/o Organizzazioni della comunità slovena di Gorizia che hanno scopi e finalità analoghi.

# TITOLO IV

## **VIGILANZA**

## Art. 13

# Collegio dei Revisori

Sugli atti del Consiglio di amministrazione vigila un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati di comune accordo dagli Enti e dalle organizzazioni della minoranza slovena, indicati nel precedente articolo 6, ad eccezione del Decanato, da scegliersi tra i membri dei loro Collegi dei Revisori od Organi direttivi.

Il Collegio dei Revisori viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rinominati.

I Revisori così nominati provvedono alla nomina del proprio Presidente.

Costituisce causa di decadenza dalla carica di Revisore, la cessazione, per qualunque causa, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Organizzazione di appartenenza.

#### Art. 14

#### Poteri

L'attività di vigilanza si estrinseca nella verifica della sana e prudente gestione della Fondazione, nell'effettivo perseguimento degli scopi della stessa ed, in genere, nell'osservazione, da parte degli Organi della stessa, delle disposizioni dell'atto costitutivo e statutarie.

Il Collegio dei Revisori predispone una relazione annuale.

### TITOLO V

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 15

Estinzione della Fondazione e destinazione del patrimonio

Dichiarata, per qualunque causa l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio, in conformità alle disposizioni di legge. A tal fine verrà nominato un Commissario liquidatore da parte di coloro che hanno ricoperto la carica di amministratori nell'ultimo Consiglio di amministrazione.

I beni che residuano, dopo esaurita la liquidazione, ove necessaria, saranno destinati ad enti similari sloveni di ispirazione cattolica, con finalità culturali e/o educative della Provincia di Gorizia.

## Art. 16

## Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 marzo 2003, n. 058/Pres.

Rideterminazione delle riduzioni del prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione nel territorio regionale.

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato con l'articolo 5 quater del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modifiche in legge 27 febbraio 2002 n. 16 che, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nel territorio regionale, ha stabilito che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, e che inoltre la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 marzo 1997, n. 076/Pres., registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997, Registro 1, foglio 74, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1997, con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in numero cinque fasce ed è stata determinata, per ogni fascia, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, da lire 800 al litro per la prima fascia, fino a lire 200 al litro per la quinta;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 049/Pres. del 19 febbraio 1998, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1998, Registro 1, foglio 74 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 dell'1 aprile 1998, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1 aprile 1998;

VISTO il decreto del Presidente della Regione il 17 maggio 2002, n. 0135/Pres., con il quale è stato stabilito che la suddivisione del territorio regionale in fasce determinata con i sopra riportati D.P.G.R. sia adottata anche ai fini della determinazione delle riduzioni di prezzo per il gasolio per autotrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione in data 3 febbraio 2003, n. 023/Pres., con il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge regionale 3/1998, e dell'articolo 2 della legge regionale 4/1999, sulla base delle segnalazioni dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana indicative dei prezzi dei carburanti per autotrazione vigenti nella Repubblica di Slovenia, nonché in relazione ai prezzi praticati nella Regione, sono state da ultimo determinate le riduzioni del prezzo della benzina e del gasolio con decorrenza 6 febbraio

2003 e per la durata di almeno mesi due, come di seguito riportato:

Fascia	Riduzione benzina	Riduzione gasolio autotrazione
I	0,247	0,163
II	0,235	0,155
III	0,217	0,143
IV	0,180	0,120
V	0,132	0,065

ATTESO che il prezzo dei carburanti per autotrazione praticati nella Repubblica di Slovenia a partire dal 4 marzo 2003, come risulta dalla comunicazione pervenuta dall'Ambasciata italiana a Lubiana il 4 marzo 2003, in relazione al cambio del tallero con l'euro fissato dalla ECB il 6 marzo 2003, è il seguente:

- benzina a 95 ottani 180,80 talleri per litro corrispondenti a euro 0,780;
- gasolio autotrazione talleri 162,80 per litro corrispondenti a euro 0,702;

ACCERTATO che il prezzo minimo della benzina e del gasolio praticato in Regione, quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data del 6 marzo 2003 è di euro 1,078 per la benzina e di euro 0,907 per il gasolio;

CONSIDERATO che secondo quanto stabilito dal comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, le riduzioni di prezzo rimangono vigenti per un periodo minimo di mesi due, salvo che in detto periodo le variazioni delle condizioni di mercato comportino una rideterminazione delle riduzioni per la prima fascia pari all'8 per cento in più o meno;

RITENUTO pertanto, in attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che il prezzo alla pompa dei carburanti non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante, di dover rideterminare come sotto riportato le riduzioni di prezzo dei carburanti per la prima fascia in relazione ai prezzi praticati nella Repubblica di Slovenia e ai prezzi minimi praticati in Regione, nonché di determinare le riduzioni di prezzo delle altre fasce applicando la medesima variazione percentuale risultante per ogni prodotto nella prima fascia (+ 12% per la benzina e +18% per il gasolio):

Fascia	Riduzione benzina	Riduzione gasolio autotrazione
I	0,277	0,192
II	0,263	0,183
III	0,243	0,169
IV	0,202	0,142
V	0,148	0,077

RITENUTO inoltre di dover disporre, in attuazione del suddetto articolo 2 della legge regionale n. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, che le nuove riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo di almeno mesi due, salvo che entro detto periodo non si verifichino variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminarle;

VISTA la legge regionale 18/1996;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 578 del 12 marzo 2003;

#### **DECRETA**

#### Articolo 1

- In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa dei carburanti in regione non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante e si riduca al diminuire della distanza chilometrica dalla sede del comune di residenza dei beneficiari al valico confinario, la riduzione del prezzo alla pompa nel territorio regionale della benzina e del gasolio per autotrazione sono rideterminate come segue:

Fascia	Riduzione benzina	Riduzione gasolio autotrazione
I	0,277	0,192
II	0,263	0,183
III	0,243	0,169
IV	0,202	0,142
V	0,148	0,077

## Articolo 2

- In attuazione del comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, le riduzioni di prezzo fissate con il precedente articolo 1 resteranno vigenti per un periodo di almeno mesi due, salvo che entro detto periodo non si verifichino variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminare le riduzioni di prezzo relative alla prima fascia in ragione dell'otto per cento in più o in meno.

#### Articolo 3

- Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 17 marzo 2003.

Trieste, lì 12 marzo 2003

per il Presidente IL VICEPRESIDENTE: GUERRA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 marzo 2003, n. 29/SASM.

Approvazione della modifica della «Sezione di programma» per l'anno 1999, concernente interventi per l'agricoltura, della Comunità montana Canal Del Ferro - Val Canale.

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale adottava con deliberazione dell'assemblea generale n. 13 del 29 marzo 2000 la «Sezione di programma» comprendente le iniziative per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificati dall'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, per un importo di lire 129.439.400 (euro 66.849,87) per l'anno 1999, approvata con decreto dell'Assessore per lo sviluppo della montagna n. 141/SASM del 16 ottobre 2000;

ATTESO che la Comunità montana Canal del Ferro -Val Canale con Decreto del Commissario straordinario n. 164 del 30 dicembre 2002 ha adottato una modifica al programma in parola, utilizzando i fondi residui ammontanti ad euro 35.015,80 per le finalità dettate dall'articolo 12, comma 2, lettera b, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50;

VISTO che la modifica prevede i seguenti interventi:

- 1. A disposizione della Comunità montana per la manutenzione di aree turistico tematiche già realizzate con progetto 5b: euro 10.000,00
- 2. Per la sistemazione della passerella pedonale di Cadramazzo in Comune di Chiusaforte che collega la viabilità stradale al sentiero n. 619 per il Cuel de la Bareta:

  euro 10.000,00
- 3. Per la sistemazione di sentieri natura all'interno del Parco regionale delle Prealpi Giulie:

euro 10.000,00

 Per la sistemazione della viabilità fra le località di Tugliezzo e Cuel Lunc nei Comuni di Venzone e Moggio all'interno del Parco regionale delle Prealpi Giulie: euro 5.015,80

TOTALE euro 35.015,80

VISTO che la Direzione regionale dei parchi con nota del 10 febbraio 2003 esprime parere favorevole alla modifica alla sezione di programma in oggetto;

ATTESO che le iniziative previste nella modifica della «Sezione di programma» rientrano nelle fattispecie di intervento indicate per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50;

RITENUTE valide le ragioni che hanno indotto l'Ente montano ad adottare la modifica al programma in parola;

RITENUTE, pertanto, approvabili le proposte programmatiche della Comunità montana in quanto coerenti con gli indirizzi e gli strumenti della programmazione regionale;

CONSIDERATO che la Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 2002, in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO lo Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 370 del 27 febbraio 2003;

#### **DECRETA**

è approvata la modifica della «Sezione di programma» per l'anno 1999 per l'attuazione delle finalità dettate dall'articolo 12, comma 2, lettera b, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 così come adottata dalla Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale con decreto del Commissario straordinario n. 164 del 30 dicembre 2002.

Udine, 10 marzo 2003

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI 11 marzo 2002, n. 90/FARM.

Inserimento della farmacia «Palci dott. Gianfranco» di Forni Avoltri (Udine) nell'elenco delle farmacie di confine della Regione Friuli Venezia Giulia.

# IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1671, avente ad oggetto: «D.P.R. 371/1998, articolo 2, comma 4. Assistenza farmaceuti-

ca ai cittadini residenti in zone di confine interessanti le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa e dei facsimile di domande.»:

ATTESO che, tramite l'anzidetto provvedimento, la Regione Friuli Venezia Giulia - sulla base di un accordo preliminare con la Regione Veneto - ha inteso dare attuazione al comma 4, dell'articolo 2 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 (Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private) che consente, agli assistiti, di prelevare i medicinali presso le farmacie ubicate in zone di confine regionale; farmacie che, a tale scopo, a domanda, vengono inserite in un apposito elenco, concordato tra le Regioni interessate e le organizzazioni sindacali di categoria e recepito con un Protocollo d'intesa;

CONSTATATO che la Giunta regionale, con la deliberazione in parola, ha deciso, tra l'altro (punto 5 del dispositivo), di autorizzare il Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali ad approvare, con proprio atto, in base alle domande pervenute, previa acquisizione del parere delle organizzazioni sindacali di categoria, l'elenco delle farmacie del Friuli Venezia Giulia che rispondono ai requisiti indicati nell'articolo 1 del Protocollo d'intesa (Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 1671/2001;

VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto il 10 settembre 2001 fra la Regione Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, Federfarma Veneto, Federfarma Friuli Venezia Giulia e A.S.SO.FARM. con il quale è stato recepito l'elenco delle farmacie della Regione Veneto e della Regione Friuli Venezia Giulia autorizzate alla spedizione di ricette con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale di assistiti della Regione confinante, alle condizioni e modalità stabilite nell'Accordo contenuto nel Protocollo, e in particolare l'articolo 3 dello stesso, che prevede l'aggiornamento dell'elenco, se necessario, ogni sei mesi a partire dalla data di prima approvazione;

VISTA la nota del 13 dicembre 2002 con la quale la farmacia «Palci dott. Gianfranco» sita in via Roma n. 1 a Forni Avoltri (Udine), ha presentato, ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo d'intesa (Allegato A) contenuto nella D.G.R. n. 1671/2991, domanda di inclusione nell'elenco delle farmacie di confine:

PRESO ATTO che le organizzazioni sindacali di categoria Federfarma e Assofarm, in conformità a quanto previsto al punto 5 del dispositivo della su citata D.G.R. n. 1671/2001, hanno espresso - rispettivamente con note del 5 febbraio 2003 e 30 gennaio 2003 - parere favorevole all'inclusione di detta farmacia nell'elenco delle farmacie di confine;

RITENUTO, per quanto sin qui esposto, di approvare l'inserimento nell'elenco delle farmacie di confi-

ne della Regione Friuli Venezia Giulia della farmacia «Palci dott. Gianfranco» sita in via Roma n. 1 a Forni Avoltri (Udine), tenendo conto del parere espresso dalle OO.SS. di categoria Federfarma e Assofarm;

### **DECRETA**

- 1. Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, l'inserimento della farmacia «Palci dott. Gianfranco», sita in via Roma n. 1 a Forni Avoltri (Udine), nell'elenco delle farmacie di confine della Regione Friuli Venezia Giulia.
- 2. Di disporre che il Servizio farmaceutico curi l'inoltro del presente decreto all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli», affinchè, a sua volta, ne invii copia alla farmacia interessata al provvedimento.
- 3. Di disporre, altresì, l'invio del presente provvedimento alla Direzione regionale piani e programmi socio sanitari della Regione del Veneto.
- 4. Di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 11 marzo 2003

DE SIMONE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 11 marzo 2003, n. 324.

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, articolo 6. Estinzione I.P.A.B. «Asilo Infantile Regina Elena» di Tavagnacco (Udine).

# IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il decreto reale n. 2120 del 29 ottobre 1936, con il quale l'Asilo infantile «Regina Elena di Savoia» di Tavagnacco, in Provincia di Udine, è stato eretto in Ente morale;

PREMESSO che a seguito della istituzione in Tavagnacco della Scuola materna statale, il fine per cui l'Ente era sorto è venuto meno;

VISTO il decreto n. 21 del 29 marzo 1983, n. 21, con il quale l'Assessore regionale agli enti locali ha dichiarato l'avvenuta cessazione dell'attività, con effetto dall'8 luglio 1969, dell'Ente in trattazione;

ATTESO che i beni immobili dell'Asilo infantile «Regina Elena di Savoia» sono stati trasferiti alla chiesa Parrocchiale «S. Antonio Abate» di Tavagnacco me-

diante voltura catastale effettuata il giorno 8 luglio 1969, al n. 1045 reg.;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, che prevede: «le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ordine alle quali, con apposito provvedimento, sia stato preso atto della cessazione dell'attività sono dichiarate estinte con decreto del direttore del servizio dell'Amministrazione regionale che cura gli adempimenti in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»;

VISTA, per quanto attiene le competenze del Servizio per il sistema delle autonomie locali, la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2002, n. 2799, avente ad oggetto: «Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale per le autonomie locali»;

#### **DECRETA**

l'estinzione dell'I.P.A.B. «Asilo infantile Regina Elena di Savoia» di Tavagnacco a seguito della presa d'atto della cessazione dell'attività, di cui al decreto dell'Assessore regionale agli enti locali n. 21 del 29 marzo 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 11 marzo 2003

**SPAGNUL** 

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 11 marzo 2003, n. 325.

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, articolo 6. Estinzione I.P.A.B. «Asilo Infantile Alessandro Trevisan» di Precenicco (Udine).

# IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il decreto reale del 12 febbraio 1934, con il quale l'Asilo Infantile «Alessandro Trevisan» di Precenicco, in Provincia di Udine, è stato eretto in Ente morale:

PREMESSO che, a seguito della istituzione in Precenicco della Scuola materna parrocchiale, il fine per cui l'Ente era sorto è venuto meno;

VISTO il decreto n. 37 del 12 maggio 1983, con il quale l'Assessore regionale agli enti locali ha dichiara-

to l'avvenuta cessazione dell'attività, con effetto dal 10 maggio 1983, dell'Ente in trattazione;

ATTESO che l'immobile utilizzato dall'I.P.A.B. come sede dell'Asilo Infantile «Alessandro Trevisan» era stato donato dalla Società Beni Rustici S.p.A. di Precenicco, con sede in Milano, alla Parrocchia di S. Martino di Precenicco con atto del dott. Marino Tramonti, notaio in Latisana (Udine), il 10 maggio 1958, n. 3250 di repertorio;

PRESO ATTO della avvenuta retrocessione dell'immobile alla Parrocchia di S. Martino di Precenicco;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, che prevede: «le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ordine alle quali, con apposito provvedimento, sia stato preso atto della cessazione dell'attività sono dichiarate estinte con decreto del direttore del servizio dell'Amministrazione regionale che cura gli adempimenti in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza»;

VISTA, per quanto attiene le competenze del Servizio per il sistema delle autonomie locali, la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2002, n. 2799, avente ad oggetto: «Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale per le autonomie locali»;

### **DECRETA**

l'estinzione dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile Alessandro Trevisan» di Precenicco (Udine) a seguito della presa d'atto della cessazione dell'attività, di cui al decreto dell'Assessore regionale agli enti locali n. 37 del 12 maggio 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 11 marzo 2003

**SPAGNUL** 

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA CACCIA 3 marzo 2003, n. 167.

Rideterminazione della superficie della «Zona cinofila di Soleschiano» nel Comune di Manzano.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA CACCIA VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle zone cinofile, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 027/Pres. del 29 gennaio 2001;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio per la gestione faunistica e venatoria n. 739 del 26 ottobre 2001 con il quale è stata istituita la «Zona cinofila di Soleschiano» ubicata in Comune di Manzano a favore di Martinengo Filippo per una superficie di ettari 47.19.29;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio per la gestione faunistica e venatoria n. 114 del 5 giugno 2002 con il quale Cleri Vittorio è stato nominato rappresentante legale della «Zona cinofila di Soleschiano» in sostituzione Matinengo Filippo;

VISTA la nota dell'11 dicembre 2002 con la quale Cleri Vittorio, chiede una riduzione della superficie della zona cinofila stessa pari a ettari 5.89.46 identificata dai mappali 9 e 89 del foglio di mappa catastale n. 33 del Comune di Manzano;

CONSIDERATO che con la suddetta riduzione la superficie della zona cinofila viene determinata in ettari 41.29.83;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale dell'11 marzo 2002;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1313 del 23 aprile 2002;

#### **DECRETA**


- 1. La superficie della «Zona cinofila di Soleschiano» ubicata nel Comune di Manzano è determinata in ettari 41.29.83 secondo il confine riportato nell'«Allegato A» che fa parte integrante del presente decreto, che sostituisce l'«Allegato A» del decreto n. 739 del 26 ottobre 2001.
- 2. Restano salve le altre disposizioni e le condizioni dei decreti del Direttore del servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria n. 739 del 26 ottobre 2001 e n. 114 del 5 giugno 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 3 marzo 2003

DELLA VEDOVA

Allegato A



N.B.: il presente perimetro ha carattere indicativo.

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO: DELLA VEDOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2003, n. 269.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Attività programmatoria e direttive generali per la gestione delle competenze del Servizio affari della presidenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione per l'anno 2003. Approvazione.

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6, 1° comma, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che affida alla Giunta regionale il compito di definire annualmente gli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

RITENUTO di provvedere per quanto attiene ai settori di competenza del Servizio affari della presidenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione:

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003);

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2 di approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003;

all'unanimità,

## **DELIBERA**

- 1) Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 è approvato l'allegato programma contenente gli obiettivi, le risorse, le priorità, nonché le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione nei settori di competenza del Servizio affari della presidenza della Segreteria Generale della Presidenza della Regione per l'anno 2003.
- 2) Alle scelte di gestione delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 62, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.3.1.1.51, provvede la Giunta regionale; le scelte di gestione delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 68, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.3.1.1.1637 sono invece delegate, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, al Segretario generale della Presidenza della Regione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

## PROGRAMMA PER L'ANNO 2003

1) Sovvenzioni e sussidi ad enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per celebrazioni pubbliche, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale (capitolo n. 62 - euro 284.000,00).

Ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, articolo 1, punto 3, lettera a) la Segreteria generale della Presidenza della Regione è chiamata ad effettuare gli interventi sopra specificati.

In relazione agli interventi medesimi si individua quale *obiettivo* prioritario quello di:

perseguire le finalità, già direttamente indicate dalla legge, di favorire nel territorio regionale l'attività divulgativa, attraverso una molteplicità di interventi a sostegno di manifestazioni aventi carattere di convegno, congresso o celebrazione pubblica, organizzate da soggetti non statali, senza finalità politiche, sindacali o di lucro, che, per l'iniziativa proposta, non abbiano possibilità di beneficiare direttamente o indirettamente di altre sovvenzioni regionali;

e quali priorità d'intervento le seguenti:

- sostenere le iniziative che:
  - a) presentino particolare interesse per l'Amministrazione regionale per l'attinenza alle competenze istituzionali, trattino temi di notevole attualità, abbiano rilevanza e risonanza esterna;
  - b) riguardino principalmente i settori culturale, educativo, storico, artistico, sportivo, medico-sanitario, scientifico e sociale.

Per quanto invece attiene alle *direttive generali* per l'azione amministrativa, nel corso dell'anno, con le risorse disponibili, avuto riguardo ai criteri per la concessione delle sovvenzioni e dei contributi approvati con D.G.R. 2728 del 21 giugno 1996, verranno effettuati due riparti riferiti alle iniziative programmate rispettivamente per il 1° e per il 2° semestre 2003, l'erogazione delle sovvenzioni avverrà interamente a consuntivo, su presentazione della documentazione prevista dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 7/2000, e saranno effettuate verifiche a campione, in ragione del 20% del numero degli elenchi, mediante richiesta di esibizione dell'intera documentazione giustificativa elencata.

## Risorse

La legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2003 ha stanziato sul capitolo 62 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, nell'ambito dell'U.P.B.3.3.1.1.51, la somma di 284.000,00 euro per

gli interventi da effettuarsi ai sensi della legge regionale 23/1965, articolo 1, punto 3, lettera a).

2) Spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature l'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, nonché partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale (capitolo 68 - euro 51.000,00).

L'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001) ha autorizzato, per ogni singolo ufficio, spese per le esigenze operative correnti sopra specificate.

Con riferimento al quadro generale concernente gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione regionale, gli *obiettivi specifici* della gestione amministrativo-contabile di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione, sono:

- la formazione costante del personale dipendente, mediante la partecipazione del personale con qualifica prevista dalla normativa vigente a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;
- l'utilizzazione al meglio delle risorse finanziarie disponibili, contenendo le richieste in termini di reali necessità, funzionalità ed efficienza della struttura;
- approvvigionamento di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché accessi a pagamento a banche dati on-line, qualora la relativa provvista non sia di competenza della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, ovvero nei casi di urgenza ed indifferibilità degli acquisti medesimi;
- adozione di procedimenti di spesa semplificati, mediante la nomina di un funzionario delegato.

# Programmi:

a) Corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale.

Per quanto attiene all'aggiornamento professionale, la gestione della relativa spesa sarà soggetta ai seguenti criteri:

- a) il personale verrà inviato ai corsi di approfondimento sulle tematiche attinenti ai compiti della Segreteria generale della Presidenza della Regione e di aggiornamento in ordine alle materie interessate da nuovi interventi normativi;
- b) l'iniziativa formativa di volta in volta prescelta, dovrà corrispondere, salvo motivate eccezioni, alla

- qualifica funzionale, al profilo professionale ed al titolo di studio del dipendente interessato.
- c) la partecipazione dei singoli dipendenti ai corsi ed altre iniziative di formazione presenti sul mercato sarà, di volta in volta, autorizzata dal Segretario generale della Presidenza della Regione.
- b) Acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico nonché accessi a pagamento a banche dati on-line.

Le somme disponibili sul capitolo di spesa n. 68, potranno esser utilizzate anche per gli acquisti di materiali e attrezzature d'ufficio, nonché di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico nonché accessi a pagamento a banche dati on-line, sulla base del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0246/Pres., in cui sono precisati, tra l'altro, i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate nonché i modi con cui provvedere ai pagamenti.

Nell'ambito di tali spese si possono, tuttavia, indicare sin d'ora le seguenti tipologie di acquisto.

- Beni connessi ad esigenze specifiche della Segreteria generale della Presidenza della Regione, tra i quali:
  - strumenti informatici:
  - mezzi ed apparecchi audiovisivi e televisivi;
  - strumenti di calcolo;
  - macchine d'ufficio;
  - materiali di ricambio e di consumo;
  - qualunque altro dispositivo si rendesse necessario, e che non rientri nelle ordinarie tipologie dei beni forniti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;
  - libri da destinare alla biblioteca o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quali strumenti di lavoro, nonché riviste, giornali e pubblicazioni;
  - accesso a riviste e/o banche dati on-line per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Segreteria generale della Presidenza della Regione.
- 2) Beni oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nelle ipotesi di assoluta urgenza ed indifferibilità di provvedere all'acquisto, esclusi tutti gli arredamenti d'ufficio.

#### Risorse

Per le spese riconducibili alle disposizioni di cui al comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 4/2001 la legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2003 ha stanziato

sul capitolo 68 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa allegato al bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 nell'ambito dell'U.P.B. 52.3.1.1.1637, la somma di 51.000,00 euro.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, le scelte di gestione di dette risorse finanziarie sono delegate al Segretario generale della Presidenza della Regione.

Capitoli di spesa riservati alla gestione della Giunta regionale.

Capitolo 62

Capitoli di spesa delegati alla gestione del Segretario generale.

Capitolo 68

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2003, n. 282.

Legge regionale 18/1996. Approvazione del programma di attività dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza per l'anno 2003.

# LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 6, che demanda alla Giunta regionale la definizione periodica degli obiettivi e dei programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione di ogni settore regionale;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, e successive integrazioni e modificazioni, riguardanti tra l'altro le competenze dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Regione;

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003)»;

RITENUTO di definire gli obiettivi ed il programma per l'anno 2003 riferito alle attività di informazione, comunicazione, sviluppo dell'immagine, di promozione e di pubbliche relazioni di competenza dell'Ufficio di cui trattasi, sulla base dell'allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante;

RITENUTO di delegare al Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni la scelta della gestione delle risorse finanziarie così come previsto dall'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, relativamente ai capitoli 400, 403, 404, 421, 431, 593 e 594 del documento tecnico allegato al bilancio di previsione per l'anno 2003;

SU PROPOSTA del Presidente della Regione; all'unanimità,

#### **DELIBERA**

- 1. di approvare gli obiettivi ed il programma da attuare nel corso dell'anno 2003 da parte dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Regione, al sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 18/1996, così come descritto nell'allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante;
- 2. di delegare al Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni la scelta della gestione delle risorse finanziarie così come previsto dall'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, relativamente ai capitoli 400, 403, 404, 421, 431, 593 e 594 del documento tecnico allegato al bilancio di previsione per l'anno 2003.
- 3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Obiettivi e programma da attuare nel corso dell'anno 2003 da parte dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Regione, ai sensi della legge regionale 18/1996.

In considerazione di quanto previsto dalle leggi regionali: n. 23/1965 articolo 1, punto 3, lettera a); articolo 1, punto 4, lettera a) e b); n. 3/1998, n. 9/1999 articolo 55, n. 4/2001 articolo 8, comma 52 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1282/2001, le finalità perseguite dall'attività dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, sono le seguenti:

- a) divulgare la conoscenza dei problemi regionali e documentare l'attività e gli interventi della Regione;
- b) partecipare alla realizzazione di celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale;
- c) erogare contributi a persone fisiche o giuridiche, per la redazione, la stampa e la diffusione di riviste, altre pubblicazioni e le informazioni radio-televisive, nonché per incoraggiare e sostenere pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale, artistico, tecnico, culturale in genere che presentino interesse per la Regione;

d) provvedere alle esigenze operative dell'Ufficio tramite l'acquisto di materiali ed attrezzature, nonché all'aggiornamento del personale.

# U.P.B. 3.3.3.1.53 - Spese, dirette per la documentazione dell'attività regionale

Cap. 396 - Stanziamento 2.500,00 euro

Come previsto dalla legge regionale n. 23/1965, articolo 1, punto 4, lettera a), potranno essere effettuate spese per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari, bollettini e altre pubblicazioni. Specifiche convenzioni con giornali saranno possibili qualora la somma stanziata venga implementata nel corso dell'anno 2003.

Cap. 400 - Stanziamento 2.447.500,00 euro

Le finalità di divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l'attività e gli interventi della Regione indicate dalla summenzionata legge regionale n. 23/1965 verranno conseguite mediante un costante e proficuo rapporto con tutte le realtà regionali, nazionali e di ogni ulteriore, livello che si occupano di informazione e di comunicazione nelle tematiche relative ai problemi della Regione ed alle attività che vengono svolte dal Consiglio, dalla Giunta e dalle varie strutture regionali.

L'Agenzia Regione Cronache costituisce lo strumento di comunicazione delle informazioni quotidiane riguardanti l'attività istituzionale dell'Amministrazione regionale rivolto agli organi di informazione regionali, nazionali ed internazionali. Per confermare tale obiettivo, stante l'evoluzione delle tecnologie per le trasmissioni, l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni continuerà ad assumere i costi dei collegamenti per la trasmissione dei dati. A tal fine verrà stipulato dal Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni il relativo, contratto di erogazione del servizio.

L'Agenzia curerà anche la redazione delle notizie per il Televideo regionale inserito nel televideo della terza rete Rai, con la quale si stipulerà apposita convenzione.

L'Agenzia Regione Cronache raccoglierà e diffonderà all'interno dell'Amministrazione regionale le informazioni diffuse dalle agenzie di stampa nazionali ed estere.

L'Agenzia Regione Cronache provvederà inoltre alla massima diffusione in ambito nazionale ed internazionale delle notizie di interesse regionale attraverso interscambi informativi con le agenzie di stampa più sopra citate.

Tale servizio sarà rivolto anche all'analoga struttura del Consiglio regionale.

A tal fine si stipuleranno i contratti con le Agenzie ANSA, ADN-KRONOS, AGI ed altre, seguendo criteri

di completezza delle informazioni di specifico interesse regionale da queste diffuse.

L'Ufficio stampa e pubbliche relazioni ha funzione di coordinamento e di redazione centrale del sito Internet della Regione, che si va caratterizzando sempre più come strumento di offerta di servizi ai cittadini ed alle imprese e a quanti in generale hanno rapporti con l'Amministrazione regionale, seguendo gli indirizzi regionali per l'*e-government*.

Per la completezza dell'informazione ai cittadini, rilevato il buon esito della sperimentazione effettuata, si renderà opportuno stipulare una convenzione per l'immissione nel sito Internet della Regione del notiziario quotidiano ANSA del Friuli-Venezia Giulia e della rubrica «Ultime notizie ANSA».

Per la divulgazione dell'attività istituzionale e per la promozione della realtà regionale potranno essere stipulati appositi contratti con quotidiani, con periodici di varia natura, con gestori di siti Internet per la trasmissione di filmati promozionali, e con emittenti radiofoniche o televisive regionali o nazionali (con adeguato ascolto nel territorio regionale), nonché con quelle di valenza interregionale e transfrontaliera. Potranno inoltre essere stipulate convenzioni con enti e agenzie di pubbliche relazioni operanti a livello nazionale.

Nell'ambito delle iniziative rivolte al sostegno dell'informazione e della cultura della minoranza italiana in Slovenia e Croazia si provvederà ad instaurare rapporti di collaborazione, scambio e coproduzione di servizi e documentari con Enti ed istituzioni operanti a servizio della comunità di lingua italiana.

L'informazione si svolgerà anche mediante la realizzazione di vari servizi e programmi che verranno predisposti dal Centro di produzioni televisive, che continuerà nell'attività di comunicazione diretta, anche mediante la realizzazione di filmati dedicati all'attività istituzionale della Giunta regionale e del Consiglio regionale, e fornirà i relativi prodotti alle emittenti televisive per l'inserimento degli stessi all'interno dei relativi telegiornali e nell'ambito dei rispettivi palinsesti.

Al fine di consentire alle emittenti televisive regionali di avere a disposizione in tempi adeguati le produzioni del Centro si renderà necessario stipulare un contratto con una Società che supporti la trasmissione satellitare programmata dei servizi.

Con l'obiettivo di fornire agli uffici dell'Amministrazione regionale la rassegna stampa in rete interna in orari adeguati alle esigenze degli stessi, si provvederà a stipulare un contratto con una Società che garantisca la copertura completa dei quotidiani editi o diffusi nel Friuli-Venezia Giulia, dei settimanali editi nel territorio regionale e dei quotidiani e settimanali nazionali segnalati dall'Ufficio stampa e pubbliche relazioni.

Ai fini del corretto mantenimento e dell'utilizzo del materiale fotografico relativo all'attività istituzionale della Regione, i cui diritti d'uso e d'autore sono proprietà dell'Amministrazione regionale, si renderà necessario procedere alla catalogazione del materiale e al trasferimento delle immagini da pellicola a CD, in modo da consentire la rapida consultazione e l'utilizzo anche in via telematica.

Potranno essere effettuate indagini relative ai dati degli ascolti delle emittenti radiotelevisive presenti in Regione per le necessità collegate alla funzionalità dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni e delle strutture operative degli altri uffici.

La Giunta stessa potrà individuare i settori e gli argomenti interessati ad indagini ed approfondimenti anche di carattere statistico nell'ambito dell'attività di competenza ed al fine di conoscere, in termini compiuti quali siano, a livello locale, i dati necessari alla migliore definizione dell'operatività delle strutture regionali, nonché i pareri della popolazione.

I rapporti dell'Amministrazione regionale con gli organismi dell'Unione europea e la partecipazione ad attività di Associazioni tra Regioni in Europa troveranno sostegno nell'Ufficio stampa anche attraverso l'attività di coordinamento dell'attività di traduzione da e nelle lingue delle varie nazionalità coinvolte nelle citate strutture.

Un costante impegno verrà perseguito per la traduzione di testi istituzionali e di informazione regionale nei confronti della minoranza di lingua slovena, cui si provvederà ai sensi delle competenze affidate dalla normativa vigente.

Particolare attenzione dovrà essere confermata al rinnovo di campagne promozionali già elaborate in passato, nonché alla predisposizione e diffusione di messaggi informativi di utilità sociale soprattutto nei settori della sanità e dell'ambiente.

L'Ufficio continuerà a dedicare costante attenzione alla stampa delle realizzazioni monografiche prodotte dalle Direzioni regionali nelle materie di competenza. Verrà realizzata una pubblicazione, in occasione del 45° anniversario della fondazione dell'Associazione friulana donatori di sangue.

L'Ufficio stampa e pubbliche relazioni attuerà quanto di competenza per la migliore riuscita delle iniziative di promozione e di pubbliche relazioni che verranno organizzate dalla Regione e, su indicazione della Giunta stessa, da organismi nazionali e regionali che promuovono attività di rilevanza esterna a carattere locale, regionale, interregionale, nazionale ed internazionale, con particolare attenzione alle realtà dei corregionali all'estero.

## Cap. 403 - Stanziamento 206.000,00 euro

Verrà attuata una scelta tra la produzione libraria che viene offerta dalle case editrici al fine di poter disporre l'acquisto di libri di particolare pregio e con contenuti di vario interesse; detti prodotti verranno utilizzati, per rappresentanza, per aggiornamento didattico e potranno essere distribuiti a Enti e soggetti pubblici che ne facciano richiesta.

## Cap. 404 - Stanziamento 335.000,00 euro

In occasione delle manifestazioni che verranno organizzate dalla Regione o con il concorso della stessa, l'Ufficio curerà la promozione ad ogni livello di comunicazione e di informazione, assicurando la migliore visibilità possibile alle realizzazioni in tutte le sedi e le occasioni.

Verranno quindi organizzati convegni, seminari, riunioni, conferenze ed altre iniziative di promozione e di informazione sulle tematiche di interesse e di competenza secondo le indicazioni che verranno impartite dalla Giunta regionale.

Verrà inoltre curata, d'intesa con la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e su indicazione della Giunta, la preparazione delle manifestazioni culturali promosse dall'Amministrazione regionale nell'anno 2003 con particolare attenzione al Mittelfest.

## Cap. 416 - Stanziamento 150.000,00 euro

Si provvederà a stipulare apposita convenzione con la sede RAI del Friuli-Venezia Giulia, per la realizzazione di programmi e diffusione di iniziative istituzionali della Regione anche attraverso le trasmissioni transfrontaliere.

# Cap. 417 - Stanziamento 170.000,00 euro

Si provvederà a stipulare apposita convenzione con la RAI per trasmissioni giornalistiche o programmi in lingua friulana.

# Cap. 421 - Stanziamento 206.000,00 euro

Nel corso del 2003 verranno completate le realizzazioni di studi e ricerche di particolare interesse culturale avviate nel corso del 2002 ed eventuali altre iniziative di rilevante interesse scientifico, economico, sociale, culturale e didattico che si ritenesse opportuno realizzare.

La scelta della gestione delle risorse di cui al capitoli 400, 403, 404, 421 e 593 del documento tecnico allegato al bilancio per l'anno 2003 viene delegata al Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, e pertanto le spese relative a detti capitoli verranno prenotate con apposito atto dirigenziale, anche in applicazione a quanto previsto dal «Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale e per la valutazione

della congruità dei contratti nei quali sia parte l'Ufficio medesimo», approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 1987, n. 0112/Pres., così come integrato e modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 1988, n. 0472/Pres.

# U.P.B. 3.3.3.1.54 - Sovvenzioni per la documentazione dell'attività della Regione

Cap. 406 - Stanziamento 258.000,00 euro

Saranno perseguite le finalità, specificando gli indirizzi che emergono dalla legge regionale 23/1965, articolo 1, punto 4, lettera b), di favorire, attraverso l'erogazione di contributi la realizzazione di opere di carattere giuridico, sociale, artistico, tecnico, culturale in genere che presentino interesse per il patrimonio culturale della Regione. In particolare verranno finanziati progetti editoriali di rilevante valore culturale al fine di garantire un corretto ed ottimale impiego dei fondi disponibili.

Verranno privilegiate iniziative editoriali che portino al massimo livello il ruolo della Regione Friuli-Venezia Giulia nel contesto storico, politico, ed economico del centro/est europeo nel momento della prossima unificazione dei Paesi europei. Sempre nell'ottica di evidenziare il ruolo della Regione nel contesto europeo, verranno inoltre privilegiate le iniziative editoriali di cui sopra da tradurre in italiano e/o viceversa al fine di garantire la massima diffusione della comunicazione e della cultura.

Saranno valutate favorevolmente iniziative editoriali garantite da istituzioni scientifiche e culturali di indiscusso prestigio dovendo puntare prioritariamente sulla produzione scientifica di livello e di qualificazione.

Il contributo verrà assegnato ai singoli beneficiari ammessi a riparto, esaminando le domande di contributo così come previsto dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 novembre 1993, n. 0478/Pres., e seguendo i criteri di concessione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 1996, n. 2905, assicurando una contemperazione tra i disavanzi previsti per ogni singola iniziativa e l'esigenza di soddisfare il più ampio numero di richieste coerenti con il programma, prioritariamente alle opere concluse e quindi nella loro veste definitiva, al fine di garantire l'ottimale utilizzo dei fondi disponibili.

## Cap. 420 - Stanziamento 361.000,00 euro

Specificando gli indirizzi che emergono dalla legge regionale 23/1965, articolo 1, punto 4, lettera a), si perseguiranno le finalità di favorire, attraverso la concessione di sovvenzioni, sussidi, compensi e premi, la realizzazione di articoli, notiziari, bollettini, manifesti e giornali murali, studi, documentazioni, opuscoli, monografie, riviste ed altre pubblicazioni, per le informazioni radiotelevisive e per l'assunzione e la distribuzio-

ne di materiale fotocinematografico per la divulgazione della conoscenza dei problemi regionali e per la documentazione dell'attività e degli interventi della Regione.

Verranno finanziate le pubblicazioni periodiche che supportino e divulghino la conoscenza dei problemi regionali e che documentino l'attività e gli interventi della Regione valutandone, come previsto dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 novembre 1993, n. 0477/Pres. e secondo i criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 1996, n. 2903, la periodicità, la tiratura, l'ambito di diffusione, il «target», la messa in vendita e la presenza di pubblicità, il numero di pagine, la data di uscita del primo numero, l'impostazione grafica, la situazione economico/gestionale della pubblicazione al fine di garantire un corretto ed ottimale impiego dei fondi.

Si finanzieranno, altresì, le emittenti valutando il numero di notiziari nella giornata, l'audience, l'ambito di diffusione sul territorio, la presenza di pubblicità, la situazione economico/gestionale della rubrica informativa al fine di orientare l'intervento pubblico su attività che diano la massima diffusione possibile di notizie di interesse regionale e che coprano con la loro informazione il più vasto territorio possibile.

Cap. 425 - Stanziamento 25.000,00 euro

Verranno sostenuti i concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario.

# U.P.B. 3.3.3.1.1900 - Contributi per la radiodiffusione e per la emittenza televisiva locale

Cap. 414

Come previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», verranno rimborsati gli oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito. Le relative risorse verranno messe a disposizione nel corso del corrente esercizio da parte del Ministero delle comunicazioni.

# **U.P.B.** 15.5.3.1.413 - Cooperazione transfrontaliera 2000-2006

Cap. 593 - Stanziamento 6.841,64 euro

Cap. 594

Verrà data attuazione a quanto di competenza per il progetto di «Cooperazione tra l'Ufficio stampa regionale della Carinzia e l'Ufficio stampa regionale del Friuli-Venezia Giulia» nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg III Italia-Austria 2000-2006.

# U.P.B. 52.3.3.1.1639 - Spese per l'acquisto di beni e servizi per l'attività dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni

Cap. 431 - Stanziamento 51.000,00 euro

Verranno effettuate spese per l'acquisto di: attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo; forniture di pannelli, lavagne luminose; materiali e attrezzature d'ufficio quali videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo ausiliario e accessorio nonchè prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede; libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati «on-line» e quotidiani; materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile; attrezzature e materiale fotografico comprese le pellicole; e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale mediante l'applicazione del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 2001, n. 0101/Pres...

# Capitoli di spesa riservati alla gestione della Giunta regionale

Cap. 396

Cap. 406

Cap. 414

Cap. 416

Cap. 417

Cap. 420

Cap. 425

# Capitoli di spesa delegati alla gestione del Direttore dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni

Cap. 400

Cap. 403

Cap. 404

Cap. 421

Cap. 431

Cap. 593

Cap. 594

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 444.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - Azione 2.3.1 «Acquisizione di servizi reali - Settore commercio al dettaglio». Approvazione dell'iniziativa da ammettere a finanziamento in conformità all'articolo 3 della legge regionale n. 26/2001.

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità europea con decisione n. C (2001) 2811 del 23 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e adottato con propria deliberazione n. 846 del 22 marzo 2002:

VISTA la D.G.R. n. 1668 del 23 maggio 2002, così come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 3015 del 6 settembre 2002, con la quale sono ripartite le risorse per l'attuazione del DOCUP;

ATTESO che, in base all'articolo 1 della legge regionale 26/2001, al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2 2000-2006 si provvede tramite il «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006», costituito presso la Friulia S.p.A.;

RICORDATO che in attuazione del Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 la Giunta regionale - con deliberazione n. 2118 del 21 giugno 2002, ha approvato il primo bando per il settore del commercio al dettaglio nell'ambito dell'azione 2.3.1 «Acquisizione di servizi reali dei settori turistico e commerciale» con una disponibilità di risorse pubbliche pari a euro 900.028,00 delle quali euro 713.451,00 per le aree obiettivo 2 e euro 186.577,00 per le aree in Sostegno transitorio;

RILEVATO che il bando dell'azione 2.3.1 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 7 agosto 2002 e che il termine per la presentazione delle domande scadeva il 7 ottobre 2002 (60° giorno dalla pubblicazione del bando);

VISTA l'unica domanda di contributo presentata con le modalità ed entro i termini previsti dal suddetto bando;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Comitato tecnico consultivo per il finanziamento delle imprese commerciali e di servizi, istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 61, nella seduta del 28 gennaio 2003;

RICORDATO che nella seduta del 30 gennaio 2003 l'Autorità ambientale si è espressa in conformità alle disposizioni del DOCUP obiettivo 2 - 2000-2006 relativamente alla cooperazione tra l'Autorità ambientale e l'Autorità di gestione per la valutazione delle domande di contributo presentate in merito ai criteri di priorità ambientali richiesti:

RILEVATO che a seguito del procedimento istruttorio, concluso il 13 gennaio 2003, in conformità ai criteri ed ai punteggi derivanti dall'applicazione delle disposizioni del DOCUP obiettivo 2 - 2000-2006, del Complemento di programmazione e del bando, è stata ritenuta ammissibile la domanda dell'impresa «Pepe e Marmellata S.r.l.»;

VISTO l'articolo 3, terzo comma, della citata legge regionale n. 26/2001 ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP;

CONSIDERATO che la presente D.G.R., ai sensi dell'articolo 3, terzo comma della legge regionale 26/2001, determina l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale sopraccitata;

OSSERVATO che il Complemento di programmazione, nella scheda relativa all'azione 2.3.1, nel paragrafo III.4 «Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della misura e cronogramma della misura» prevede alla Fase n. 3 l'approvazione della Giunta regionale delle graduatorie delle domande di contributo;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 3992 del 25 novembre 2002 avente ad oggetto «Cumulabilità dei contributi concessi a titolo de minimis nell'ambito del DOCUP»;

RITENUTO pertanto necessario che la Direzione regionale del commercio, del turismo e terziario verifichi il rispetto di quanto indicato nella sopraccitata D.G.R. nei casi di cumulo con altre agevolazioni per lo stesso investimento, successivamente all'approvazione della graduatoria, rettificando eventualmente il contributo massimo concedibile;

VISTO l'articolo 16, primo comma, della citata legge regionale n. 26/2001 che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

PRESO ATTO che il mancato rispetto di uno degli elementi che hanno dato luogo alla priorità nella relativa graduatoria, comporta una riduzione del punteggio assegnato e che si procederà alla revoca dell'agevolazione concessa qualora, a fronte di tale riduzione, il punteggio finale risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria;

PRESO ATTO inoltre che, qualora non venisse rispettato, dall'impresa beneficiaria, il termine del 1° settembre 2003 per la rendicontazione finale, nella fase di erogazione il contributo concesso sarà ridotto del 40%;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio, al turismo ed al terziario,

all'unanimità,

#### **DELIBERA**

- 1. è approvata la graduatoria delle domande di contributo ammissibile presentata a valere sul bando dell'azione 2.3.1 «Acquisizione di servizi reali per le imprese dei settori turistico e commerciale» settore commerciale, approvato con D.G.R. n. 2118/2002, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 7 agosto 2002, e contenute nel seguente allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione:
- allegato n. 1 graduatoria delle domande di finanziamento ammissibili nelle aree obiettivo 2;
- 2. è ammessa a finanziamento l'iniziativa indicata nella graduatoria delle domande ammissibili riportata all'allegato n. 1 (iniziative ammissibili nell'area obiettivo 2) sotto la voce «*Progetti ammissibili finanziabili*»;
- 3. la relativa spesa che ammonta a euro 95.000,00 per le aree obiettivo 2 costituisce l'impegno finanziario ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001 e fa carico al «Fondo Speciale per l'obiettivo 2» di cui all'articolo n. 1 della legge regionale 26/2001 ed è suddivisa fra le quote di compartecipazione pubblica (FESR, Stato, Regione) in misura proporzionale al piano finanziario di cui alla D.G.R. 3015/2002;
- 4. il mancato rispetto del termine del 1° settembre 2003 per la presentazione della rendicontazione finale, nella fase di erogazione comporta la riduzione del 40% del contributo concesso;

- 5. al fine garantire il rispetto del tasso minimo di cofinanziamento privato previsto per le piccole e medie imprese indicato nella D.G.R. n. 3992 del 25 novembre 2002 il contributo ammissibile per l'iniziativa dell'impresa «Pepe e Marmellata S.r.l.» potrà essere rettificato successivamente sulla base della verifica, da parte della Direzione regionale del commercio, del turismo e terziario, del cumulo con altre agevolazioni per lo stesso investimento;
- 6. la presente deliberazione e il relativo allegato saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

# DOCUP - obiettivo 2 2000-2006 - azione 2.3.1 - settore commercio

Graduatoria progetti ammissibili in area obiettivo 2

Progetti ammissibili con finanziamento.

prot. Regione	data prot.	impresa richiedente	zona	località investimento	spesa	contributo	bunt	numero
					mananad			graduatoria
9272	8-ott.	PEPE E MARMELLATA S.R.L.	OB.2-Zona A	Tolmezzo	190.000,00	95.000,00	=	÷

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 445.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - Azione 2.3.1 «Acquisizione di servizi reali» - Settore turismo. Approvazione delle iniziative da ammettere a finanziamento in conformità all'articolo 3 della legge regionale 26/2001.

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità europea con decisione n. C (2001) 2811 del 23 novembre 2001:

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e adottato con propria deliberazione n. 846 del 22 marzo 2002;

VISTA la D.G.R. n. 1668 del 23 maggio 2002, così come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 3015 del 6 settembre 2002, con la quale sono ripartite le risorse per l'attuazione del DOCUP;

ATTESO che, in base all'articolo 1 della legge regionale 26/2001, al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2 2000-2006 si provvede tramite il «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006», costituito presso la Friulia S.p.A.;

RICORDATO che in attuazione del Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 la Giunta regionale - con deliberazione n. 2118 del 21 giugno 2002, - ha approvato il primo bando per il settore turistico nell'ambito dell'azione 2.3.1 «Acquisizione di servizi reali» - settore turismo, con una disponibilità di risorse pubbliche pari a euro 713.450,00 per le aree obiettivo 2 e euro 186.577,00 per le aree in sostegno transitorio;

RILEVATO che il bando dell'azione 2.3.1 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 7 agosto 2002 e che il termine per la presentazione delle domande scadeva il 7 ottobre 2002 (giorno successivo alla scadenza del 60° giorno dalla pubblicazione del bando, in quanto festivo);

VISTE le domande di contributo pervenute alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, Servizio dell'incentivazione turistica, come risulta dall'elenco di cui all'allegato n. 1 della presente deliberazione;

RICORDATO che nella seduta del 30 gennaio 2003 l'Autorità ambientale si è espressa in conformità alle disposizioni del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 relativamente alla cooperazione tra l'Autorità ambientale e l'Autorità di gestione per la valutazione delle domande di contributo presentate in merito ai criteri ambientali richiesti;

FATTO PRESENTE che esperita l'anzidetta valutazione ed il rituale procedimento istruttorio, concluso il 28 gennaio 2003, in conformità ai criteri ed ai punteggi derivanti dall'applicazione delle disposizioni del DOCUP obiettivo 2 - 2000-2006, del Complemento di programmazione e del bando, sono state formulate le graduatorie delle domande di contributo ritenute ammissibili così come definite nell'allegato n. 2 relativo ai progetti ricadenti nelle aree obiettivo 2 e nell'allegato n. 3 relativo ai progetti che si sviluppano nelle aree in Sostegno transitorio, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

TENUTO CONTO che a seguito del procedimento istruttorio è stata esclusa la domanda di contributo indicata nell'allegato n. 4, per le motivazioni riportate nello stesso, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

VISTO l'articolo 3, terzo comma, della citata legge regionale n. 26/2001 ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP, come già anticipato nel Complemento di programmazione;

CONSIDERATO che la presente D.G.R., ai sensi dell'articolo 3, terzo comma della legge regionale 26/2001, determina l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale sopraccitata;

VISTO l'articolo 16, primo comma, della citata legge regionale n. 26/2001 che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RICORDATO che qualora non venissero rispettati, dall'impresa beneficiaria, i termini previsti per l'ottenimento della priorità 3, nella fase di erogazione il contributo concesso verrà ridotto del 40%;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio, al turismo ed al terziario,

all'unanimità,

### **DELIBERA**

- 1. sono approvate le graduatorie delle domande di contributo ammissibili e l'elenco delle domande non ammissibili presentate a valere sul bando dell'azione 2.3.1 «Acquisizione di servizi reali» settore turismo, approvato con D.G.R. 2118/2002, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 7 agosto 2002, e contenute rispettivamente nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:
- allegato n. 1 elenco domande pervenute e tipologie,
- allegato n. 2 graduatoria delle domande di finanziamento ammissibili nelle aree obiettivo 2,
- allegato n. 3 graduatoria delle domande di finanziamento ammissibili nelle aree in sostegno transitorio,
- allegato n. 4 elenco delle domande di finanziamento non ammissibili comprensivo di quelle ritenute improcedibili in forza delle disposizioni poste dal bando;
- 2. sono ammesse a finanziamento le iniziative indicate rispettivamente nelle graduatorie delle domande ammissibili riportate agli allegati n. 2 (iniziative ammissibili nelle aree obiettivo 2) e n. 3 (iniziative ammissibili nelle aree in sostegno transitorio);
  - 3. la relativa spesa che ammonta a:
- euro 375.725,00 per le aree obiettivo 2
- euro 12.796,50 per le aree in Sostegno transitorio

costituisce l'impegno finanziario ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001 e fa carico al «Fondo speciale per l'obiettivo 2» di cui all'articolo n. 1 della legge regionale 26/2001 ed è suddivisa fra le quote di compartecipazione pubblica (FESR, Stato, Regione) in misura proporzionale al piano finanziario di cui alla D.G.R. 3015/2002;

4. qualora non venissero rispettati, dall'impresa beneficiaria, i termini previsti per l'ottenimento della priorità 3, nella fase di erogazione il contributo concesso verrà ridotto del 40%.

IL PRESIDENTE: TONDO IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

\_\_\_\_

Elenco domande pervenute objettivo 2 2000/2006 (ob. 2 e sost. trans.)

ë			Impresa richiedente	Zona	Località	Tipo investimento	Investimento
progr	regione	prot./02			Investimento		preventivato
						consulenze controllo gestione	
•	9225	7-ott	AVALON S.R.L.	OB2	Sgonico		421.180,00
						miglioramento condizioni ambientali	
7	9229	7-ott	TENUTA PRIMERO S.R.L.	082	Grado	e acquisizione certificazione ISO 14000	131.000,00
			3			consulenze miglioramento condizioni ambientali	1
က	9248	8-off	GRANDI ALBERGHI DELL'ADRIATICO S.R.L. OB2		Grado	e introduzione modalità innovative offerta turistica	55.500,00
						creazione sito internet, ricerca di mercato	
4	9307	3-ott	DRUSCOVICH LUCIO ditta individuale	082	Trieste	e strategia di marketing	27.500,00
						acquisizione consulenze	
ស	9354	10-ott	GIT - GRADO IMPIANTI TURISTICI S.P.A.	082	Grado		142.700,00
						acquisizione certificazione ambientale ISO 14000	
ဖ	9355	10-ott	IMMOBILIARE MODO S.R.L.	082	Grado		20.000,00
						modalità innovative di offerta turistica	
_	9357	10-off	NEMESI Cooperativa sociale a r.l.	ST	Strassoldo		25.593,00
						controllo di gestione e miglioramento	
00	9932	25-ott	DANEU S.R.L.	082	Trieste	organizzazione azlendale	43.178,00
							The state of the s

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DOCUP obiettivo 2 2000-2006 Azione 2.3.1 Settore turismo Graduatoria dei progetti ammissibili in area obiettivo 2

# Progetti ammissibili con finanziamento

Prot. Data	Data		7000	Località	Spesa	Contributo	DIMIT	Forma di	×
regione prot./02	prot./02	Impresa nomene	<b>2</b> .011d	investimento	preventivata	corrispondente		contributo	GRADUATORIA
9225	7-ott	7-ott AVALON S.R.L.	082	Sgonico	421.180,00	187.375,00	12	regime d'aiuto	
9229	7-ott	7-ott TENUTA PRIMERO S.R.L.	OB2	Grado	131.000,00	65.500,00	8	regime d'aiuto	2
9248	8-off	GRANDI ALBERGHI DELL'ADRIATICO S.R.L.	OB2	Grado	55.500,00	27.750,00	4	regime d'aiuto	3
9307	9-oft	DRUSCOVICH LUCIO ditta individuale	OB2	Trieste	27.500,00	13.750,00	4	regime d'aiuto	4
9354	10-ott	10-oft GIT - GRADO IMPIANTI TURISTICI S.P.A.	OB2	Grado	142.700,00	71.350,00	4	regime d'aluto	5
9355	10-off	10-off IMMOBILIARE MODO S.R.L.	OB2	Grado	20.000,00	10.000,00	4	regime d'aiuto	9
					TOTALE €	375.725,00			

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 4

Allegato 3

# DOCUP obiettivo 2 2000-2006 Azione 2.3.1 Settore turismo Graduatoria dei progetti ammissibili nell'area in sostegno transitorio

# Progetti ammissibili con finanziamento

Prot.	Data	Impresa richiedente	Zona	Località	Spesa	Contributo	ITNIIG	Forma di	N.
regione	prot./02			investimento	preventivata	preventivata corrispondente		contributo	contributo GRADUATORIA
9357	10-ott	NEMESI Cooperativa sociate a r.l.	ST	Strassoldo	25.593,00	12.796,50	9	regime d'aiuto	-
					TOTALE €	12.796,50			

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DOCUP objettivo 2 2000-2006 Azione 2.3.1 - Settore turismo

Elenco dei progetti non ammissibili (esclusi) nell'area obiettivo 2

Domanda spedita fuori termine	Trieste	0B2	DANEU S.R.L.	25-ott	9932
	investimento			prot./02	regione
MOTIVAZIONE SINTETICA	Località	Zona	Impresa richiedente	Data	Prot.
			FIGURE OF MUNICIPAL MINISTER CONTROL	מווחה חבו ד	

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 463.

Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 2000-2006. Approvazione delle misure contributive previste dai Regolamenti attuativi degli interventi in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo per l'anno 2003.

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione europea n. 1685/2000 recante le disposizioni applicative del Regolamento n. 1260/1999 in ordine all'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione europea n. 2076/2000 con la quale è stato approvato il Programma operativo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato approvato il Complemento di programmazione, successivamente adottato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000;

CONSIDERATO che il Programma operativo ed il Complemento di programma prevedono, fra gli altri, interventi inquadrabili come aiuti all'assunzione e aiuti alla creazione di nuova imprenditorialità;

- VISTI i Regolamenti attuativi delle azioni per gli interventi inquadrabili come aiuti all'assunzione e aiuti alla creazione di nuova imprenditorialità:
- obiettivo 3 2000-2006: Misura A2 Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati nella logica dell'approccio preventivo approvato con D.P.Reg. 6 giugno 2001, n. 0217/Pres, già modificato con D.P.Reg. 3 maggio 2002, n. 0124/Pres, e da ultimo modificato ed integrato con D.P.Reg. 13 gennaio 2003, n. 03/Pres:
- obiettivo 3 2000-2006: Misura A3 Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi approvato con D.P.Reg. 6 giugno 2001, n. 0217/ Pres, modificato ed integrato con D.P.Reg. 13 gennaio 2003, n. 03/Pres;
- obiettivo 3 2000-2006: Misura B1 Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati interventi nell'area del lavoro dipendente ed in coopera-

zione approvato con D.P.Reg. 6 giugno 2001, n. 0217/ Pres, modificato ed integrato con D.P.Reg. 13 gennaio 2003, n. 03/Pres:

- obiettivo 3 2000-2006: Misura E1 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro interventi per favorire l'occupazione delle donne nell'area del lavoro dipendente approvato con D.P.Reg. 6 giugno 2001, n. 0217/Pres, modificato ed integrato con D.P.Reg. 13 gennaio 2003, n. 03/Pres;
- obiettivo 3 2000-2006: Misura B1/Impr Interventi diretti a favorire l'inserimento della neo imprenditoria dei gruppi svantaggiati approvato con D.P.Reg. 6 giugno 2001, n. 0217/Pres, modificato ed integrato con D.P.Reg. 13 gennaio 2003, n. 03/Pres;
- obiettivo 3 2000-2006: Misura D3 Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità sul territorio regionale approvato con D.P.Reg. 6 giugno 2001, n. 0217/Pres, modificato ed integrato con D.P.Reg. 13 gennaio 2003, n. 03/Pres;
- obiettivo 3 2000-2006: Misura E1/Impr Interventi diretti a favorire l'inserimento nella neo imprenditorialità delle donne approvato con D.P.Reg. 6 giugno 2001, n. 0217/Pres, modificato ed integrato con D.P.Reg. 13 gennaio 2003, n. 03/Pres;

CONSIDERATO che con i sopra indicati Regolamenti si assicura l'attuazione delle seguenti azioni del Complemento di programmazione:

- Asse A Misura A2: aiuti all'occupazione;
- Asse A Misura A3: aiuti all'occupazione;
- Asse B Misura B1: aiuti all'occupazione;
- Asse E Misura E1: aiuti all'occupazione;
- Asse B Misura B1: aiuti alla creazione d'impresa e all'autoimpiego;
- Asse D Misura D3: aiuti alla creazione d'impresa e all'autoimpiego;
- Asse E Misura E1: aiuti alla creazione d'impresa e all'autoimpiego;

PRESO ATTO che tali Regolamenti prevedono che la Giunta regionale provveda annualmente a determinare le misure di contributi previsti dagli interventi di cui trattasi;

RITENUTO di confermare l'entità dei contributi determinata per l'anno 2002 per tutte le Misure, fatta eccezione per la Misura A3, per la quale si reputa opportuno procedere ad un aumento dell'importo degli incentivi, tenuto conto che negli anni 2001 e 2002 per tale Misura è pervenuto un numero di domande assai ridotto;

RITENUTO di approvare, per l'anno 2003, gli importi contributivi previsti per le Misure A2 - A3 - B1 - B1/Impr - D3 - E1 - E1/Impr, nella misura riportata nel-

la tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO altresì opportuno stabilire che gli importi contributivi, per l'anno 2003, si applicano:

- per le Misure A2 ed A3 ad assunzioni e inserimenti lavorativi effettuati nell'anno 2003;
- per la Misura B1 ad assunzioni, inserimenti lavorativi e trasformazioni dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuati nell'anno 2003;
- per la Misura E1 ad assunzioni e trasformazioni dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuati nell'anno 2003;
- per le Misure B1/Impr, D3, E1/Impr ad imprese iscritte nel registro delle imprese, imprese artigiane iscritte nell'albo delle imprese artigiane, cooperative iscritte nel registro regionale delle cooperative, nell'anno 2003:

all'unanimità.

### **DELIBERA**

Per le suesposte considerazioni:

- 1. viene approvata, per l'anno 2003, la misura dei contributi per gli interventi previsti dai Regolamenti attuativi delle Misure A2 A3 B1 B1/Impr D3 E1 E1/Impr nella misura riportata nella tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. viene stabilito che gli importi contributivi, per l'anno 2003, si applicano:
- a) per le Misure A2 ed A3 ad assunzioni e inserimenti lavorativi effettuati nell'anno 2003;
- b) per la Misura B1 ad assunzioni, inserimenti lavorativi e trasformazioni dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuati nell'anno 2003;
- c) per la Misura E1 ad assunzioni e trasformazioni dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuati nell'anno 2003;
- d) per le Misure B1/Impr, D3, E1/Impr imprese iscritte nel registro delle imprese, imprese artigiane iscritte nell'albo delle imprese artigiane, cooperative iscritte nel Registro regionale delle cooperative, nell'anno 2003.

IL PRESIDENTE: TONDO IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

IMPORTI CONTRIBUTIVI PER GLI INTER-VENTI PREVISTI DALL'OBIETTIVO 3 PER L'AN-NO 2003

### Misura A2

Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati nella logica dell'approccio preventivo

### **Assunzioni**

A tempo pieno:

1. Lavoratori che abbiano compiuto i 30 anni fino al compimento del 40° anno di età 310 euro x 12 mesi = 3.720 euro

2. Lavoratori oltre i 40 anni 362 euro x 12 mesi = 4.344 euro

3. Lavoratori corregionali dell'estero che partecipino a programmi di rientro promossi dalla Regione

362 euro x 12 mesi = 4.344 euro

A tempo parziale (non inferiore al 50%): importi pari al 50% di quelli previsti per il tempo pieno

- Lavoratori che abbiano compiuto i 30 anni fino al compimento del 40° anno di età
- 5. Lavoratori oltre i 40 anni
- 6. Lavoratori corregionali dell'estero che partecipino a programmi di rientro promossi dalla Regione

### Inserimenti lavorativi in cooperativa

A tempo pieno:

1. Lavoratori che abbiano compiuto i 30 anni fino al compimento del 40° anno di età 310 euro x 12 mesi = 3.720 euro

2. Lavoratori oltre i 40 anni 362 euro x 12 mesi = 4.344 euro

3. Lavoratori corregionali dell'estero che partecipino a programmi di rientro promossi dalla Regione

362 euro x 12 mesi = 4.344 euro

A tempo parziale (non inferiore al 50%): importi pari al 50% di quelli previsti per il tempo pieno

- 4. Lavoratori che abbiano compiuto i 30 anni fino al compimento del 40° anno di età
- 5. Lavoratori oltre i 40 anni

 Lavoratori corregionali dell'estero che partecipino a programmi di rientro promossi dalla Regione

### Misura A3

Inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi

### **Assunzioni**

A tempo pieno:

 Lavoratori che abbiano compiuto i 18 anni fino al compimento del 25° anno di età 362 euro x 12 mesi = 4.344 euro

 Lavoratori che abbiano compiuto i 25 anni fino al compimento del 30° anno di età 413 euro x 12 mesi = 4.956 euro

3. Lavoratori che abbiano compiuto i 30 anni fino al compimento del 40° anno di età

462 euro x 12 mesi = 5.544 euro

4. Lavoratori oltre i 40 anni

512 euro x 12 mesi = 6.144 euro

A tempo parziale (non inferiore al 50%): importi pari al 50% di quelli previsti per il tempo pieno

- Lavoratori che abbiano compiuto i 18 anni fino al compimento del 25° anno di età
- Lavoratori che abbiano compiuto i 25 anni fino al compimento del 30° anno di età
- Lavoratori che abbiano compiuto i 30 anni fino al compimento del 40° anno di età
- 8. Lavoratori oltre i 40 anni

### Inserimenti lavorativi in cooperativa

A tempo pieno:

9. Lavoratori che abbiano compiuto i 18 anni fino al compimento del 25° anno di età

362 euro x 12 mesi = 4.344 euro

10. Lavoratori che abbiano compiuto i 25 anni fino al compimento del 30° anno di età

413 euro x 12 mesi = 4.956 euro 11. Lavoratori che abbiano compiuto i 30 anni fino al compimento del 40° anno di età

462 euro x 12 mesi = 5.544 euro

12. Lavoratori oltre i 40 anni

512 euro x 12 mesi = 6.144 euro

A tempo parziale (non inferiore al 50%): importi pari al 50% di quelli previsti per il tempo pieno

- 13. Lavoratori che abbiano compiuto i 18 anni fino al compimento del 25° anno di età
- 14. Lavoratori che abbiano compiuto i 25 anni fino al compimento del 30° anno di età
- 15. Lavoratori che abbiano compiuto i 30 anni fino al compimento del 40° anno di età
- 16. Lavoratori oltre i 40 anni

### Misura B1

Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - interventi nell'area del lavoro dipendente ed in cooperazione

- a) Soggetti iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 8 della legge 68/1999
- b) Soggetti a rischio od in stato di emarginazione sociale che usufruiscono dell'assistenza sociale fornita dalle competenti strutture pubbliche

Importi contributivi secondo i sottoindicati rapporti di lavoro

A tempo pieno:

1. Assunzioni a tempo indeterminato

672 euro x 12 mesi = 8.064 euro

2. Assunzioni a tempo determinato (con esclusione dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato)

462 euro x 12 mesi = 5.544 euro

3. Trasformazione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato) 774 euro x 12 mesi = 9.288 euro 4. Inserimenti lavorativi in cooperativa

774 euro x 12 mesi = 9.288 euro

A tempo parziale (non inferiore al 50%): importi pari al 50% di quelli previsti per il tempo pieno

- 5. Assunzioni a tempo indeterminato
- 6. Assunzioni a tempo determinato (con esclusione dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato)
- 7. Trasformazione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato)
- 8. Inserimenti lavorativi in cooperativa

### Misura B1/Impr

Interventi diretti a favorire l'inserimento nella neoimprenditoria dei soggetti svantaggiati.

40% delle voci di spesa ammissibili nei casi in cui è richiesta la determinazione della Giunta regionale

### Misura D3

Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità sul territorio regionale.

30% delle voci di spesa ammissibili nei casi in cui è richiesta la determinazione della Giunta regionale

### Misura E1

Promozione alla partecipazione femminile al mercato del lavoro

A tempo pieno:

Assunzioni a tempo determinato

258 euro x 12 mesi = 3.096 euro

2. Trasformazione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato 362 euro x 12 mesi = 4.344 euro

A tempo parziale (non inferiore al 50%): importi pari al 50% di quelli previsti per il tempo pieno

- Assunzioni a tempo determinato
- 4. Trasformazione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato

### Misura E1/Impr

Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro

40% delle voci di spesa ammissibili nei casi in cui è richiesta la determinazione della Giunta regionale

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 464.

Modifica alla D.G.R. 4504/2002, concernente la «Ripartizione provinciale delle quote di lavoratori stranieri assegnate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 59/2002 in applicazione del D.P.C.M. del 15 ottobre 2002» decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002 e modalità rilascio autorizzazioni secondo circolare n. 62 del 20 dicembre 2002».

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante «Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» (cd. legge Bossi-Fini);

VISTO il D.P.C.M. 15 ottobre 2002 «Decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002»;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 59 del 6 dicembre 2002 con la quale, ai fini dell'attuazione degli articoli 4 e 5 del predetto D.P.C.M., vengono stabiliti i limiti massimi di nulla-osta rilasciabili in ogni regione per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato e stagionale;

VISTA la circolare n. 62 del 20 dicembre 2002 con la quale viene disposto che, nelle more dell'emanazione del Regolamento di attuazione della legge 189/2002, la procedura indicata dalla predetta circolare n. 59/2002, nei paragrafi da 1 a 6, nonché la modulistica allegata, sono da ritenersi sospese;

CONSIDERATO che ai sensi della citata circolare n. 62/2002, restano, pertanto, in vigore le disposizioni impartite con circolare n. 55 del 28 luglio 2000 e la relativa modulistica:

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4504 del 30 dicembre 2002, concernente la «Ripartizione provinciale delle quote di lavoratori stranieri assegnate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 59/2002 in applicazione del citato D.P.C.M. del 15 ottobre 2002;

ATTESO che, con circolare n. 3/2003 del 12 febbraio 2003, il Ministero del lavoro ha rettificato le quote assegnate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per lavoro subordinato anche a carattere stagionale, stabilendo che il numero di cittadini egiziani assegnati è di n. 60 anziché 63, per un totale complessivo di 500 unità;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere a modificare l'allegato 2 della citata delibera n. 4504 del 30 dicembre 2002 portando il numero di cittadini egiziani assegnati alla Provincia di Pordenone, da n. 63 a n. 60 e, di conseguenza, il totale complessivo da 503 a 500;

RILEVATO che, per mero errore materiale, nella medesima delibera n. 4504 del 30 dicembre 2002, risultano attribuite alla Regione Friuli Venezia Giulia n. 250 quote per lavoro stagionale, invece di 245, come indicato nella circolare n. 59/2002 del 6 dicembre 2002 e che, pertanto, la ripartizione delle quote deve essere riparametrata in base al numero corretto delle quote attribuite a livello regionale, fermi restando i criteri adottati nella citata delibera n. 4504/2002, in applicazione dell'articolo 5 del D.P.C.M. 15 ottobre 2002;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di modificare le ripartizioni contenute negli allegati 2 e 3 alla delibera n. 4504 del 30 dicembre 2002, così come indicato negli allegati 1 e 2 al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

all'unanimità,

### **DELIBERA**

Per le suesposte considerazioni:

- 1. di modificare la tabella di cui all'allegato 2 della delibera n. 4504 del 30 dicembre 2002 portando il numero di cittadini egiziani assegnati alla Provincia di Pordenone, da n. 63 a n. 60 e pertanto il totale complessivo da 503 a 500, come indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di modificare la tabella di cui all'allegato 3 della delibera n. 4504 del 30 dicembre 2002, con la tabella di cui all'allegato 2 del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale,

- nella quale la ripartizione delle quote viene riparametrata in base alle 245 quote assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia, fermi restando i criteri adottati nella citata delibera n. 4504/2002:
- 3. ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, la presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 1)

Criteri per la definizione della ripartizione delle quote a livello provinciale per nazionalità e limiti massimi di nulla-osta al lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, rilasciabili ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 15 ottobre 2002 e della circolare n. 59/2002.

**Limiti massimi nulla-osta rilasciabili** (in base alle percentuali di cui alla Tabella B).

Nazionalità	Gorizia	Pordenone	Trieste	Udine	Circ.
					59/02 - n.
Albanesi	5	26	32	105	268
Tunisini	0	9	3	15	27
Marocchini	8	72	5	27	112
Moldavi	2	13	5	0	20
Egiziani	0	60	0	0	60
Nigeriani	0	3	0	9	12
Cingalesi	0	0	0	1	1
Totale	15	283	45	157	500

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 2)

Limiti massimi di nulla-osta al lavoro stagionale, senza limitazione di nazionalità, rilasciabili ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 15 ottobre 2002 e della circolare n. 59/2002.

Province	% provinciale su totale fabbisogni	Quote
Gorizia	10%	24
Pordenone	53%	130
Trieste	4%	10
Udine	33%	81
Regione FV	. G. 100%	245

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 484.

DOCUP obiettivo 2 2000-2006 - azione 1.2.1 «Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana volti ad elevare la vivibilità e l'attrattività dei maggiori centri urbani». Approvazione iniziativa da ammettere a finanziamento in Comune di Gorizia.

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione europea n. C(2811) del 23 novembre 2001, pubblicata sul II S.O. n. 2 del 28 gennaio 2002 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 23 gennaio 2002, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 2000-2006 per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001, recante norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di programmazione di cui agli articoli 9, lettera m), e 18, paragrafo 3 del citato Regolamento (CE) n. 1260/1999, predisposto dall'Amministrazione regionale e confermato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 846 del 22 marzo 2002, con la quale è stato conseguentemente adottato il Complemento di programmazione;

VISTA l'articolazione del Programma per assi, misure ed azioni e considerata in particolare l'azione 1.2.1 «realizzazione di interventi di riqualificazione urbana volti ad elevare la vivibilità e l'attrattività dei maggiori centri urbani», per la quale è stata individuata la Direzione regionale dell'edilizia quale struttura responsabile dell'attuazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3015 del 6 settembre 2002, con la quale vengono definite, nell'ambito del Piano finanziario complessivo del DOCUP, le risorse annuali assegnate a ciascun asse, misura, azione, nonché alle sottoazioni per Direzione/struttura regionale attuatrice competente;

ATTESO che il Complemento di programmazione stabilisce che l'azione 1.2.1 venga attuata a regia regionale, tramite invito a presentare proposte progettuali rivolto ai beneficiari finali già espressamente individuati, tra i quali rientra il Comune di Gorizia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 del 15 maggio 2002, pubblicata il 31 maggio 2002 sul Supplemento Straordinario n. 10 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 29 maggio 2002, con la quale è stato approvato l'invito da inoltrare ai benefi-

ciari dell'azione 1.2.1 e sono stati altresì stabiliti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento in giorni 30 dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

ATTESO che il Comune di Gorizia ha effettivamente provveduto a presentare entro i termini stabiliti la domanda di finanziamento, comprendente due interventi denominati «riqualificazione urbana Campagnuzza e Parco dell'Isonzo» e «riqualificazione urbana Campagnuzza», del costo di euro 1.200.000,00 ciascuno, volti alla realizzazione di una serie di opere, alcune delle quali, peraltro, presenti in entrambi gli interventi;

CONSIDERATO che l'istruttoria compiuta sulla domanda di finanziamento avanzata dal Comune di Gorizia, come aggiornata con successive integrazioni, ha consentito di accertare per ciascuno dei due interventi la coerenza con gli obiettivi ed i contenuti del Complemento di programmazione e la sostanziale sussistenza dei requisiti di ammissibilità riportati nell'invito;

VISTI gli esiti della citata istruttoria, predisposta sulla base dei criteri di selezione previsti nel Complemento di programmazione e contenuti nell'invito a presentare domanda di finanziamento, da cui risultano ammissibili a finanziamento, nell'ordine evidenziato, gli interventi di cui alla seguente tabella:

### Interventi ammissibili a finanziamento

denominazione intervento	costo intervento
Riqualificazione urbana Campagnuzza e Parco dell'Isonzo	1.200.000,00
Riqualificazione urbana Campagnuzza	1.200.000,00

VISTA la nota prot. n. 11.09/7/009 del 7 febbraio 2003, con la quale il Comune di Gorizia, dopo aver ricordato che i due interventi proposti con la domanda di finanziamento presentano alcune opere comuni, ipotizzando una disponibilità di risorse del DOCUP superiore al fabbisogno relativo a un singolo intervento, ha evidenziato che l'eventuale riunione degli interventi medesimi comporterebbe un costo complessivo di euro 1.825.000,00;

ATTESO che la riunione dei due interventi determinerebbe l'ammissibilità della domanda di finanziamento nei termini di cui alla seguente tabella:

Interventi ammissibili a finanziamento

denomina- zione inter- vento	costo inter- vento	spesa am- missibile	contributo	quota a ef- fettivo cari- co ente
Riqualifica- zione urbana quartiere Campagnuz- za e Parco dell'Isonzo	1.825.000,00	1.825.000,00	1.441.750,00	383.250,00

ATTESO che entrambi gli interventi ricadono in area a sostegno transitorio;

CONSIDERATO che il vigente piano finanziario consente di assegnare contributi fino ad un massimo di euro 2.033.483,07 per il finanziamento di interventi a valere sull'azione 1.2.1 in area a sostegno transitorio;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione delle risultanze dell'istruttoria conclusa sulla domanda di finanziamento avanzata dal Comune di Gorizia, ed ammettere conseguentemente a finanziamento entrambi gli interventi, così come riuniti con la citata nota prot. n. 11.09/7/009 del 7 febbraio 2003;

VISTO l'articolo 3, terzo secondo, della citata legge regionale n. 26/2001, ai sensi del quale la Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP;

VISTO l'articolo 16, comma primo, della citata legge regionale n. 26/2001, che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione,

all'unanimità,

### **DELIBERA**

### Art. 1

Sono approvate le risultanze dell'istruttoria compiuta dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici sulla domanda di finanziamento avanzata dal Comune di Gorizia ai sensi del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, azione 1.2.1, a seguito di apposito invito approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 15 maggio 2002, sinteticamente raccolte nella scheda allegata, e riassunte nella seguente tabella:

### Interventi ammissibili a finanziamento

denomina- zione inter- vento	costo inter- vento	spesa am- missibile	contributo	quota a ef- fettivo cari- co ente
Riqualifica- zione urbana quartiere Campagnuz- za e Parco dell'Isonzo	1.825.000,00	1.825.000,00	1.441.750,00	383.250,00

### Art. 2

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001, è approvata ed ammessa a finanziamento ai sensi del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, azione 1.2.1, la seguente iniziativa:

### Interventi ammissibili a finanziamento

area intervento	denominazione intervento
	Riqualificazione urbana quartiere Campagnuzza e Parco dell'Isonzo

### Art. 3

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001, con la presente deliberazione viene a determinarsi l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo denominato «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006», per un importo complessivo di euro 1.441.750,00 a valere sull'azione 1.2.1, con risorse sostegno transitorio.

### Art. 4

Sarà cura della Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione e dare comunicazione al Comune di Gorizia, dell'accoglimento della domanda di finanziamento, informandolo della procedura da seguire e della documentazione da produrre per ottenere la concessione del contributo.

### Art. 5

La Giunta regionale si riserva di approvare e ammettere a finanziamento l'iniziativa di cui alla domanda presentata dalla C.C.I.A.A. di Gorizia, altro beneficiario finale dell'azione 1.2.1, non appena conclusa l'attività istruttoria.

IL PRESIDENTE: TONDO IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato

### DOCUP OBIETTIVO 2 2000 - 2006

azione 1.2.1 "realizzazione di interventi di riqualificazione urbana volti ad elevare la vivibilità e l'attrattività dei maggiori centri urbani

### scheda istruttoria

beneficiario finale		Comune di Gorizia
	data ricevimento	28.06.2002
domanda finanziamento	protocollo acquisizione	9903 / A / 5 / F
	data ricevimento	13.11.2002
integrazione domanda	protocollo acquisizione	17449/A/5/F
	data ricevimento	17.02.2003
integrazione domanda	protocollo acquisizione	2724 / A / 5 / F
area intervento		Sostegno transitorio
denominazione intervento		Riqualificazione urbana del quartiere Campagnuzza e de Parco dell'Isonzo
descrizione sintetica		parcheggi; percorsi pedonali; pavimentazione
ammissibilità progetto		si .
costo		1.825.000,00
spesa ammissibile		1.825.000,00
contributo		1.441.750,00
impegno cofinanziamento (	% spesa ammissibile)	21%
indice cantierabilità		0
indice sensibilità ambientale		
indicazione preferenza beneficiario		
previsione inizio		luglio 2003
esecuzione lavori	previsione ultimazione	giugno 2006
dichiarazione / impegni ben	eficiario finale	si
referente tecnico beneficiar	o finale	ing. Ignazio Spanò

### NOTE

la documentazione presentata dal comune di Gorizia non è sufficiente ad accertare la fondatezza degli indici di
cantierabilità e sensibilità ambientale riportati nelle schede sintetiche allegate alla domanda di finanziamento: tali
indicazioni non sono dunque state prese in considerazione

Trieste, li 18 febbraio 2003

responsabile istruttoria dott. Salvatore Lopreiato

responsabile procedimento dott. ing. Luciano Agapito.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 485.

DOCUP obiettivo 2 2000-2006 - azione 1.2.2 «Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio pubblico volti alla valorizzazione dei centri minori», tipologia a). Approvazione iniziative da ammettere a finanziamento.

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTA la Decisione della Commissione europea n. C(2811) del 23 novembre 2001, pubblicata sul II S.O. n. 2 del 28 gennaio 2002 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 23 gennaio 2002, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 2000-2006 per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001, recante norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di programmazione di cui agli articoli 9, lettera m), e 18, paragrafo 3 del citato Regolamento (CE) n. 1260/1999, predisposto dall'Amministrazione regionale e confermato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 846 del 22 marzo 2002, con la quale è stato conseguentemente adottato il Complemento di programmazione;

VISTA l'articolazione del Programma per assi, misure ed azioni e considerata in particolare l'azione 1.2.2 «realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio pubblico volti alla valorizzazione dei centri minori», per la quale è stata individuata la Direzione regionale dell'edilizia quale struttura responsabile dell'attuazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3015 del 6 settembre 2002, con la quale vengono definite, nell'ambito del Piano finanziario complessivo del DOCUP, le risorse annuali assegnate a ciascun asse, misura, azione, nonché alle sottoazioni per Direzione/struttura regionale attuatrice competente;

ATTESO che il Complemento di programmazione stabilisce che l'azione 1.2.2 per la parte relativa alla tipologia a) venga attuata a regia regionale, tramite invito a presentare proposte progettuali rivolto ai beneficiari finali già espressamente individuati nei Comuni il cui territorio sia compreso, anche parzialmente, nel parco naturale delle Dolomiti Friulane, nel parco naturale delle Prealpi Giulie, nella riserva naturale del lago

di Cornino e nella riserva naturale della forra del torrente Cellina, con esclusione delle aree interessate dall'azione 4.3.2 «recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini»;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 15 maggio 2002, pubblicata il 31 maggio 2002 sul Supplemento Straordinario n. 10 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 29 maggio 2002, con la quale è stato approvato l'invito da inoltrare ai Comuni di Andreis, Cimolais, Erto e Casso, Frisanco, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Chiusaforte, Lusevera, Moggio Udinese, Resia, Resiutta, Venzone, Forgaria nel Friuli, Trasaghis, Barcis e Montereale Valcellina, e sono stati altresì stabiliti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento in giorni 30 dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

ATTESO che ciascuno dei 16 Comuni destinatari dell'invito ha effettivamente provveduto a presentare la domanda di finanziamento entro i termini stabiliti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3455 del 10 ottobre 2002, con la quale sono state approvate e ammesse a finanziamento 14 delle 16 iniziative presentate, in quanto per le rimanenti 2 iniziative la documentazione presentata dai proponenti Comuni di Lusevera e Resia non consentiva alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici di portare a termine l'istruttoria;

ATTESO che con la citata deliberazione n. 3455/2002, la Giunta regionale si riservava, tra l'altro, di approvare e ammettere a finanziamento le iniziative presentate dai Comuni di Lusevera e Resia non appena conclusa l'attività istruttoria:

CONSIDERATO che l'istruttoria compiuta sulle domande di finanziamento avanzate dai Comuni di Lusevera e Resia, ha consentito di accertare per entrambe le proposte progettuali la coerenza con gli obiettivi ed i contenuti del Complemento di programmazione e la sostanziale sussistenza dei requisiti di ammissibilità riportati nell'invito;

VISTE le risultanze della citata istruttoria, sinteticamente raccolte nelle 2 schede allegate, ed i cui dati salienti sono riassunti nella seguente tabella:

comune richiedente	costo intervento	spesa ammissibile	contributo	quota a ef- fettivo cari- co ente
Lusevera	302.500,00	301.104,10	237.872,24	64.627,76
Resia	316.400,00	316.400,00	249.956,00	66.440,00
totali	618.900,00	617.504,10	487.828,24	131.067,76

CONSIDERATO che il vigente piano finanziario consente di assegnare contributi fino ad un massimo di euro 3.219.908,05 per il finanziamento di interventi a valere sull'azione 1.2.2 in area obiettivo 2;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione delle risultanze dell'istruttoria conclusa sulle domande di finanziamento avanzate dai comuni di Lusevera e Resia, ed ammettere conseguentemente entrambe a finanziamento;

VISTO l'articolo 3, terzo secondo, della citata legge regionale n. 26/2001, ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP;

VISTO l'articolo 16, comma primo, della citata legge regionale n. 26/2001, che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione,

all'unanimità,

### **DELIBERA**

### Art. 1

Sono approvate le risultanze dell'istruttoria compiuta dalla Direzione regionale dell'Edilizia e dei servizi tecnici sulle domande di finanziamento avanzate dai Comuni di Lusevera e Resia ai sensi del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, azione 1.2.2, tipologia a), a seguito di apposito invito approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1615 del 15 maggio 2002. Risultanze che per ciascuna delle 2 proposte progettuali hanno accertato la coerenza con gli obiettivi ed i contenuti del Complemento di programmazione e la sostanziale sussistenza dei requisiti di ammissibilità riportati nell'invito. Di tali risultanze, sinteticamente raccolte nelle 2 schede allegate, si riassumono i dati salienti nella seguente tabella:

comune richiedente	costo intervento	spesa ammissibile	contributo	quota a ef- fettivo cari- co ente
Lusevera	302.500,00	301.104,10	237.872,24	64.627,76
Resia	316.400,00	316.400,00	249.956,00	66.440,00
totali	618.900,00	617.504,10	487.828,24	131.067,76

### Art. 2

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001, sono approvate le sopra indicate 2 iniziative da ammettere a finanziamento ai sensi del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, azione 1.2.2, tipologia a).

### Art. 3

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001, con la presente deliberazione viene a determinarsi l'impegno finanziario ai fini comuni-

tari sul fondo denominato «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006», per un importo di euro 487.828,24 a valere sull'azione 1.2.2, tipologia a), con risorse obiettivo 2.

### Art. 4

Sarà cura della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione e dare comunicazione ai Comuni di Lusevera e Resia, dell'accoglimento della domanda di finanziamento, informandoli della procedura da seguire e della documentazione da produrre per ottenere la concessione del contributo.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato

### **DOCUP OBIETTIVO 2 2000 – 2006**

azione 1.2.2.a "realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio pubblico volti alla valorizzazione dei centri minori

### scheda istruttoria

beneficiario finale		Comune di Lusevera
	data ricevimento	28.06.2002
domanda finanziamento	protocollo acquisizione	9969
	data ricevimento	08.10.2002
integrazione domanda	protocollo acquisizione	15223
	data ricevimento	21.10.2002
integrazione domanda	protocollo acquisizione	15529
classifica		UD / EV / 812
area intervento		Obiettivo 2
denominazione intervento		Riqualificazione urbana della piazza principale della frazione di Pradielis - Il lotto
descrizione sintetica		parcheggi; pavimentazione; arredo urbano
ammissibilità progetto		<b>s</b> i
costo ( > €. 150.000)		302.500,00
spcsa ammissibile		301.104,10
contributo		237.872,24
impegno cofinanziamento (	% spesa ammissibile)	21%
sottotipologia		verde pubblico e arredo urbano
ricorso tipologic architettor	niche tradizionali	si
	previsione inizio	marzo, 2003
esecuzione lavori	previsione ultimazione	settembre 2003
dichiarazione / impegni ber	neficiario finale	
referente tecnico beneficiar		p.i. Giovanni Anzil

Trieste, li 19 febbraio 2003

responsabile istruttoria dott. Salvatore Lopreiato

responsabile procedimento dott. ing. Luciano Agapito

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato

### **DOCUP OBIETTIVO 2 2000 – 2006**

azione 1,2.2,a "realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio pubblico volti alla valorizzazione dei centri minori

### scheda istruttoria

beneficiario finale		Comune di Resia
domanda linanziamento	data ricevimento	29.06.2002
domanua manziamento	protocollo acquisizione	9962
integrazione domanda	data ricevimento	19.02.2003
integrazione domanda	protocollo acquisizione	2920
classifica		UD/EV/808
area intervento		Obiettivo 2
denominazione intervento		Ristrutturazione ed adeguamento del fabbricato ex caserma della Guardia di Finanza sito nel capoluogo di Prato
descrizione sintetica		recupero patrimonio edilizio pubblico
ammissibilità progetto		<b>si</b>
costo ( > €. 150.000)		316.400,00
spesa ammissibile		316.400,00
contributo		249.956,00
impegno cofinanziamento (	% spesa ammissibile)	21%
sottotipologia		recupero del patrimonio edilizio pubblico
ricorso tipologie architettoi	niche tradizionali	Si
esecuzione lavori	previsione inizio	giugno 2003
esecuzione lavori	previsione ultimazione	maggio 2004
dichiarazione / impegni bei	neficiario finale	si
referente tecnico beneficiar	io finale	geom. Franco Barbarino

### NOTE

Pèr l'intervento si configura l'esistenza di entrate nette non consistenti, comunque contenute entro la percentuale di cofinanziamento del beneficiario finale; a conforto di tale valutazione è stata acquisita apposita attestazione rilasciata dalla società ECOTER di Roma, nell'ambito dello svolgimento della propria attività di assistenza tecnica. Secondo quanto indicato dalla Direzione regionale degli Affari Europei con circolare n. 6 dd. 10,02,2003, non si è dunque provveduto ad alcuna riduzione dell'ammontare del contributo.

Trieste, li 19 febbraio 2003

responsabile istruttoria dott. Salvatore Lopreiato

responsabile procedimento dott. ing. Luciano Agapito

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 490.

Legge regionale 3/2002, articolo 6, commi da 70 a 72. Approvazione dell'Accordo con la Provincia di Udine per la realizzazione degli interventi pubblici previsti nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio.

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 la quale prevede, all'articolo 6, commi da 70 a 72, che l'Amministrazione regionale, al fine di consentire la realizzazione degli interventi pubblici previsti nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, promossi e finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, trasferisce ai Comuni e alle Province, quali soggetti promotori degli interventi programmati, per dieci anni la somma di 3 milioni di euro annui;

RICHIAMATA la propria deliberazione del 19 dicembre 2002, n. 4422, con la quale si è autorizzato l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale alla stipula dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 con la Provincia di Udine, al fine del trasferimento dei fondi regionali per l'attuazione del PRUSST denominato «Riqualificazione urbana ed ambientale ed interventi di miglioramento della viabilità nel distretto insediativo costituito dai Comuni di Udine, Tavagnacco, Reana del Rojale, Tricesimo»;

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione del 12 luglio 2002, n. 2527 con la quale sono stati ripartiti i fondi pari a euro 3.000.000,00 annui per dieci anni, di cui euro 1.500.000,00 a favore della Provincia di Udine;

VISTO l'Accordo stipulato il 23 dicembre 2002;

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'Accordo stipulato, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000, per la Regione dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale e per la Provincia di Udine dal Vicepresidente, Assessore alla viabilità provinciale, infrastrutture e grandi opere;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTE le legge regionali n. 1 e n. 2 del 2003;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni;

all'unanimità,

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

### Art. 1

Per quanto descritto nelle premesse, è approvato l'Accordo stipulato il 23 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000, tra l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale e il Vicepresidente, Assessore alla viabilità provinciale, infrastrutture e grandi opere, per l'attuazione del PRUSST denominato «Riqualificazione urbana ed ambientale ed interventi di miglioramento della viabilità nel distretto insediativo costituito dai Comuni di Udine, Tavagnacco, Reana del Rojale, Tricesimo».

### Art. 2

La durata dell'Accordo di cui al precedente articolo è stabilita in tredici anni e decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

### Art. 3

Di incaricare la Direzione regionale della pianificazione territoriale, Servizio degli affari amministrativi e legali a espletare tutte le procedure connesse al trasferimento dei fondi regionali previsti nell'Accordo di cui all'articolo 1, e pari a euro 1.500.000,00 annui, spesa già assunta con propria deliberazione n. 257 del 12 luglio 2002, a valere sul capitolo 2081 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, in conto competenza dell'esercizio 2003 per la prima annualità, in conto competenza dell'esercizio 2004 per la seconda e sui corrispondenti UPB dei bilanci per gli anni dal 2005 al 2012, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

### Art. 4

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

P.S.: I soggetti interessati potranno prendere visione del testo dell'Accordo presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale o la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 528.

Primi indirizzi in ordine alle modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 297/2002.

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2 bis della legge regionale n. 1/1998, introdotto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 luglio 2002 le Province esercitano, tra l'altro, le funzioni amministrative in materia di politica attiva del lavoro, di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare, l'articolo 45 comma 1, lettera a), in base al quale il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme tese a ridefinire, tra l'altro, il sistema degli incentivi all'occupazione anche attraverso la revisione del collocamento;

VISTO il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 recante «Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144»:

VISTI gli articoli 1, comma 2 e 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTI i decreti ministeriali del 30 maggio 2001 in materia di elenco anagrafico e di scheda professionale;

VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, «Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144» che stabilisce, tra l'altro, i principi fondamentali per l'esercizio in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;

ATTESO che la piena attuazione operativa del decreto legislativo n. 297/2002 presuppone necessariamente la modifica del sistema informatico attualmente in uso presso gli Uffici di cui le Province si avvalgono per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite dalla Regione con la sopracitata legge regionale n. 3/2002;

CONSIDERATO che le indispensabili modifiche del sistema informatico in oggetto sono già in corso di realizzazione;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 181/2000, come sostituito dal decreto legislativo 297/2002, ai sensi del quale le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base di alcuni principi indicati nello stesso articolo:

VISTA, in particolare la lettera a), del comma 1 del predetto articolo 4, la quale individua, quale principio, la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione;

RITENUTO necessario, in via transitoria, individuare quale reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione il reddito derivante da lavoro dipendente o autonomo prodotto nell'anno 2002 che - in applicazione della normativa fiscale vigente al 31 dicembre 2002 - per effetto delle rispettive previste detrazioni per lavoro dipendente o per lavoro autonomo non dà luogo ad imposta;

RITENUTO peraltro urgente ed improcrastinabile, nelle more dell'emanazione della normativa regionale nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 297/2002, nonché della realizzazione delle modifiche del sistema informatico, fornire primi indirizzi in ordine alle modalità di applicazione di alcune disposizioni del decreto legislativo in oggetto;

VISTO l'articolo 2 ter, comma 1, lettera a) della legge regionale 1/1998, come inserito dall'articolo 4 della legge regionale 3/2002, il quale attribuisce alla Regione, in particolare, funzioni di indirizzo, regolamentazione e coordinamento nelle materie attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 1/1998, come inserito dal medesimo articolo 4 della legge regionale 3/2002;

VISTO l'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 18/1996;

all'unanimità,

### **DELIBERA**

Di individuare, per i motivi esposti in premessa, gli indirizzi di cui ai punti seguenti in ordine alle modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 297/2002, modificativo del decreto legislativo n. 181/2000.

1. Le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 trovano applicazione secondo le seguenti modalità:

- a) coloro che intendono acquisire lo «stato di disoccupazione» e sono privi di lavoro sono tenuti a presentarsi presso gli Uffici competenti, dichiarando l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- b) lo stato di disoccupazione viene attribuito ai soggetti di cui al punto a), nonché agli occupati con reddito annuo derivante da lavoro dipendente o autonomo prodotto nell'anno 2002 che in applicazione della normativa fiscale vigente al 31 dicembre 2002 per effetto delle rispettive previste detrazioni per lavoro dipendente o per lavoro autonomo, non dà luogo ad imposta, quale risultante da dichiarazione sostitutiva rilasciata dagli interessati ai sensi del D.P.R. 445/2000, sempreché gli stessi rendano la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- c) lo stato di disoccupazione è sospeso per coloro che vengono avviati a tempo determinato o con rapporto di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani, così come definiti all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 181/2000, e successive modifiche ed integrazioni; alla scadenza del rapporto di lavoro, lo stato di disoccupazione riprende a decorrere d'ufficio;
- d) la durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi superiori a 15 giorni si computano come un mese intero;
- e) coloro che, dopo un periodo di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato superiore a otto mesi o quattro se giovani, intendano riacquistare lo «stato di disoccupazione» sono tenuti a presentarsi presso gli uffici competenti per dichiarare la loro immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- f) la scheda professionale di cui al decreto ministeriale 30 maggio 2001 viene rilasciata solo su espressa richiesta del lavoratore.

### 2. Per gli iscritti nella prima classe delle soppresse liste di collocamento si applicano le seguenti disposizioni:

- a) coloro che erano collocati nella classe prima ai sensi della previgente normativa, fatta eccezione per i soggetti di cui ai successivi punti b) e c), mantengono lo stato di disoccupazione, purché abbiano dichiarato a suo tempo la loro disponibilità;
- b) coloro che avevano iniziato, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 297/2002, un rapporto di lavoro a tempo determinato che permetteva il mantenimento dell'iscrizione in base alla previgente normativa, conservano lo stato di disoccupazione maturato fino alla scadenza del rapporto di lavoro e

- comunque non oltre 12 mesi decorrenti dalla data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) gli occupati, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 297/2002, con reddito annuo derivante da lavoro dipendente o autonomo prodotto nell'anno 2002 che - in applicazione della normativa fiscale vigente al 31 dicembre 2002 - per effetto delle rispettive previste detrazioni per lavoro dipendente o per lavoro autonomo non dà luogo ad imposta, quale risultante da dichiarazione sostitutiva rilasciata dagli interessati ai sensi del D.P.R. 445/2000, mantengono lo stato di disoccupazione sempreché gli stessi abbiano reso a suo tempo la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. La dichiarazione relativa al reddito annuo dovrà essere resa agli Uffici competenti entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, pena la perdita dello stato di disoccupazione;
- d) per i soggetti di cui al punto 2, lettere a), b) e c) a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 la durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali e si cumula, eventualmente, con quella maturata in precedenza.
- 3. Per gli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 16 legge 56/1987, vengono applicate, in quanto compatibili con il decreto legislativo 297/2002, le disposizioni dettate dallo Stato in materia, con le seguenti precisazioni:
- a) le graduatorie sono elaborate esclusivamente con riferimento ai lavoratori presenti alle singole chiamate;
- b) le Province determinano i termini di conclusione dei procedimenti di avviamento a selezione;
- c) per anzianità di iscrizione si intende la durata dello stato di disoccupazione, calcolata in mesi commerciali:
- d) a tutti i partecipanti alla chiamata, è attribuito un punteggio base uguale a +1000; da tale punteggio è detratto 1 punto per ciascun mese di durata dello stato di disoccupazione;
- e) il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito all'ultimo giorno del mese precedente la chiamata;
- f) il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parità i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggior durata dello «stato di disoccupazione» e, in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita;

- g) nella formazione delle graduatorie rimangono invariati i criteri di attribuzione del punteggio relativi al carico familiare e al reddito. Il reddito di riferimento è quello prodotto nel corso dell'anno 2002;
- h) lo stato di disoccupazione, individuato sulla base dei precedenti punti 1. e 2. della presente deliberazione, costituisce ordine di precedenza nell'avviamento, a prescindere dal punteggio attribuito.

Ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, la presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

# DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO Servizio della gestione degli immobili

Comunicato relativo alla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2002, n. 1356. Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio gestione immobili e servizio tecnico gestione immobili. Indirizzo politico per l'anno 2002 ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 18/1996.

Per un disguido d'ufficio la delibera n. 1356 del 7 maggio 2002 di approvazione del documento d'indirizzo politico previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 per l'anno 2002 non è stata pubblicata, per l'eventuale sua visione è disponibile presso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio della gestione degli immobili.

IL DIRETTORE SOSTITUTO: dott. Paolo Fumis

### DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE Ufficio per le attività minerarie e le risorse geotermiche

Avviso dell'istituzione dell'Ufficio per le attività minerarie e le risorse geotermiche nell'ambito della Direzione regionale dell'ambiente.

Si rende noto che con delibera di Giunta n. 34 del 14 gennaio di 2003 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 26 febbraio 2003 è stato istituito,

alle dipendenze della Direzione regionale dell'ambiente, l'Ufficio per le attività minerarie e le risorse geotermiche. A tale Ufficio sono attribuite le funzioni già in capo al soppresso Distretto minerario di Trieste tra le quali l'applicazione della legislazione mineraria e delle norme di polizia, di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro nelle cave e nei relativi impianti.

L'Ufficio ha sede a Trieste in Scala dei Cappuccini n. 1 (cap. 34141) (telefax 3772839).

Eventuali informazioni in merito possono essere richieste ai numeri di telefono 040/3772825 oppure 040/3772822.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE: dott. arch. Vittorio Tallandini

# DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Servizio della pianificazione territoriale subregionale Udine

Comune di Chions. Avviso di adozione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 7 del 3 febbraio 2003 il Comune di Chions ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 27 Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

## Comune di Fanna. Avviso di approvazione del Piano per insediamenti produttivi.

Con deliberazione consiliare n. 20 del 3 giugno 2002, il Comune di Fanna ha respinto le osservazioni presentate al Piano per insediamenti produttivi, ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Fontanafredda. Avviso di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 8 del 6 febbraio 2003 il Comune di Fontanafredda ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

## Comune di Muggia. Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 95 del 9 dicembre 2002, il Comune di Muggia ha adottato la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pasian di Prato. Avviso di approvazione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 12 del 15 febbraio 2003 il Comune di Pasian di Prato ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 13 del 15 febbraio 2003 il Comune di Pasian di Prato ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

# Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 14 del 15 febbraio 2003 il Comune di Pasian di Prato ha adottato la variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

# Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 61 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 4 del 27 gennaio 2003 il Comune di Pordenone ha adottato la variante n. 61 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 61 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i

proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Povoletto. Avviso di adozione della variante n. 17 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 27 del 6 agosto 2002, il Comune di Povoletto ha adottato la variante n. 17 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 17 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Prato Carnico. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale e n. 33 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 36 del 30 settembre 2002 il Comune di Prato Carnico ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale e n. 33 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione prendendo atto del parere favorevole del Comitato tecnico regionale e che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Prato Carnico. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale e n. 34 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 37 del 30 settembre 2002 il Comune di Prato Carnico ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale e n. 34 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione modificata in seguito alle prescrizioni contenute nel parere del Comitato tecnico regionale n. 190/1-T/00 del 23 ottobre 2000 e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Prato Carnico. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 7 del 7 febbraio 2003 il Comune di Prato Carnico ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto del parere favorevole del Direttore regionale della pianificazione territoriale n. 0161/2002 dell'11 novembre 2002 e che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Rigolato. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 9 del 14 febbraio 2003 il Comune di Rigolato ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sedegliano. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Chiavecces» - ex P.E.E.P.

Con deliberazione consiliare n. 3 del 13 febbraio 2003, il Comune di Sedegliano ha respinto l'opposizione presentata al Piano regolatore particolareggiato co-

munale di iniziativa pubblica denominato «Chiavecces» - ex P.E.E.P., ed ha approvato il Piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 129 al Piano regolatore generale e contestuale variante n. 13 al Piano regolatore particolareggiato comunale del Centro Città.

Con deliberazione consiliare n. 149 dell'8 novembre 2002 il Comune di Udine ha preso atto che, in ordine alla variante n. 129 al Piano regolatore generale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 comma 6 della legge regionale 52/1991.

Ha accolto parzialmente le osservazioni/opposizioni presentate alla variante n. 13 al Piano regolatore particolareggiato comunale del Centro Città ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

## DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI

Graduatoria regionale provvisoria per i medici di medicina generale, valevole per l'anno 2003, con avvertenze ed elenco dei concorrenti in ordine alfabetico.

(Predisposta dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270).

### Avvertenze

Punteggio

A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea e la minore età (articolo 3, comma 4, D.P.R. n. 270/2000).

Verifiche ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

La graduatoria e l'elenco alfabetico dei concorrenti, contengono, rispetto all'anno scorso, un'ulteriore colonna «Verifica» nella quale viene indicato - con sì/no - se le dichiarazioni del candidato sono state sottoposte, o meno, al controllo previsto dal D.P.R. n. 445/2000 (articolo 71).

Si precisa che sono state controllate tutte le dichiarazioni dei candidati che, per la prima volta, hanno presentato domanda di inclusione nella graduatoria. Per quanto attiene agli altri candidati, sono state effettuate parziali verifiche nei casi di dubbia veridicità delle dichiarazioni e in quelli in cui le informazioni erano insufficienti per calcolare il punteggio.

Per quanto riguarda i nominativi, in corrispondenza dei quali, nella colonna «Verifica», figura il «no», si precisa che esso si riferisce sia a candidati le cui dichiarazioni non necessitano di controllo perchè superfluo, sia a candidati per i quali, invece, il controllo (non effettuato) potrebbe essere necessario. Di conseguenza, all'atto dell'accettazione di un incarico vacante, da parte di un medico «non verificato», la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali segnalerà, all'A.S.S. interessata, quali dichiarazioni sostitutive devono essere sottoposte a controllo, prima dell'assegnazione definitiva dell'incarico.

### Esclusioni

I nominativi degli esclusi sono riportati nell'elenco dei concorrenti in ordine alfabetico con l'indicazione, a fianco, del motivo di esclusione.

### Istanze di riesame

I medici interessati possono presentare, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, Riva Nazario Sauro, 8 - 34124 Trieste, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente graduatoria, nel Bollettino Ufficiale della Regione, istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Verifica
	STROILI	FRANCESCO	71,70	GEMONA DEL FRIULI	QD.	No
2	FRABONI	GIORGIO	70,80	GORIZIA	05	Si
8	TUCCONI	ANATOLIO	70,70	FOLGARIA	NI	No
4	BONIS	LEOPOLDO	68,50	TOLMEZZO	ΩD	No
S	PELLIS	PIERGIULIANO	67,00	UDINE	UD	No
9	BOITI	MAURO	09'99	OVARO	ΠD	No
7	PICCIN	GABRIELE	65,10	UDINE	ΩD	No
<b>∞</b>	ROTOLO	EMILIO	64,20	CORNO DI ROSAZZO	UD	No
6	TOMAT	GABRIELE	61,40	RESIA	UD	No
10	DI FILIPPO	COSTANZO	52,60	PRETORO	CH	Si
11	ANTONIACOMI	DIEGO	51,70	FORNI DI SOPRA	QD	N <sub>o</sub>
12	RUGOLO	MASSIMILIANO	45,30 *	SAN DANIELE DEL FRIULI	QD .	No
13	COLETTI	BEATRICE	44,90	ATTIMIS	ΩΩ	No
14	NAPOLEONE	RICCARDO	44,80	PORTOGRUARO	VE	No
15	LUGATTI	EMILIO	44,50	UDINE	ΩD	No
16	SCIAMANDA	SILVIA	43,10*	MEDUNO	PN	No
17	BENEDETTI	FRANCO	42,50	GRADO	09	No
18	RINALDI	MARIA GIUSEPPA	42,10	FAGAGNA	ΩD	No
19	MININEL	WALTER	41,05	POVOLETTO	OD	No
20	SPANGARO	PAOLA	*01.0	UDINE	ΩŊ	No
21	MARCOLONGO	LORENZA	40,10	REANA DEL ROIALE	OD	No
22	LO TAURO	GIOVANNI	39,90	ERTO E CASSO	PN	No
23	DE NICOLELLIS	FILIPPO	39,70 *	FIUMICELLO	QD	No
24	MANSUTTI	PAOLA	39,70 *	TRICESIMO	ΩD	No
25	MORRONE	NICOLA	38,50	MONTENERO DI BISACCIA	CB	S
26	SERGI	COSTANTINO ANDREA	38,40	PORDENONE	PN	No
27	MACCANI	MANUELA	37,65	UDINE	an	N <sub>o</sub>
28	MAZZELLA	BEATRICE	37,10	RIVIGNANO	CD	No
29	MALAMISURA	CARLO	36,80	REMANZACCO	CD	No
30	GUARDO	MARIA	36,80	AGRIGENTO	AG	No
31	TULLIO	VALENTINO	36,70	SAN PIETRO AL NATISONE	an	No
32	BRAIDA	FABIANA	36,60	SPILIMBERGO	PN	No
33	DI PIETRO	ERMINIO	36,50	AVOLA	SR	No
34	DIPLOTTI	LEO	35,90	PASIAN DI PRATO	ΩD	No
35	MORETTON	ANTONIO	35,40	FIRENZE	FI	No

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Verifica
36	PALMARI	GABRIELLA	35,10	TRIESTE	TS	No
37	NICOLI	PAOLO	34,85	MONFALCONE	9	N <sub>o</sub>
38	MiTA	TERZIANO	34,45	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	No
39	ABBATINO	DONATELLA	34,20	PAVIA DI UDINE	ΩD	No
40	SALVATORE	DAVIDE	34,00	COLOGNOLA AI COLLI	VR	Si
41	PRELLI	PAOLA	33,40	TRIESTE	TS	No
42	BRAVO	MARIA ANGELA	32,85	REANA DEL ROIALE	ΩD	No
43	ALBANESE	ANTONIO	32,45	SIDERNO	RC	No
44	LIPPOLIS	PIERO MARIANTONIO	31,70	MAGNANO IN RIVIERA	ΩD	No
45	BOLIAND	MARCO	31,30	TRIESTE	TS	No
46	ANTONAZZO	FILIPPO	31,30	UDINE	ΩD	No
47	DI CERBO	VINCENZO	31,10*	DUGENTA	BN	No
48	ABOSSIDA	ANTONIO	31,00	LONGOBUCCO	CS	No
49	BRAY	PANTALEO	31,00	UDINE	ΩD	No
20	MAINARDIS	MARIA	30,90	AMARO	ΩŊ	No
51	TOSON	DONATELLA	30,80	SOCCHIEVE	ΠD	N <sub>o</sub>
52	PERRONE	GIUSEPPE	*09'08	MEDUNO	PN	°N
53	ANASTASI	ELISA	30,60	TRICESIMO	ΩD	No
54	SCODELLARO	MARIA	30,30 *	BASILIANO	OD	No
55	RIZZO	MARIATERESA	30,10	PAULARO	OD	No
26	LOVASCIO	SERAFINA MARIA GRAZIA	29,70	PAGNACCO	OD	No
57	FRANCIOSA	GIOVANNA	29,70	TELESE TERME	BN	No
58	DEL PUP	LINO	29,50	CORDENONS	PN	No
59	DEL FABRO	CARLO	29,35	UDINE	ΩD	No
09	PAGNANELLI	ROBERTO	29,20	TRIESTE	TS	No
61	MISSANA	GIACOMO	29,10 *	PORCIA	PN	No
62	SAREMI	NAMIN PAKROOZ	28,80	CODROIPO	ΩD	No
63	BROVEDANI	DOMENICO	28,80	SAN DANIELE DEL FRIULI	OD	No
64	MAGLIANI	LUCIA	28,40 *	LA SPEZIA	SP	Si
65	BUCCI	GIUSEPPE	28,40	FORGARIA NEL FRIULI	ΩD	No
99	ROSONI	RICCARDO	28,30	ARCO	N.I.	No
<i>L</i> 9	CAPOBIANCO	GAETANO	27,90	TOLMEZZO	UD	No
89	MAGGIO	PASQUALE SALVATORE ALD	27,90	MARSALA	TF	N <sub>o</sub>
69	DEREANI	STEFANO	27,60	DIGNANO	OD	No
70	DE MARCO	GIOVANNI	27,10	MESSINA	ME	No

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Verifica
71	DE NORA	GRAZIELLA	27,00	SAN DONA' DI PIAVE	VE	No
72	DE MARTIN	LENIA	26,90	FIUME VENETO	PN	N <sub>o</sub>
73	NADDY	JOSEPH	26,15	TRIESTE	TS	No
74	ROMA	ANNA	26,05	UDINE	UD	No
75	DI GIROLAMO	CLAUDIO	25,80 *	UDINE	UD	No
92	NARDO	CLAUDIO	25,70 *	MONFALCONE	90	No
77	FARINA	ROSARIO	25,50 *	MEDEA	GO	No
78	GALIMBERTI	ANA MARIA	25,30	TAPOGLIANO	ΩŊ	No
79	POIDOMANI	ALESSANDRO	25,10	MODICA	RG	No
80	POUSTI	HAMID REZA	25,10	TRICESIMO	OD	No
81	PICCOLO	GIOVANNI	24,90	LIGNANO-SABBIADORO	QD	No
82	BREGANT	CHIARA	24,60 *	GORIZIA	09	No
83	PICIULIN	FLAVIO	24,50	GORIZIA	90	No
84	PERABO'	MIRELLA	24,40	MEDEA	GO	No
85	CRUPI	FRANCESCO	24,10	UDINE	UD	No
98	BEL	ANNA MARIA	24,10*	TRIESTE	TS	$N_0$
87	PARISI	GIOVANNI	24,00	MESSINA	ME	No
88	RIVILLITO	ANGELO	23,90	SCICII	RG	No
88	SCARPELLI	SILVIO	23,90	SACILE	PN	Š
90	URSINI	MARIO	23,40	TOLMEZZO	αn	N <sub>o</sub>
91	RUGO	DELIA	23,30 *	PORCIA	PN	No
92	AVETA	ALFREDO	23,20	CASSACCO	ΩD	°Ž
93	GELSOMINO	FRANCO	22,90 *	TRIESTE	LS	No
94	LAURA'	MARIA	22,80 *	UDINE	ΩD	No
95	MAZZERO	MARINA	22,65	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD	No
96	MOLINARI	LAURA	22,45	VARMO	UD	No
4	FLORIO	ANGELO	22,40	RIVIGNANO	ΩD	No
86	GUCCIONE	FABIO	22,00 *	TRIESTE	LS	No
66	GENTILINI	MARIA	21,90 *	UDINE	ΩD	$ m N_0$
100	FEDERICI	GINO	21,80	PERUGIA	PG	No
101	RESCHIOTTO	FABIO	21,50*	PRATA DI PORDENONE	PN	No
102	RUSSO	DOMENICO nato a Vibo Valent	21,50 *	RICADI	^	No
103	SALIMBENI	GIORGIO	21,20	TAVAGNACCO	ΩD	No
104	PAJER	ANNA	21,20 *	PADOVA	PD	No
105	VAJENTE	SANDRO	21,05	PORDENONE	PN	No

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Verifica
106	CICUTA	GIANNI	20,90	CORDENONS	M	No
107	FUROLO	CARLO	20,60	MARTIGNACCO	QD	No
108	TRAVAGLINI	BRUNO	20,55	UDINE	OD	No
109	VERSA	DEJAN	20,50*	TRIESTE	TS	No
110	MUREDDU	ANDREINA	20,40 *	VILLASIMIUS	CA	No
111	LONIGRO	MAURO ALBERTO	20,30 *	PORDENONE	PN	No
112	BASTIANINI	MARIA LETIZIA	* 02'02	TRIESTE	TS	No
113	GABRIELE	GAETANO	20,00	CASTROCIELO	FR	No
114	MONACO	SPARTACO	19,85	REGGIO EMILIA	RE	No
115	FALCONE	SALVATORE	+09'61	CORIGLIANO CALABRO	CS	N <sub>o</sub>
116	PIRALI	YAHYA	19,50	RONCHIS	OD	N <sub>o</sub>
117	SUKKAR	AHMAD	19,50	AZZANO DECIMO	PN	N <sub>o</sub>
118	CIAVATTONE	ANDREA	19,40 *	CASERTA	CE	No
119	ZAVAGNO	STEFANO	19,40	SPILIMBERGO	PN	No
120	COSSANO	ADA MALVINA	19,35 *	TRIESTE	TS	No
121	ANDRIGHETTO	ENRICA	19,30	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN	No
122	RUSTJA	GORAN	19,30	GORIZIA	9	No
123	PECAR	NIVES	19,30 *	SAN DORLIGO DELLA VALLE	LS	No
124	di BARTOLO	GIUSEPPE	18,80	VILLA SANTINA	OD	No
125	PISANO'	MARCO	18,70 *	TARCENTO	ΩD	No
126	LEREDE	MODESTO	18,50 *	TURI	BA	No
127	DE MATTEIS	PIERGIUSEPPE	18,50	NOVOLI	LE	No
128	PORCELLO	GIUSEPPE	18,35	VILLA SANTINA	OD	No
129	TOFFOLETTI	FRANCO	18,20	GRADO	09	No
130	LUCIANI	BENEDETTO	18,20 *	FRANCAVILLA AL MARE	CH	N <sub>o</sub>
131	CORRADINI	MORENA	18,15	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	N <sub>o</sub>
132	MORETTI	VINCENZO	18,15	TRIESTE	TS	No
133	SPIRITOSANTO	ROBERTO	18,00 *	MESSINA	ME	No
134	COLUCCIO	PIETRO	17,90 *	CODROIPO	an	No
135	ROSSI	ALBERTO nato a Messina	17,80	LATISANA	ΩD	No
136	CESARANO	GABRIELE	17,80	VALTOURNENCHE	AO	No
137	DE MARCO	SERGIO	17,70 *	PADOVA	PD	No
138	CONDORELLI	SALVATORE CLAUDIO	17,70	CARLENTINI	SR	No
139	BASSO	ANTONIO	17,70 *	FIUME VENETO	PN	No
140	ZICCARDI	ANTONIO	17,50	TRIESTE	TS	No

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Verifica
141	GALLO	PIERO	17,40	SAURIS	QD	No
142	PATRIAN	ANDREA	17,30	PORDENONE	PN	No
143	GUERBO	ANTOINE	17,30	CONEGLIANO	VI	No
144	LETTIERI	NICOLA	17,15 *	MADDALONI	CE	No
145	LANDRO	DOMENICO	17,10	MARENO DI PIAVE	VI	No
146	BARRESI	PIETRO	17,00	PALERMO	PA	No
147	PARRINI	EDOARDO	16,90	TRIESTE	TS	No
148	VUKANOVIC VIDAS	MAJDA	16,90	DUINO AURISINA	TS	No
149	RIZZO	UGO	16,80	UDINE	OD	No
150	ACAMPORA	GIOSUE'	16,50 *	PORDENONE	PN	°N
151	SANTORO	LUIGI	16,50 *	CAMPOFORMIDO	ΩD	No
152	PASQUALINI	SUSANNA	16,45	FERRARA	FE	No
153	SAKRAN	ADIL MAHDY	16,45	TRIESTE	TS	No
154	GIANI	NATASCIA	16,40*	MUGGIA	L	No
155	VALERI	MONICA	16,25 *	RONCHI DEI LEGIONARI	QO	Š
156	BARESSI	ALBERTO	16,20 *	RONCHI DEI LEGIONARI	9	No
157	GORI	MASSIMO	16,20	CASSACCO	OD	No
158	DI GIAMBATTISTA	NICOLA	16,10 *	UDINE	UD	No
159	LABINAC	ZELJKO DESIDERIO	16,00	CORMONS	QO	No
160	DI CHIARA	PIETRO	15,95	MUZZANA DEL TURGNANO	OD	No
191	FONTANA	NICOTO,	15,90 *	PALERMO	PA	No
162	SANDRI	TIZIANA	15,90 *	СОДКОІРО	ΠD	No
163	NICOTRA	FABRIZIO	15,80 *	PORDENONE	PN	No
164	MIOTTI	CARLO	15,80 *	GORIZIA	QO	No
165	RINELLA	ANTONIO	15,80 *	BARLETTA	BA	N <sub>o</sub>
166	MICALI	MARINO	15,70	GONARS	ΩD	No
167	PELLIZZAT0	SERGIO	15,70 *	SAURIS	UD	No
168	SCLAUNICH	SOFIA	15,50	MONFALCONE	9	No
169	SIRUGO	ROBERTO	15,50	AVOLA	SR	No
170	MATTIUSSI	TIZIANO	15,40	UDINE	ΩΩ	No
171	GALLICCHIO	DOMENICO	15,20 *	MONTALBANO IONICO	MT	No
172	STOJIC	NATALIJA	15,10	CERVIGNANO DEL FRIULI	ΩD	No
173	RUSSO	MICHELE	15,05 *	FOGGIA	FG	No
174	TRIPOLI	MARCO	15,00 *	TRIESTE	LS	No
175	TROVATO	FRANCESCA	15,00 *	FIRENZE	H	No

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Verifica
176	BASSANI	ALICE	15,00	UDINE	OD	No
177	DI CAPRIO	GIUSEPPE	14,90 *	CARINOLA	CE	No
178	CARUSONE	ANTONIO	14,70	PONTELATONE	CE	No
179	MONTALBANO	DOMENICO	14,65	TRIESTE	TS	No
180	ROMANELLO	FLAVIA	14,65 *	CAMPOFORMIDO	QD	No
181	BERGNACH	BARBARA	14,55	UDINE	QD	No
182	NAZZI	SERGIO	14,45	PALMANOVA	OD.	No
183	COCCHIARA	SALVATORE	14,40*	NAPOLI	NA	No
184	SARTOR	DANIELA	14,40 *	PORDENONE	PN	No
185	SCHIAVON	ISABELLA	14,35	TAVAGNACCO	QD	No
186	BRESCIA	GIUSEPPE ANTONIO	14,35 *	BOLZANO .BOZEN.	BZ	No
187	FUCA'	MARIO	14,20 *	MESSINA	ME	No
188	PASQUALIN	MAURO	14,20 *	CARBONERA	Τ	No
189	ALESSIO	MARIA GIUSEPPA	14,00 *	GIOIA TAURO	RC	Si
190	PAPICCIO	ANTONIO	13,95	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	No
191	SCIMONETTI	VINCENZO	13,90 *	ARZENE	PN	No
192	BUCUR	ILEANA CARMEN	13,75 *	ZOPPOLA	PN	No
193	CORSETTO	MARIA NICOLETTA	13,60 *	CASERTA	CE	No
194	MIRMINA	PATRIZIA	13,60 *	UDINE	QD.	No
195	FRESCH	LORELLA	13,60 *	PRATA DI PORDENONE	PN	No
196	PERESSIN	PAOLA	13,60	GORIZIA	9	No
197	ELAWAMI	FATHE	13,60	UDINE	ΩD	No
198	COSTANTINO	GENNARO	13,50 *	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	No
199	VASTANO	DANILO	13,50 *	CAVA DE' TIRRENI	SA	No
200	MATTEUCIG	ROSALIA ANASTASIA	13,30 *	NAPOLI	NA	No
201	VIEL	MIRELLA	13,30	PORDENONE	PN	No
202	CHAMOUNI	BENYAMIN MOSHE	13,00	ROMA	RM	No
203	ALLEGRO	CLAUDIO	12,95 *	PADOVA	PD	No
204	BLANCO	GIUSEPPINA IRMA	12,80	UDINE	ΩD	No
205	CAPPITELLI	GIANNA	12,80 *	TRIESTE	LS	No
206	HASHEMI	POUR SEYED ABDOLGHADE	12,70	VERONA	VR	No
207	SANGIORGI	DANIELE	12,50	PALERMO	PA	No
208	ROMANO	FRANCESCA	12,50	TRIESTE	TS	No
209	OLFATI	AHMAD	12,45	BARI	BA	No
210	VITALE	SOSSIO	12,40	UDINE	QD	No

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Verifica
211	SIBILLA	FELICE	12,35	SAN PIETRO AL NATISONE	QN	No
212	ALIOTTA	SAVERIO	12,35	TRIESTE	TS	No
213	STURM	ROBERTO	12,20	TRIESTE	TS	No
214	SCIBETTA	ANGELA	12,10	RONCHIS	QD	No
215	CODUTTI	ROLANDO	12,10*	MORUZZO	QD	No
216	FAVA	GIUSEPPINA	12,00 *	REGGIO CALABRIA	RC	No
217	RUNDO	RITA	12,00	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	No
218	VUKANOVIC	SRETEN	12,00	DUINO AURISINA	TS	No
219	GRECO	NADYA	11,90 *	TRIESTE	TS	No
220	MARINO	GIUSEPPE	11,90 *	MARSALA	TP	No
221	STORTI	rniai	11,70*	MONTE PORZIO CATONE	RM	No
222	CASUCCIO	LUIGI MARIA ALFREDO	11,70	CALTANISSETTA	CL	No
223	BUSCEMI	ANGELO	11,60	ADRANO	CT	Sì
224	MILITELLO	GIUSEPPE	11,50	FICARAZZI	PA	No
225	SIMONELLA	CINZIA	11,50	PRAVISDOMINI	PN	No
226	DE NIGRIS	ALFREDO	11,40 *	ARCISATE	VA	No
227	NICOLINI	ALESSANDRO	11,40 *	CODROIPO	DD	No
228	RICHER	MARIA PAOLA	11,40 *	RUDA	OD	No
229	ISRAEL	GIUSEPPE	11,30	TRIESTE	TS	No
230	BAIS	BRUNO	11,20 *	SAN VITO AL TORRE	QD	No
231	DI BENEDETTO	OLINDO	11,20 *	ANDRETTA	AV	No
232	PAGONI	GILBERTO	11,20	TRIESTE	TS	No
233	BRATTOVICH	ANTONELLA	11,00 *	TRIESTE	TS	No
234	MATLOUBI	MASOUD	11,00	MESTRINO	PD	No
235	ASCOLI	EMILIA	10,90 *	NAPOLI	NA	°N O
236	MELATO	GIULIO	10,90	BITONTO	BA	Si
237	CRIMI	VITO ETTORE	10,80	UDINE	UD	No
238	TAVERA	ANTONELLO	10,80 *	VALENZA	AL	No
239	NUNNARI	ENZO	10,80 *	ROMA	RM	No
240	STEFAN	ELETTRA	10,70	PORDENONE	PN	No
241	RUSSO	<b>BENEDETTO DOMENICO</b>	10,70 *	TORRENOVA	ME	No
242	CATALDI	VITTORIO	10,60 *	SIENA	SI	S <sub>o</sub>
243	PAGANO	CLAUDIO	10,50	CORNO DI ROSAZZO	UD	No
244	TRINA	MASSIMILIANO	10,50 *	UDINE	UD	No
245	SPEH	ROBERT	10,50	TRIESTE	TS	No

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Verifica
246	VINCI	COSIMO	10,40	UDINE	QD	No
247	BANDIERAMONTE	ANTONIO	10,40 *	MESSINA	ME	Si
248	GIANGRECO	MARIA LIVIA	10,35	MONFALCONE	09	No
249	FORLENZA	CLARA	10,30 *	LATINA	LT	No
250	RUFOLO	ALESSANDRO	10,30 *	TRIESTE	TS	No
251	VERGONI	ADRIANO	10,20	PRIOLO GARGALLO	SR	No
252	BIVONA	DAVID	10,20 *	PALERMO	PA	Si
253	MIANI	STEFANO nato il 20/02/1967	10,10 *	CIVIDALE DEL FRIULI	ΩD	No
254	FLORIO	MARIA CARMELA	+01,01	TRIESTE	TS	No
255	SNIDERO	CARLO	10,00	DOLEGNA DEL COLLIO	GO	No
256	IVANCIC	IGOR	10,00	MONFALCONE	09	N <sub>o</sub>
257	CALANNI RINDINA	PATRIZIA	* 06'6	PALERMO	PA	No
258	DADVAR	ABDOLREZA	9,75 *	MERANO .MERAN.	BZ	No
259	BIASIZZO	LORETTA	09'6	CASSACCO	ΩŊ	No
790	FARMANI	ALIOSAT	09'6	PRAMAGGIORE	VE	No
261	IVANCICH	NADIA	09'6	TRIESTE	LS	No
262	CETKOVIC	BORIS	09'6	TRANI	BA	No
263	GASPARRE	ANGELO	9,55	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	No
264	NIGRO	RAFFAELE	9,45	TRIESTE	TS	No
265	MARINIG	ROBERTO	* 04'6	UDINE	UD	No
790	ABOU-HEIF	EHAB	9,35	TRIESTE	TS	No
267	ANGARANO	ALBERTO	* 02'6	UDINE	ΩD	No
268	BENTIVEGNA	CARMELO	9,20	SIRACUSA	SR	No
569	GENOVESE	ANTONIO	9,20	BARI	BA	No
270	GRASSO	SEBASTIANO	9,10	LINGUAGLOSSA	C	Si
271	PISCANEC	SILENE	00'6	TRIESTE	LS	No
272	ESPOSITO	MARIA LUISA	8,90	NAPOLI	NA	No
273	CAPUTO	CARMELA	8,90	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	Si
274	HIJAZI	HASSAN	8,90	LATISANA	UD	No
275	ANNESE	VIRGINIA	* 08'8	UDINE	ΩŊ	No
276	MATTIGHELLO	PAOLO	8,70 *	TRICESIMO	UD	No
277	GIUGOVAZ	ANTONELLA	8,70	TRIESTE	TS	No
278	MEMEO	GIOVANNA	8,70 *	UDINE	OD	No
279	VALVO	ALBERTO	8,70	MONFALCONE	09	No
280	CLARI	TATIANA	8,65 *	STARANZANO	99	No

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	\$	Prov.	Verifica
281	CARGNELLO	SABRINA	*09'8	UDINE		αn	No
282	DE TINA	TAMARA	8,50 *	CODROIPO		ΩD	No
283	MICHELUTTI	GIORGIO	8,40 *	TRIESTE		LS	No
284	ZUCCARO	GIOVANNI	8,40	PORDENONE		PN	No
285	PITASSO	LOREDANA	8,00	GORIZIA		9	No
286	PAOLANTONIO	ETTORE	* 06'2	SULMONA		A0	No
287	ROMOR	ANDREA	* 06'2	CORDENONS		PN	No
288	ATTANASIO	FRANCESCO PAOLO	7,80	FERRARA		FE	No
289	GATTI	ALESSANDRO	7,70	TRIESTE		TS	No
290	BET	NICOLA	7,70	MONFALCONE		GO	Si
291	MAURIZIO	RAFFAELLA	*02,7	LATISANA		QD	No
292	PIETRANTONI	PAOLO	7,70	VITTORITO		AQ	No
293	PENNISI	GRAZIA	7,70	UDINE		αn	No
294	BENEDETTI	MARINELLA	7,60	TRIESTE		LS	No
295	ALESCIO	GIOVANNI	7,40	PORDENONE		PN	No.
296	EPAMINONDA	AMEDEO	7,30	AUGUSTA		SR	No
297	BARBATO	GIULIANO	2,00	CASERTA		CE	Si
298	SCALA	ERNESTO	6,85	TARVISIO		αn	No
299	MORETTI	MICHELE EMILIA	6,80	TRIESTE		LS	No
300	FAGOTTO	DANIELA	6,80	TURRIACO		9	No
301	ZIVADINOV	ROBERT	6,80	TRIESTE		LS	No
302	PISTONE	GIOVANNI	6,60	ENNA		EN	No
303	LODOLO	CRISTINA	6,50	FIUME VENETO		PN	N <sub>o</sub>
304	MASUTTI	FLORA	6,50	TRIESTE		LS	No
305	SCUDERI	BRUNO	6,45	TRIESTE	•	LS	No
306	BRANCIFORTI	GIACOMO	6,40	CATANIA		CJ.	No
307	CHIATTO	UMBERTO	6,30	GIUGLIANO IN CAMPANIA		NA	No
308	BERNASCONI	PAOLA	6,30	BARI		BA	$ m N_0$
309	ESTERINI	SERGIO	6,30	ROMA		RM	No
310	CANDIDO	SALVATORE	6,30	GELA		CL	No
311	REZVANI	SHAHMIRI-ASIEH	6,20	CAORLE		VE	Sì
312	VALENZA	PAOLO	6,10	SPILIMBERGO		PN	No
313	ZAGO	CLARA	6,10	DUINO AURISINA	•	LS	No
314	CARUSO	FILOMENO	5,90	AVELLA		AV	Si
315	VOLINO	DOMENICO SALVATORE	5,60	MARZANO DI NOLA		AV	$^{\circ}_{ m o}$

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Verifica
316	MAHDAVI	DAROUNKALAI ALI'	2,60	PORDENONE	PN	No
317	CALANNA	ALBERTO	5,50	CATANIA	5	Si
318	LOIERO	GAETANO UBALDO	5,40	PORTOGRUARO	VE	No
319	LIONE	CARLO FELICE	5,40	ROMA	RM	No
320	SILANI	MARZIA	5,40	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN	No
321	Boccucci	NICOLA	5,35	PORDENONE	PN	No
322	TOMASELLO	DARIO CARMELO	5,30	PORDENONE	PN	No
323	DORIGO	BRUNA	5,10	TRIESTE	TS	No
324	SPALLETTA	MICHELE	5,00	VERONA	VR	N <sub>o</sub>
325	NAGAFZADEH	AMIR HOUSHANG	4,90	PORDENONE	PN	No
326	PALOMBELLA	OSVALDO	4,85	TRIESTE	TS	N <sub>o</sub>
327	MATRELLA	PIERO	4,80	BELLIZZI	SA	No
328	MILAN	ISABELLA	4,80	AVIANO	PN	$_{0}^{N}$
329	VULTAGGIO	GIUSEPPE	4,70	UDINE	ΩD	No
330	FACCHINETTI	RITA	4,70	GRADO	09	No
331	DI IORGI	TERESA	4,60	PIZZO	^^	Si
332	TOMASONE	SALVATORE	4,60	PONTEBBA	αn	No
333	TAMARO	PAOLO	4,50	TRIESTE	SL	No
334	D'ANGELO	ANTONINO	4,50	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	$ m N_0$
335	ISERNIA	PASQUALE	4,50	NOLA	NA	No
336	CASATTA	LUCIA	4,40	TAVAGNACCO	ΩŊ	No
337	URSO	MICHELE	4,40	PADOVA	PD	No
338	MUGGIA	MICHELA	4,30	MONFALCONE	90	No
339	STICOTTI	CARLO	4,30	PASIAN DI PRATO	ΩΩ	No
340	DI MICHELE	ANTONELLA	4,20	TRIESTE	TS	No
341	LAURIA	SANTI FEDELE	4,10	CATANIA	CI	No
342	SALVIA	MARIA ANTONIA	4,10	MESSINA	ME	No
343	SANDRI	SIMONETTA	3,90	SACILE	PN	N <sub>o</sub>
344	DIMARTINO	GIOVANNA	3,80	RAGUSA	RG	No
345	BRUM	ANNUNZIATA	3,75	PERUGIA	PG	Si
346	MONISTERI	INES	3,60	MODICA	RG	No
347	MARLETTA	NUNZIO ANGELO	3,60	CATANIA	G	No
348	BONO	ANGELA	3,60	MISILMERI	PA	No
349	SINCONI	ALESSANDRO	3,55	TRIESTE	LS	No
350	TERMINELLA	CONCETTA	3,50	TREMESTIERI ETNEO	CT	Si

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Verifica
351	PILLER	PAOLO	3,50	MUGGIA	TS	No
352	COLONI	LUCIANA	3,50	TRIESTE	TS	No
353	CRISTIANO	VINCENZO	3,20	CODROIPO	ΩD	S
354	DRAGONI	ALESSANDRO	3,20	UDINE	ΩD	No
355	GRASSO	MARINELLA	3,10	LINGUAGLOSSA	CT	No
356	BISIANI	FABRIZIO	3,10	PORDENONE	PN	No
357	LIZZIO	SEBASTIANO	3,05	UDINE	UD	No
358	VITRANI	BARBARA	3,00	TRIESTE	LS	No
359	MOLARO	MARIELLA	3,00	SEDEGLIANO	UD	No
360	SCHIOPPA	ORNELLA	2,90	PORDENONE	PN	No
361	PELLEGRINO	ANTONIO	2,90	MARTANO	LE	Si
362	DELBELLO	CLAUDIA	2,90	GRADO	09	No
363	INNOCENTE	ROBERTO	2,90	AZZANO DECIMO	PN	No
364	CONTE	BRUNO	2,80	ARDEA	RM	Si
365	RUSSIAN	STEFANO	2,80	TRIESTE	TS	No
366	RUFFINO	MARIA GRAZIA	2,70	ROMA	RM	No
367	CATTONAR	SERGIO	2,60	NAPOLI	NA	No
368	ABRAMI	ROSSANA	2,60	TRIESTE	LS	No
369	LOGROSCINO	ANTONIO	2,60	BARI	BA	No
370	FABBRI	GIULIANA	2,50	PORDENONE	PN	No
371	ELIA	MARIA GABRIELLA	2,50	SAN CESARIO DI LECCE	LE	No
372	SARRAF	AFSANEH	2,50	SAN BONIFACIO	VR	No
373	TASCA	GIULIANA	2,40	GORIZIA	QO	No
374	FALZARANO	GIORGIO	2,40	AIROLA	BN	No
375	COAN	GIOVANNI ANTONIO	2,40	TONADICO	N.I.	Si
376	KAMALI	SABETI-HASSAN	2,40	PORDENONE	PN	Si
377	BALLATORE	ANGELA	2,30	PORDENONE	PN	N <sub>o</sub>
378	DAMATO	ROSARIA	2,30	PAGNACCO	OD	No
379	GRIGNETTI	MASSIMO	2,30	TRIESTE	L	No
380	MIANI	STEFANO nato il 13/06/1959	2,20	UDINE	an	No
381	BALSAMO	MARIA	2,20	TAVAGNACCO	UD	No
382	GRECO	FRANCESCO	2,10	UDINE	OD	No
383	BARONE	ANNA TERESA	2,00	BAGHERIA	PA	Si
384	SARRAF	ROYA	2,00	MOZZECANE	VR	No
385	DE ANGELIS	PIO	1,70	MANIAGO	Z.	No

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Verifica
386	FAVERO	ANDREA	1,70	CAMPOFORMIDO	OD	No
387	CARBONARA	TERESA ANTONIA	1,60	MONFALCONE	90	No
388	DI LEO	CRISTINA	1,60	RONCHI DEI LEGIONARI	9	Si
389	DRI	CINZIA	1,50	TALMASSONS	ΩŊ	No
390	PICCO	FRANCESCA	1,50	UDINE	OD	N <sub>o</sub>
391	TATTON	PAOLO	1,50	TRIESTE	TS	No
392	RAMOVECCHI	PAOLA	1,40	TRIESTE	TS	No
393	MARIELLA	MICHELE	1,40	BONIFATI	S	No
394	GERMANO	CARMELA DANIELA	1,30	TRIESTE	L	No
395	MANFREDI	CARMINE	1,30	UDINE	OD	No
396	MICOLI	PAOLO	1,20	TRIESTE	TS	No
397	SEPE	DARIO	1,00	NAPOLI	NA	No
398	DE STEFANO	VALENTINO	1,00	NAPOLI	NA	No
399	ENGLARO	PIERA	1,00	TOLMEZZO	ΩD	No
400	POLCINO	GIANPIERO	1,00	BENEVENTO	BN	Si
401	VAZZOLER	FIORELLA	06'0	SACILE	PN	No
402	SALVADOR	LILIANA	0,70	MONFALCONE	90	No
403	BALDON	MARA	09'0	PORCIA	PN	Si
404	LEONETTI	ANTONIO	0,50	REGGIO CALABRIA	RC	No
405	QUATTRONE	EURA	0,50	PORDENONE	PN	No
406	VASSALLO	FRANCESCO	0,50	AVERSA	CE	Si
407	CARDILLO	PIETRA	0,50	GRAVINA DI CATANIA	CT	No
408	DI SANTE	GIUSEPPE	0;00	CADONEGHE	PD	No
409	GIUMAA	SALAHEDDIN	00'0	PERUGIA	PG	Si

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

		e monto en ce continuo communica del continuo del continu	Ord	Ordine alfabetico			
Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov. Verifica	Verifica
39	ABBATINO	DONATELLA	34,20		PAVIA DI UDINE	an an	No
48	ABOSSIDA	ANTONIO	31,00		LONGOBUCCO	S	No
266	ABOU-HEIF	EHÀB	9,35		TRIESTE	TS	No
368	ABRAMI	ROSSANA	2,60		TRIESTE	TS	No
150	ACAMPORA	GIOSUE'	16,50 *		PORDENONE	PN	No
43	ALBANESE	ANTONIO	32,45		SIDERNO	RC	No
295	ALESCIO	GIOVANNI	7,40		PORDENONE	PN	No
189	ALESSIO	MARIA GIUSEPPA	14,00 *		GIOIA TAURO	RC	S
212	ALIOTTA	SAVERIO	12,35		TRIESTE	TS	No
203	ALLEGRO	CLAUDIO	12,95 *		PADOVA	PD	No
53	ANASTASI	ELISA	30,60		TRICESIMO	ďΩ	No
121	ANDRIGHETTO	ENRICA	19,30		SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN	No
267	ANGARANO	ALBERTO	* 06,6		UDINE	αn	No
275	ANNESE	VIRGINIA	* 08'8		UDINE	ΩD	No
46	ANTONAZZO	FILIPPO	31,30		UDINE	UD	No
11	ANTONIACOMI	DIEGO	51,70		FORNI DI SOPRA	ΩD	No
235	ASCOLI	EMILIA	+ 06'01		NAPOLI	NA	No
288	ATTANASIO	FRANCESCO PAOLO	7,80		FERRARA	FE	N <sub>o</sub>
92	AVETA	ALFREDO	23,20		CASSACCO	ΩΩ	No
230	BAIS	BRUNO	11,20 *		SAN VITO AL TORRE	ΩΩ	No
	BALDARI	VALENTINO		Abilitato dopo il 31.12.94	LATIANO	BR	No
403	BALDON	MARA	09'0		PORCIA	PN	Si
377	BALLATORE	ANGELA	2,30		PORDENONE	PN	N <sub>o</sub>
381	BALSAMO	MARIA	2,20		TAVAGNACCO	ΩŊ	No No
247	BANDIERAMONTE	ANTONIO	10,40 *		MESSINA	ME	Si
297	BARBATO	GIULIANO	7,00		CASERTA	CE	Si
156	BARESSI	ALBERTO	16,20 *		RONCHI DEI LEGIONARI	9	%
383	BARONE	ANNA TERESA	2,00		BAGHERIA	PA	S
146	BARRESI	PIETRO	17,00		PALERMO	PA	No
176	BASSANI	ALICE	15,00		UDINE	ΩD	No No
139	BASSO	ANTONIO	17,70 *		FIUME VENETO	PN	No No
112	BASTIANINI	MARIA LETIZIA	* 50,20		TRIESTE	TS	%
98	BEL	ANNA MARIA	24,10 *		TRIESTE	TS	No No
17	BENEDETTI	FRANCO	42,50		GRADO	90	No
294	BENEDETTI	MARINELLA	2,60		TRIESTE	TS	No
268	BENTIVEGNA	CARMELO	9,20		SIRACUSA	SR	No
181	BERGNACH	BARBARA	14,55		UDINE	ΩD	%
308	BERNASCONI	PAOLA	6,30		BARI	BA	No

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

	erifica	Si	No No	No No	Si	No	No	%	No No	No	%	°Z ;	2 Z	No	No	No	% %	S. S.	No	No	55 E	ž Ž	2	No	No	Si	S S	8	% %	S	No No	No	No	No Vo	o N
	Prov. Verifica	G9	ΩD	PN	PA	αn	PN	αn	L	ΩD	PA	NA (	J 1	G G	ΩΩ	S	BZ	PG	ďΩ	PN	t (	5 2	ಕ ರ	αn	TS	NA A	S	CI	G G	ΑV	CE	αn	PN	r d	SI
	Residenza	MONFALCONE	CASSACCO	PORDENONE	PALERMO	UDINE	PORDENONE	OVARO	TRIESTE	TOLMEZZO	MISILMERI	SPILIMBERGO	TRIESTE	REANA DEL ROIALE	UDINE	GORIZIA	BOLZANO BOZEN.	PERUGIA	FORGARIA NEL FRIULI	ZOPPOLA	ADRANO	CAIANIA	GELA	TOLMEZZO	TRIESTE	GIUGLIANO IN CAMPANIA	MONFALCONE	GRAVINA DI CATANIA	UDINE	AVELLA	PONTELATONE	TAVAGNACCO	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	CALTANISSETTA	SIENA
Ordine alfabetico	Motivo esclusione																																Abilitato dopo il 31.12.94		
등	7	.																																	
Ordi	Punteggio Totale	7,70	09'6	3,10	10,20 *	12,80	5,35	09'99	31,30	68,50	3,60	36,60	6,40	32,85	31,00	24,60 *	14,35 *	3.75	28,40	13,75 *	11,60	5,50	08'8	27,90	12,80 *	8,90	1,60	0,50	* 09'8	5,90	14,70	4,40		11,70	10,60
Ordi	Nome Totale	NICOLA 7,70	LORETTA 9,60	FABRIZIO 3,10	DAVID * 10,20 *	GIUSEPPINA IRMA 12,80	NICOLA 5,35	MAURO 66,60		LEOPOLDO 68,50			GIACOMO 6,40	Υ.			ANTONIO	DOMENICO 28,800 ANNUNZIATA 3.75		ILEANA CARMEN 13,75 *			PALRIZIA 9,90 c		GIANNA 12,80 *		ANTONIA	PIETRA 0,50	SABRINA 8,60 *	FILOMENO 5,90	ANTONIO 14,70	LUCIA 4,40	PAOLA	LUIGI MARIA ALFREDO 11,70	* VITTORIO 10,60 *
Ordi												FABIANA		MARIA ANGELA	PANTALEO		GIUSEPPE ANTONIO	· A	BUCCI GIUSEPPE		ANGELO	ALBERTO	щ	CAPOBIANCO GAETANO	GIANNA	CAPUTO CARMELA	ANTONIA								

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

	w. Verifica	No	No	oN	I No	oN 1	No	No.	No	Si	No	oN .	No	No	No	No		No	No				S	oN.	No	No									No	S <sub>o</sub>		No	N <sub>o</sub>
	Prov.	Z	AO	BA	RM	NA	CE	PN	8	N.L	NA	QD .	QD.	TS	ΩD	SR	RM	VE	CE	TS	SA	G)	an C	ΔD	PA	BZ	B	PN	ME	PD	PN	LE	an	VA	VE	NA	ΩΩ	ΩŊ	PN
	Residenza	LAMEZIA TERME	VALTOURNENCHE	TRANI	ROMA	GIUGLIANO IN CAMPANIA	CASERTA	CORDENONS	STARANZANO	TONADICO	NAPOLI	MORUZZO	ATTIMIS	TRIESTE	CODROIPO	CARLENTINI	ARDEA	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	CASERTA	TRIESTE	MOIO DELLA CIVITELLA	UDINE	CODROIPO	UDINE	SAN MAURO CASTELVERDE	MERANO MERAN.	PAGNACCO	MANIAGO	MESSINA	PADOVA	FIUME VENETO	NOVOLI	FIUMICELLO	ARCISATE	SAN DONA' DI PIAVE	NAPOLI	CODROIPO	UDINE	CORDENONS
Ordine alfabetico	Motivo esclusione	Abilitato dopo il 31.12.94																																					
Ordi	Punteggio Totale		17,80	9,60	13,00	6,30	19,40 *	20,90	* \$9,8	2,40	14,40 *	12,10 *	44,90	3,50	17,90 *	17,70	2,80	18,15	13,60 *	19,35 *	13,50 *	10,80	3,20	24,10	4,50	9,75 *	2,30	1,70	27,10	17,70 *	26,90	18,50	39,70 *	11,40 *	27,00	1,00	* 05'8	29,35	29,50
	Nome	DANIELA	GABRIELE	BORIS	BENYAMIN MOSHE	UMBERTO	ANDREA	GIANNI	TATIANA	GIOVANNI ANTONIO	SALVATORE	ROLANDO	BEATRICE	LUCIANA	PIETRO	SALVATORE CLAUDIO	BRUNO	MORENA	MARIA NICOLETTA	ADA MALVINA	GENNARO	VITO ETTORE	VINCENZO	FRANCESCO	ANTONINO	ABDOLREZA	ROSARIA	PIO	GIOVANNI	SERGIO	LENIA	PIERGIUSEPPE	FILIPPO	ALFREDO	GRAZIELLA	VALENTINO	TAMARA	CARLO	TINO
	Содпоте	CAVALIERE	136 CESARANO	262 CETKOVIC	202 CHAMOUNI	307 CHIATTO	118 CIAVATTONE	106 CICUTA	280 CLARI	375 COAN	183 COCCHIARA	215 CODUTTI	13 COLETTI	352 COLONI	134 COLUCCIO	138 CONDORELLI	364 CONTE	131 CORRADINI	193 CORSETTO	120 COSSANO	198 COSTANTINO	237 CRIMI	353 CRISTIANO	85 CRUPI	334 D'ANGELO	258 DADVAR	378 DAMATO	385 DE ANGELIS	70 DE MARCO	137 DE MARCO	72 DE MARTIN	(27 DE MATTEIS	23 DE NICOLELLIS	226 DE NIGRIS	71 DE NORA	398 DE STEFANO	282 DE TINA	59 DEL FABRO	
	Grad.		#	7(	72	3	11	11	22	3,	11	2.1	-	36	3	=	36	#	11	11	11	2	ř	~	3	73	3,	ñ	•	ï	-	T	• •	2.	-	Ŕ	7	••	-

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

Punteggio Totale
2,90
j
09,47
11,20
14,90
31,10
15,95
52,60
16,10
25,80
4,60
1,60
4,20
36,50
0,30
3,80
35,90
5,10
3,20
1,50
13,60
, L 00.
7,30
8,90
6,30
2,50
4,70
6,80
19,60
2,40
25,50
9,60
12,00
1,70
21,80
22,40

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

		Co. Salan Agramativa i salanda hammatara da jour	Ord	Ordine alfabetico			
Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov. Verifica	/eriflica
254	FLORIO	MARIA CARMELA	10,10 *		TRIESTE	TS	No
191	FONTANA	NICOLO'	15,90 *		PALERMO	PA	No
249	FORLENZA	CLARA	10,30 *		LATINA	LT	N <sub>o</sub>
2	FRABONI	GIORGIO	70,80		GORIZIA	GO	Si
57	FRANCIOSA	GIOVANNA	29,70		TELESE TERME	BN	No
195	FRESCH	LORELLA	13,60 *		PRATA DI PORDENONE	PN	No
	FRIGIOLA	LORENZO		Abilitato dopo il 31.12.94	ROMA	RM	No
187	FUCA	MARIO	14,20 *		MESSINA	ME	No
107	FUROLO	CARLO	20,60		MARTIGNACCO	ΩD	No
113	GABRIELE	GAETANO	20,00		CASTROCIELO	FR	No
78	GALIMBERTI	ANA MARIA	25,30		TAPOGLIANO	Qn .	No
171	GALLICCHIO	DOMENICO	15,20 *		MONTALBANO IONICO	MT	No
141	GALLO	PIERO	17,40		SAURIS	ΩD	No
263	GASPARRE	ANGELO	9,55		ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	No No
289	GATTI	ALESSANDRO	7,70		TRIESTE	TS	No
93	GELSOMINO	FRANCO	* 52,90		TRIESTE	TS	No
269	GENOVESE	ANTONIO	9,20		BARI	BA	No
66	GENTILINI	MARIA	* 05,12		UDINE	ΩΩ	No
394	GERMANO	CARMELA DANIELA	1,30		TRIESTE	L	No
	GESMUNDO	MICHELE		Abilitato dopo il 31.12.94	BITONTO	BA	No No
248	GIANGRECO	MARIA LIVIA	10,35		MONFALCONE	8	No
154	GIANI	NATASCIA	16,40 *		MUGGIA	TS	No
	GIANNANDREA	MILEVA		Abilitato dopo il 31.12.94	BARI	BA	No
277	GIUGOVAZ	ANTONELLA	8,70		TRIESTE	TS	No
409	GIUMAA	SALAHEDDIN	00'0		PERUGIA	PG	Si
157	GORI	MASSIMO	16,20		CASSACCO	ДD	No.
355	GRASSO	MARINELLA	3,10		LINGUAGLOSSA	CT	No O
270	GRASSO	SEBASTIANO	9,10		LINGUAGLOSSA	CJ	Si
382	GRECO	FRANCESCO	2,10		UDINE	ΩD	No No
219	GRECO	NADYA	* 06,11		TRIESTE	TS	%
379	GRIGNETTI	MASSIMO	2,30		TRIESTE	TS	%
30	GUARDO	MARIA	36,80		AGRIGENTO	AG	No
98	GUCCIONE	FABIO	* 22,00		TRIESTE	TS	No
143	GUERBO	ANTOINE	17,30		CONEGLIANO	ΔŢ	No
206	HASHEMI	POUR SEYED ABDOLGHADE	12,70		VERONA	VR	No
274	HIJAZI	HASSAN	8,90		LATISANA	ΩΩ	No
363	INNOCENTE	ROBERTO	2,90		AZZANO DECIMO	PN	No No
335	ISERNIA	PASQUALE	4,50		NOLA	NA	No No

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

		RECORD PROMETRY AND	Ordi	Ordine alfabetico			,
Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.	Verifica
229	ISRAEL	GIUSEPPE	11,30		TRIESTE	TS	No
256	IVANCIC	IGOR	10,00		MONFALCONE	9	No
261	IVANCICH	NADIA	09'6		TRIESTE	TS	No
376	KAMALI	SABETI-HASSAN	2,40		PORDENONE	PN	Si
159	LABINAC	ZELJKO DESIDERIO	16,00		CORMONS	8	No
145	LANDRO	DOMENICO	17,10		MARENO DI PIAVE	TV	No
94	LAURA'	MARIA	* 22,80		UDINE	ΩΩ	No
341	LAURIA	SANT! FEDELE	4,10		CATANIA	CT	No
	LENTINI	MARIA GIOVANNA		Abilitato dopo il 31.12.94	STARANZANO	09	No
	LEO	LUIGI		Abilitato dopo il 31.12.94	MESSINA	ME	No
404	LEONETTI	ANTONIO	0,50		REGGIO CALABRIA	RC	No
126	LEREDE	MODESTO	18,50 *		TURI	BA	No
144	LETTIERI	NICOLA	17,15 *		MADDALONI	CE	No
	LEVANTINO	MAGDA		Abilitato dopo il 31.12.94	PALERMO	PA	No
319	LIONE	CARLO FELICE	5,40		ROMA	RM	No
44	LIPPOLIS	PIERO MARIANTONIO	31,70		MAGNANO IN RIVIERA	ΩΩ	No
357	LIZZIO	SEBASTIANO	3,05		UDINE	ΩŊ	No
22	LO TAURO	GIOVANNI	39,90		ERTO E CASSO	PN	No
303	Горого	CRISTINA	6,50		FIUME VENETO	PN	No
369	LOGROSCINO	ANTONIO	2,60		BARI	BA	No
318	LOIERO	GAETANO UBALDO	5,40		PORTOGRUARO	ΛE	No
	LOMBARDO	BRUNO		Abilitato dopo il 31.12.94	ACQUARO	Λ	No No
111	LONIGRO	MAURO ALBERTO	* 05'02		PORDENONE	PN	No
	LORUSSO	NICOLA		Abilitato dopo il 31.12.94	BARI	BA	No
99	LOVASCIO	SERAFINA MARIA GRAZIA	29,70		PAGNACCO	Ωn	No
130	LUCIANI	BENEDETTO	18,20 *		FRANCAVILLA AL MARE	СН	No No
15	LUGATTI	EMILIO	44,50		UDINE	<b>G</b> D	No
27	MACCANI	MANUELA	37,65		UDINE	GD	So So
89	MAGGIO	PASQUALE SALVATORE ALD	27,90		MARSALA	TL	No No
64	MAGLIANI	LUCIA	28,40 *		LA SPEZIA	SP	Si
316	MAHDAVI	DAROUNKALA! ALI	2,60		PORDENONE	PN	No No
50	MAINARDIS	MARIA	30,90		AMARO	ΩΩ	No
29	MALAMISURA	CARLO	36,80		REMANZACCO	ΩΩ	No
395	MANFREDI	CARMINE	1,30		UDINE	QD	No
	MANGINI	LUCIA BENEDETTA		Abilitato dopo il 31.12.94	BITONTO	BA	%
24	MANSUTTI	PAOLA	* 02'68		TRICESIMO	ΩD	No No
21	MARCOLONGO	LORENZA	40,10		REANA DEL ROIALE	GD.	8 :
393	MARIELLA	MICHELE	1,40		BONIFATI	S	o Z

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

		The second control of the control of	Ord	Ordine alfabetico			
Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov. Verifica	rifica
265	MARINIG	ROBERTO	9,40 *		UDINE	Qn	No No
220	MARINO	GIUSEPPE	+ 06,11		MARSALA	TP	No
347	MARLETTA	NUNZIO ANGELO	3,60		CATANIA	ت ت	No
	MARTINES	ROSANNA		Abilitato dopo il 31.12.94	GORIZIA	05	No
304	MASUTTI	FLORA	6,50		TRIESTE	L	No
	MATIN	FARAMARZ		Abilitato dopo il 31.12.94	L'AQUILA	AQ 1	No
234	MATLOUBI	MASOUD	11,00		MESTRINO	PD	No
327	MATRELLA	PIERO	4,80		BELLIZZI	SA	No
200	MATTEUCIG	ROSALIA ANASTASIA	13,30 *		NAPOLI	NA	No
276	MATTIGHELLO	PAOLO	8,70 *		TRICESIMO	an	No
170	MATTIUSSI	TIZIANO	15,40		UDINE	an	No
291	MAURIZIO	RAFFAELLA	* 0,77		LATISANA	QD	No
	MAURO	STEFANO		Abilitato dopo il 31.12.94	FAGAGNA	QD	No
28	MAZZELLA	BEATRICE	37,10		RIVIGNANO	an	No
95	MAZZERO	MARINA	22,65		SAN GIORGIO DI NOGARO	QD	No
	MECCHIA	FEDERICO		Abilitato dopo il 31.12.94	TAVAGNACCO	QD .	No
236	MELATO	GIULIO	10,90		BITONTO	BA	Si
278	MEMEO	GIOVANNA	* 02'8		UDINE	qn	No
253	MIANI	STEFANO nato il 20/02/1967	10,10 *		CIVIDALE DEL FRIULI	qn	No
380	MIANI	STEFANO nato ii 13/06/1959	2,20		UDINE		No
166	MICALI	MARINO	15,70		GONARS	QD .	No No
283	MICHELUTTI	GIORGIO	8,40 *		TRIESTE	TS	No
396	MICOLI	PAOLO	1,20		TRIESTE	TS	No
328	MILAN	ISABELLA	4,80		AVIANO	PN	No
224	MILITELLO	GIUSEPPE	11,50		FICARAZZI	PA N	No
19	MININEL	WALTER	41,05		POVOLETTO	QD	No
164	MIOTTI	CARLO	15,80 *		GORIZIA	05	No
194	MIRMINA	PATRIZIA	13,60 *		UDINE	QD	No
19	MISSANA	GIACOMO	* 01,62		PORCIA	NA NA	No
38	MITA	TERZIANO	34,45		CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	No
359	MOLARO	MARIELLA	3,00		SEDEGLIANO	QD .	No
96	MOLINARI	LAURA	22,45		VARMO	a a	No No
	MOLINARO	GAETANO		Abilitato dopo il 31.12.94	TEANO	CE	No
114	MONACO	SPARTACO	19,85		REGGIO EMILIA	RE N	No
346	MONISTERI	INES	3,60		MODICA	RG	No
179	MONTALBANO	DOMENICO	14,65		TRIESTE	TS	No
	MORABITO	MARIA CONCETTA		Abilitato dopo il 31.12.94	UDINE	QD O	No
299	MORETTI	MICHELE EMILIA	6,80		TRIESTE	TS	No

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

18,15   TREESTE   TREESTE   TREESTE     18,15   TREESTE   TREESTE     18,16   TREESTE   TREESTE     18,10   Abilitato dopo ii 31,12,94   MONDRAGONE     26,15   Abilitato dopo ii 31,12,94   MONTENLERO DI BISACCIA     26,15   Abilitato dopo ii 31,12,94   MONFALCONE     1,40   Abilitato dopo ii 31,12,94   MONFALCONE     1,40   Abilitato dopo ii 31,12,94   Abilita	
ssionale (E)	Funteggio Totale
ssionale (E)	18,15
ssionale (E)	35,40
ssionale (E)	000
	20,50
	4,30
	20,40 *
	26,15
	4,90
	44,80
	25,70 *
	14,45
	34,85
	11,40 *
	15,80 *
	10,80 *
	12,45
	10,50
	29,20
	11,20
	* 21,20
	35,10
	4,85
SULMONA ACQUAVIVA COLLECROCE MESSINA TRIESTE CARBONERA FERRARA PORDENONE SAN DORLIGO DELLA VALLE MARTANO UDINE SAURIS	
ACQUAVIVA COLLECROCE MESSINA TRIESTE CARBONERA FERRARA PORDENONE SAN DORLIGO DELLA VALLE MARTANO UDINE SAIRIS	* 06'2
MESSINA TRIESTE CARBONERA FERRARA PORDENONE SAN DORLIGO DELLA VALLE MARTANO UDINE SAIRIS	13,95
TRIESTE CARBONERA FERRARA PORDENONE SAN DORLIGO DELLA VALLE MARTANO UDINE SAIRIS	24,00
CARBONERA FERRARA PORDENONE SAN DORLIGO DELLA VALLE MARTANO UDINE SAIIRIS	16,90
FERRARA PORDENONE SAN DORLIGO DELLA VALLE MARTANO UDINE SAUIRIS	14,20 *
PORDENONE SAN DORLIGO DELLA VALLE MARTANO UDINE SALIRIS	16,45
SAN DORLIGO DELLA VALLE MARTANO UDINE SAURIS	17,30
MARTANO UDINE SAURIS	19,30 *
UDINE	2,90
SAIIBIS	67,00
	15,70 *

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

	Prov. Verifica	UD No	OD No	GO No	PN No	UD No	UD No	UD No	GO No	AQ No	TS No	UD No	UD	TS No	EN No	GO No	GO No	RG No	BN Si	UD	UD No	TS No	PN No	TS No	PN No		OD ON	ON ON ON			UD No	UD No	UD	UD No	TS No	PN No	MI
	Residenza	UDINE	MEDEA	GORIZIA	MEDUNO	UDINE	UDINE	LIGNANO-SABBIADORO	GORIZIA	VITTORITO	MUGGIA	RONCHIS	TARCENTO	TRIESTE	ENNA	GORIZIA	GORIZIA	MODICA	BENEVENTO	VILLA SANTINA	TRICESIMO	TRIESTE	PORDENONE	TRIESTE	PRATA DI PORDENONE	CAORLE	MANZANO	FAGAGNA	BARLETTA	SCICTI	PAULARO	UDINE	UDINE	CAMPOFORMIDO	TRIESTE	CORDENONS	ABCO
Ordine alfabetico	Motivo esclusione																Abilitato dopo il 31.12.94										Abintato dopo il 31.12.94										
Ordin	Punteggio Totale	7,70	24,40	13,60	* 09'08	65,10	1,50	24,90	24,50	7,70	3,50	19,50	18,70 *	00'6	09'9	8,00		25,10	1,00	18,35	25,10	33,40	0,50	1,40	21,50 *	6,20	* **	42.10	15,80 *	23,90	30,10	16,80	26,05	14,65 *	12,50	* 06'2	
Access and a second a second and a second and a second and a second and a second an	Nome	GRAZIA	MIRELLA	PAOLA	GIUSEPPE	GABRIELE	FRANCESCA	GIOVANNI	FLAVIO	PAOLO	PAOLO	YAHYA	MARCO	SILENE	GIOVANNI	LOREDANA	ADODO JEAN HERVE'	ALESSANDRO	GIANPIERO	GIUSEPPE	HAMID REZA	PAOLA	EURA	PAOLA	FABIO	SHAHMIRI-ASIEH	ANDREA MADIA DAGIA	MABIA GILISEPPA	ANTONIO	ANGELO	MARIATERESA	NGO	ANNA	FLAVIA	FRANCESCA	ANDREA	0000000
	ue	SI	30,	SSIN	ONE	Z	0	PICCOLO	PICIULIN	PIETRANTONI	ER	١٦١	PISANO'	PISCANEC	PISTONE	PITASSO	20GLE	POIDOMANI	OLCINO	PORCELLO	⊃0USTI	PRELLI	QUATTRONE	3AMOVECCHI	RESCHIOTTO	REZVANI	RIABIZ	AINAL DI	RINELLA	RIVILLITO	RIZZO	RIZZO	ROMA	ROMANELLO	ROMANO	ROMOR	: : :
	Grad. Cognome	293 PENNISI	84 PERABO'	196 PERESSIN	52 PERRONE	7 PICCINI	390 PICCO	81 PICC	_	_	351 PILLER	116 PIRALI		_		285 PIT/	PO	-	_	_			_	_	_	311 RE	HIP PIC		_	_	SS RIZ	149 RIZ	74 RO	_	208 ROI	287 ROI	200

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.	Verifica
64,20	100	CORNO DI ROSAZZO	GS	N <sub>S</sub>
2,70	ROI	ROMA	RM	No
10,30	TRI	TRIESTE	TS	No
23,30	POI	PORCIA	PN	No
45,30	SAI	SAN DANIELE DEL FRIULI	ďΩ	No
12,00	SAI	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	No
2,80	TRI	TRIESTE	TS	No
	TOI	TORRENOVA	ME	N <sub>o</sub>
DOMENICO nato a Vibo Valent 21,50	RIC	RICADI	Λ	N <sub>o</sub>
15,05	FOC	FOGGIA	FG	No No
19,30	100	GORIZIA	90	No No
16,45	TRI	TRIESTE	TS	No
21,20	TAI	TAVAGNACCO	ΩΩ	No
0,70	OM	MONFALCONE	8	No
34,00	100	COLOGNOLA AI COLLI	VR	S
4,10	MEG	MESSINA	ME	No
3,90	SAC	SACILE	PN	N <sub>o</sub>
15,90	100	CODROIPO	QD	No
12,50	PAL	PALERMO	PA	No
16,50		CAMPOFORMIDO	ΩŊ	N <sub>o</sub>
	Abilitato dopo il 31.12.94	SIRACUSA	SR	N <sub>o</sub>
28,80	100	CODROIPO	QD	No No
2,50	SAN	SAN BONIFACIO	VR	%
2,00	WOZ	MOZZECANE	VR	No
14,40	POR	PORDENONE	PN	No
6,85		TARVISIO	ΩΩ	No
	Abilitato dopo il 31.12.94 BARI	RI	BA	No
23,90	SAC	SACILE	PN	No
14,35	TAV	TAVAGNACCO	ΩD	No
2,90	POR	PORDENONE	NA	No No
43,10	MEL	MEDUNO	M	No
12,10	RON	RONCHIS	αn	No
13,90	ARZ	ARZENE	PN	%
15,50	MON	MONFALCONE	05	No No
30,30	BASI	BASILIANO	Qn	No No
6,45	TRIE	TRIESTE	ST	2 °Z
1,00	NAP	NAPOLI	NA	No
38,40	POR	PORDENONE	;	No

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

		windoweddenicarchidacocassamum	Ordir	Ordine alfabetico			
Prad	Cognome	Nome	Punteggio	Mottro contract			,
2 8 5			Totale	Motivo esciusione	Residenza	Prov.	Verifica
2111	SIBILLA	FELICE	12,35		SAN PIETRO AL NATISONE	B	% S
320	SILAN	MARZIA	5,40		SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN	No
225	SIMONELLA	CINZIA	11,50		PRAVISDOMINI	PN	No
349	SINCONI	ALESSANDRO	3,55		TRIESTE	TS	No
169	SIRUGO	ROBERTO	15,50		AVOLA	SR	No No
255	SNIDERO	CARLO	10,00		DOLEGNA DEL COLLIO	9	No
324	SPALLETTA	MICHELE	2,00		VERONA	VR	No
20	SPANGARO	PAOLA	40,10 *		UDINE	αn	%
245	SPEH	ROBERT	10,50		TRIESTE	TS	No
133	SPIRITOSANTO	ROBERTO	+ 00'81		MESSINA	ME	No No
240	STEFAN	ELETTRA	10,70		PORDENONE	PN	No No
339	STICOTTI	CARLO	4,30		PASIAN DI PRATO	QD	No No
172	STOJIC	NATALIJA	15,10		CERVIGNANO DEL FRIULI	ΩΩ	No No
221	STORTI	LUIGI	11,70 *		MONTE PORZIO CATONE	RM	No
1	STROILI	FRANCESCO	71,70		GEMONA DEL FRIULI	αn	No
213	STURM	ROBERTO	12,20		TRIESTE	TS	N <sub>o</sub>
117	SUKKAR	AHMAD	19,50		AZZANO DECIMO	PN	No
333	TAMARO	PAOLO	4,50		TRIESTE	TS	No
373	TASCA	GIULIANA	2,40		GORIZIA	8	No
391	TATTONI	PAOLO	1,50		TRIESTE	TS	No
238	TAVERA	ANTONELLO	* 08,01		VALENZA	ΑΓ	No
350	TERMINELLA	CONCETTA	3,50		TREMESTIERI ETNEO	CT	S
129	TOFFOLETTI	FRANCO	18,20		GRADO	99.	No
322	TOMASELLO	DARIO CARMELO	5,30		PORDENONE	PN	No
332	TOMASONE	SALVATORE	4,60		PONTEBBA	ΩD	No
6	TOMAT	GABRIELE	61,40		RESIA	ΩD	No
51	TOSON	DONATELLA	30,80		SOCCHIEVE	ΩŊ	No
108	TRAVAGLINI	BRUNO	20,55		UDINE	ΩŊ	No
244	TRINA	MASSIMILIANO	10,50 *		UDINE	αn	No
174	TRIPOLI	MARCO	15,00 *		TRIESTE	TS	No
175	TROVATO	FRANCESCA	15,00 *		FIRENZE	H	No
3	TUCCONI	ANATOLIO	70,70		FOLGARIA	Z	No
31	TULLIO	VALENTINO	36,70		SAN PIETRO AL NATISONE	CE CE	No
90	URSINI	MARIO	23,40		TOLMEZZO	ΩΩ	No
337	URSO	MICHELE	4,40		PADOVA	PD	No
105	VAJENTE	SANDRO	21,05		PORDENONE	PN	No
312	VALENZA	PAOLO	6,10		SPILIMBERGO	PN	No
155	VALERI	MONICA	16,25 *		RONCHI DEI LEGIONARI	S	No

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

		electric de la constitución de l					
			Ordi	Ordine alfabetico			
Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.	Prov. Verifica
279	VALVO	ALBERTO	8,70		MONFALCONE	<b>]</b>	ž
406	VASSALLO	FRANCESCO	0,50		AVERSA	8 5	<i>5</i>
199	VASTANO	DANILO	13,50 *		CAVA DE' TIRRENI	3 V	ž
401	VAZZOLER	FIORELLA	06'0		SACILE	Z	, S
251	VERGONI	ADRIANO	10,20		PRIOLO GARGALLO	SR	N <sub>o</sub>
	VERNOLE	VALENTINO		Abilitato dopo il 31.12.94	MONFALCONE	8	N <sub>o</sub>
109	VERSA	DEJAN	20,50 *		TRIESTE	TS	%
201	VIEL	MIRELLA	13,30		PORDENONE	NA	ž
246	VINCI	COSIMO	10,40		UDINE	95	°Z
210	VITALE	SOSSIO	12,40		UDINE	e e	No
358		BARBARA	3,00		TRIESTE	<u>S</u>	S.
315	VOLINO	DOMENICO SALVATORE	2,60		MARZANO DI NOLA	ΑV	Š
218	VUKANOVIC	SRETEN	12,00		DUINO AURISINA	TS	S.
148	<b>VUKANOVIC VIDAS</b>	MAJDA	16,90		DUINO AURISINA	TS	No.
329	VULTAGGIO	GIUSEPPE	4,70		UDINE	Ωñ	No
313	ZAGO	CLARA	6,10		DUINO AURISINA	SL	%
	ZANINI	SERGIO		Abilitato dopo il 31.12.94	TAVAGNACCO	QΩ	No No
119	ZAVAGNO	STEFANO	19,40		SPILIMBERGO	Md	No
140	ZICCARDI	ANTONIO	17,50		TRIESTE	IS	No
301	ZIVADINOV	ROBERT	08'9		TRIESTE	TS	No
284	ZUCCARO	GIOVANNI	8,40		PORDENONE	PN	S <sub>o</sub>

I punteggi con asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale Nella colonna "Verifica" viene indicato se le dichiarazioni dei candidati sono state sottoposte al controllo previsto dal DPR 445/2000

# PRESIDENZA DELLA REGIONE Servizio vigilanza sugli enti

Legge regionale 7/1999 - Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (A.Re.Ra.N.). Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2003.

(deliberazione n. 5 del 12 febbraio 2003 approvata con deliberazione della Giunta regionale del 27 febbraio 2003, n. 371).

CASSA				308.000,000	1,000,00	309 000,00		281.467,40	590.467,40
		2005		308000	1.000,80	00'00 608	90 00 00		309.000,000
	2004	2004		258000 308000	1.000,00	258.000,00 309.000,00	00.00		258.000,00 309.000,00
STANZIAMENT	2003	2003		258000 308000	1.000,00	258.000,00 258.000,00 309.000,00 309.000,00	0,00 165.268,85		258.000,00 258.000,00 474.268,85 309.000,00
	2002			398179,42		398.179,42 0,00	00'0		398.179,42
TRIENNIO	2002-2004	2003-2005		914.179,42 924.000,00	3.000,000	914.179,42	0,00		914.179,42
	residui attivi	presunti							
VALE DI BASE	nazione		Riepilogo per titoli	titolo I - entrate correnti	titolo II - altre entrate	TOTALE DELLE ENTRATE	Avanzo presunto di amministrazione	Fondo iniziale di cassa	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE EFFETTIVE
UNITA PREVISIONALE DI BASE	NUMERO Denominazione		Riepilog	- 1000	-II oloji	TOTAL	Avanzo	Fondo ii	TOTALE GE EFFETTIVE

CASSA	(R+C)			425.198,55	165.268,85	590.467.40		590.467,40
		2005		309:000:00	000	309 (000,00		309.000,00
	2004	2004		258.000,00 309.000,00	00'0	258.000,00 309.000,00		258.000,00 309.000,00
STANZIAMENTI	2003	2003		258.000,00 309.000,00	0,00 165.268,85	258.000,00 474.268,85		258.000,00 474.268,85
	2002			398, 179, 42	0.00	398.179,42		398.179,42
TRIENNIO	2002-2004	2003-2005		914.179,42 927.000,00	0,00 165.268,85	914.179,42		914.179,42 1.092.268,85
	Residui passivi	presunti ®		116.198,55		116.198,55	のでは、 対する。 対する。 対する。 対する。 がある。 がる。 がある。 がある。 がある。 がある。 がある。 がある。 がある。 がある。 がある。 がある。 がある。 がある。 がある。 がある。 がある。 がる。 がる。 がる。 がる。 がる。 がる。 がる。 が	116.198,55
UNITA' PREVISIONALE DI BASE	NUMERO DENOMINAZIONE		RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI	Titolo I - SPESE CORRENTI	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE DELLE SPESE	Disavañzo di amministrazione	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE
UNITA' PR	NUMERO							

#### PARTE SECONDA

### LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 39 del 17 febbraio 2003)

#### AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 6 febbraio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del 6 febbraio 2003 del Direttore regionale del Friuli-Venezia Giulia con il quale si accerta il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste nei giorni 13, 14, 15, 16, 17, 20 gennaio 2003.

> (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 42 del 20 febbraio 2003)

### PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 31 gennaio 2003.

Ricostituzione della speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Udine per la categoria degli agricoltori diretti, mezzadri e coloni. (Determinazione n. 109). Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stata pubblicata la determinazione del 31 gennaio 2003 del Dirigente dell'area servizi alle persone e alle comunità servizio lavoro e collocamento con la quale nomina i membri della speciale commissione del comitato I.N.P.S. di Udine per la categoria degli agricoltori, mezzadri e coloni.

PARTE TERZA

### **CONCORSI E AVVISI**

AEROPORTO FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
RONCHI DEI LEGIONARI
(Gorizia)

Bando di gara mediante procedura aperta per l'assegnazione di un mutuo per il finanziamento dei lavori di ampliamento del piazzale di sosta degli aeromobili - I stralcio funzionale.

- 1. Ente appaltante: Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A. via Aquileia, 46 34077 Ronchi dei Legionari Gorizia Italia, telefono +390481773233; telefax +390481474150; e-mail: cipriani@aeroporto.fvg.it.
  - 2. Natura del servizio: 6 b).

Numero di riferimento CPC: 81131.

Mutuo per il finanziamento dei lavori di ampliamento del piazzale di sosta degli aeromobili. 1° stralcio funzionale. Finanziamento di euro 1.549.370,70 in conto capitale e interessi ad intero carico dello Stato ai sensi del Decreto ministeriale n. 68-T del 25 maggio 1999.

L'importo del mutuo dovrà essere tale da massimizzare la somma a disposizione dell'ente appaltante. Le operazioni di mutuo, i cui oneri di ammortamento sono a totale carico del bilancio dello Stato, saranno regolate secondo quanto previsto dallo schema di contratto di mutuo e dalla convenzione tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e l'ente appaltante come segue:

- a tasso variabile durante i primi due anni di ammortamento;
- a tasso fisso durante i restanti tredici anni di ammortamento.

La somma finanziata sarà somministrata all'ente appaltante in più soluzioni sulla base di giustificativi di spesa vistati dall'Ente nazionale per l'Aviazione civile per stati di avanzamento dei lavori. L'Istituto mutuante dovrà accreditare gli importi erogabili all'ente appaltante entro 5 giorni lavorativi successivi alla richiesta. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile provvederà al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo direttamente all'Istituto mutuante secondo quanto previsto dallo schema di contratto di mutuo e dalla convenzione tra l'ente appaltante e ENAC.

- 3. Luogo di esecuzione: I versamenti delle somme utilizzate dovranno essere effettuati nel conto n. 9500/A, intestato all'Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A. ed aperto presso la Cassa di Risparmio di Gorizia Agenzia Aeroporto, di via Aquileia, n. 46. Cod. ABI 06180 CAB 64639. Il contratto di mutuo dovrà essere stipulato a Ronchi dei Legionari (Gorizia).
- 4./5 a) Riserva per una particolare professione: Il servizio dovrà essere effettuato da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria da parte della Banca d'Italia o corrispondente banca centrale estera.
- b) Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 12, comma 2, lettera a), decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni.

- c) Facoltà di presentare offerte parziali: non è consentita la presentazione di offerte parziali relative, cioè, soltanto ad una parte della riserva economica oggetto della presente gara.
- 6. Varianti: é preclusa la possibilità di presentare varianti.
- 7. /8 Termini per l'esecuzione e durata del contratto: Il contratto avrà una durata di anni 15 (n. 30 rate semestrali consecutive posticipate) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2018.
- 9. a) Richiesta dei documenti: Lo schema di contratto di mutuo e gli altri documenti di gara possono essere richiesti all'ente di cui al punto 1. Tale documentazione è altresì disponibile sul sito Internet http://www.aeroporto.fvg.it. Non è ammesso l'invio dei suddetti documenti tramite fax.
- b) termine ultimo per la richiesta di tali documenti: fino al 29 aprile 2003.
- 10. a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 5 maggio 2003.
- b) Indirizzo al quale devono essere inviate: I plichi, contenenti la documentazione di ammissione e l'offerta economica, indirizzati all'ente appaltante, dovranno pervenire tramite il servizio postale o consegnati a mano.
- c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte: Italiana.
- 11. a) Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte: I Legali rappresentanti delle Banche concorrenti o persone da questi delegate.
- b) Data, ora e luogo dell'apertura: l'apertura dei plichi avverrà il giorno 6 maggio 2003 alle ore 16.00 presso la sede dell'ente appaltante a Ronchi dei Legionari, via Aquileia, 46, in seduta pubblica.
- 12. / 13 Modalità essenziali del finanziamento: il mutuo viene assunto in attuazione del decreto ministeriale n. 68 T del 25 maggio 1999.
- 14. Forma giuridica dell'eventuale Raggruppamento aggiudicatario: Sono ammesse a presentare offerta anche imprese temporaneamente riunite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 158/1995 e successive modifiche ed integrazioni.
- 15. Condizioni minime di carattere economico e tecnico: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel registro delle imprese per l'attività oggetto del presente bando e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria da parte della Banca d'Italia o altra Banca Centrale estera, di primaria rilevanza operanti anche nel settore delle opere e dei servizi pubblici con specifica esperienza nell'utilizzo di tecniche di finanziamento.

- 16. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- 17. Criterio per l'aggiudicazione: Pubblico incanto ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 158/1995 e successive modifiche. L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del massimo ribasso (miglior saggio di interesse) secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 come modificato ed integrato. Le offerte dovranno indicare sia lo spread annuo riferito al tasso fisso che regola la seconda fase di ammortamento del mutuo, sia lo spread annuo riferito al tasso variabile che regola la prima fase di ammortamento del mutuo, nel rispetto delle condizioni massime fissate dalle norme in vigore ed applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali. Ai fini dell'aggiudicazione verrà considerato esclusivamente lo spread relativo al tasso fisso di cui all'articolo 2, comma 5 del decreto ministeriale del tesoro, bilancio e programmazione economica del 9 marzo 1999. A parità di spread verrà valutato lo spread riferito al tasso variabile di cui all'articolo 2, comma 4 del succitato decreto del 9 marzo 1999. In caso di parità si procederà al sorteggio ai sensi dell'articolo 77, 2° comma del Regio decreto 827/ 1924. Non sono accettate offerte condizionate.
- 18. Altre informazioni. Per eventuali informazioni e per prendere visione dello schema del contratto di mutuo e degli altri atti di gara incluso il facsimile per la formulazione dell'offerta gli interessati possono rivolgersi all'ente appaltante all'indirizzo di cui al punto 1. I cittadini di stati membri della UE dovranno presentare documenti corrispondenti in base alla legge dello Stato di appartenenza. La Banca partecipante ad un raggruppamento non potrà concorrere a titolo individuale o far parte di altri raggruppamenti, pena l'esclusione delle offerte presentate dall'impresa singola e quella del raggruppamento. Le offerte inviate o presentate non possono essere ritirate dopo l'apertura della gara.
- 19. Avviso indicativo: Non è stato pubblicato l'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
  - 20. Data d'invio del bando: 10 marzo 2003.
- 21. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee: 10 marzo 2003.

Ronchi dei Legionari, lì 10 marzo 2003

IL PRESIDENTE:
Roberto Roncoli

# COMUNE DI LATISANA (Udine)

Estratto dell'avviso d'asta per la fornitura di un velocipede da donna per il servizio di polizia municipale.

Il giorno 16 aprile 2003, presso il Comando della Polizia comunale di Latisana, sito in via Rocca n. 10, alle ore 10.00 avrà luogo il pubblico incanto per la fornitura di n. 1 (uno) velocipede da donna da adibire al servizio di polizia municipale.

Il prezzo a base d'asta, I.V.A. compresa, ammonta a euro 400.00.

L'asta pubblica è regolata dal Capitolato d'oneri speciale e del bando di asta pubblica, nonchè dal Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

L'aggiudicazione interverrà a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta con il prezzo più basso.

Per partecipare all'asta, il concorrente dovrà far pervenire all'Ufficio protocollo di questo Ente, sito a 33053 - Latisana (Udine) a piazza Indipendenza n. 74, la propria offerta unicamente a mezzo del servizio postale raccomandata A/R.

In tutti i casi l'offerta deve pervenire entro le ore 12.00 del 15 aprile 2003.

Latisana, 11 marzo 2003

IL RESPONSABILE DELLA P.M.: dott. Stefano Blaseotto

Estratto dell'avviso d'asta per la fornitura di due ciclomotori da adibire al servizio di polizia municipale e di undici caschi protettivi.

Il giorno 17 aprile 2003, presso il Comando della Polizia comunale di Latisana, sito in via Rocca n. 10, alle ore 10.00 avrà luogo il pubblico incanto per la fornitura di n. 2 (due) ciclomotori da adibire al servizio di polizia municipale e di n. 11 (undici) caschi protettivi.

Il prezzo a base d'asta, I.V.A. compresa, ammonta a euro 5.850,00 per i ciclomotori e a euro 1.000,00 per i caschi.

L'asta pubblica è regolata dal Capitolato d'oneri e del bando di asta pubblica, nonchè dal Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

L'aggiudicazione interverrà a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per i ciclomotori ed il prezzo più basso per i caschi. Per partecipare all'asta, il concorrente dovrà far pervenire all'Ufficio protocollo di questo Ente, sito a 33053 - Latisana (Udine) a piazza Indipendenza n. 74, la propria offerta unicamente a mezzo del servizio postale raccomandata A/R.

In tutti i casi l'offerta deve pervenire entro le ore 12.00 del 16 aprile 2003.

Latisana, 11 marzo 2003

IL RESPONSABILE DELLA P.M.: dott. Stefano Blaseotto

Estratto dell'avviso d'asta per la fornitura di un misuratore istantaneo di velocità tipo pistola laser.

Il giorno 18 aprile 2003, presso il Comando della Polizia comunale di Latisana, sito in via Rocca n. 10, alle ore 10.00 avrà luogo il pubblico incanto per la fornitura di n. 1 (uno) misuratore istantaneo di velocità tipo pistola laser.

Il prezzo a base d'asta, I.V.A. inclusa, ammonta a euro 12.300,00.

L'asta pubblica è regolata dal Capitolato d'oneri e dal bando di asta pubblica, nonchè dal Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

L'aggiudicazione interverrà a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta con il prezzo più basso.

Per partecipare all'asta, il concorrente dovrà far pervenire all'Ufficio protocollo di questo Ente, sito a 33053 - Latisana (Udine) a piazza Indipendenza n. 74, la propria offerta unicamente a mezzo del servizio postale raccomandata A/R.

In tutti i casi l'offerta deve pervenire entro le ore 12.00 del 17 aprile 2003.

Per notizie più complete si rinvia agli appositi bandi di gara e agli allegati Capitolati d'Oneri affissi all'Albo pretorio del Comune e disponibili presso il Comando della Polizia municipale.

Per ogni altra informazione o per richiedere copia dei predetti atti rivolgersi al Comune di Latisana - Settore Polizia municipale (telefono 0431/521551 - fax 0431/521583) negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Latisana, 11 marzo 2003

IL RESPONSABILE DELLA P.M.: dott. Stefano Blaseotto

### COMUNE DI MANIAGO

(Pordenone)

Avviso di asta pubblica per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Oggetto: asta pubblica per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

*Procedura di aggiudicazione:* articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 157/1995.

*Criteri di aggiudicazione:* articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 157/1995.

*Termine di presentazione delle offerte:* entro le ore 12.00 del giorno 19 maggio 2003.

*Apertura delle offerte:* ore 14.00 del giorno 20 maggio 2003.

Il bando di gara, il capitolato e gli allegati sono disponibili presso l'ufficio Affari generali (telefono 0427/707206, fax 0427/707200), o sul sito Internet del Comune: www.comune.maniago.pn.it sotto la voce bandi.

Maniago, 11 marzo 2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA: dott.ssa Orietta Vettor

# COMUNE DI TRIESTE Ufficio Contratti

Bando di gara per affidamento dell'incarico di assistenza e supporto al Direttore dei lavori nella realizzazione delle opere d'arte nel sottosuolo e degli impianti tecnologici del III lotto - II stralcio della Grande Viabilità di Trieste (tratto Cattinara-Padriciano).

- 1. Ente appaltante: Comune di Trieste, Area territorio e patrimonio Servizio grandi opere, via del Teatro, 4 c.a.p. 34121 Trieste Italia; Telefono (0039) 040-6754930; Fax (0039) 040-6758025; e-mail: toniatiw@comune.trieste.it
- 2. Categoria di servizio, numero CPC, quantità servizi da fornire: 12 CPC 867 Affidamento dell'incarico di assistenza e supporto al Direttore dei lavori nella realizzazione delle opere d'arte nel sottosuolo e degli impianti tecnologici del III lotto II stralcio della Grande Viabilità di Trieste (tratto Cattinara-Padriciano)

Importo complessivo stimato dell'intervento:

Classe IX cat. c -

Lavori sotterranei euro 64.604.114.48

Classe III cat. c -

Impianti euro 14.390.933,19

per complessivi euro 78.995.047,67

Corrispettivo stimato dei servizi, a base di gara, euro 1.010.307,17.

- 3. Luogo di esecuzione: Trieste Italia.
- 4. a) Riserva per particolare professione: articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), g), e g/bis legge 109/1994 e successive modifiche; articolo 9, legge regionale 14/2002; D.P.R. 554/1999.
- b) Disposizioni legislative, regolamentari, amministrative: legge 143/1949, legge 575/1965, legge 109/1994, decreto legislativo 157/1995, D.P.R. 252/1998, D.P.R. 554/1999, D.P.R. 445/2000, legge regionale 14/2002 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- c) Obbligo di menzionare i nomi e le qualifiche del personale: i concorrenti debbono indicare i nominativi dell'organico a disposizione per lo svolgimento del servizio.
- d) Personale tecnico minimo necessario: n. 4 unità (n. 1 direttore operativo e n. 2 ispettori di cantiere relativamente alle opere d'arte nel sottosuolo e n. 1 direttore operativo relativamente agli impianti tecnologici).
  - 5. Offerte parziali: divieto offerte parziali.
  - 6. Varianti: divieto varianti.
- 7. Termine di esecuzione del servizio: il servizio terminerà con la data di emissione del certificato del collaudo provvisorio.
- 8. a) Denominazione ed indirizzo cui possono essere richiesti i documenti e costo degli stessi: la documentazione di gara consiste nel disciplinare di gara, nelle schede partecipazione e nel disciplinare contrattuale ed è ritirabile presso l'Ente di cui al punto 1) o tramite posta previo pagamento delle spese postali e di riproduzione. Quest'ultime, pari a euro 8,00 (otto/00), dovranno essere pagate mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 1170836 ABI 02008 CAB 02214 intestato a Comune di Trieste, presso Unicredit Banca S.p.A., Tesoreria Comunale, via Silvio Pellico n. 3, Trieste Italia
- b) Termine ultimo di richiesta documenti: si provvederà al rilascio di copia della documentazione di cui al punto 8 a) fino al giorno 28 aprile 2003.
- 9. a) Termine ultimo per ricevimento offerte: ore 12.00 del giorno 8 maggio 2003.
- b) Indirizzo cui devono essere inviate le offerte: le offerte, formulate secondo quanto previsto e prescritto nel disciplinare di gara e nelle unite schede di parteci-

pazione, dovranno essere inviate all'indirizzo di cui al punto 1.

- 10. Lingua di redazione offerte: italiano
- 11. a) Persone ammesse a presenziare all'apertura delle offerte: i concorrenti, i legali rappresentanti o persone appositamente delegate.
- b) Data, ora e luogo dell'apertura: il giorno 9 maggio 2003, ore 10.00, in seduta pubblica presso l'ente appaltante, via del Teatro n. 4, II piano, Servizio grandi opere, sala riunioni.
- 12. Cauzione ed altre forme di garanzia: Cauzione provvisoria di euro 16.508,29 (mediante fideiussione o in numerario) che verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo (ai non aggiudicatari entro trenta giorni dall'aggiudica-

Cauzione definitiva per l'aggiudicatario: 10% dell'importo contrattuale.

13. Modalità di finanziamento e pagamento: finanziamento statale. Opera in concessione della Regione Friuli-Venezia Giulia destinataria del finanziamento.

Le modalità di pagamento sono stabilite nel disciplinare contrattuale.

- 14. Forma giuridica del raggruppamento di prestatori di servizi: raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 157/1995 e successive modificazioni.
- 15. Condizioni minime di carattere economico, tecnico e generale da soddisfarsi:
- a) fatturato globale per servizi, di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del D.P.R. 554/1999, espletato negli ultimi 5 esercizi antecedenti la pubblicazione del bando per un importo complessivamente non inferiore a euro 4.127.071,75.
  - In caso di raggruppamento, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, del D.P.R. 554/1999, pena l'esclusione, il capogruppo dovrà possedere non più del 60% del requisito mentre la restante percentuale (almeno 40%) dovrà essere posseduta cumulativamente dal/i mandante/i.
- b) avere svolto negli ultimi dieci anni servizi di cui all'articolo 50 D.P.R. 554/1999 relativi a lavori appartenenti alle seguenti classi e categorie per i seguenti importi:
  - classe IX cat. c lavori sotterranei euro 193.812.343,44;
  - classe III cat. c impianti euro 43.172.799,57.

In caso di raggruppamento, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, del D.P.R. 554/1999, pena l'esclusione, il capogruppo dovrà possedere non più del 60% del requisito mentre la restante percentuale (almeno

- 40%) dovrà essere posseduta cumulativamente dal/i mandante/i.
- c) avere espletato negli ultimi dieci anni 2 (due) servizi di direzione dei lavori e/o supporto al direttore dei lavori, relativi a lavori appartenenti alle seguenti classi e categorie per i seguenti importi:

classe IX - cat. c - lavori sotterranei euro 38.762.468,69;

classe III - cat. c - impianti euro 8.634.559,91

In caso di raggruppamento, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, D.P.R. 554/1999, il requisito dovrà essere posseduto indistintamente da uno o più componenti il raggruppamento stesso.

d) avere un numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni - comprendente esclusivamente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua (articolo 66, comma 1, lettera d) D.P.R. 554/1999) - non inferiore a 8 (otto) unità.

In caso di raggruppamento, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, del D.P.R. 554/1999, pena l'esclusione, il capogruppo dovrà possedere non più del 60% del requisito mentre la restante percentuale (almeno 40%) dovrà essere posseduta cumulativamente dal/i mandante/i.

- e) di prevedere (in caso di raggruppamento temporaneo ex articolo 17, comma 8, legge 109/1994) la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza (articolo 51, comma 5, D.P.R. 554/1999).
- 16. Periodo di vincolo all'offerta presentata: 180 giorni dal termine di cui al punto sub 9.a).
- 17. Criteri di aggiudicazione: procedura aperta ed aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 157/1995 e successive modificazioni:

1)	merito tecnico	punti	45
2)	caratteristiche qualitative e metodologiche	punti	35
3)	prezzo (sconto per la p.a. e riduzione spese)	punti	15
4)	certificazione di qualità	punti	5
	totale	punti	100

18. Altre informazioni: Gli interessati possono richiedere eventuali informazioni presso l'ente di cui al

Il responsabile del procedimento è il dott. ing. Giampietro Tevini.

I dati richiesti ed acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti la presente procedura. I diritti degli interessati sono quelli dell'articolo 13 della legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

E' preclusa la revisione del compenso per i servizi resi.

19. Preinformazione: non effettuata.

20. Data di invio del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee 12 marzo 2003

Trieste, 12 marzo 2003

IL DIRETTORE DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI: dott.ssa Giuliana Cicognani

### COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO TRIESTE

Deliberazione del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato 18 dicembre 2002, n. 18. Rinnovo assegnazione della gestione del Centro di Servizio per il volontariato nel Friuli Venezia Giulia.

Il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato istituito nella Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge 266/1991, della legge regionale 12/1995, del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997 e rinnovato per il biennio 2001-2003 con decreto n. 0343/Pres. del 17 settembre 2001 del Presidente della Regione, ai sensi della legge regionale 4/2001, articolo 8, comma 39.

VISTO il proprio documento «Criteri per la costituzione di un Centro di servizio nel Friuli Venezia Giulia» approvato nella seduta del 2 dicembre 1999 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 19 gennaio 2000;

VISTA la propria deliberazione del 27 settembre 2000, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 2 novembre 2000, avente ad oggetto «Istituzione del Centro di servizio per il volontariato nel Friuli Venezia Giulia nonché del relativo elenco ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997», con la quale era stato istituito il Centro di servizio ed assegnata la gestione al Centro interprovinciale servizi di volontariato del Friuli Venezia Giulia, con sede a Pordenone, secondo il Progetto d'intervento dallo stesso predisposto per il triennio sperimentale 2000-2002;

VISTA la nota del 17 dicembre 2002 con cui il Centro interprovinciale servizi di volontariato del Friuli

Venezia Giulia ha comunicato la propria disponibilità a proseguire nell'attività di gestione del Centro servizi anche per il prossimo triennio ed ha presentato un programma di attività 2003 unitamente ad un bilancio preventivo, approvati nell'assemblea degli associati dell'1 dicembre 2002:

ESAMINATI, nel triennio sopra specificato, i programmi d'attività sino l'anno 2002, ed i rendiconti annuali sino all'esercizio 2001, con le relazioni del Collegio di controllo, e verificatane la regolarità finanziaria, contabile e programmatica in relazione alla sperimentazione del triennio;

PRESO ATTO, anche mediante convocazioni periodiche dei legali rappresentanti del Centro interprovinciale stesso nonché dei rappresentanti del Comitato regionale del volontariato, dell'attività svolta dal Centro interprovinciale servizi in favore delle associazioni di volontariato presenti sul territorio regionale;

RITENUTO OPPORTUNO formulare al suddetto Centro interprovinciale considerazioni e richieste che lo stesso dovrà recepire nella redazione dei programmi d'intervento e dei bilanci preventivi, in particolare relativamente a:

Sviluppo dell'operato degli Sportelli territoriali, già previsti nel Progetto d'intervento approvato per il triennio 2000-2002, anche mediante l'apertura di ulteriori sportelli su richiesta motivata delle associazioni di volontariato, portata a conoscenza del Comitato di Gestione. Per l'attività, gli sportelli territoriali potranno avvalersi dei rappresentanti locali del volontariato, presenti nel Centro di Servizio, Comitato regionale del Volontariato e Comitato di Gestione nonché dei volontari delle associazioni presenti nel territorio. L'attività degli sportelli sarà rivolta a: gestione dei servizi; formazione specifica territoriale, volta alla conoscenza delle problematiche locali e regionali e dell'evoluzione legislativa ed istituzionale; rapporti con le Istituzioni; momenti d'ascolto delle associazioni, di progettualità e di sviluppo volontariato; lavoro d'aggregazione e di rete degli organismi di volontariato, operanti sul territorio; sviluppo della consapevolezza di «bene comune» con la specificità del «volontariato» di condividere attività di servizio etiche, di pace, nonviolenza ed amore, con ricerca costante della verità, quali valori autentici della solidarietà. Gli sportelli territoriali saranno disciplinati da un Regolamento, predisposto ed approvato dal Centro di servizio; per il funzionamento degli stessi, sarà stanziato annualmente, per il triennio 2003-2005, un adeguato importo atto a garantire un budget di sportello. Nel caso di sportelli attivati da enti diversi e riconosciuti dal Centro di servizio, gli stessi dovranno adottare le regole degli sportelli promossi dal Centro stesso (Regolamento, ruoli, responsabilità, ecc.)

- Iniziative disposte su richieste delle associazioni di volontariato, che devono corrispondere a criteri oggettivi definiti dal Centro di servizio e resi pubblici. Gli interventi con cui si dispongono spese a carico del Centro, consentite dalle vigenti disposizioni per il sostegno delle attività delle associazioni, saranno effettuate sulla base di criteri approvati dal Consiglio direttivo. Il Centro di servizio, inoltre, implementerà il sito Internet e il Bollettino trimestrale, già realizzati, con notizie ed informazioni riguardanti le più qualificanti quanto diverse tematiche del volontariato, favorendo la conoscenza e l'esposizione dei progetti e dei servizi più significativi proposti dalle varie tipologie d'associazioni. La produzione di video, prevista dal Progetto d'intervento, sarà realizzata con la partecipazione delle associazioni di volontariato presenti nei diversi settori d'attività. Dovrà essere potenziata la disponibilità e fruibilità di pubblicazioni e volumi, che trattino i temi del «volontariato» o utili allo stesso, con la stipulazione d'appositi accordi di collaborazione con le biblioteche statali, territoriali o locali. Dovrà essere rafforzata e migliorata l'informazione-formazione su possibilità di finanziamenti diversi per programmi e progetti specifici, anche proposti dalle associazioni, con particolare riferimento ai programmi della Comunità europea.
- Piani di Zona, previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali». Per gli stessi è necessario predisporre un servizio specifico con percorso/formazione/informazione sul ruolo del volontariato all'interno di essi e corsi formativi sulla progettazione e gli accordi di programma, onde sviluppare opportunità per un lavoro a rete sul territorio.
- *Elenco delle associazioni*, operanti nel territorio regionale, con aggiornamento mensile, in coordinamento anche con i registri: regionale, provinciale e/o comunale.
- Incontri trimestrali, concordati tra rappresentanti del Centro di servizio, Comitato di gestione e Comitato regionale del volontariato, al fine di una verifica dell'andamento delle attività e proposte di linee progettuali.

CONSIDERATO che, per il potenziamento degli Sportelli e per l'aumento dei servizi previsti, è necessario adeguare i finanziamenti al suddetto Centro;

RITENUTO CHE, in considerazione dell'aumento dei servizi richiesti al Centro di servizio con il conseguente adeguamento dei finanziamenti, si rende opportuno attivare gradualmente un *sistema di valutazione e verifica* (documentale, d'indagine e monitoraggio) dell'efficienza ed efficacia dell'operato del Centro di servizio, del gradimento da parte dell'associazionismo e della ricaduta sociale complessiva sul territorio regiona-

le, che risponda anche ai criteri approvati dalla Consulta nazionale dei Comitati di gestione nel 2001 in materia di valutazione delle attività dei Centri di servizio, per l'attuazione del quale il Centro servizi dovrà mettere a disposizione del Comitato di gestione un ufficio funzionale ed una sala riunioni, forniti di un adeguato sistema informatico e professionale, con la messa a bilancio di un apposito stanziamento in uno specifico fondo;

### **DELIBERA**

- 1. Di rinnovare per il triennio 2003-2005 al Centro interprovinciale servizi di volontariato del Friuli Venezia Giulia, con sede in Pordenone, l'assegnazione della gestione del Centro di servizio al volontariato nella regione Friuli Venezia Giulia. Il suddetto Centro, sulla base del Progetto d'intervento approvato per il triennio 2000-2002 e tenuto conto delle richieste e considerazioni esposte nelle premesse, dovrà presentare per l'approvazione il Programma di attività annuale con relativa previsione di spesa ed inoltre dovrà fornire entro il mese successivo alla fine d'ogni quadrimestre, un'informativa sulle attività svolte sull'andamento economico nonché, nei tempi previsti dalla legge, il consuntivo e le relazioni annuali.
- 2. Di assegnare nel triennio 2003-2005, al citato Centro interprovinciale, salvo modifiche delle previsioni di spesa in relazione al Programma d'attività o ulteriori motivate modifiche delle previsioni di spesa da approvarsi da parte del Comitato di Gestione, un finanziamento annuo fino ad un massimo di euro 2.000.000,00 così destinati:
- a) fino al 40%: per la gestione ed i programmi del Centro di servizio, degli Sportelli territoriali e loro sviluppo;
- b) fino al 60%: per il servizio a favore d'iniziative, richieste dalle associazioni territoriali e regionali, da assegnare con cadenza quadrimestrale a seguito di verifiche e valutazioni in modo da garantire un'equilibrata partecipazione delle diverse tipologie di volontariato;
- c) l'importo di euro 50.000,00 quale fondo vincolato per ciascun anno del triennio, gestito direttamente dal Comitato di gestione, per l'attività del Comitato stesso e per l'attuazione del sistema di valutazione e verifica, di cui alle premesse.

Ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, alla suddetta spesa di complessivi euro 6.000.000,00 per il triennio 2003-2005, si farà fronte come segue:

- per euro 203.291,82 (ex lire 393.627.860) con le residue dotazioni, corrispondenti agli accantonamenti delle Fondazioni bancarie riferiti al biennio 1994/1995;
- per euro 5.796.708,18 con le successive risorse già messe a disposizione dalle Fondazioni.

- 3. All'erogazione del finanziamento per ciascun anno si provvederà, entro i limiti dell'assegnazione annua e in una o più soluzioni, sulla base del Programma di attività e preventivo di spesa approvati dal Comitato di gestione.
- 4. Di erogare sin d'ora al Centro interprovinciale, in una o più soluzioni, fino al 30% del finanziamento annuo, a titolo di anticipazione e per garantire la continuità dell'attività, a valere sui fondi per l'anno 2003.
- 5. Di richiedere la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 18 dicembre 2002

IL PRESIDENTE: dott. Francesco Prioglio

# COMUNE DI BUJA (Udine)

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Ca' Madusso».

### **IL SINDACO**

ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni

### RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 8 del 13 febbraio 2003 è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Ca' Madusso» relativo alla zona C individuata dal vigente P.R.G.C. in località Camadusso.

Che la predetta deliberazione, con i relativi elaborati, resterà depositata presso l'Ufficio tecnico comunale per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. ed i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Buja, lì 8 marzo 2003

IL SINDACO: p.i. Luca Marcuzzo

# COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO (Udine)

Riclassificazione delle strutture ricettive turistiche ai sensi della legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2002. Determinazione del Responsabile dell'Ufficio commercio, pubblici esercizi, licenze e statistica 7 marzo 2003, n. 223. (Estratto).

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI, LICENZE E STATISTICA

### (omissis)

#### **DETERMINA**

di classificare le strutture ricettive denominate:

- «Alex» (dipendenza), sita in villaggio Europa n. 76, di albergo-dipendenza a «Una stella»;
- «Mimosa», sita in corso degli Alisei n. 10, di albergo a «Una stella»;
- «(Alla) Nave», sita in via Carso n. 25, di albergo a «Una stella»;
- «Tivoli», sita in via Vicenza n. 32, di albergo-meublè a «Una stella»;
- «Trieste», sita in via Tirolo n. 13, di albergo a «Una stella»:
- «Imperia», sita in viale dei Platani n. 80, di albergo a «Due stelle»;
- «Colorado», sita in via Giardini n. 79, di albergo a «Tre stelle»;
- «Conca verde», sita in via Carinzia n. 28, di albergo a «Tre stelle»;
- «Consuelo», sita in via Latisana n. 168, di albergo a «Tre stelle»;
- «Etna», sita in viale Miramare n. 24, di albergo-meublè a «Tre stelle»;
- «(Fra i) pini», sita in via Giardini n. 16-18, di albergo a «Tre stelle»;
- «(La) Goletta», sita in viale Italia n. 44, di albergo a «Tre stelle»;
- «Helvetia», sita in corso degli Alisei n. 9, di albergo a «Tre stelle»;
- «Mare», sita in viale Italia n. 42, di albergo-meublè a «Tre stelle»:
- «New York», sita in via dei Pini n. 10, di albergo a «Tre stelle»;
- «La Pigna», sita in via dei Pini n. 9, di albergo a «Tre stelle»;

- «Villa Luisa», sita in via dei Pini n. 14, di albergo a «Tre stelle»;
- «Eurotel», sita in calle Mendelssohn n. 13, di albergo a «Quattro stelle»;
- «Golf Inn», sita in viale della Bonifica n. 3, di albergo a «Quattro stelle»;
- «(Grande albergo) Marin», sita in via Lungomare Trieste n. 2, di albergo a «Quattro stelle»;
- 2) di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Contro al presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI LICENZE E STATISTICA: Marino Donà

### COMUNE DI PORDENONE

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 3 al Piano di recupero n. 17 di via Vallona.

### IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA

Visto l'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

### RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 10 febbraio 2003, esecutiva il 24 febbraio 2003, è stata adottata la variante n. 3 al Piano di recupero n. 17 di via Vallona.

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, deve essere depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 28 marzo 2003 al 13 maggio 2003 compreso, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Del deposito viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione nonchè mediante pubblicazione all'Albo comunale, inserzione sul quotidiano «Messaggero Veneto» - ed. locale - ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il 13 maggio 2003, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali, chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano di recupero possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

IL DIRIGENTE DELLA
DIREZIONE URBANISTICA:
arch. Antonio Zofrea

Avviso di deposito e di adozione del Piano attuativo n. 1 - P.R.P.C. di iniziativa pubblica di via Fontane. Avviso di rettifica.

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 la deliberazione di adozione del Piano attuativo n. 1 - P.R.P.C. di iniziativa pubblica di via Fontane, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, deve essere depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 27 marzo 2003 al 12 maggio 2003 compreso (anziché dal 24 marzo 2003 al 7 maggio 2003 come pubblicato sul B.U.R. n. 12 del 19 marzo 2003), affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il 12 maggio 2003, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali, chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili al Piano attuativo possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pordenone, 20 marzo 2003

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA: arch. Antonio Zofrea

# COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO (Udine)

Classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata: «Hotel Vittoria».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

**DETERMINA** 

- 1) Di classificare, con validità per il periodo 7 marzo 2003 31 dicembre 2007, la struttura ricettiva indicata in premessa come segue:
- A) Struttura ricettiva denominata: «Hotel Vittoria», ubicata in vicolo Candoli al n. 12/A, classificata albergo di 3 stelle, con capacità ricettiva di n. 30 camere, n. 57 posti letto e n. 30 bagni completi.
  - 2) Di approvare la suddetta denominazione.
- 3) Di rendere pubblica la presente determinazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione nei termini di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso, avverso il presente provvedimento, al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte dei titolari o dei gestori, entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero, da terzi interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modifiche ed integrazioni.

San Giorgio di Nogaro, 7 marzo 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott.ssa Angela Mason

# COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (Pordenone)

Avviso di adozione della variante n. 5 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativa alla zona industriale Ponte Rosso e alla zona artigianale di via Zuccherificio (P.I.P.) con contestuale variante n. 5 al P.R.G.C.

### IL SINDACO AVVERTE

che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 in data 9 dicembre 2002 è stata adottata la variante n. 5 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativa alla Zona industriale Ponte Rosso e alla Zona artigianale di via Zuccherificio (P.I.P.) con contestuale variante n. 5 al P.R.G.C. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 3 dicembre 2001, redatto dall'arch. Giovanni Bertin.

La deliberazione predetta, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, è depositata presso la Segreteria del Comune per trenta giorni effettivi.

Chiunque può prendere visione e presentare osservazioni durante il periodo di deposito.

San Vito al Tagliamento, addì 13 marzo 2003

IL SINDACO: Gino Gregoris

### COMUNE DI SPILIMBERGO

Servizio tributi (Pordenone)

Deliberazione giuntale 17 febbraio 2003 n. 31. (Estratto). Determinazione delle tariffe relative al servizio acquedotto del Comune di Spilimbergo per l'anno 2003.

- A) Tariffe per usi domestici
- 1) Tariffa agevolata per soli usi domestici fondamentali fino a 3 mc/mese (36 mc/anno) per unità immobiliare euro 0,260/mc
- 2) Tariffa base per usi domestici e fino al volume minimo impegnato di 8,33 mc/mese (100 mc/anno) e multipli contrattuali euro 0,320/mc
- 3) Tariffa per consumi eccedenti il volume minimo impegnato:
  - da una volta ad una volta e mezza il volume minimo impegnato euro 0,340/mc
  - oltre una volta e mezza il volume minimo impegnato euro 0,640/mc

Quota fissa:

- per consumi da 0 a 100 mc/anno euro 7.500/anno
- per consumi da 101 a 500 mc/anno euro 9.600/anno
- B) Tariffe per usi produttivi
- 1) Tariffa base unificata per utenza normale al volume minimo impegnato di 10 mc/mese (120 mc/anno) o suoi multipli euro 0,400/mc
- 2) Tariffa per consumo eccedente il minimo contrattuale euro 0,800/mc

Riduzione tariffarie:

- Per le utenze relative ad Enti pubblici, Associazioni politiche, religiose, culturali, sportive, ricreative, non aventi scopo di lucro, la tariffa per usi produttivi è ridotta del 30%.
- Per le utenze ad uso allevamento, la tariffa per usi produttivi è ridotta del 50%.
- C) Tariffe per usi temporanei
- 1) Tariffa base unificata

euro 0,640/mc

- D) Tariffe per bocche incendio e idranti
- 1) Per ogni bocca antincendio di tipo normale euro 42.350/mc
- 2) Per ogni ugello di impianti antincendio del tipo di acqua polverizzata, tappo fusibile, ecc. euro 25.820/mc.

I canoni suddetti sono raddoppiati per bocche antincendio installate in locali contenenti materiali infiammabili o di facile combustione locali e per quelle installate in teatri, cinematografi ed altri pubblici locali.

Spilimbergo, 6 marzo 2003

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: dott.ssa Elisa Querin

Ufficio tecnico Settore urbanistica - Edilizia privata

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa pubblica per la zona industriale nord.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 si rende noto che a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso e per la durata di trenta giorni effettivi, è depositata presso il Settore urbanistica comunale la deliberazione consiliare n. 10 del 17 febbraio 2003, di adozione della variante del P.R.P.C. di iniziativa pubblica relativo alla Zona industriale nord di Spilimbergo, unitamente agli elaborati tecnici. Tale P.R.P.C. disciplina le attività di completamento dei servizi e di insediamento dei lotti nella zona industriale, in sostituzione del PIP decaduto di efficacia.

Durante i trenta giorni di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione, nel normale orario d'ufficio, di tutti i documenti in questione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazione al P.R.P.C. sopra indicato, con esposto rivolto al Sindaco e redatto su carta bollata da euro 10,33.

Nel medesimo termine e con le stesse modalità, i proprietari dei beni immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato, potranno presentare opposizione.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: ing. Luciano Davanzo

Avviso di deposito della variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica, ambito 2B del Centro storico.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 si rende noto che a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso e per la durata di trenta giorni effettivi, è depositata presso il Settore urbanistica comunale la deliberazione consiliare n. 11 del 17 febbraio 2003, di adozione della variante del P.R.P.C. di iniziativa pubblica

relativo all'ambito funzionale 2B del Centro storico, unitamente agli elaborati tecnici. Tale variante riguarda l'ambito dell'ex Consorzio agrario, per il quale vengono modificati gli indici ed i parametri attuativi in luogo della formazione e cessione gratuita delle aree a verde e a parcheggio.

Durante i trenta giorni di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione, nel normale orario d'ufficio, di tutti i documenti in questione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni alla variante al P.R.P.C. sopra indicato, con esposto rivolto al Sindaco e redatto su carta bollata da euro 10,33.

Nel medesimo termine e con le stesse modalità, i proprietari dei beni immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato, potranno presentare opposizione.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: ing. Luciano Davanzo

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata «Zona omogenea C1 - Comparto 7».

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione n. 12 del 17 febbraio 2003, esecutiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 49/1991, il Consiglio comunale ha adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata relativo alla zona omogenea C1, comparto n. 7, sita nel Capoluogo tra via Ugo Foscolo e via Filanda Vecchia.

La predetta deliberazione, unitamente a tutti gli elaborati del Piano, sarà depositata presso l'Ufficio tecnico comunale per trenta giorni effettivi, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

Durante i trenta giorni di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione, nel normale orario d'ufficio, di tutti i documenti in questione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazione al P.R.P.C. sopra indicato, con esposto rivolto al Sindaco e redatto su carta bollata da euro 10,33.

Nel medesimo termine e con le stesse modalità, i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni allo stesso.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: ing. Luciano Davanzo

### Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata «Azienda Gaspari Cristian».

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione n. 13 del 17 febbraio 2003, esecutiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 49/1991, il Consiglio comunale ha adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata relativo ad un nuovo complesso floricolo in zona omogenea E6, situato in località Istrago tra via Gen. Caneva e la S.S. 464.

La predetta deliberazione, unitamente a tutti gli elaborati del Piano, sarà depositata presso l'Ufficio tecnico comunale per trenta giorni effettivi, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

Durante i trenta giorni di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione, nel normale orario d'ufficio, di tutti i documenti in questione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazione al P.R.P.C. sopra indicato, con esposto rivolto al Sindaco e redatto su carta bollata da euro 10.33.

Nel medesimo termine e con le stesse modalità, i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni allo stesso.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: ing. Luciano Davanzo

### DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI TECNICI PORDENONE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Domande di concessioni di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreto del Dirigente regionale dell'ambiente:

- 1) n. AMB/64/PN/IPD/303 del 21 gennaio 2003, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 164 di rep. del 15 ottobre 2002, è stato concesso al Comune di Spilimbergo il diritto di derivare mod. max 0,20 d'acqua, dalla falda sotterranea in loc. Baseglia del Comune di Spilimbergo, per il consumo umano, fino al 28 febbraio 2010 (IPD/483).
- 2) n. AMB/66/PN/IPD/662 del 21 gennaio 2003, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 166 di rep. del 15 novembre 2002, è stato concesso alla ditta

- A.P.R. Attrezzeria Ponte Rosso S.r.l., il diritto di derivare mod. max. 0,03 d'acqua, dalla falda sotterranea, mediante n. 1 pozzo in Comune di S. Vito al Tagliamento, per uso potabile e igienico, fino al 30 aprile 2007. (IPD/972).
- 3) n. AMB/67/PN/IPD/513 del 21 gennaio 2003, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 82 di rep. del 18 dicembre 1997, è stata assentita alla ditta Brovedani S.p.A., la variante alla concessione n. 232/IPD/424 del 15 maggio 1984, per derivare mod. 0,04 d'acqua, dalla falda sotterranea, mediante n. 2 pozzi in Comune di S. Vito al Tagliamento, per uso industriale, fino al 31 agosto 2006. (IPD/792).
- 4) n. AMB/69/PN/IPD/381 del 22 gennaio 2003, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 113 di rep. del 23 aprile 1999, sono stati concessi la variazione d'uso in igienico ed assimilati ed il rinnovo della concessione di derivazione di cui al decreto n. LL.PP./ 38/IPD/550 del 18 gennaio 1985, da continuare ad aversi mediante 1 pozzo in Comune di Fiume Veneto, fino al 31 dicembre 2032. (IPD/550)
- 5) n. AMB/68/PN/IPD/514 del 21 gennaio 2003, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 93 del 10 settembre 1998, è stato concesso alla ditta Vigna Verde S.n.c. il diritto di derivare mod. 0,056 d'acqua, dalla falda sotterranea mediante 1 pozzo in Comune di Fiume Veneto, fino al 30 novembre 2018. (IPD/786).

Pordenone, 12 marzo 2003

### IL DIRETTORE PROVINCIALE:

dott. ing. Gianfranco Valbusa

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

### PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale 6 febbraio 2003, n. 22. Ditta Verardo S.p.A. di Brugnera. Diniego approvazione variante non sostanziale.

### LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa il 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni:

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

PREMESSO che attualmente la ditta Verardo S.p.A. di Brugnera è titolare di un impianto di incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi, sito nell'ambito del proprio stabilimento di produzione mobili in via Pordenone, n. 28, località Tamai a Brugnera;

PREMESSO inoltre che la summenzionata Ditta svolge la suddetta attività sia in regime autorizzatorio ex articolo 28 del decreto legislativo 22/1997, sia in regime semplificato ex articoli 31-33 del decreto legislativo 22/1997;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 6 dell'11 gennaio 1995, di approvazione del progetto;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 188 del 30 novembre 1996 di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone
   n. 55 del 27 marzo 1996 di nomina della commissione di collaudo;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 41 del 27 febbraio 1997 di autorizzazione alla gestione dell'impianto;
- determinazione dirigenziale n. 266 del 26 febbraio 2002 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per sei mesi fino al 27 agosto 2002;

RICHIAMATE quindi le comunicazioni relative al suddetto impianto:

- iscrizione nel registro di cui all'articolo 33, 3° comma del decreto legislativo 22/1997 al n. 115 il 20 maggio 1999;

VISTA l'istanza della ditta Verardo S.p.A., datata 1 agosto 2002, assunta al prot. di questo Ente al n. 34364 del 5 agosto 2002, di approvazione di un progetto di variante non sostanziale dell'impianto di incenerimento;

DATO ATTO che il progetto di variante si compone dei seguenti elaborati:

- relazione descrittiva della variante;

- relazione descrittiva delle modalità gestionali;

DATO ATTO, che a norma dell'articolo 5, comma 16, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998, il Servizio tutela ambientale di questa Provincia, ha rilevato la non sostanzialità della variante in argomento, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale 30/1987, in quanto la stessa non comporta l'aumento della potenzialità dell'impianto, né la modifica dei rifiuti ivi conferiti e/o della tecnologia generale applicata;

DATO ATTO che l'area è soggetta al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 146, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, come da dichiarazione del dott. agr. Fabio Secco che alcune strutture del suddetto impianto ricadono in ambito di vincolo;

ATTESO che il provvedimento di approvazione della variante di competenza provinciale assorbe l'autorizzazione paesaggistica ai sensi della vigente normativa e come tale deve essere sottoposto al parere della Conferenza tecnica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998;

ATTESO quindi che il procedimento amministrativo per il rilascio della suddetta autorizzazione paesaggistica è definito sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998 con le procedure di cui alla nota di questa Provincia del 29 novembre 1999 prot. 14761 conformemente a quanto indicato nella nota della Direzione regionale dell'ambiente dell'1 dicembre 1999 prot. AMB/23724/99, ed in particolare, senza l'obbligo di acquisizione dei pareri e diminuendo i tempi per la richiesta di integrazioni documentali;

RICHIAMATA la nota del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone, protocollo n. 36387 del 23 agosto 2002, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento e trasmesso il progetto di variante agli Enti e agli Uffici competenti per le eventuali osservazioni e pareri;

RICHIAMATA altresì la nota del Servizio tutela ambientale della Provincia protocollo n. 36574 del 27 agosto 2002, con cui il progetto di variante è stato trasmesso anche al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A. per eventuali osservazioni;

RILEVATO che nel corso dell'istruttoria, con nota del Servizio tutela ambientale della Provincia protocollo n. 41170 del 27 settembre 2002, sono state chieste integrazioni progettuali che la ditta Verardo ha trasmesso con nota del 29 novembre 2002, pervenuta il 2 dicembre 2002 ed assunta al protocollo n. 50990;

DATO ATTO che le suddette integrazioni si compongono dei seguenti elaborati:

- 1) descrizione grafica impianto;
- 2) flussi dei rifiuti;
- 3) linea fumi;

- 4) stoccaggio ceneri e polveri;
- 5) referti analitici;
- 6) programma di controllo;
- 7) modalità di gestione;

VISTA la nota prot. 52866/ISP. del 2 ottobre 2002 dell'Azienda servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», con cui si comunica di non aver nulla da osservare in merito:

DATO ATTO che il Comune di Brugnera non ha comunicato alcun parere che pertanto si intende positivo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998;

DATO ATTO che il Dipartimento provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A., non ha comunicato alcuna osservazione;

VISTO il parere contrario, espresso all'unanimità dalla Conferenza tecnica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998, riunitasi l'8 gennaio 2003, a seguito dell'esame del progetto di variante e sentita la relazione dell'Ufficio tutela ambientale in cui si evidenziano:

- carenze descrittive generali del progetto;
- un'insufficiente descrizione dello spostamento dell'area di stoccaggio ceneri e polveri;
- incertezze nel sistema di alimentazione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i flussi dei rifiuti all'impianto in regime autorizzato ed in quello comunicato;
- assenza di giustificazione o di richiesta di variante per la mancata realizzazione della tettoia prevista a copertura dell'impianto di abbattimento fumi secondo il progetto approvato di cui al citato decreto n. 6/1995;

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra, di procedere al diniego dell'istanza in oggetto;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 gennaio 1998, n. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto da parte della Giunta provinciale entro 30 giorni dal parere della Conferenza tecnica;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000).

### **DELIBERA**

1. di denegare, per i motivi indicati in premessa, l'approvazione del progetto di variante di cui all'istanza presentata dalla ditta Verardo S.p.A. con sede in via Pordenone n. 28, località Tamai a Brugnera, datata 1

agosto 2002 ed assunta al protocollo di questo Ente al n. 34364 del 5 agosto 2002.

- 2. Di restituire gli elaborati allegati all'istanza di cui al precedente punto 1), alla ditta Verardo S.p.A. disponendo altresì l'archiviazione della pratica, mentre l'originale dell'istanza ed un originale di tutti gli allegati rimangono acquisiti agli atti di questo Ente.
- 3. Di stabilire che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998, il presente atto verrà notificato alla ditta Verardo S.p.A. di Brugnera, e inviato al Comune di Brugnera, al Dipartimento di prevenzione della Azienda Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone, al Servizio per la Disciplina dello smaltimento rifiuti della Direzione regionale dell'Ambiente e al Servizio tutela del paesaggio e bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione territoriale.
- 4. Di trasmettere copia integrale del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. la cui relativa spesa è già stata assunta con Determinazione dirigenziale n. 82 del 14 gennaio 2003.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE: Elio De Anna

### SERVIZIO AUTONOMO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI TRIESTE

Iniziativa comunitaria Interreg III A/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006. Invito a presentare proposte progettuali per l'elaborazione e lo sviluppo di zone artigianali sul territorio transfrontaliero. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 26 febbraio 2003. Errata corrige.

Si rende noto che nell'avviso di cui all'oggetto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 26 febbraio 2003, alla pagina 3030 devono seguire i prospetti stampati erroneamente a pag. 3033, rimanendo inalterata la sequenza di tutte le altre pagine.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - C.R.O. AVIANO (Pordenone)

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo presso l'Ufficio del personale.

Con determinazione dirigenziale n. 575/P del 24 dicembre 2002 è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo presso l'Ufficio del personale, graduatoria che viene di seguito riportata:

Antonio Zecchiero punti 66,630
 Alessandro Prezzamà punti 56,050
 Cristina Zavagno punti 51,950

per delega del Commissario Straordinario IL RESPONSABILE S.O. POLITICHE DEL PERSONALE: Franco Cadelli

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente avvocato presso l'Ufficio affari generali legali, controllo e revisione nell'ambito della struttura operativa «Programmazione e controllo».

Con determinazione dirigenziale n. 574/P del 24 dicembre 2002 è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente avvocato presso l'Ufficio affari generali, legali, controllo e revisione nell'ambito della struttura operativa «Programmazione e controllo», graduatoria che viene di seguito riportata:

1. Alessandro Faldon	punti 61,000
2. Manuela Sinigoi	punti 54,000
3. Alberto Fontana	punti 52,150

per delega del Commissario Straordinario
IL RESPONSABILE S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Franco Cadelli

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di programmatore categoria «C», fascia iniziale.

Con determinazione dirigenziale n. 576/P del 24 dicembre 2002 è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di programmatore categoria «C», fascia iniziale, graduatoria che viene di seguito riportata:

Mauro Bidinost punti 64,050
 Francesco Cellante punti 59,350
 Gianluca Girardo punti 53,500

per delega del Commissario Straordinario IL RESPONSABILE S.O. POLITICHE DEL PERSONALE: Franco Cadelli

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica categoria «D», fascia iniziale.

Con determinazione dirigenziale n. 546/P del 13 dicembre 2002 è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica categoria «D», fascia iniziale, graduatoria che viene di seguito riportata:

1. Sequalini Ivano punti 70,100

2. Barese Roberto punti 69,170

per delega del Commissario Straordinario IL RESPONSABILE S.O. POLITICHE DEL PERSONALE: Franco Cadelli 12 mesi

60,00

#### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

#### FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

• Durata dell'abbonamento
Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro** 

Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO** 

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato per iscritto entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato per iscritto 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

• Costo singolo fascicolo ITALIA Euro 1,50

• Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine

Euro 1,50

Costo singolo fascicolo ESTERO

DOPPIO

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

### **INSERZIONI**

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

### COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo)

Euro 3,00 IVA incl.

### PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni
con più di 5.000 abitanti . . . . . . riduzione 50% tariffa
per Province e Comuni
con meno di 5.000 abitanti . . . . . . riduzione 75% tariffa

### PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

### IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

### ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. Via privata OTO, 29 LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO

Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni TRIESTE

CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO

Via Paolo Sarpi, 13 UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI

Via Mazzini, 16 GORIZIA

LIBRERIA MINERVA

Piazza XX Settembre PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI

Via della Repubblica, 2 PARMA

LIBRERIA GOLDONI

S. Marco, 4742 VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE

V.le Coni Zugna, 62 MILANO

LIBRERIA LATTES

Via Garibaldi, 3 TORINO

LIBRERIA DI STEFANO

Via Ceccardi, 2 GENOVA

### ANNATE PRECEDENTI

 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1-TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312)
 DAL 1964 AL 31.3. 2001

 rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 -La Spezia - Tel. 0187 - 518.582

DALL'1/4/2001